


BIBLIOTECA
PUBBL. UFFICIALI
540
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
VENEZIA

PU 540/1





2 D.C.

LA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO
IN VENEZIA.

VENEZIA, 1891. — TIPOGRAFIA EMILIANA.

LA REGIA SCUOLA SUPERIORE
DI COMMERCIO IN VENEZIA



NOTIZIE E DOCUMENTI

PRESENTATI

DAL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SCUOLA

ALLA

ESPOSIZIONE NAZIONALE DI PALERMO

— MDCCCXCI - XCII —



VENEZIA
FERD. ONGANIA EDIT.

M DCCC XCI

PREFAZIONE.



Quando Venezia, dopo i diciassette anni d'accoramento che avevano seguito l'eroica esaltazione del 1849, riebbe finalmente la libertà, l'animo così a lungo contristato le si schiuse alle più liete visioni dell'avvenire. Essa anelava a riconquistare il tempo perduto nelle accidie deliberate della sua quotidiana resistenza ai dominatori, partecipando con alacrità di studi e d'opere alla vita della patria comune. E intanto, per una di quelle segnalate coincidenze che si direbbero auguri, pareva che l'imminente apertura del canale di Suez dovesse ricondurre al suo mare una corrente di traffici sviata da secoli. In quel momento in cui i ricordi della passata grandezza le si affacciavano al pensiero come presagi, Venezia riaffermò il proposito di riprendere la via segnata dalle sue antiche tradizioni commerciali.

Ma tanto fervore di speranze non poteva farle dimenticare l'immensa rivoluzione compiutasi negli organismi e nel costume mercantile dai giorni in cui, intrepida veliera, essa aveva navigato all'Oriente, mentre intorno le

ruggiva il mar grosso della barbarie feudale. Il piroscavo e la locomotiva che sopprimono lo spazio, il telegrafo che ha strappato a pochi privilegiati il monopolio della rapida notizia, la potenza sconfinata ed ombratile del credito, la libertà surrogata al vincolo della corporazione, l'opificio al mestiere casalingo, la concorrenza mondiale al regime dei piccoli mercati, hanno impresso al commercio una virtù inesauribile d'espansione e una febbrile mobilità. L'antico mercante italiano, fiammingo, anseatico, s'era educato inconsapevolmente; la vita municipale così compenetrata co' suoi interessi ne stimolava e acuiava le energie; l'ignoranza degli altri popoli lo affidava d'una costante superiorità; tutta quella ricchezza di idee che i tempi consentivano, veniva a lui spontaneamente, recata dall'onda periodica del traffico. Ma oggi, come scendere agguerriti nella battaglia economica che si combatte su tutti i punti del mondo, come orientarsi tra fenomeni così complessi e dominarli, senza un'adeguata preparazione? Ormai lo spirito scientifico s'insinua per tutta quanta la compagine sociale, accelera la misura della vita, moltiplica le fonti del bisogno, genera rapporti nuovi o trasforma gli antichi; e solo affrettandone colla disciplina educativa l'azione, là dove questa si mostra più tarda, sarà lecito confidare in un risveglio di illuminata operosità.

Da quest'ordine di concetti, e per l'opera liberalmente concorde della Provincia, del Comune e della Camera di commercio di Venezia, trasse origine la nostra istituzione.

Essa si propose di educare i giovani avviati alla mercatura a spingere la mente oltre quei limiti angusti entro ai quali si perpetuano tanti errori e tante grette diffidenze, ad aprirla con larghezza di consenso a tutti i portati del pensiero moderno. Nello stesso tempo si costituì centro dell'insegnamento professionale per le scienze del commercio, affine di renderlo più corretto, più uniforme, più solidale con le sue aspirazioni; e poichè queste mal potrebbero effettuarsi senza una vigilante protezione de' nostri interessi economici nei paesi stranieri, riconobbe l'opportunità d'ordinare un corso di studi che preparasse alla carriera dei consolati. E lo Stato non tardò a sancire codesti propositi, attribuendole appunto il triplice carattere d'istituto superiore commerciale, di scuola di magistero per le materie dell'istruzione secondaria attinenti al commercio, e di facoltà giuridica per le funzioni consolari.

Naturalmente non sarebbe stato equo pretendere un subito impulso alle ardite iniziative. Gli organismi scolastici, per quanto elevati, non bastano da soli e in brevi anni a rifare una fibra depressa. Ora il nostro paese par che risenta anche oggi gli effetti della secolare compressione politica e spirituale che seguì alla gloriosa indisciplina del Rinascimento. Le vigorie individuali non si sono abbastanza svincolate dalle fasce della tutela; il bisogno d'uscire dai sentieri battuti, di conquistare risolutamente la fortuna, viene ancora troppo poco a tentarci. Ed è poi tutta colpa? Un popolo appena ricostituito, ha dovuto volgere le nascenti sue forze alle supreme necessità della difesa e lo ha fatto con virtù d'abnegazione; ma di qui pure nell'economia nazionale uno stato d'incertezza e di disagio, che non poteva non ripercuotersi e sull'intraprendenza dell'individuo e sulle istituzioni intese a suscitarla.

Ma per quanto era legittimo ripromettersene, la Scuola ha la coscienza di non avere fallito a' suoi scopi.

Abbiamo formato allievi che tengono con onore posti ragguardevoli nelle aziende commerciali italiane e straniere, e più assai otterremo, se gli agiati negozianti vorranno inviarci, meglio che ancora non facciano, i loro figliuoli. Di mezzo a questi giovani, non angustiati alla fine degli studi dall'ansia dell'impiego, potranno crescere più facilmente degli uomini atti a cercare le vie nostre in così vasto intreccio e conflitto d'interessi, a promuovere le grandi associazioni, a segnalare le fonti cui ci sia dato d'attingere con più certa garanzia di successo.

Nè prova più fortunata avrebbe potuto fare la classe di magistero. Il diploma d'abilitazione all'insegnamento che abbiamo facoltà di conferire, fu riconosciuto titolo di preferenza per i concorsi alle cattedre dell'istruzione secondaria; i nostri giovani professori, istituiti in un ambiente commerciale e scientifico, ne ritraggono un giudizioso accordo di dottrina e d'attitudini pratiche. Altri fra gli allievi nostri esercitano nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese mercantili e industriali, negli stabilimenti bancari, quelle gelose funzioni del controllo che richiedono, per la crescente complessità della vita economica e dei congegni sociali, un sussidio ben maggiore di cultura che l'opinione sbadata dei più non ammetta. E quanto agli ufficiali consolari usciti dalla nostra Scuola, se il loro numero non è eguale al valore, nemmeno

vorrà dirlo troppo esiguo chi pensi alla scarsità dei posti vacanti, alle condizioni di fortuna necessarie per aspirarvi, e sappia, per esempio, che qualcuno fra i più celebri e popolati Atenei non è giunto a dare in trent'anni una decina di nomi al personale dei consolati e delle legazioni.

Per tutto questo, la Scuola di Venezia ha ormai una tradizione morale. Gli alunni che le arrivano da tutte le provincie del Regno, vi ricevono non pure istruzione ma conforto di consigli, nè i cari vincoli stretti durante gli anni dello studio sono sciolti dall'ora del distacco. Anche da residenze lontane, in quel periodo della vita in cui l'ardore delle prime battaglie rende così facile l'oblio, essi la ricordano con riconoscenza, le inviano i loro lavori, concorrono ad onorare i defunti maestri; e i busti e le lapidi che oggi sorgono nel palazzo dei Foscari sembrano dire che la storia dell'insigne monumento è un libro riaperto e che una pagina nuova d'opere e d'affetti è venuta ad aggiungersi allo splendore delle avite memorie.

Il presente volume, che il Consiglio direttivo della Scuola invia all'Esposizione nazionale di Palermo, spiega appunto in ogni parte gli ordinamenti che la reggono e dà ragione delle sue fortune. Oggi in cui la gloriosa città isolana chiama a rassegna tutte le manifestazioni del pensiero e del lavoro italiano, anche il maggiore Istituto educativo di Venezia risponde, con effusione fraterna, all'invito. Noi siamo lieti così d'onorare questa storica terra, dove la virtù dello spirito latino suscitò per la prima volta, nel cuore del medio evo, quei concetti fatidici dell'unità nazionale e dello Stato laico, nel nome dei quali ci siamo redenti. E il farlo ci è tanto più grato, per una ragione che vorremmo dire domestica. Palermo ha dato alla nostra istituzione un'insegna invidiata nell'uomo illustre che ne guida le sorti, nell'assiduo propugnatore di quegli ideali di libertà e di spontanea iniziativa che sono il lievito fecondo della vita d'un popolo.

Venezia, nell'ottobre del 1891.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO.

LA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

IN VENEZIA.



I.

FONDAZIONE E ORDINAMENTO.



a prima idea della fondazione della nostra Scuola rimonta al novembre dell'anno 1866; ma la proposta ufficiale seguiva qualche tempo più tardi. Nel luglio del 1867, avendo la presidenza dei RR. Istituti industriale, professionale e di marina mercantile presentato al Consiglio provinciale di Venezia istanza per un sussidio, il consigliere comm. Eduardo Deodati nella tornata del 12 luglio proponeva di sospendere ogni deliberazione sull'argomento, formulando piuttosto il voto che si sottoponesse a studio il concetto della fondazione d'una grande scuola d'insegnamento commerciale, di cui in Italia si sentiva e deplorava la mancanza.

Il Consiglio accoglieva con vivo favore la proposta; e per istudiare il tema e perchè ne riferisse, nominava una commissione composta dei signori Colletti Agostino, Deodati comm. Eduardo, Fornoni comm. Antonio, Francesconi cav. Daniele e Luzzatti prof. comm. Luigi, il quale, fino dai primi momenti della liberazione di Venezia, aveva concepito l'idea d'una Scuola superiore di commercio che si modellasse sul tipo dell' Instituto d'Anversa, ed era venuto poi svolgendola d'accordo col proponente comm. Deodati.

La commissione s'accinse tosto all'opera; e dopo larghi e diligenti studi, presentò nel novembre 1867 la sua relazione (estensore Deodati) dividendola in due parti distinte: la prima rispondeva sulla domanda dei RR. Istituti; la seconda versava sul progetto di fondazione della Scuola superiore di commercio. Giova appunto con questa seconda parte iniziare la serie dei documenti riguardanti l'organamento della Scuola, che noi stampiamo a pag. 55-102, come allegato A, poichè essa riassume le prime analisi dell'argomento, chiarisce gli intendimenti ai quali fin da principio si avvisava e conclude esprimendo il voto che la Scuola dovesse sorgere e mantenersi mercè le forze consociate della Provincia, del Comune, della Camera di commercio, dello Stato, in rispettive proporzioni di contributo.

Tali proposte erano con voto unanime accolte dal Consiglio provinciale. La Provincia si obbligava a concorrere con annue lire quarantamila, salvo la condizione che, allo stanziamento di questa somma nel suo bilancio, corrispondesse una quota almeno eguale da

parte del Governo. Alla iniziativa della Provincia rispondevano con fervida sollecitudine i due altri corpi elettivi di Venezia: il Consiglio comunale e la Camera di commercio. Fin da allora infatti si pattuiva che mentre la Provincia avrebbe fornito alla Scuola l'annua contribuzione di lire quarantamila e il materiale scientifico, il Comune avrebbe concorso con un'annua somma di lire diecimila, accordandole inoltre l'uso del palazzo Foscari e provvedendola del materiale non scientifico. Quanto alla Camera di commercio, dolente che le sue condizioni non le consentissero un più largo sussidio, dichiarava di stanziare al nobile scopo annue lire cinquemila.

Concordi in questi propositi, i tre corpi morali elessero nel marzo del 1868 una *commissione organizzatrice* composta di rispettivi delegati: tre del Consiglio provinciale (Collotta, Deodati, Luzzatti); tre del Consiglio comunale (Fornoni, Ricco, Berti); tre della Camera di commercio (Colletti, De Manzoni, Palazzi); uno della Deputazione provinciale (Franceschi).

Questa commissione, che ebbe a presidente il comm. Deodati e a segretario-relatore il comm. Luzzatti, elaborò un particolareggiato disegno (*docum. 2*), ed elesse una sotto-commissione composta degli onorevoli Deodati e Luzzatti, coll'incarico di presentarlo al Governo e di richiederne il contributo suaccennato di annue lire quarantamila.

Il Governo, pur dichiarando di non poter concorrere che con lire diecimila annue (poichè una contribuzione maggiore avrebbe dovuto essere autorizzata da apposita legge) accolse con molta benevolenza il progetto e invocò il parere del Consiglio superiore dell'istruzione tecnica, il quale rispose applaudendo, con una relazione stesa dal comm. Francesco Ferrara. E siccome in questa si movevano alcune osservazioni su punti di semplice modalità, così il Ministero di agricoltura, industria e commercio nominava a suoi delegati lo stesso comm. Ferrara e il comm. Domenico Berti, incaricandoli di recarsi a Venezia, per coordinarvi colla commissione organizzatrice e col prefetto della provincia un progetto definitivo.

Così avvenne, — e il lavoro della commissione era esaurito nella prima quindicina del giugno colla compilazione di uno statuto, nel quale, tenute ferme le cifre dei contributi previamente assunti dalla Provincia, dal Comune, dalla Camera di commercio, si restringeva a diecimila lire la quota del Governo.

Veniva a mancare per tal modo la condizione sotto la quale i corpi elettivi di Venezia avevano deliberato di provvedere alla fondazione e di sobbarcarsi ai rispettivi contributi. Convenne quindi, prima di assoggettare lo Statuto alla sanzione regia, che essi per parte propria lo approvassero, riconfermando gli assegni votati, benchè il concorso governativo fosse inferiore a quello che s'era sperato.

L'approvazione delle tre rappresentanze locali non si fece lungamente attendere. La dava il Consiglio provinciale con deliberazione 28 giugno 1868, il Consiglio comunale colla parte presa nella tornata 1 luglio 1868, e la Camera di commercio con voto del 7 luglio stesso, su conforme proposta de'suoi commissari. Anzi la relazione di questi, che noi alleghiamo tra i documenti (*docum. 3*), oltrechè illustrare sempre meglio gli intenti della fondazione, mostra con quanto favore il concetto ne fosse accolto tra i nostri commercianti.

L'opera fu finalmente compiuta, secondo la legittima aspettazione dei corpi fondatori. L'onorevole Broglio, ministro allora della pubblica istruzione e reggente il dicastero di agricoltura, industria e commercio, con una perspicua relazione riassumendo i criteri e gli scopi della Scuola nascita, sottoponeva alla firma reale il decreto di approvazione dello statuto concordato fra i corpi fondatori e il Governo. E la sanzione sovrana era data il 6 Agosto 1868 (*docum. 4*).

A dirigere la Scuola, che pose sede nello storico palazzo dei Foscari concesso in uso dalla munificenza del Comune di Venezia, fu chiamato il comm. Francesco Ferrara. Coll'anno scolastico 1868-69 essa iniziava il suo insegnamento, e v'accorreva subito tal numero d'alunni da poter dire che l'istituzione, nata appena, era già quasi adulta. Nuova prova: ch'essa colmava davvero una lacuna e rispondeva a un effettivo e urgente bisogno.

Secondo l'articolo 4 dello statuto, la Scuola doveva essere governata da un Consiglio direttivo, composto di due rappresentanti per ciascuno dei tre corpi fondatori e del suo direttore. Però, finchè non si fossero attuati i provvedimenti necessari a darle un assetto

definitivo, quell'ufficio restava deferito alla commissione organizzatrice, la quale veniva compilando un regolamento inteso a svolgere in tutte le loro particolarità i tredici articoli di cui lo statuto si componeva.

Mentre si stava attendendo a questi studi, il Ministero di agricoltura, industria e commercio promulgava per parte propria il decreto 23 novembre 1869 (*docum. 5*), coll'intento di chiarire la norma già stabilita alla lettera *d* dell'articolo 1° dello Statuto. Quivi era detto che la Scuola, fra altro, avrebbe per iscopo: « d'istruire con ammaestramento speciale « coloro che vorranno dedicarsi all'insegnamento delle discipline commerciali negli Istituti tecnici e in altre scuole dello Stato ». Ora questi termini essendo troppo vaghi, l'accennato decreto sanciva più precisamente la massima che i giovani licenziati dalla Scuola superiore di commercio avrebbero potuto ottenere in essa un diploma che gli abilitasse a insegnare negli Istituti tecnici l'economia politica, la geografia commerciale, il diritto commerciale, la contabilità e la ragioneria.

Si provvedeva così, sebbene in maniera incompleta, alla classe magistrale. Non si era invece pensato ancora ad un'altra classe già contemplata dall'articolo 1° dello statuto, alla lettera *e*: quella cioè degli alunni che « in conformità delle leggi e dei regolamenti, intendessero dedicarsi alla carriera dei consolati ». Per conseguenza i compilatori del regolamento, considerando che da una parte occorrevo ulteriori disposizioni complementari e che dall'altra conveniva dar opera ad uno speciale e compiuto organamento, si attenevano a formulare quelle norme più generali che erano in tutto applicabili al corso degli studi commerciali, rimettendo ad un successivo decreto quelle concernenti le classi magistrale e consolare (articolo 87). Il regolamento venne presentato nell'aprile del 1870 al Governo e approvato integralmente col regio decreto 15 maggio dell'anno stesso. (*docum. 6*).

Poco appresso si promulgavano le disposizioni relative alla carriera consolare. Era necessario anzitutto modificare la legge 28 gennaio 1866, la quale prescriveva tassativamente che l'aspirante al consolato dovesse aver compiuto gli studi universitari e riportato il diploma di laurea in giurisprudenza; e a conseguire questa modificazione, l'onorevole Visconti Venosta, allora ministro degli affari esteri, presentava alle camere legislative un progetto, che divenne la legge 21 agosto 1870 (*docum. 7*), in virtù della quale l'attestato d'aver assolto un corso di studi appositamente preordinati presso la Scuola di Venezia, fu pareggiato, per l'ammissione agli uffici consolari, alla laurea della facoltà universitaria di diritto. Il programma dei corsi, approvato con decreto del Ministero di agricoltura, industria e commercio, previo accordo coi ministri dell'istruzione pubblica e degli affari esteri per quanto si riferiva alla classe consolare, entrò in esecuzione il 13 aprile 1871. — A pag. 98-99 noi inseriamo (*docum. 13*) il regio decreto e regolamento 27 febbraio 1890, oggi in vigore, per l'ammissione al Ministero degli affari esteri e alle carriere dipendenti, il quale si richiama appunto alla legge 21 agosto 1870.

Accenneremo di volo al regio decreto 5 agosto 1871 (*docum. 8*), con cui si portò una lieve modificazione all'art. 109 del regolamento, riguardante le tasse scolastiche, per soffermarci su una disposizione importantissima, che venne in parte a recare un'aggiunta allo statuto, in parte a riformarlo.

Nel corso dell'anno 1872 si stipulava tra i corpi fondatori e il Governo l'accordo seguente:

- 1.° che il sussidio governativo si elevasse da lire 10.000 annue a 25.000;
- 2.° che il Governo fosse rappresentato nel Consiglio direttivo da due suoi delegati;
- 3.° che, a partire dal 1° gennaio 1873, la nomina, la sospensione, la rimozione del direttore e dei professori della Scuola fossero attribuite al Governo, sulla proposta e dentro la proposta del Consiglio direttivo;
- 4.° che il Governo fosse obbligato a presentare al Parlamento la relazione annua del Consiglio direttivo sullo stato della Scuola;
- 5.° che di regola i concorsi alle cattedre di economia, di diritto, di statistica e di computisteria negli Istituti tecnici, seguissero presso la Scuola;
- 6.° che nel conferimento di queste cattedre si dovesse, a condizioni eguali, dare la preferenza agli studenti licenziati dalla Scuola con diploma d'idoneità, dopo avere compiuti in essa gli studi prescritti.

Tale accordo, sancito dal regio decreto 15 dicembre 1872 (*docum. 9*), rese più intimi i

rapporti tra l'Amministrazione centrale e la Scuola e diede a questa il suo assetto definitivo. Alla Commissione organizzatrice sottentrò un Consiglio direttivo, composto secondo le norme di quel decreto; — e intanto, ordinati i corsi tutti a tenore del programma del 1871, si venne completando anche il corpo insegnante.

Le relazioni presentate successivamente dal Consiglio al Ministero di agricoltura, industria e commercio danno ragguaglio degli ottimi risultati pratici fino da allora conseguiti. A proposito de' quali, non vogliamo tacere che sullo scorcio del 1875 si costituiva un *Comitato di collocamento* dei nostri allievi, composto del presidente della Camera di commercio e di alcuni membri del Consiglio direttivo e del Collegio accademico.

« Importa che questa Scuola — diceva il programma — la quale riceve da ogni provincia » i suoi alunni, li vegga pure in ogni provincia onorare coll'opera loro i ricevuti ammaestramenti, e sia per tal modo, che è certo il più efficace ed onesto, diffusa meglio la conoscenza » del suo nobile mandato di fronte alla nuova larghezza dei bisogni e degli intendimenti del » commercio nazionale ». E nello stesso tempo il Comitato invocava il concorso di cittadini benemeriti, che accettassero cortesemente di rappresentarlo nelle varie città (*docum. 10*).

Esso mira dunque a far tesoro delle molteplici relazioni personali e commerciali dei suoi membri, per ricercare dove siano impieghi vacanti e per patrocinare i giovani più degni. Così l'azione della Scuola si estende oltre il termine ufficiale degli studi e accompagna e sorregge l'alunno nel momento, spesso così pieno di perplessità e d'ostacoli, in cui egli entra nella vita.

Fino dai primi anni buon numero di giovani licenziati dalla nostra classe magistrale aveva ottenuto cattedre d'economia, di diritto, di lingue straniere, di computisteria e ragioneria, negli Istituti tecnici, dipendenti allora dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Ma passati questi sotto la giurisdizione del Ministero della pubblica istruzione, si rendeva indispensabile quel titolo legale che statuto e regolamento avevano promesso. Difficoltà che qui non è il luogo d'accennare, non ci consentirono d'ottenerlo prima del 1883. Il regio decreto 24 giugno di quell'anno stabilisce, sulla proposta dei ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione, le norme pel conferimento dei diplomi di magistero presso la nostra Scuola (*docum. 11*). Essa ha facoltà di abilitare, in nome proprio e dietro apposito esame, i suoi alunni che abbiano felicemente percorso gli studi della classe magistrale, all'insegnamento: 1.° dell'economia politica, statistica e diritto; 2.° della ragioneria e computisteria; 3.° della lingua francese; 4.° della lingua inglese; 5.° della lingua tedesca, negli Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado.

Oltre ai nostri studenti sono di diritto ammissibili all'esame di diploma tutti coloro che vogliono darsi all'insegnamento di quelle discipline, purchè muniti della licenza liceale o di Istituto tecnico, se aspiranti al magistero delle lingue straniere; della licenza della sezione di commercio e ragioneria degli Istituti tecnici o di quella universitaria in matematica o fisico-matematica, se aspiranti al diploma per la ragioneria e la computisteria. Per eccezione può venire ammesso all'esame anche qualunque estraneo alla Scuola, i cui titoli siano stati giudicati favorevolmente dal Ministero della pubblica istruzione.

L'esame, non preceduto da alcun programma, consiste in una triplice prova: in un lavoro scritto, pel quale si concedono dodici ore di tempo; — in una discussione orale intorno al lavoro stesso e ad altri punti della materia estratti a sorte dal candidato su un numero di quesiti che tutta la comprendano; — in una lezione pubblica su tema assegnato quattro ore innanzi. Le commissioni esaminatrici avrebbero dovuto essere composte, e lo furono infatti da principio, di nove membri; ma a risparmio di difficoltà e di spesa, il regio decreto 26 Agosto 1886 riduceva il numero dei commissari a cinque, e cioè: il direttore della Scuola o un suo rappresentante, il professore della materia, due delegati ministeriali e un quinto membro scelto dal Consiglio direttivo. (*docum. 12*).

Conformemente all'articolo 7 del regio decreto 15 dicembre 1872, il nostro diploma di magistero è, a parità di merito, titolo di preferenza pel conferimento delle cattedre vacanti negli Istituti tecnici. E noi diamo più innanzi l'elenco dei nostri studenti che, avendolo conseguito, vinsero splendidamente la prova dei concorsi governativi.

Questa cronaca si chiude con un recentissimo provvedimento a favore del corpo insegnante e degli ufficiali stabili della Scuola.

L'art. 27 del regolamento generale disponeva che gli eventuali risparmi fatti durante l'anno nell'amministrazione e non erogati a fini speciali, servissero a formare un fondo fruttifero di riserva; e l'art. 64 dava facoltà al Consiglio direttivo di concorrere con somme tolte da quel fondo alla istituzione d'una cassa pensioni. Valendosi di tale facoltà, il Consiglio nella seduta del 20 gennaio 1891 votava il regolamento che alleghiamo a p. 100-102 (*doc. 14*). Per esso, a cominciare dal 1 Aprile dell'anno stesso, il direttore, i professori titolari e reggenti, gli ufficiali stabili della Scuola hanno diritto (verso una ritenuta calcolata nella stessa misura di quella che colpisce gli stipendi degli impiegati civili governativi) alle pensioni o altre indennità per una volta tanto, pur nelle misure, nei casi e secondo le norme che regolano o regoleranno questo servizio per gli impiegati civili dello Stato. L'amministrazione della cassa è affidata a un comitato composto di un membro del Consiglio direttivo come presidente e di due membri eletti dall'assemblea dei professori titolari e reggenti nel proprio seno.

Togliendo così gli insegnanti a quelle penose sollecitudini dell'avvenire che generano spesso il disamore, e legandoli di più saldo vincolo alla Scuola, il Consiglio direttivo ha creduto di provvedere al maggior vantaggio e decoro di questa.

E poichè l'argomento delle pensioni vi ci richiama, per dare un'idea adeguata dell'importanza economico-finanziaria della Scuola di Venezia, poniamo fine a questi cenni raccogliendo nella seguente tavola di resoconto sinottico gli estremi degli esercizi negli ultimi sedici anni.

Resoconto sinottico degli Esercizi 1875 a 1890.

ATTIVITÀ RESIDUALI		Rettifica- zione in corso di esercizio.		Attività rettificata.	BILANCIO DI COMPETENZA				ECESSO DI				ATTIVITÀ RESIDUALI				
al 1° Gennaio del	Lire.				Entrate.	Spese.	Spese.	Entrate.	Spese.	Entrate.	Lire.	a 31 Dicembre del					
1874	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	85891	87	1874			
1875	85891	87	515	81	85376	06	87912	65	97672	59	9759	94	—	—	75616	12	1875
1876	75616	12	855	75	74760	37	87987	10	92011	26	4024	16	—	—	70736	21	1876
1877	70736	21	550	—	70186	21	90464	94	90901	58	436	64	—	—	69749	57	1877
1878	69749	57	1080	45	68669	12	91763	44	89125	74	—	—	2637	70	71306	82	1878
1879	71306	82	1527	14	69779	68	97896	22	94691	26	—	—	3204	96	72984	64	1879
1880	72984	64	13874	54	59110	10	95011	85	91118	01	—	—	3893	84	63003	94	1880
1881	63003	94	1057	01	61946	93	94945	07	96934	48	1989	41	—	—	59957	52	1881
1882	59957	52	85	62	59871	90	94744	81	92070	95	—	—	2673	86	62545	76	1882
1883	62545	76	228	—	62317	76	95349	50	95793	53	444	03	—	—	61873	73	1883
1884	61873	73	428	65	61445	08	94223	78	89140	43	—	—	5083	35	67528	43	1884
1885	66528	43	810	—	65718	43	92821	78	86686	39	—	—	6135	39	71853	82	1885
1886	71853	82	271	25	71582	57	92844	10	91365	66	—	—	1478	44	73061	01	1886
1887	73061	01	2666	80	70394	21	94495	43	88072	55	—	—	6422	88	76817	09	1887
1888	76817	09	887	17	75929	92	98162	30	90246	24	—	—	7916	06	83845	98	1888
1889	83845	98	232	75	83613	23	95871	18	92649	16	—	—	3222	02	86835	25	1889
1890	86835	25	2270	—	84565	25	97218	83	90793	21	—	—	6425	62	90990	87	1890
	1152607	76	27340	94	1125266	82	1501712	98	1469273	04	16654	18	49094	12			

CONSIGLIO DIRETTIVO.

DEODATI comm. avv. EDUARDO, senatore del Regno, consigliere provinciale, *Presidente*,

TECCHIO avv. SEBASTIANO,

entrambi delegati della Provincia.

FORNONI comm. ANTONIO, senatore del Regno, consigliere provinciale e comunale,

RICCO comm. GIACOMO, consigliere comunale, presidente della Camera di commercio,

entrambi delegati del Municipio.

COEN cav. GIULIO, consigliere della Camera di commercio,

SUPPIEI cav. GIORGIO, consigliere della Camera di commercio,

entrambi delegati della Camera di commercio.

PASCOLATO comm. avv. ALESSANDRO, deputato al Parlamento, sottosegretario di Stato,

SARTORI cav. dott. GIUSEPPE, *Vice Presidente*,

entrambi delegati del Governo.

FERRARA prof. FRANCESCO, cav. di G. C., senatore del Regno, direttore della Scuola.

Ufficio d'Amministrazione.

BERTI ALESSANDRO, *Segretario-econom.*

MAZZA GAETANO, *Vice-segretario.*

CORPO INSEGNANTE.

DIRETTORE.

FERRARA prof. FRANCESCO, cav. di G. C., senatore del Regno.

PROFESSORI.

- ASCOLI avv. PROSPERO. — *Diritto commerciale, Diritto e procedura penale* (incaricato).
BESTA cav. FABIO. — *Computisteria e Ragioneria* (titolare); *Pratica commerciale* (incaricato). *
(¹) — *Merceologia*.
CASTELNUOVO cav. ENRICO. — *Instituzioni di commercio* (titolare); *Pratica commerciale* (incaricato). *
FERRARIS comm. C. F. — *Statistica teoretica* (incaricato). *
FORNARI cav. TOMMASO. — *Economia politica* (titolare); *Scienza delle finanze* (incaricato). *
FRADELETTO dott. ANTONIO. — *Lettere italiane* (titolare); *Storia del commercio, Storia politica e diplomatica* (incaricato). *
GIANNIOTTI ACHILLE. — *Lingua inglese* (titolare).
KIRIAKI avv. cav. A. S. — *Diritto costituzionale, Diritto amministrativo, Legislazione rurale* (incaricato). *
LANZONI PRIMO. — *Geografia e statistica commerciale* (incaricato). *
MANZATO avv. cav. RENATO. — *Diritto civile* (titolare); *Diritto internazionale, Procedura giudiziaria civile* (incaricato). *
MARTINI cav. dott. TITO. — *Algebra e calcolo mercantile* (titolare).
MÜLLER CARLO. — *Lingua tedesca* (titolare).
PAOLETTI GIUSEPPE. — *Calligrafia* (titolare).
TUR dott. cav. ENRICO. — *Lingua francese* (reggente).

ASSISTENTI.

- BERTI ALESSANDRO. — *Calligrafia*.
SOAVE dott. GIACOMO. — *Merceologia*.

(¹) Nell'anno corrente la Scuola ha avuto la sventura di perdere il professore titolare di *Merceologia*, comm. Giovanni Bizio. Ne pubblichiamo più innanzi un ricordo biografico e, all'allegato B, il programma d'insegnamento.

Un'altra morte recente e deplorata, quella del professore Marco Antonio Canini, ci toglie di poter aggiungere agli insegnamenti obbligatori i corsi liberi di spagnolo e di rumeno.

STUDI E PROGRAMMI.



a Scuola superiore di commercio impartisce il suo insegnamento ai giovani che vogliono o esercitare degnamente la professione commerciale, o presentarsi al concorso per gli uffici consolari presso il Ministero degli affari esteri, o aspirare alle cattedre di diritto, economia e statistica, — di computisteria e ragioneria, — di merceologia, — di lingua francese, inglese, tedesca, — negli Istituti tecnici e professionali del Regno.

Il corso degli studi varia di durata secondo le carriere. È di tre soli anni per la classe commerciale; di quattro anni per la magistrale di ragioneria e merceologia; di cinque per quella di diritto, economia, statistica e di lingue straniere; di cinque egualmente per la classe consolare.

Le lezioni del primo anno sono comuni a tutti gli studenti (*classe indistinta*), eccettuati coloro che si dedicano esclusivamente alle lingue straniere, ai quali s'accorda fin da allora un corso speciale. Al principio del secondo anno, gli alunni che non appartengono già alla classe delle lingue, dichiarano quale carriera intendano seguire: chi non si pronuncia per alcuna, è iscritto nella sezione commerciale. Quanto agli allievi della classe di magistero, essi devono inoltre dichiarare a quale insegnamento (diritto, economia, statistica, — ragioneria, — merceologia,) vogliano applicarsi. Col terzo anno la dichiarazione dello studente e la diversificazione degli studi diventano obbligatorie.

Per entrare nella Scuola come alunno effettivo, il giovane deve avere l'età di sedici anni compiuti e superare un'esame d'ammissione che s'aggira su questo programma:

I.° Lingua e letteratura italiana: componimento scritto e interrogazioni orali sui punti più cospicui della storia letteraria. — II.° Geografia fisica e politica delle cinque parti del mondo, con ispeciale riguardo all'Europa. — III.° Storia universale antica e moderna: avvenimenti più segnalati. — IV.° Fisica e Storia naturale. — V.° Aritmetica ragionata e algebra elementare. — VI.° Computisteria: principi fondamentali dei metodi di scrittura semplice e doppia. — VII.° Lingua francese. — VIII.° Calligrafia.

L'attestato di licenza da un Istituto tecnico del Regno (sezione commercio, amministrazione e ragioneria) esonera dall'esame d'ammissione. E può del pari esserne dispensato, a giudizio del Consiglio direttivo e su proposta del direttore, chi produca un titolo equipollente ottenuto in una *Scuola reale* tedesca, in un Ateneo belga o in qualsiasi altro Istituto pubblico straniero d'insegnamento speciale.

Si accettano pure *uditori iscritti* e *uditori avventizi*. I primi, verso il pagamento d'una tassa determinata, seguono o tutte o in parte le lezioni d'un corso (tranne quelle di *Pratica commerciale* riserbate esclusivamente agli allievi) e superando gli esami di promozione dal primo anno, possono diventare alunni effettivi. I secondi vengono ammessi alle lezioni con semplice licenza del direttore e non hanno alcuno dei diritti scolastici.

La Scuola comprendeva da principio anche un corso preparatorio, il quale però non venne conservato oltre l'anno 1869-70, per disposizione espressa del Ministero di agricoltura, industria e commercio. Forse fu misura un po' frettolosa; ad ogni modo parve che quel corso menomasse l'importanza d'una Scuola superiore, e non mancò la considerazione che esso avrebbe potuto popolarsi a scapito degli Istituti tecnici. Queste ragioni ed altre di minor conto lo fecero dunque abolire.

Del resto, per procurare economia di tempo a quei giovani di più matura età che siano forniti di adeguate cognizioni, si ammette ad entrare direttamente nel secondo anno chi si sottoponga a un doppio esame: quello di primitivo ingresso (se non ha i titoli per esserne dispensato) e un altro sulle materie che s'insegnano nel primo anno.

I nostri programmi restano quelli approvati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, col decreto 13 aprile 1871; soltanto il Consiglio direttivo ha stimato suo dovere d'introdurvi, sempre col consenso ministeriale, le aggiunte indispensabili a meglio armonizzarli da una parte col regolamento degli Istituti tecnici sancito dal regio decreto 21 giugno 1885, dall'altra, — per ciò che spetta alla classe consolare, — coi recenti programmi per l'ammissione al Ministero degli affari esteri. Noi facciamo qui seguire, desumendoli dall'orario dell'anno scolastico testè chiuso, i prospetti delle materie di studio per ogni corso e per ogni classe speciale; e aggiungiamo alla fine del volume (allegato B) l'intera serie dei programmi particolareggiati, disposti in modo da formare tre gruppi:

1.° Materie proprie della sola classe commerciale o che questa ha comuni con altra o con altre, vale a dire: *Instituzioni di commercio*, — *Algebra e calcolo mercantile*, — *Computisteria*, — *Merceologia*, — *Geografia commerciale*, — *Instituzioni di diritto civile*, — *Diritto commerciale*, — *Calligrafia*, — *Banco modello*, — *Storia del commercio*, — *Economia politica*.

2.° Materie esclusive per la classe consolare e per quella magistrale di diritto, economia e statistica, ovvero di ragioneria, cioè: *Trattati speciali di diritto civile*, — *Diritto internazionale*, — *Diritto costituzionale*, — *Diritto amministrativo*, — *Legislazione rurale*, — *Procedura civile*, — *Diritto e procedura penale*, — *Economia politica*, — *Scienza delle finanze*, — *Statistica teoretica*, — *Storia politica*, — *Storia diplomatica*, — *Ragioneria*.

3.° Materie letterarie e linguistiche: *Letteratura italiana*, — *Lingua francese*, — *Lingua tedesca*, — *Lingua inglese*.

Rinviando il lettore al testo dei singoli programmi, noi vogliamo qui accennare i criteri a cui s'informano, gl'intenti che si propongono, la pratica utilità che i nostri giovani ne ricavano.

L'insegnamento delle *Instituzioni di commercio*, (pag. 105) comune durante il primo e il secondo anno a tutti gli allievi, meno a quelli della classe magistrale di lingue, va considerato come una necessaria preparazione per coloro che frequenteranno la scuola di *Banco*; come una disciplina di cultura generale per gli altri. Esso comprende fatti e nozioni d'indole assai varia, che il professore ha dovuto attingere dalle fonti più disparate, coordinandoli insieme e avendo cura d'introdurvi ogni anno quelle modificazioni che sono imposte da nuovi indirizzi e nuovi metodi commerciali. In quei punti dove si dibattono fra gli scienziati teorie contraddittorie, come sull'esercizio privato e governativo delle strade ferrate, sull'unità o pluralità delle banche d'emissione e così via, egli non esce dai limiti di un'esposizione obbiettiva, lasciando che il suo collega d'economia politica venga alle conclusioni che a lui parranno più fondate. Poichè le istituzioni di commercio hanno attinenza e coll'economia politica e col diritto e colla contabilità e colla storia e colla geografia e colla statistica; onde l'insegnante deve guardarsi dalla strana pretesa di trattare per ogni verso tutte le questioni, e considerarle specialmente nei riguardi pratici e commerciali.

Dire dell'importanza e degli uffici del *Calcolo mercantile* (pag. 108) in un Istituto come il nostro, sarebbe opera superflua; toccheremo solo del metodo. Gli argomenti contenuti nel programma sono dapprima trattati in via generale mediante i simboli algebrici; indi si fanno esercizi numerici in gran copia, per abituare i giovani all'esattezza e alla speditezza del computo. L'insegnante dà spesso a risolvere un medesimo problema a tutti

insieme gli alunni, e interrogando alla ventura l'uno o l'altro, s'accerta che tutti lavorano. La teoria delle approssimazioni viene con ampiezza dichiarata, perchè negli usi pratici non occorre sempre il risultato matematicamente preciso e basta spesso accostarvisi fino alle unità d'un ordine determinato. In ciascun corso (I°, II°, III°) s'incomincia con un'esposizione teorica, dove sono opportunamente richiamati quei principi da cui discendono le applicazioni ai molteplici calcoli del commercio e della finanza. In tal modo i giovani, conoscendo il perchè delle varie operazioni, vi si addestrano più facilmente, salgono via via dai più semplici calcoli di *sconto* e di *riparto* ai più complessi degli *ammortamenti*, dei *vitalizi*, delle *assicurazioni*; ed entrando poi in un'azienda qualsiasi, vi recano un largo corredo non solo di cognizioni, ma di attitudini appropriate ed esercitate (*).

A un triplice fine tendono gl'insegnamenti della *Computisteria* (pag. 110) e della *Ragioneria* (pag. 176): fornire agli alunni della classe commerciale le più larghe notizie sulle forme e gli sviluppi che gli ordinamenti contabili assumono nelle imprese mercantili, industriali, bancarie; — dare a quelli della classe consolare e di magistero pel diritto, l'economia e la statistica, le nozioni necessarie alla piena intelligenza di quei punti delle scienze giuridiche ed economiche che si riferiscono ai conti e alla tenuta dei registri; — istruire compiutamente gli allievi della classe magistrale di computisteria e ragioneria in codeste discipline. Per tutto ciò, anzichè cominciare dalla ragioneria generale (come sarebbe logico, se si dovesse tener conto solo di questi ultimi) si pigliano le mosse dalla computisteria applicata al commercio e alla banca. E nel primo anno, comune a tutti gli studenti, si tratta della tenuta dei registri e dei metodi di registrazione, in maniera da formare un corso a sè, il quale comprenda quanto giova conoscere a coloro che s'avviano alla carriera consolare e a quella di magistero pel diritto, l'economia e la statistica, ed è insieme indispensabile agli altri, affinchè possano seguire con frutto il *Banco modello*; — nel secondo anno, frequentato soltanto dalle classi commerciale e magistrale di ragioneria, seguono i trattati speciali che riguardano le società di commercio, le associazioni in partecipazione, le imprese manifatturiere e gli stralci, materia anche questa che può trovare applicazione nel *Banco*; — nel terzo anno finalmente, le lezioni, pur comuni alle due classi sovraccennate, versano sugli ordinamenti contabili nelle vaste imprese mercantili e bancarie appartenenti a società anonime. — Quanto al corso biennale di ragioneria e di contabilità pubblica per i soli alunni della classe di magistero, introdotto nei nostri programmi a cominciare dal 1875, esso dà il più completo svolgimento allo studio delle teorie e della genesi storica. Qui i giovani sono guidati all'esame diretto delle fonti e alle ricerche originali; e noi non mancheremo, in altro capitolo, di ricordare alcune pubblicazioni veramente notevoli ch'essi hanno intrapreso o condotto a termine prima ancora d'uscire dalla Scuola.

Uno studio di capitale interesse pei commercianti e per gli allievi consoli è quello della *Merceologia* (pag. 114). Se occorre ai primi per esercitare la loro professione con sagacia e oculata intraprendenza, non è meno utile ai secondi, come tutori del traffico nazionale nei paesi stranieri, come vigili esploratori di tutti i nuovi avviamenti commerciali e industriali. Ma importa pure che non sia estraneo a quest'ordine di cognizioni chi si dedica all'economia e al diritto, oggi specialmente in cui i meravigliosi progressi della chimica applicata all'industria hanno così moltiplicato le sofisticazioni da provocare, a tutela della salute pubblica, l'intervento della legge. E un corso di chimica serve appunto durante il primo anno d'introduzione alla *Merceologia*, che nel secondo e nel terzo viene poi trattata per estese monografie, dove la parte descrittiva e la pratica s'accompagnano alle dichiarazioni scientifiche, senza esserne mai sopraffatte. Le specie, le varietà, le proprietà delle mercanzie più importanti, la loro storia, le loro provenienze, i guasti a cui vanno soggette e le cautele per bene conservarle, le adulterazioni e i mezzi più sicuri per riscontrarle, i vari procedimenti di lavorazione delle materie greggie, gli studi che si fecero e si fanno per estrarne sostanze utili prima ignorate, tutto ciò viene esposto secondo un programma che s'avvicenda nei due corsi e coll'efficace sussidio dei campionari del Museo merceologico.

(*) Serve a guida dell'insegnamento l'*Aritmetica commerciale e politica* (3.^a ediz. ampliata e rifusa, G. B. Paravia e C.) dello stesso nostro professore, dott. Tito Martini.

Contemporaneamente la *Geografia commerciale* (pag. 117) descrive la natural distribuzione dei prodotti e la loro circolazione. Questa cattedra, che risale al 1868, fu la prima della materia istituita in Italia, e comprese più tardi, com'era ragionevole, anche la statistica commerciale. Di geografia pura s'insegna quel tanto che è necessario al retto intendimento delle notizie d'indole economica, alle quali spetta il primo posto. Per non invadere però il campo della *Merceologia* e quello dell'*Economia politica*, al metodo sintetico si preferisce l'analitico, avvalorato e illuminato, quando torni opportuno, da considerazioni e raffronti generali. L'attenzione degli allievi (che appartengono alle tre classi commerciale, consolare e di magistero pel diritto, l'economia e la statistica) è richiamata particolarmente sulla produttività agricola e industriale dei rispettivi paesi, sui loro gusti e bisogni, sulle condizioni delle loro colonie, sui mercati più cospicui, sui grandi porti, sulle correnti mercantili determinate o assecondate dalle comunicazioni ferroviarie, fluviali, marittime. La trattazione più particolareggiata compete naturalmente all'Italia; vengono poi le contrade che hanno colla nostra maggiori rapporti; delle altre si discorre più in breve e più che tutto nei riguardi del loro commercio esteriore.

Quanto alle *Instituzioni di diritto civile* (pag. 120) che s'insegnano nel primo anno, dinanzi all'intera classe indistinta, e che riassumono il completo sistema del gius civile, con più largo svolgimento per quel che concerne le *obbligazioni*, esse giovano a diverso titolo così agli alunni che poi si daranno al commercio e alla ragioneria, come a quelli che si volgeranno alla carriera del consolato o alle discipline giuridiche ed economiche. Per gli uni infatti esse valgono d'introduzione al diritto commerciale; per gli altri, servono di preparazione allo studio delle singole parti del diritto civile, a cui sono attribuiti, come vedremo, i tre anni successivi. Gli è per ciò che fino dal primo corso, il professore si sforza d'addestrare i giovani all'analisi razionale e d'assuefarli al rigore del linguaggio giuridico.

Le nuove condizioni e i nuovi trovati della civiltà mutano con rapida vece gli usi mercantili; il rapporto commerciale che oggi si studia, ieri nemmeno esisteva, e se il nuovo codice italiano di commercio segnò un notevole progresso rispetto a quello del 1865, ormai si riconosce e si proclama dai più competenti la necessità di ritoccarlo. Restringere dunque l'insegnamento del *Diritto commerciale* (pag. 123) alla semplice spiegazione del testo della legge, sarebbe concetto troppo angusto. Educando giovani che vogliono riuscire colti negozianti, professori, ufficiali consolari, non si può dimenticare che questa parte del diritto è in continuo movimento di costituzione, che in nessun'altra si richiedono riforme così frequenti, e che le relazioni commerciali hanno la virtù d'estendere la propria azione oltre i confini del paese in cui nascono. Nella nostra Scuola pertanto l'opera del legislatore italiano si prende in esame per paragonarla con quella d'altri legislatori più progrediti e per ricercare se risponda o meno ai criteri della scienza e agli effettivi bisogni dei traffici e delle industrie: metodo questo che invece di tediare le menti giovanili con una sterile fatica di memoria, le rende capaci di cogliere lo spirito e il valore del precetto legislativo.

Tutte le nozioni teoriche impartite alla classe commerciale, tutti gli esercizi del calcolo, della calligrafia e delle lingue straniere per quanto spetta alla corrispondenza mercantile, convergono verso il *Banco modello*, che ha il compito di tradurle in applicazioni pratiche. Il programma (pag. 129) espone così distesamente la natura e i modi delle operazioni simulate che qui si eseguono, e che sono per gli alunni come un'anticipazione viva della realtà, da non esservi bisogno di aggiungere parola. Il *Banco* vuol rendere familiare ai giovani il meccanismo degli affari, vuol metterli in grado di tenere con garanzia di buon successo uffici anche elevati presso case di commercio e società anonime e pubbliche amministrazioni; ma non pretende, come è naturale, d'infondere il genio della speculazione, qualità innata che non s'acquista sui banchi della scuola, ma che piuttosto si esplica, chi n'abbia i germi, nelle prove della vita. Come le accademie militari possono formare una buona ufficialità, ma non creano da sole il grande capitano che si farà da sé sui campi di battaglia, così le Scuole di commercio daranno un ottimo personale alle aziende pubbliche e private; se poi vi sarà tra gli allievi chi abbia le attitudini a riuscire un grande speculatore, l'istruzione ricevuta non potrà che agevolargli la via.

La *Storia del commercio* (pag. 134) ci riconduce agli insegnamenti teoretici. Se le altre discipline ci danno, per così dire, l'anatomia e la fisiologia degli odierni organismi commerciali, questa va additando l'evoluzione che li ha necessariamente prodotti. L'insegnante tra-

svola sul periodo antico; si sofferma più volentieri sui comuni del medio evo, cui le feroci discordie non hanno tolto di lasciarci esempi invidiabili d'alacrità e di saviezza civile; ma la parte di gran lunga maggiore del suo corso è assegnata alla storia moderna, dalle prime espansioni del Rinascimento alla concorrenza mondiale dei giorni nostri. Il regime dei traffici e quello delle colonie nei vari tempi e presso i popoli diversi sono criticamente esaminati; e poichè si aspira, per quanto una Scuola può farlo, a educare, non si dimentica mai l'azione benefica o funesta esercitata dal costume privato e amministrativo sulle grandi imprese mercantili e coloniali. La storia dell'industria è tema troppo vasto per presumere di svolgerlo contemporaneamente nella sua interezza; ma se ne pongono in luce i fatti e i momenti più caratteristici, quelli in cui sembra meglio incarnarsi lo spirito mutabile della civiltà. E sempre si ha cura di mostrare quale occulta trama di motivi economici abbia cooperato alle trasformazioni politiche e come queste a loro volta abbiano influito sulle vicende economiche.

Da ciò frequenti addentellati coll'*Economia* (pag. 138), l'insegnamento della quale viene distribuito nel terzo, quarto e quinto anno. Le lezioni del terzo, alle quali assistono cogli alunni di consolato e di magistero anche quelli della classe commerciale che a capo all'anno stesso prenderanno licenza dalla Scuola, dovrebbero veramente abbracciare tutta quanta la scienza; ma siccome la brevità del tempo non consentirebbe che un'istruzione affatto elementare e quindi poco meno che superflua pel maggior numero degli allievi, i quali hanno già fatto negli Istituti tecnici un simile studio, così si è stimato più opportuno di sceglierne ed esaurirne alcune parti soltanto, non trascurando però del tutto le altre e suggerendo per esse la lettura delle opere più autorevoli. Il resto della trattazione appartiene, come a suo luogo si mostrerà, agli studi esclusivi per le classi consolare e magistrato di diritto, economia e statistica: studi ai quali ora ci volgiamo, cominciando dal gruppo giuridico.

Il *Diritto civile* (pag. 139) viene svolto partitamente durante un triennio, con programma alternato, dinanzi agli studenti riuniti di secondo, terzo e quarto anno. Per rendere facile ai giovani l'analisi interpretativa, si usa il metodo esegetico, tutt'altro però che circoscritto a un arido commento degli articoli del codice. Ad ogni istituto si premettono le notizie storiche sulla sua genesi, si chiariscono i concetti d'ordine filosofico e di diritto razionale che informano il tema, si tracciano gli indirizzi vari di scuole e di sistemi, si fanno spesso raffronti colle legislazioni straniere, si propongono casi, si notano i criteri della giurisprudenza nell'interpretare le norme più gravemente dibattute; e si compie infine la trattazione coll'analisi critica della legge e coll'indicazione delle fonti dottrinali a cui gli allievi possono attingere. Insomma anche qui, come altrove, si mira più in là che ad erudire in questo o quell'argomento; si vuol comunicare il buon metodo, non ispirando ai giovani il culto cieco della legge scritta a scapito del sano raziocinio critico, ma nemmeno inducendo l'opposta tendenza all'astrazione pura, cui sfuggono troppo spesso le imprescindibili necessità della vita.

Con analoghi criteri e colla maggiore ampiezza è condotto nel quarto e quinto anno l'insegnamento del *Diritto internazionale* (pag. 145). Larghissima parte vi è data all'ordine positivo, quale si desume da due fonti: la nostra interna legislazione posta a riscontro con quella degli stati maggiori e i trattati internazionali, massime quelli conclusi dall'Italia (*). Dovendo attendere principalmente a una seria preparazione della classe consolare, il professore si diffonde sui principi della nostra legislazione in tema di diritto internazionale privato e s'occupa con ogni diligenza delle leggi, dei regolamenti, dei decreti che disciplinano le attribuzioni dei nostri consoli. Tutte le nuove produzioni scientifiche, tutti i nuovi fatti d'indole internazionale, via via che vengono esplicandosi, sono designati all'attenzione degli allievi. E per loro pratico ammaestramento si tien nota di casi, di incidenti politici e diplomatici, di giurisprudenze, di consuetudini invalse nei diversi paesi, non omettendo di prendere in esame le proposte di riforme, o siano d'iniziativa dei governi o vengano patrocinate dai giuristi.

(*) Intende specialmente a questo scopo il libro di testo del nostro professore (*Elementi di diritto internazionale*. Lezioni del prof. Renato Manzato, Venezia, Litografia veneziana, 1885) di cui si sta ora approntando la terza edizione.

Procede di pari passo, durante l'ultimo biennio, il corso di *Diritto costituzionale* (pag. 153). Dichiarate le varie forme di governo, le varie teorie sulla società, sulla nazione, sullo stato, e poste in rilievo le ragioni storiche e giuridiche delle capitali controversie, si passa agli ordinamenti politici degli stati moderni e se ne indagano le origini e il progressivo sviluppo. Lo studio del nostro diritto elettorale paragonato colle legislazioni diverse, quello dei poteri pubblici e dei loro rispettivi attributi, dei diritti individuali, delle franchigie statutarie, della libertà religiosa, assorbono un anno intero di studio: con che si viene a esaurire un programma conforme a quello seguito dai più reputati trattatisti e proposto dal Ministero degli affari esteri per l'esame consolare.

Nè dal gruppo di codeste discipline poteva rimanere escluso il *Diritto amministrativo* (pag. 155), parte importantissima dell'insegnamento negli Istituti tecnici, materia fondamentale di studio per chiunque aspiri ai pubblici uffici, strumento essenziale di cultura e di influenza in un libero regime. Il nostro professore, dopo averne fermate in una giusta introduzione le basi costituzionali, ne svolge ad una ad una le parti: assetto amministrativo dello Stato, amministrazioni locali, ingerenza del governo nella vita comunale e giustizia amministrativa, amministrazione finanziaria, amministrazione civile; e qui pure, affinchè gli allievi di magistero s'impadroniscano della materia e siano in grado di professarla degnamente, egli non s'attiene a un umile commento letterale delle leggi e degli istituti, ma si propone di mostrare le ragioni di quelle e le intime funzioni di questi.

Anche la *Legislazione rurale* (pag. 158) è divenuta studio obbligatorio pei nostri giovani del quinto anno di magistero, perchè compresa nei programmi degli Istituti tecnici. Si è avuto però cura d'armonizzarne la trattazione con quella del diritto civile e del diritto amministrativo, coi quali essa ha tanti punti comuni; sicchè l'insegnante, sgombrata la via dalle fastidiose ripetizioni, possa trattarsi a suo agio sugli argomenti che hanno più diretta attinenza colla proprietà rurale e coll'industria dei campi.

Dare un indirizzo praticamente utile agli allievi consoli, fornire a quelli della classe di magistero il complemento dei loro studi di diritto civile e commerciale, ecco i due intenti a cui serve nella nostra Scuola il corso di *Procedura giudiziaria civile* (pag. 160). S'insegna così quel tanto che basti di norme pratiche, massime notando le divergenze fra la legge d'ordinamento giudiziario e il codice di procedura civile da una parte, e la legge e il regolamento consolare dall'altra, per la composizione del magistrato nei consolati che hanno giurisdizione contenziosa e per le forme dei processi che davanti a quello si dibattono. Sono invece copiosamente illustrati tutti quei concetti che valgono a completare la scienza degli istituti d'ordine materiale, particolarmente per ciò che spetta alle azioni giudiziarie, al sistema probatorio e agli effetti delle sentenze.

Quanto al *Diritto penale* (pag. 162) e alla relativa *Procedura* (pag. 163), l'angusto margine concesso dall'orario scolastico renderebbe vano il proposito di riassumere e semplificare argomenti così vasti e complessi. Si preferisce quindi, trattandosi d'insegnamento specialmente destinato alla classe consolare, d'espore la parte generale del diritto, con più peculiare riguardo ai rapporti internazionali, e di restringerne la parte speciale a quei reati e procedimenti la cui conoscenza più imparti a chi eserciterà gli uffici delle legazioni e dei consolati. Il programma per l'ammissione al Ministero degli affari esteri ispirandosi appunto a tali criteri, il nostro professore vi si attiene fedelmente.

Lo studio dell'*Economia politica*, cominciato nel terzo anno, continua, come s'è detto, nel quarto e nel quinto per le sole classi consolare e magistrale; e gli è così strettamente collegato quello della *Scienza delle Finanze*, da poter dire che l'uno trova nell'altro il suo naturale compimento (pag. 164, 166). Qui tutti i problemi economici sono trattati non solo dall'aspetto puramente teoretico, ma da quello delle conseguenze pratiche che se ne possono dedurre. È codesta una delle parti più importanti e più delicate della nostra istruzione, per l'indole delle questioni che vi si agitano. Dinanzi alle formidabili polemiche sulla struttura stessa della società, è obbligo anche civile quello di comunicare ai giovani l'abito della ricerca scientifica. È necessario (e a questo noi miriamo) che guardandosi dalle seduzioni della fantasia e dalle facili sorprese del sentimento, essi sappiano discernere le cause e misurare le conseguenze dei fatti economici che si presenteranno alla loro osservazione.

Dal canto suo, l'insegnamento della *Statistica* (pag. 167) offre una compiuta esposizione di questa disciplina, considerata come metodo per lo studio dei fenomeni sociali. Impartite

con ogni avvedimento le norme per l'analisi qualitativa dei fatti, per la raccolta, l'elaborazione e l'interpretazione dei dati, il professore passa alla statistica applicata e tiene un corso completo di demografia, secondo un concetto più largo di quello comunemente adottato, poichè abbraccia, oltre i fenomeni della vita fisica della popolazione, anche quelli che pure avendo in essa radice, si convertono in manifestazioni d'ordine morale. Si preferisce di svolgere questa parte della statistica applicata, sia perchè l'ampiezza della materia e la relativa perfezione dei risultati le attribuiscono ormai carattere di scienza autonoma, sia perchè l'insegnamento ne è prescritto negli Istituti tecnici; — quanto alle altre, si accennano sommariamente e sempre in relazione colle discipline economiche e giuridiche professate nella Scuola.

Se l'insegnante di *Storia politica* (pag. 168) presumesse di stringerla tutta in compendio, ne risulterebbe un arido ossario di nomi e di date. E, del resto, l'utilità della storia consiste sopra tutto nel ricercare come il passato abbia prodotto il presente e quanta parte di quello viva ancora ed operi in questo. Può essere, per esempio, affatto indifferente, anche a un uomo di cultura elevata, conoscere o meno una folla di particolari sull'antichità o sul medio evo, ma non gli sarà lecito ignorare che il pensiero antico e lo spirito medievale, quando compenetrandosi e quando combattendosi, hanno preparato l'età moderna. Sembra dunque più proficuo tralasciare gli avvenimenti d'importanza subordinata o isolata, per diffondersi su quelli che hanno più efficacemente contribuito al moto della civiltà e la cui impronta è più visibile nelle nostre coscienze o nelle nostre istituzioni. — Vogliamo inoltre riserbato un breve corso alla storia della dinastia di Savoia, affinchè i giovani comprendano le cause e gli elementi della meravigliosa fortuna che l'ha condotta a ricostituire la patria. È bene, noi pensiamo, che in un paese come il nostro, diviso per lunghi secoli e non del tutto svecchiato di spirito, anche la scuola, e massime una Scuola che riceve i suoi allievi da ogni provincia d'Italia, cooperi a riafferzare i vincoli morali e politici della conquistata unità.

La conoscenza della *Storia diplomatica* (pag. 173) è indispensabile per gli allievi consoli. Ma come passare in adeguato esame l'enorme serie di stipulazioni che dal Congresso di Westfalia arriva fino a noi? Meglio è forse raccogliere questo studio attorno ai fatti dominatori dei singoli periodi storici e ai principali trattati che vi si riannodano, mostrando l'azione palese e segreta di cui furono il portato, le nuove combinazioni che provocarono, le norme diplomatiche e i principi di diritto delle genti che ne ricevettero sanzione. Quando l'allievo abbia così acquistato una certa capacità a orientarsi attraverso al sviluppo delle relazioni e dei conflitti internazionali, gli riuscirà facile, coll'aiuto delle fonti indicate dal professore, di formarsi un chiaro concetto anche di quelle parti che ragion di tempo e di metodo avesse persuaso d'omettere in iscuola. Circa alle convenzioni commerciali e coloniali non accennate in questo programma, è appena necessario soggiungere che sono comprese nella *Storia del commercio*.

Ci resta a dire del gruppo letterario e linguistico.

Il Consiglio direttivo ha voluto che le *Lettere italiane* (pag. 182) fossero insegnate per tre anni consecutivi, a tutte le classi riunite, come fondamento primo d'una buona cultura. Corre fra gli uomini del lavoro il pregiudizio che le manifestazioni del bello siano un ornamento superfluo della società; bisogna invece convincerli ch'esse scaturiscono dalle sue più intime fonti, che nei tempi veramente gloriosi la pratica operosità non andò mai disgiunta dal culto dell'arte. E a questo intende un corso di *Storia della letteratura*, dove autori ed opere sono, a così dire, ricollocati entro la cornice dei loro tempi. Un altro corso, quello di *ammaestramenti letterari*, serve non a ingombrare la mente dei giovani d'uno sterile cumulo di precetti, come usava la vecchia retorica, ma a destarvi il senso riverente delle cose belle, mentre offre opportunità di studiare l'evoluzione di quelle forme letterarie che hanno più stretto legame col pensiero scientifico o colla vita pratica. Nel secondo anno, per esempio, si riassume la *storia della storia*, e nel terzo quella dell'*eloquenza politica*: studio codesto tra i più confacenti a una larga educazione civile, perchè mostra ai giovani tutta l'efficacia che può avere la parola in un libero regime, ne addita insieme i pericoli e gli abusi, e, ciò che più importa, li richiama di continuo ai dissensi e ai problemi inerenti da secoli alla vita sociale. — I temi dei componimenti o si riferiscono a qualche opera co-

spicua della letteratura o si connettono con le altre materie scolastiche o riguardano principi e controversie morali. Talvolta però, trattandosi d'elaborati estemporanei, si dà facoltà agli alunni di scegliersi il soggetto; così essi scrivono più volentieri e il professore impara a conoscerli meglio. È bensì probabile che più d'uno affronti qualche argomento superiore al suo ingegno o si perda nelle divagazioni declamatorie tanto care alla gioventù; ma a questi inconvenienti può ben riparare il consiglio del maestro, nè è poi male che gli allievi facciano esperienza, a proprie spese, delle proprie forze.

I programmi di *Lingua francese* (pag. 187) di *Lingua tedesca* (pag. 189) di *Lingua inglese* (pag. 191) mostrano tale conformità d'indirizzo, da poter raccogliarli in un unico esame.

Tutti i giovani che entrano nella Scuola conoscono più che i fondamenti del francese; non pochi invece o ignorano affatto o hanno appena, diremo qualche sentore, del tedesco e dell'inglese. Si provvede quindi da un lato a completare le loro cognizioni, dall'altro a ben fondarle, svolgendole poi in tutti i particolari, massime là dove si palesano le più sottili difficoltà della grammatica. Noi vogliamo che gli studenti si addentrino nell'organismo e nello spirito degli idiomi stranieri: al che giova assai, ogni qual volta se ne offra spontaneamente l'occasione, l'analisi delle analogie e delle divergenze sintattiche. Ma l'indole della nostra istruzione sarebbe singolarmente snaturata, se i giovani non imparassero ad esprimersi con disinvolta speditezza. È dunque assiduo pensiero dei professori d'arricchirne la mente colla più larga copia di vocaboli e di frasi, d'abitarli fin da principio alla conversazione, in modo che possa al più presto adoperarsi nella scuola la lingua straniera insegnata. Le traduzioni orali e scritte versano o sulle opere classiche, per educare gli alunni al buon gusto, o su trattati scientifici e tecnici attinenti ai loro singoli studi, per impraticarli nelle nomenclature e nelle fraseologie speciali. I componimenti s'aggirano su tutti i temi; ma per la classe di commercio si dà cura principalmente alla corrispondenza mercantile, che nella scuola di *Banco* si tiene nelle lingue dei vari paesi a cui le operazioni simulate si riferiscono. Quanto ai due ultimi anni della classe magistrale di lingue, l'insegnamento comprende un corso di storia delle rispettive letterature, una sufficiente notizia delle forme metriche e delle teorie stilistiche e un più elevato esercizio di lavori scritti e di discussioni. E in questi esercizi si bada alle più riposte finezze dell'idioma studiato, affinché gli allievi, fatti a loro volta maestri, non portino sulla cattedra quella conoscenza approssimativa dei linguaggi stranieri che è ormai così comune e che finisce per toglier loro ogni virtù nativa e per confonderli tutti in una scialba uniformità.

Spiacque assai al Consiglio direttivo di dover sospendere le lezioni d'arabo e di greco moderno; ma vi fu obbligato dal numero troppo scarso degli iscritti. Quelle cattedre erano state fondate agli inizi della Scuola, quando l'apertura del canale di Suez aveva fatto nascere, pel commercio veneziano, speranze che sfortunatamente non dovevano tutte effettuarsi. Oggi, in cui la nostra nascente attività coloniale si è rivolta all'Africa, il Consiglio direttivo inclinerebbe a surrogarle con una cattedra d'amarico, l'utilità della quale non potrebbe esser dubbia, appena le relazioni di traffico coll'Eritrea e coi paesi contermini accennassero a quel più rapido incremento che è fede di molti e augurio sincero di tutti.

La rassegna dei nostri programmi è finita. Può darsi che vi sia in essi qualche lacuna o qualche ridondanza, tanto è difficile soddisfare contemporaneamente e per ogni lato ai bisogni intellettuali d'una gioventù che proviene da istituti diversi e s'avvia a diverse carriere. Ma chi consideri con discreto giudizio l'ordine e il metodo dei nostri studi, non vorrà, confidiamo, disconoscere ch'essi almeno s'ispirano a un ideale degno dei nuovi tempi: quello di rispondere insieme alle necessità pratiche e alle esigenze d'una cultura superiore e di stringere in fecondo connubio il concetto dell'utile e il sentimento del bene.

Prospetti delle materie d'insegnamento.

PRIMO ANNO.	
CLASSE INDISTINTA.	CLASSE MAGISTRALE DI LINGUE STRANIERE.
Lettere italiane.	Lettere italiane.
Lingua francese.	Lingua francese
» tedesca.	» tedesca
» inglese.	» inglese
	} secondo la scelta.
Geografia e statistica commerciale.	—
Computisteria.	—
Algebra.	—
Introduzione alla Merceologia.	—
Instituzioni di commercio.	—
Instituzioni di Diritto civile.	—
Calligrafia.	—

SECONDO ANNO.					
CLASSE COMMERCIALE.	CLASSE CONSOLARE.	CLASSE MAGISTRALE.			
		DIRITTO, ECONOMIA, STATISTICA.	MERCEOLOGIA.	COMPUTISTERIA.	LINGUE STRANIERE.
Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.
Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	} Secondo la scelta della cattedra.
» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	
» inglese.	» inglese.	» inglese.	» inglese.	» inglese.	
Geografia e statistica commerciale.	Geografia e statistica commerciale.	Geografia e statistica commerc.	Geografia e statistica commerc.	—	—
Instituzioni di commercio.	Instituzioni di commercio.	Instituzioni di commercio.	—	Instituzioni di commercio.	—
Computisteria.	—	—	—	Computisteria.	—
Calcolo mercantile.	Calcolo mercantile.	—	—	Calcolo mercant.	—
Merceologia.	Merceologia.	Merceologia.	Merceologia.	—	—
Diritto commerciale e marittimo.	Diritto commerciale e marittimo.	Diritto commerc. e marittimo.	—	Diritto commerc. e marittimo.	—
Pratica commerc.	—	—	—	Pratica commerc.	—
Calligrafia.	—	—	—	Calligrafia.	—
—	Diritto civile.	Diritto civile.	—	—	—

TERZO ANNO.

CLASSE COMMERCIALE.	CLASSE CONSOLARE.	CLASSE MAGISTRALE.			
		DIRITTO, ECONOMIA STATISTICA.	MERCEOLOGIA.	COMPUTISTERIA.	LINGUE STRANIERE.
Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane.	Lettere italiane. secondo la scelta.
Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	Lingua francese.	
» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	» tedesca.	
» inglese.	» inglese.	» inglese.	» inglese.	» inglese.	
Computisteria.	—	—	—	Computisteria.	—
Merceologia.	Merceologia.	Merceologia.	Merceologia.	—	—
Diritto commerc.	Diritto commerc.	Diritto commerc.	—	Diritto commerc.	—
Storia del commercio.	Storia del commercio.	Storia del commercio.	Storia del commercio.	—	Gli allievi che si dedicano all'insegnamento della Lingua francese, frequenteranno la scuola di Pratica commerciale, col l'incarico di fare da correttori della corrispondenza e contabilità francese.
Geografia e statistica commerciale.	Geografia e statistica commerciale.	Geografia e statistica commerc.	Geografia e statistica commerc.	—	
Economia politica.	Economia politica.	Economia politica.	—	—	
Calcolo mercantile.	—	—	—	Calcolo mercant.	
Pratica commerc.	—	—	—	Pratica commerc.	
Calligrafia.	—	—	—	—	
—	Diritto civile.	Diritto civile.	—	—	
—	—	—	—	Ragioneria.	
Diploma di licenza al 3° anno.	—	—	—	—	

QUARTO ANNO.

CLASSE CONSOLARE.	CLASSE MAGISTRALE.			
	DIRITTO, ECONOMIA, STATISTICA.	MERCEOLOGIA.	COMPUTISTERIA.	LINGUE STRANIERE.
Lingua francese.	—	—	—	Lingua francese } » tedesca } » inglese } secondo la scelta.
» tedesca.	—	—	—	
» inglese.	—	Lingua inglese.	—	
Storia politica e diplomatica.	Storia politica e diplomatica.	Esercizi didattici sulla Merceologia.	Esercizi didattici sulla Computisteria.	—
Diritto internazionale.	Diritto internazionale.	—	Ragioneria.	—
Diritto civile.	Diritto civile.	—	Pratica commerciale.	Pratica commerciale. (Gli alunni di 4.° anno della classe magistrale di Lingue intervengono a questa scuola, come correttori e sorvegliatori per la corrispondenza straniera).
Diritto costituzionale.	Diritto costituzionale.	—	(Gli alunni di 4.° anno della classe magistrale di Computisteria intervengono a questa scuola, come correttori e sorvegliatori per le corrispondenze e la redazione dei conti).	
Diritto e procedura penale.	Diritto e procedura penale.	—	—	
Economia politica.	Economia politica.	—	—	
Scienza delle finanze.	Scienza delle finanze.	—	—	
Statistica teoretica.	Statistica teoretica.	—	—	
—	Diritto amministrativo.	—	—	
—	—	Diploma di licenza al 4.° anno.	Diploma di licenza al 4.° anno.	—

Q U I N T O A N N O .			
CLASSE CONSOLARE.	CLASSE MAGISTRALE.		
	DIRITTO, ECONOMIA, STATISTICA.	LINGUE STRANIERE.	
Lingua francese.	—	Lingua francese	
» tedesca.	—	» tedesca. } secondo la scelta.	
» inglese.	—	» inglese. }	
Storia politica e diplomatica.	Storia politica e diplomatica.	Pratica commerciale. (Gli alunni di 5. ^o anno della classe magistrale di Lingue intervengono a questa scuola, come correttori e sorvegliatori per la corrispondenza straniera).	
Diritto internazionale.	Diritto internazionale.		
Diritto costituzionale.	Diritto costituzionale.		
Diritto e procedura penale.	Diritto e procedura penale.		—
Procedura civile.	Procedura civile.		—
Economia politica.	Economia politica.		—
Scienza delle finanze.	Scienza delle finanze.		—
Statistica teoretica.	Statistica teoretica.		—
—	Diritto amministrativo.		—
—	Legislazione rurale.		—
—	Esercizi didattici di Economia, Statistica e Scienza delle finanze, e di Diritto civile e commerciale.	Esercizi didattici di Lingua francese, tedesca, inglese.	
Diploma al 5. ^o anno.	Diploma al 5. ^o anno.	Diploma al 5. ^o anno.	

III.

STATISTICA DELLA FREQUENTAZIONE.



più volte sono stati segnalati gli ostacoli che si oppongono a una maggiore diffusione dell'insegnamento commerciale. Da una parte esso sembra superfluo a molti fra coloro che si professano uomini pratici e non sono in realtà che spiriti angusti; dall'altra esso urta direttamente contro il pregiudizio classico. Importa senza dubbio che la tradizione antica, — tradizione di sapienza, di salute morale e, per dir tutto in una parola, d'umanità, — non vada oggi smarrita; ma è lecito chiedere se uno studio intrapreso dai più per forza d'abitudine o per un sentimento sbagliato di decoro valga proprio a custodirla, o invece non abbia altro effetto che quello di distogliere troppo spesso la gioventù da avviamenti più adeguati e più proficui.

Tenuto conto di queste diffidenze e di queste ritrosie, non esitiamo ad affermare che la frequentazione della nostra Scuola è assai confortante; e basteranno a dimostrarlo i dati statistici che seguono.

Per il periodo che va dalla sua apertura al 1874-75 noi li teniamo succintamente raccolti nella tav. I, perchè a tutto quell'anno i corsi si vennero grado grado ordinando, come

Tavola I.

Alunni e uditori iscritti dal 1868-69 al 1874-75.

CORSI	ANNO SCOLASTICO																				
	1868-69			1869-70			1870-71			1871-72			1872-73			1873-74			1874-75		
	ALUNNI	UDITORI	TOTALE	ALUNNI	UDITORI	TOTALE	ALUNNI	UDITORI	TOTALE	ALUNNI	UDITORI	TOTALE	ALUNNI	UDITORI	TOTALE	ALUNNI	UDITORI	TOTALE	ALUNNI	UDITORI	TOTALE
Preparatorio	77	—	77	41	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Primo	17	18	35	48	26	74	29	25	54	18	24	42	14	15	29	13	19	32	11	13	24
Secondo . . .	—	—	—	17	3	20	32	7	39	31	3	34	18	1	19	18	—	18	20	3	23
Terzo	—	—	—	—	—	—	9	1	10	18	3	21	20	2	22	15	1	16	15	—	15
Quarto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	4	1	5	6	1	7
Quinto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	2
TOTALI	94	18	112	106	29	135	70	33	103	67	30	97	54	18	72	51	21	72	54	17	71

Tavola II.

Alunni e uditori iscritti nei varî corsi e classi della Scuola dall'anno 1875-76 al 1890-91.

CORSI E CLASSI.		ANNO SCOLASTICO																																																				
		1875-76	1876-77	1877-78	1878-79	1879-80	1880-81	1881-82	1882-83	1883-84	1884-85	1885-86	1886-87	1887-88	1888-89	1889-90	1890-91																																					
		ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE	ALUNNI UDITORI TOTALE																																					
1.° Corso	Classe indistinta	15	15	30	18	8	26	20	17	37	43	25	68	32	13	45	23	16	39	24	17	41	32	19	51	27	8	35	21	10	31	18	5	23	22	9	31	22	15	37	34	6	40	28	6	34	41	12	53					
	» magistr. Lingue	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	3	—	3	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	6	1	1	2	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	1	4	—	3	3		
2.° Corso	Classe commerciale	10	—	10	15	—	15	15	2	17	15	5	20	16	4	20	15	3	18	19	—	19	15	1	16	9	—	9	5	1	6	8	—	8	7	—	7	11	1	12	7	—	7	4	—	4	8	—	8					
	» magistr. Econom., Diritto, Statistica.	3	—	3	4	—	4	2	—	2	—	—	—	13	—	13	5	—	5	2	3	5	3	—	3	7	—	7	2	1	3	3	—	3	—	—	—	3	—	3	3	—	3	6	1	7	1	—	1					
	» » Ragioneria e Computist. .	2	—	2	3	—	3	1	—	1	—	—	—	8	—	8	2	—	2	—	—	—	1	—	1	5	—	5	8	—	8	3	—	3	5	—	5	2	—	2	4	—	4	10	—	10	3	—	3					
	» » Lingue	2	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—	2	—	2	3	—	3	—	1	1	—	—	—	1	1	2	2	—	2	2	—	2	1	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	3	—	3		
» consolare	3	—	3	—	—	—	—	—	—	4	—	4	2	4	6	5	1	6	3	2	5	2	—	2	2	—	2	2	—	2	6	2	8	2	—	2	3	—	3	4	—	4	8	—	8	7	—	7	4	—	4			
3.° Corso	Classe commerciale	9	—	9	6	—	6	12	—	12	11	1	12	11	1	12	13	—	13	11	1	12	14	—	14	14	—	14	9	—	9	4	—	4	6	—	6	5	—	5	8	—	8	7	—	7	3	—	3					
	» magistr. Econom., Diritto, Statistica.	5	—	5	2	—	2	4	—	4	4	—	4	—	—	—	16	—	16	6	—	6	2	—	2	2	1	3	6	1	7	4	—	4	3	—	3	—	—	—	3	—	3	3	—	3	6	—	6					
	» » Ragioneria e Computist. .	1	—	1	3	—	3	2	—	2	2	—	2	—	—	—	9	—	9	5	—	5	3	—	3	1	—	1	5	—	5	9	—	9	3	—	3	3	—	3	4	—	4	2	—	2	7	—	7	8	1	9		
	» » Lingue	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	—	—	—	—	—	—	2	—	2	1	1	2	1	—	1	1	1	2	1	—	1	1	—	1	2	—	2	—	—	—	1	—	1	1	—	1	—	—	—		
» consolare	—	—	—	4	—	4	—	—	—	2	—	2	2	—	2	2	—	2	3	—	3	3	—	3	4	1	5	2	—	2	2	—	2	2	—	2	5	—	5	2	—	2	4	—	4	4	—	4	7	—	7	4	—	4
4.° Corso	Classe magistr. Econom., Diritto, Statistica.	1	—	1	6	—	6	2	—	2	5	—	5	5	—	5	—	—	—	16	1	17	6	1	7	3	1	4	2	—	2	5	—	5	1	—	1	3	—	3	1	—	1	2	—	2	7	—	7					
	» » Ragioneria e Computist. .	4	—	4	3	—	3	6	—	6	2	—	2	2	—	2	2	—	2	9	—	9	6	—	6	3	—	3	3	—	3	3	—	3	4	—	4	8	—	8	3	—	3	4	—	4	1	—	1	7	—	7		
	» » Lingue	1	—	1	2	—	2	—	—	—	3	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	1	3	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	2	—	2	1	—	1	—	—	—					
	» consolare	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	—	2	2	—	2	3	—	3	3	—	3	5	1	6	3	—	3	4	—	4	8	—	8	1	—	1	5	—	5	6	—	6	6	—	6	4	—	4		
5.° Corso	Classe magistr. Econom., Diritto, Statistica.	4	—	4	1	—	1	2	—	2	2	—	2	5	—	5	3	—	3	1	—	1	14	—	14	6	—	6	5	—	5	3	—	3	5	—	5	1	—	1	3	—	3	1	—	1	5	—	5					
	» » Lingue	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	4	—	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	2	1	—	1	—	—	—		
	» consolare	—	—	—	—	—	—	4	—	4	4	—	4	—	—	—	3	—	3	2	—	2	3	—	3	2	—	2	3	—	3	1	—	1	3	1	4	2	—	2	2	—	2	7	—	7	1	—	1	6	—	6	3	—
TOTALI		61	15	76	67	8	75	73	19	92	101	34	135	106	24	130	105	21	126	107	25	132	112	23	135	97	13	110	85	17	102	77	5	82	79	9	88	75	16	91	91	6	97	101	8	109	107	16	123					

portavano la vita crescente della Scuola e l'assetto definitivo dato dal 1871 in poi alla classe consolare e a quella di magistero. Esponiamo invece particolareggiatamente nella tav. II^a i dati relativi agli anni posteriori, quando tutto intero l'insegnamento ebbe ormai assunto il suo aspetto normale.

Ed ecco le liete deduzioni che in generale possiamo ricavare dalle cifre.

Il numero degli iscritti annui è stato poche volte inferiore al *centinaio* ed è salito talora a circa *centoquaranta*. I nuovi venuti ad ogni anno oscillano fra i *trenta* e i *quaranta*: questi per la massima parte entrano addirittura in qualità di alunni; gli altri pochi si iscrivono come uditori, riservandosi di diventare a fin d'anno, con regolari esami, allievi effettivi.

Se si considerano complessivamente le ventitre annate alle quali le notizie statistiche si riferiscono, la popolazione scolastica presenta una media annua di *centotre* individui; se si escludono gli anni 1868-69, 1869-70, per non comprendervi gli alunni del corso prepa-

ratorio allora esistente e poi soppresso, le ventuna annate posteriori danno la somma di *duemilacentodiciotto* individui ed una media di *cento*.

Tav. III.

Frequentazione delle Scuole di Anversa e di Venezia durante i primi ventitre anni dalle rispettive fondazioni.

SERIE PROGRESSIVA degli anni scolastici.	DATE DALLA FONDAZIONE. Scuola di		TOTALE degli allievi annuali. Scuola di	
	Anversa	Venezia	Anversa	Venezia
	Anno scolastico I.	1853-54	1868-69	51
» » II.	1854-55	1869-70	69	135
» » III.	1855-56	1870-71	59	103
» » IV.	1856-57	1871-72	65	97
» » V.	1857-58	1872-73	72	72
» » VI.	1858-59	1873-74	76	72
» » VII.	1859-60	1874-75	82	71
» » VIII.	1860-61	1875-76	50	76
» » IX.	1861-62	1876-77	80	75
» » X.	1862-63	1877-78	60	92
» » XI.	1863-64	1878-79	79	135
» » XII.	1864-65	1879-80	70	130
» » XIII.	1865-66	1880-81	65	126
» » XIV.	1866-67	1881-82	66	132
» » XV.	1867-68	1882-83	78	135
» » XVI.	1868-69	1883-84	94	110
» » XVII.	1869-70	1884-85	97	102
» » XVIII.	1870-71	1885-86	112	82
» » XIX.	1871-72	1886-87	143	88
» » XX.	1872-73	1887-88	125	91
» » XXI.	1873-74	1888-89	143	97
» » XXII.	1874-75	1889-90	132	109
» » XXIII.	1875-76	1890-91	136	123

Dai *settantasei* e dai *settanta-cinque* allievi che la Scuola contava rispettivamente negli anni 1875-76, 1876-77, passiamo ai *novantadue* del successivo 1877-78; — nei cinque posteriori 1878-79, 1879-80, 1880-81, 1881-82, 1882-83, arriviamo alle rispettive cifre di *centotrentacinque*, *centotrenta*, *centoventisei*, *centotrentadue*, *centotrentacinque* una seconda volta; — i tre anni seguenti segnano una leggiera diminuzione, ma col 1886-87 torniamo ad ascendere, fino a toccare la cifra di *centoventitre* studenti del 1890-91.

Già nei primi tempi avevamo raggiunto un numero d'alunni pari a quello che ebbe l'Istituto superiore d'Anversa solo nel 1870-71, dopo diciotto anni di esistenza. Anzi la statistica di confronto tra le due Scuole da noi istituita colla tav. III, ci mostra che mentre per Venezia la media annua degli allievi dal 1868-69 ad oggi sale, come s'è visto, a *centotre*, per Anversa, durante il periodo corrispondente, cioè dal 1853-54 al 1875-76, essa non oltrepassò la cifra di *ottantasette*, o, in altri termini, fu inferiore del 15 %.

Solamente nell'ultimo quattordicennio la media annua degli studenti dell'insigne Scuola belga aumentò a *centotrentotto*; — che se poi estendiamo il calcolo ai trentotto anni corsi dalla sua fondazione, otteniamo appena una media di *centosette*, la quale non s'avvantaggia per conseguenza sulla nostra che del 4 %.

L'Istituto anversiano appartiene, è vero, a uno Stato che conta soltanto sei milioni d'abitanti e ne contava, quarant'anni sono, non più di quattro e mezzo; ma quest'inferiorità numerica è esuberantemente compensata dalla floridezza economica, dalla meravigliosa atti-

vità mercantile d'Anversa, dalla sua postura geografica in assiduo contatto colle genti più civili d'Europa. E non bisogna dimenticare che ivi l'insegnamento s'impartisce in lingua francese: altra ragione per la quale v'accorrono studenti stranieri in numero così considerevole da rappresentare in media il 42 % del totale degli allievi.

Ma ritornando a noi e volendo stabilire la frequentazione delle diverse classi di studio, la tavola IV ci porge questi risultati:

Per contingente di alunni viene prima la classe commerciale, con una media annua di *ventuno* allievi; — seconda la magistrale di diritto, economia e statistica, con una media annua di *sedici*; — terza la consolare con *tredici*; — quarta la magistrale di ragioneria con *dodici*; — ultima quella di lingue straniere con *sei*. La classe di magistero per la merceologia non ha avuto fin qui un solo studente.

Quanto alla *classe indistinta*, essa rappresenta, come sappiamo, i nuovi entrati nel primo corso, se si eccettuino i pochissimi che si inscrivono immediatamente nella classe delle lingue. Ora la media annua di questi nuovi entrati, dal 1875 ad oggi, è di *trentanove* alunni, cifra che addizionata alle altre testè esposte, ci dà il totale di *centosette* allievi per anno, totale di poco superiore alla frequentazione media da noi calcolata per tutti i ventitre anni di vita della Scuola.

Ci resta a dire delle provenienze dei nostri allievi.

Il concorso degli stranieri fu assai esiguo; e già da questo lato le ragioni di superiorità della Scuola d'Anversa sono così manifeste, almeno per quanto riguarda i paesi

occidentali d'Europa, da toglierci ogni speranza di poter competere con essa. Meno naturale sembrerà piuttosto che da qualche anno una corrente tutt'altro che trascurabile di studenti rumani si diriga all'istituto belga (*). Al Consiglio direttivo non è sfuggito questo fatto e oggi si sta provvedendo a che la nostra istituzione sia degnamente conosciuta nel giovine

Tav. IV.

Statistica della frequentazione delle varie classi.

ANNI SCOLASTICI.	CLASSE.						TOTALI DEGLI INSCRITTI PER ANNO
	Indistinta.	Commerciale.	Magistrale di Economia, Diritto e Statistica.	Magistrale di Ragioneria.	Magistrale di Lingue.	Consolare.	
1875-76	30	19	13	7	4	3	76
1876-77	26	21	13	9	2	4	75
1877-78	37	29	10	9	3	4	92
1878-79	68	32	11	4	10	10	135
1879-80	45	32	23	10	10	10	130
1880-81	39	31	24	13	5	14	126
1881-82	41	31	29	14	4	13	132
1882-83	51	30	26	10	5	13	135
1883-84	35	23	20	9	12	11	110
1884-85	31	15	17	16	6	17	102
1885-86	23	12	15	16	3	13	82
1886-87	31	13	9	16	4	15	88
1887-88	37	17	7	9	5	16	91
1888-89	40	15	10	10	4	18	97
1889-90	34	11	13	18	7	26	109
1890-91	53	11	19	19	6	15	123
Totali degli iscritti per classe	621	342	259	189	90	202	1703

(*) Furono cinque nel 1886-87, sette nel 1887-88, tredici nel 1888-89, quattordici nel 1889-90, quindici nel 1890-91. — Le notizie statistiche intorno all'istituto superiore di Anversa in parte le dobbiamo alla cortesia di quel valentissimo direttore, dott. Edmondo Grandgagnage, in parte le abbiamo tratte dal volume di Eugenio Léauté, *L'enseignement commercial et les Écoles de commerce en France et dans le monde entier*, Paris, Guillaumin. 1886.

regno balcanico, che la parentela storica, la posizione geografica, gli interessi politici ed economici, devono stringere di preferenza all'Italia.

Ed ecco la proporzione che su cento giovani iscritti nella nostra Scuola, offre ciascuna delle regioni italiane segnate nella tavola qui appresso.

Tav. V.

Ripartizione degli iscritti secondo le provenienze.

PROVENIENZE	ANNO SCOLASTICO															TOTALI
	1875-76	1876-77	1877-78	1878-79	1879-80	1880-81	1881-82	1882-83	1883-84	1884-85	1885-86	1886-87	1887-88	1888-89	1889-90	
VENEZIA (città)	23	28	30	46	30	20	28	27	28	25	19	15	20	23	19	381
PROVINCIE VENETE	24	20	37	47	42	44	35	32	18	19	17	23	16	21	20	415
LOMBARDIA	9	7	5	6	8	11	12	10	16	12	9	10	7	7	10	139
PIEMONTE	1	3	4	4	6	6	4	4	2	6	4	3	1	1	3	52
LIGURIA	—	—	—	2	2	1	1	—	2	—	—	—	1	2	—	11
EMILIA	5	3	2	2	4	5	10	8	7	11	12	13	15	15	13	125
TOSCANA	—	—	—	2	3	3	6	13	8	3	3	2	5	7	12	67
LAZIO	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	—	—	—	—	4
MARCHE ed UMBRIA	1	1	1	2	3	5	6	6	6	5	3	8	10	11	13	81
PROVINCIE MERIDIONALI	4	4	4	7	10	11	9	11	5	5	2	2	7	3	6	90
SICILIA	1	1	2	6	8	10	13	11	8	6	4	5	2	1	4	82
SARDEGNA	3	3	5	7	7	6	6	7	8	7	5	5	4	3	4	80
ESTERO	IMPERO AUSTRO UNGARICO															22
	RUMANIA															5
	EGITTO															6
	ALTRI STATI															18
TOTALI	76	75	92	135	130	126	132	135	110	102	82	88	91	97	109	

Precede il Veneto col 27 0/0; — seconda è la città di Venezia col 25 0/0; — terza la Lombardia col 9 0/0; — quarta l'Emilia con più dell'8 0/0; — quinta tutta la regione meridionale col 6 0/0; — tengono rispettivamente il sesto, il settimo e l'ottavo posto la Sicilia, le Marche e l'Umbria, la Sardegna, tutte con una proporzione superiore al 5 0/0; — viene nona la Toscana con più del 4 0/0; — decimo il Piemonte con più del 3 0/0; — ultime la Liguria e il Lazio con meno dell'1 0/0.

Così i vantaggi del nostro insegnamento non restano circoscritti alle sole provincie venete. Se molto ne profittano queste, il numero degli allievi che accorrono a Venezia dalle altre parti d'Italia ascende a circa il cinquanta per cento della totalità: risultato il quale dimostra che i fondatori della Scuola non cedettero a una generosa illusione, ma ebbero il chiaro intuito dell'avvenire, quando affermarono ch'essa avrebbe assunto a poco a poco un carattere nazionale.

PROFITTO E COLLOCAMENTO DEGLI ALLIEVI.



e relazioni dei delegati da cui il Governo si è fatto più volte rappresentare agli esami annuali di promozione della Scuola di Venezia, in virtù dell'articolo 4 del regio decreto 15 Dicembre 1872 che gliene accorda la facoltà, attestano concordemente il profitto de' nostri allievi. Non pochi fra questi godono di sussidi conferiti dal Ministero, dalle Provincie, dai Comuni, dalle Camere di commercio o da altri corpi morali, e la loro operosità è d'esempio e di stimolo ai condiscipoli. D'altra parte è legittimo presumere che quei giovani i quali accorrono di lontano a una Scuola d'indole speciale com'è la nostra, vi rechino il deliberato proposito d'attendere assiduamente a' suoi studi: presunzione che i nostri dati statistici in generale confermano.

Durante gli ultimi quindici anni (o più esattamente dal 1875-76 al 1889-90, non potendosi ancora avere i risultati definitivi del 1890-91) il numero dei promossi si tenne a quello dei candidati in un rapporto che per cinque volte giunse ad oltrepassare il 90 %, per cinque volte superò l'80 %, e solo per le altre cinque oscillò tra il 70 e l'80 %. Il massimo della diligenza e del profitto fu segnato dall'anno scolastico 1888-89, con la proporzione del 93 % di promossi; il minimo si ebbe, per un singolare contrasto, nell'anno seguente, 1889-90, con una proporzione del 72 %. Tutt'insieme, abbiamo per questo quindicennio un rapporto medio di *ottantaquattro* promossi su *cento* candidati, percentuale davvero consolante, quando si pensi all'ampiezza dei singoli programmi e anche, giova aggiungere, alla provvida severità delle nostre commissioni esaminatrici.

Che se volessimo con questo criterio stabilire la graduatoria di merito delle diverse regioni italiane da cui provengono gli allievi,

avremmo potuto, per ogni regione, e per ogni anno, stabilire il rapporto tra il numero dei promossi e quello dei candidati, e così, per ogni regione, stabilire la media percentuale dei promossi. Ma questa operazione non è stata fatta, e per conseguenza non è possibile stabilire la graduatoria di merito delle diverse regioni italiane da cui provengono gli allievi.

Tav. VI.

Statistica delle promozioni
dall'anno scolastico 1875-76 al 1889-90.

ANNI SCOLASTICI.	ALUNNI			PERCENTUALI ANNUE DEI PROMOSSI SUI CANDIDATI.
	Inscritti.	Candidati agli esami.	Promossi.	
1875-76	76	65	59	90.77 %
1876-77	75	65	56	86.16 »
1877-78	92	76	69	90.78 »
1878-79	135	116	89	76.72 »
1879-80	130	115	91	79.12 »
1880-81	126	105	96	91.43 »
1881-82	132	112	92	82.15 »
1882-83	135	111	92	83.60 »
1883-84	110	102	89	87.25 »
1884-85	102	87	64	73.56 »
1885-86	82	63	58	92.06 »
1886-87	88	74	59	72.97 »
1887-88	91	78	70	89.74 »
1888-89	97	85	79	92.94 »
1889-90	109	94	68	72.34 »
Totali	1580	1348	1131
Media percentuale dei Promossi.....	83.90 %

dovremmo, secondo la tavola VII, assegnare il primo posto alla Sardegna col 91 % di promossi, — il secondo all'Emilia e alla Sicilia coll' 88 %, — il terzo al Veneto coll' 86 %, — il quarto al Piemonte coll' 85 %, — il quinto alla città di Venezia e alla Lombardia coll' 83 %, — il sesto a tutta la regione meridionale coll' 82 %, — il settimo alla Toscana coll' 80 %, — l'ottavo alle Marche col 78 %. E tralasciamo le percentuali del Lazio e della Liguria, avendoci dato queste due regioni un contributo troppo lieve di alunni.

Tav. VII.

Ripartizione dei candidati e dei promossi secondo le provenienze.

ANNI SCOLASTICI.	VENEZIA (città).		PROVINCIE VENETE.		LOMBAR- DIA.		PIE- MONTE.		LIGU- RIA.		EMILIA.		TOSCA- NA.		LAZIO		MARCHE ed UMBRIA.		PROV. MERI- DIONALL.		SICILIA.		SAR- DEGNA.	
	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi	Candidati	Promossi
1875-76	18	15	21	19	7	6	1	1	—	—	5	5	—	—	—	—	1	1	3	3	1	1	3	3
1876-77	25	22	20	18	6	4	3	2	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	4	3	—	—	2	2
1877-78	26	23	28	25	5	5	3	3	—	—	2	2	—	—	—	—	1	1	3	3	1	1	5	5
1878-79	38	25	36	31	6	5	4	4	2	—	2	2	2	2	—	—	2	—	7	4	6	6	7	7
1879-80	28	18	40	35	8	8	5	3	1	1	2	2	3	2	—	—	2	1	8	8	8	7	7	5
1880-81	17	15	39	38	10	8	4	4	1	1	4	4	3	3	—	—	2	1	7	6	10	8	6	6
1881-82	22	20	33	26	10	9	4	4	1	1	6	4	4	3	1	1	6	4	7	5	10	9	5	5
1882-83	24	20	26	23	10	8	4	4	—	—	8	6	9	6	—	—	4	4	6	6	10	9	6	4
1883-84	23	20	18	16	16	14	2	2	1	—	7	6	6	5	1	1	6	6	5	5	8	6	8	7
1884-85	19	13	17	12	10	7	6	4	—	—	10	8	3	3	1	1	4	2	4	3	5	4	6	6
1885-86	14	13	15	13	6	5	3	3	—	—	10	9	2	2	1	1	2	2	2	2	3	3	4	4
1886-87	11	11	17	12	9	6	3	3	—	—	13	11	1	—	—	—	8	6	2	2	4	3	5	4
1887-88	17	16	13	11	7	7	1	1	1	—	14	14	3	2	—	—	9	8	5	3	2	2	4	4
1888-89	20	19	19	18	7	7	1	—	1	—	13	12	6	6	—	—	8	8	3	3	1	1	3	2
1889-90	17	13	18	14	8	5	3	2	—	—	12	10	12	9	—	—	9	6	5	2	3	3	3	3
Totali	319	263	360	311	125	104	47	40	8	3	110	97	54	43	4	4	65	51	71	58	72	63	74	67

Della cultura e della serietà dei nostri studenti fanno pur fede i lavori intrapresi o pubblicati da parecchi di loro, prima di lasciare la Scuola. Ci restringeremo a citare la ristampa del trattato dei computi e delle scritture di Luca Paciolo, fatta da *Vincenzo Gitti*, coll'aiuto dei signori Bortoluzzi e Vivarelli, — una monografia egualmente su Luca Paciolo, di *Guido Brandaglia*, — una copiosa raccolta di documenti per servire alla storia delle finanze e degli organismi finanziari della repubblica veneta, dovuta ad *Antonio Stella*, — la storia documentata del Banco giro di Venezia, di *Amedeo Soresina*, — i saggi di *Federico Flora* sul metodo in economia politica e sulla statistica e le sue partizioni, — gli studi di *Socrate Frediani* sul fondo consolidato e sul debito pubblico in Inghilterra, — di *Licurgo Petrella* sullo Scacchiere inglese nelle sue origini e nel suo svolgimento, — di *Pietro Martinuzzi* sulla Banca d'Inghilterra ne' suoi rapporti collo Scacchiere, — di *Pietro Sitta* sulle istituzioni finanziarie del ducato estense nei secoli XV e XVI. Sono codesti per la maggior parte lavori di fonte; alcuni vennero condotti sui manoscritti delle Biblioteche e sulle filze degli Archivi, altri sulle pubblicazioni ufficiali dei governi stranieri; tutti dimostrano matura preparazione e illuminata diligenza d'indagini.

Altra eloquente testimonianza di profitto ci porgono i risultati degli esami per l'abilitazione all'insegnamento delle discipline economiche e giuridiche, della computisteria e ragioneria e delle lingue straniere, negli Istituti tecnici. La prova è ardua veramente, perchè non si segue alcuna traccia di programma, e i candidati devono col lavoro scritto svolgere scientificamente un punto determinato della materia, colla discussione orale mostrare di possederla tutta, e colla pubblica lezione dar saggio delle loro buone attitudini didattiche. Ebbene, dall'elenco che noi riportiamo apparisce che su trentatre giovani i quali dal 1884 ad oggi superarono questa prova, ben venticinque erano licenziati dalla Scuola.

Ma la misura più significativa del valore dei nostri allievi è data dai posti ch'essi hanno saputo conseguire.

Il lettore troverà più innanzi i nomi di ufficiali consolari, di professori, di impiegati presso pubbliche amministrazioni o società anonime o istituti di credito. Non s'è invece tenuto nota di tutti coloro, e sommano a qualche centinaio, che s'occuparono in aziende private, perchè essendo dispersi in Italia e fuori, sarebbe stato impossibile darne esatto e compiuto ragguaglio.

Noi non sappiamo che alcuno dei licenziati dalla classe commerciale abbia lungamente tardato ad essere accolto presso ragguardevoli ditte nazionali o straniere, o in patria o all'estero. Prima della fondazione della Scuola, le nostre case di commercio erano nella necessità di ricorrere ad apprendisti immaturi, condannandoli a parecchi anni di tirocinio preliminare; oggi esse trovano dei giovani che appena compiuto il corso degli studi, sono già così valenti nella loro professione, come se l'avessero da lungo tempo esercitata.

I risultati della classe magistrale furono addirittura splendidi: — la parola risponde troppo fedelmente alla cosa perchè dobbiamo astenerci dal proferirla. Abbiamo dato circa cento professori all'insegnamento tecnico; e anche per questa via la Scuola di Venezia confida che l'opera sua non sia tornata e non torni inutile al commercio italiano, l'avvenire del quale riposa in gran parte, come notava il compianto Emilio Morpurgo, sull'istruzione che s'irradia dagli istituti professionali di secondo grado. Mancando le cattedre, i nostri alunni sono entrati nei Ministeri, presso la Corte dei Conti, la Direzione generale della statistica, le Intendenze di finanza ed altre pubbliche amministrazioni, segnalandosi sempre per intelligenza e per attività.

Quanto ai giovani che hanno percorso la carriera del consolato, il nostro prospetto mostra le posizioni eminenti che occupano; nè il loro numero parrà troppo scarso a chi appena ricordi che i candidati all'esame d'ammissione al Ministero degli affari esteri provengono da tutte le facoltà universitarie di diritto, oltre che dalle Scuole superiori di commercio di Genova e di Bari e dalla Scuola di scienze sociali di Firenze.

Ma i discepoli non avrebbero colto questi frutti, senza l'amore e il valore dei maestri. Degli insegnanti odierni un riserbo troppo naturale ci vieta di parlare; ai cari estinti rendiamo in altra parte di questo libro un memore omaggio; qui ci si consenta d'inviare un saluto agli uomini egregi che onorarono la Scuola e che le vicende della vita hanno allontanato da noi. E ricorderemo con affettuosa riconoscenza *Luigi Bodio*, oggi direttore generale della statistica, che insegnò appunto statistica e geografia; *Adolfo Bartoli* dell'Istituto superiore di Firenze, che tenne la cattedra di letteratura italiana; *Luigi Lucchini* dell'Università di Bologna, *Clemente Pellegrini*, presidente del Consiglio provinciale di Venezia, *Gualtiero Danieli*, deputato al Parlamento, che professarono rispettivamente diritto penale, procedura civile, diritto commerciale; *Tullio Martello* dell'Università di Bologna e *Maffeo Pantaleoni*, direttore della Scuola superiore di commercio di Bari, che insegnarono entrambi economia politica; *Costantino Triantafillis*, del Collegio asiatico di Napoli, professore di greco moderno.

E non ci si muova l'appunto d'esserci soffermati troppo a lungo e troppo volentieri sull'influenza benefica che la nostra istituzione crede d'aver esercitato. Il cammino percorso era difficile, massime negli esordi. Se ora ci volgiamo a considerare il punto da cui siamo partiti, gli ostacoli da noi superati, non lo facciamo per arrestarci a mezza via o per un sentimento di volgare vanità, ma per attingere dall'esperienza lume e vigore a meta più lontana.

Diplomi di magistero conseguiti presso la Scuola dal 1884 al 1891.

Economia politica, Statistica e Diritto.

CARNEVALI AVV. LUIGI DI MANTOVA. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'Art. 5 (*) del regolamento approvato con regio decreto 24 Giugno 1883, N. 1547. — Ottenne il Diploma nel 1885.

Economia politica, Statistica, Scienza delle Finanze.

TURCHETTI MICHELE CORRADO DI PIORACO. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1889.
ZAGNONI ARTURO DI MANTOVA. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1889.
LEFFI LUIGI DI TORINO. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1889.
STANGONI PIER FELICE DI AGGIUS (SASSARI). — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1889.
FLORA FEDERICO DI PORDENONE. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1890.
CANTILENA DOTT. ALESSANDRO DI BELLUNO. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5. — Diploma nel 1890.
MENEGHELLI VITTORIO DI MIRANO. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1890.
TANGORRA VINCENZO DI VENOSA. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5. — Diploma nel 1891.

Diritto civile, commerciale, amministrativo.

BERNARDI GIOV. GIUS. DI VENEZIA. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1890.
ROCCHI DOTT. AUG. DI RIVÀ (ARIANO POLESINE). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5. — Diploma nel 1891.

Computisteria e Ragioneria.

D'ALVISE PIETRO DI RIVIGNANO (UDINE). — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1884.
CARO LEONE DI LIVORNO. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1886.
POGGIO GIROLAMO DI GROPPELLO LOMELLINO. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1886.
MASETTI ANTONIO DI FORLÌ. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1888.
MONTACUTI CARLO DI CESENA. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1888.
VIANELLO VINCENZO DI VENEZIA. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1888.
RIGOBON PIETRO DI VENEZIA. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1888.
VICECONTE FRANCESCO DI NAPOLI. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5. — Diploma nel 1888.
CIVELLO EMANUELE DI MODICA. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1889.
ZINANI EDGARDO DI MODENA. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1889.
DE FLAMINI GIUS. DI PENNE (TERAMO). — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5. — Diploma nel 1886.
SORESINA AMEDEO DI POLESINE PARMESE. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1890.
SPONGIA NICOLA DI PESARO. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1890.
BALDASSARI VITTORIO DI MANTOVA. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1890.
RICCI MENOTTI DI ARGENTA (FERRARA). — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1890.
SPEROTTI EDOARDO DI CAMPONOGARA. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5. — Diploma nel 1891.
DOSI VITTORIO DI BOLOGNA. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1891.

Lingua tedesca.

AQUENZA GIUS. DI VILLACIDRO (CAGLIARI). — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1886.
ANCONA ANGELO DI TRIESTE. — Estraneo alla Scuola. — Ammesso in virtù dell'art. 5. — Diploma nel 1886.
PUORGER BALDASSARE DI REMÜS (SVIZZERA). — Estraneo alla Scuola. — Diploma nel 1886.
CRESCINI ARTURO DI FIERA DI PRIMIERO. — Licenziato dalla Scuola. — Diploma nel 1890.

Lingua francese e lingua inglese.

RIPARI ROBERTO DI FANO. — Licenziato dalla Scuola. — Diplomi nel 1890 e nel 1891.

(*) V. all'Allegato A (doc. 11, 12) l'intero regolamento e il regio decreto 26 Agosto 1885 che ne modifica l'art. 10.

Posti occupati da allievi della Scuola.

I.

CARRIERA CONSOLARE.

CAMICIA MARIO DI MONOPOLI.	— Vice-console, reggente la cancelleria consolare presso la R. ^a Ambasciata in Vienna.
CIAPPELLI ENRICO DI TRIESTE.	— Reggente il consolato alla Goletta.
DECIANI VITTORIO DI MARTIGNANO.	— Primo vice-console a Trieste.
DE LUCCHI GUIDO DI PADOVA.	— Applicato consolare (*), ora a disposizione del Ministero degli affari esteri.
FINZI CAV. TITO DI VENEZIA.	— Console italiano a Salonico.
FELICI VIRGINIO DI JASSY (RUMANIA).	— Già addetto alla R. ^a Legazione italiana di Bukarest, ora prof. ^{ro} (V. l'elenco seguente).
FRANZONI AUSONIO DI TAVERNOLA.	— Già vice-console a Buenos Ayres, ora a capo d'una propria azienda commerciale.
GRADARA ADOLFO DI CHIOGGIA.	— Primo vice-console a Marsiglia, ora reggente quel consolato.
† ROQUEMARTIN H. DI PARIGI.	— Dragomanno presso la Legazione francese di Tokio.
TESTA LUIGI DI PALONA.	— Vice-console a La Plata.

II.

PUBBLICO INSEGNAMENTO.

AQUENZA GIUSEPPE DI VILLACIDRO.	— Prof. ^{ro} di lingua tedesca nel R. ^o Istituto tecnico di Palermo.
ALBONICO GIUSEPPE DI VENEZIA.	— Prof. ^{ro} di economia nel R. ^o Istituto tecnico di Alessandria.
ARCUDI FILIPPO DI REGGIO CALABRIA.	— Prof. ^{ro} di computisteria nella R. ^a Scuola tecnica di Reggio Calabria.
ARMUZZI VINCENZO DI RAVENNA.	— Prof. ^{ro} di ragioneria nell'Istituto tecnico di Ravenna.
BALDASSARI VITTORIO DI MANTOVA.	— Prof. ^{ro} di ragioneria nell'Istituto tecnico di Foggia.
BARAZZUTTI GIUSEPPE DI TOLMEZZO.	— Prof. ^{ro} di storia, geografia, diritti e doveri nella Scuola tecnica di Savona.
BELLINI CAV. CLITOFONTE DI VICENZA.	— Prof. ^{ro} di ragioneria nel R. ^o Istituto tecnico di Milano.
BENEDETTI DOMENICO DI VENEZIA.	— Prof. ^{ro} di ragioneria nel R. ^o Istituto tecnico di Catania.
BERARDI CAV. DOMENICO DI COSENZA.	— Preside e prof. ^{ro} di economia nel R. ^o Istituto tecnico di Trapani.
BERNARDI CAV. VALENTINO DI CASTELFRANCO VENETO.	— Prof. ^{ro} di ragioneria nel R. ^o Istituto tecnico di Bari.
BERTOLINI ANGELO DI PORTOGRUARO.	— Già supplente per l'economia e la statistica nella R. ^a Scuola superiore di commercio in Venezia, ora prof. ^{ro} ordinario di economia politica e scienza delle finanze nell'Università di Camerino.
BONI ANTONIO DI MODENA.	— Prof. ^{ro} di computisteria nella Scuola tecnica e di commercio di Cividale. ¹
BONI RAIMONDO DI REGGIO EMILIA.	— Già prof. ^{ro} di ragioneria nell'Istituto tecnico di Ferrara. (V. l'elenco seguente).
† BRANDAGLIA GUIDO DI AREZZO.	— Prof. ^{ro} di ragioneria nell'Istituto tecnico di Spoleto.
BUCCI CAV. LORENZO DI MONTEBAROZZO.	— Direttore e prof. ^{ro} di computisteria nella Scuola tecnica di Ancona.
CALDERARI GIACOMO DI VERONA.	— Prof. ^{ro} di ragioneria nel R. ^o Istituto tecnico di Parma.
CALZAROTTO ANGELO DI PADOVA.	— Prof. ^{ro} di computisteria nella Scuola commerciale di Barletta.
CAMURI RODOLFO DI AREZZO.	— Prof. ^{ro} di ragioneria nelle regie Scuole italiane di Tunisi.
CANALE ETTORE DI S. FRANCESCO D'ALVARO (GENOVA).	— Prof. ^{ro} di ragioneria nel R. ^o Istituto tecnico di Firenze.
CAPPAROZZO GIUSEPPE DI MOTTA DI LIVENZA.	— Prof. ^{ro} di ragioneria nel R. ^o Istituto tecnico di Caserta.
CAPRA GIUSEPPE DI VERONA.	— Prof. ^{ro} di ragioneria, nell'Istituto tecnico di Asti.
CARACCIO MARCELLO DI SARRO (LECCE).	— Prof. ^{ro} di lingua tedesca nel R. ^o Istituto tecnico di Padova.
† CARNIELLO GIOVANNI DI COL. SAN MARTINO.	— Prof. ^{ro} di computisteria nella R. ^a Scuola tecnica di Pisa.

(*) È uscito dalla Scuola nel 1890.

- CARO LEONE DI LIVORNO. — Già supplente per la pratica commerciale nella R.^a Scuola superiore di commercio in Venezia, ora prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Livorno.
- CARONCINI PIETRO DI VERONA. — Prof.^{re} di computisteria e francese nella Scuola tecnica di Adria.
- CAVALLI EMILIO DI PIACENZA. — Prof.^{re} di ragioneria nell'Istituto tecnico di Spoleto.
- CIVELLO EMANUELE DI MODICA. — Prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Reggio Calabria.
- CONTRERAS GIUSEPPE DI TRAPANI. — Prof.^{re} di computisteria nella R.^a Scuola tecnica di Trapani.
- DALLA VOLTA RICCARDO DI MANTOVA. — Prof.^{re} di ragioneria nella Scuola superiore di scienze sociali in Firenze.
- D'ALVISE PIETRO DI REVIGNANO (FRIULI). — Prof.^{re} di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Padova.
- DE BONA ANGELO DI VENEZIA. — Prof.^{re} di lingua francese nella Scuola tecnica di Sondrio.
- DE GOBBIS FRANCESCO DINO DI TREVISO. — Prof.^{re} di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Aquila.
- FALCOMER MARCO TULLIO DI PORTOGRUARO. — Prof.^{re} di diritto, legislazione rurale, logica ed etica nel R.^o Istituto tecnico di Teramo.
- FASCE CAV. GIUSEPPE DI GENOVA. — Prof.^{re} di pratica commerciale nella R.^a Scuola superiore d'applicazione per gli studi commerciali in Genova.
- FELICI VIRGINIO DI JASSY, RUMANIA. — Prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Mantova.
- FERRARI ALFREDO DI PIACENZA. — Prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Piacenza.
- FINZI CAMILLO DI MANTOVA. — Prof.^{re} di ragioneria nell'Istituto tecnico di Novara.
- FLORA FEDERICO DI PORDENONE. — Prof.^{re} di economia nel R.^o Istituto tecnico di Foggia.
- GIARDINA PIETRO DI MODICA. — Prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Modica.
- GITTI CAV. VINCENZO DI MANTOVA. — Prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Torino.
- GROPETTI FRANCESCO DI PORDENONE. — Prof.^{re} di economia e diritto nell'Istituto tecnico di Lodi.
- LAI ENRICO DI CAGLIARI. — Prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Bologna.
- LAINATI CARLO DI SONDRIO. — Già incaricato dell'insegnamento della ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Sondrio. (V. l'elenco seguente).
- LANFRANCHI GIOVANNI DI FERRARA. — Prof.^{re} di ragioneria nell'Istituto tecnico di Casale Monferrato.
- LANZONI PRIMO DI QUINZANO D'OGGIO (BRESCIA) — Prof.^{re} incaricato di geografia e statistica commerciale nella R.^a Scuola superiore di commercio in Venezia.
- LATTES ALESSANDRO DI VENEZIA. — Prof.^{re} di economia e diritto nel R.^o Istituto tecnico di Bari.
- LEFFI LUIGI DI TORINO. — Prof.^{re} di economia nel R.^o Istituto tecnico di Savona.
- LORIS GIORGIO DI VENEZIA. — Prof.^{re} di economia e diritto nel R.^o Istituto tecnico di Pavia.
- LUZZATTI GIACOMO DI VENEZIA. — Prof.^{re} di economia nel R.^o Istituto tecnico di Venezia, libero docente di economia politica nella R.^a Università di Padova.
- MACCIOTTA ANGELO DI ALGHERO. — Prof.^{re} di computisteria nella R.^a Scuola tecnica Antonello da Messina in Messina.
- MASETTI ANTONIO DI FORLÌ. — Prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Teramo.
- MELIA CARMELO DI CALTAGIRONE. — Prof.^{re} di computisteria e banco modello nelle Scuole italiane di Salonicco.
- MOLINA ENRICO DI TIRANO (VALTELLINA). — Prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Pesaro.
- MONTACUTI CARLO DI CESENA. — Prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Terni.
- MONTANI CARLO DI RIMINI. — Prof.^{re} di computisteria nel R. Istituto tecnico di Venezia.
- MORMINA LUIGI DI SCICLI (SIRACUSA). — Prof.^{re} di lingua francese nella Scuola tecnica di Nicosia.
- MUTTONI ALBERTO DI VENEZIA. — Già prof.^{re} di calcolo nella R.^a Scuola superiore di commercio in Bari.
- ODDI CARLO DI VENEZIA. — Prof.^{re} di economia e diritto nel R.^o Istituto tecnico di Verona.
- PIETROBON GIOVANNI DI TREVISO. — Prof.^{re} di computisteria e ragioneria nell'Istituto tecnico di Ferrara.
- POGGIO GEROLAMO DI GROPPELLO LOMELLINO. — Prof.^{re} di ragioneria nell'Istituto tecnico di Lodi.
- POZZONI ZACCARIA DI COMO. — Prof.^{re} di economia e diritto nell'Istituto commerciale di Lugano.
- PÜPPINI GIUSEPPE DI VENEZIA. — Prof.^{re} di computisteria nella R.^a Scuola tecnica di Pisa.
- RAULE SILVIO DI ADRIA. — Già prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Foggia. (V. l'elenco seguente).
- RAVÀ ADOLFO DI VENEZIA. — Vice-direttore dell'Istituto internazionale Ravà in Venezia.
- RAVENNA EMILIO DI CAGLIARI. — Prof.^{re} di ragioneria nel R. Istituto tecnico di Palermo.
- REPOLLINI SILVIO DI AIDONE (SICILIA). — Prof.^{re} di economia e diritto nel R.^o Istituto tecnico di Casertà.
- RICCI MENOTTI DI ARGENTA (FERRARA). — Prof.^{re} di ragioneria nell'Istituto tecnico di Spoleto.
- RIGOBON PIETRO DI VENEZIA. — Prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Girgenti.
- ROSSI GIUSEPPE DI VENEZIA. — Già prof.^{re} di francese nelle Scuole italiane di Tripoli e di Alessandria.
- ROSSINI FRANCESCO DI MELEGNANO. — Prof.^{re} di computisteria e francese nella Scuola tecnica di Melfi.
- SAVOLDELLI CAV. ITALO DI BERGAMO. — Già prof.^{re} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Bergamo. (V. l'elenco seguente).

- SORESINA AMEDEO DI POLESINE PARMESE. — Già prof.^{ro} di ragioneria nell'istituto tecnico di Asti. (V. l'elenco seguente).
- SPONGIA NICOLA DI PESARO. — Prof.^{ro} di computisteria nella Scuola internazionale di commercio in Brescia.
- STANGONI PIER FELICE DI AGGIUS (SASSARI). — Prof.^{ro} di economia nel R.^o Istituto tecnico di Teramo.
- STELLA ANTONIO DI POPOLI (ABRUZZO) — Prof.^{ro} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Napoli.
- TURCHETTI MICHELE DI PIORACO (MACERATA). — Prof.^{ro} di economia e diritto nel R.^o Istituto tecnico di Sondrio.
- UGOLINI CESARE DI CAGLIARI. — Prof.^{ro} di lingua inglese nel R.^o Istituto tecnico di Livorno.
- VEDOVATI DOMENICO DI SOLIGO (VENETO). — Già prof.^{ro} di computisteria nella Scuola industriale di Carrara.
- VIANELLO VINCENZO DI VENEZIA. — Prof.^{ro} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Messina.
- VIVANTI EDOARDO DI ANCONA. — Già prof.^{ro} incaricato di pratica commerciale nella R.^a Scuola superiore di commercio in Venezia, ora a capo d'una propria azienda.
- ZAGNONI ARTURO DI MANTOVA. — Prof.^{ro} di economia nel R.^o Istituto tecnico di Viterbo.
- ZANUTTA GIOVANNI BATTISTA DI SAN GIORGIO DI NOGARO (FRIULI). — Prof.^{ro} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Savona.
- ZINANI EDGARDO DI MODENA. — Prof.^{ro} di ragioneria nel R.^o Istituto tecnico di Porto Maurizio.

III.

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, SOCIETÀ ANONIME, ISTITUTI DI CREDITO.

- AGOSTI GIUSEPPE DI BELLUNO. — Ufficio forestale di Vittorio.
- ALBANESE GIACOMO DI PALERMO. — Ministero delle finanze.
- ARMUZZI VINCENZO DI RAVENNA. — Direttore della Banca popolare di Ravenna.
- † BANDARIN CAV. RUGGERO DI VENEZIA. — Segretario presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
- BARGONI ROSOLINO DI VENEZIA. — Impiegato presso la Società *Assicurazioni generali*, agenzia di Genova.
- BASSANO EMILIO DI VENEZIA. — Società per l'illuminazione elettrica, Venezia.
- BENESCH RAUL DI GALATZ. — Già impiegato presso la Banca di credito veneto in Venezia, ora socio accomandatario della Società per l'industria della ceresina a Treviso.
- BENVENUTI ARRIGO DI VENEZIA. — Impiegato presso un Istituto commerciale prima ad Amburgo, poi a Londra.
- BERGAMIN EMILIO DI VENEZIA. — Impiegato presso l'*Union Bank* di Trieste.
- BERNARDI LUIGI DI CASTELFRANCO. — Vice-segretario presso il Ministero del tesoro.
- † BEVILACQUA ANTONIO DI TORRE DI MOSTO (PROV. DI VENEZIA). — Aggiunto ragioniere presso la Società di navigazione generale italiana, sede di Venezia.
- BON FRANCESCO DI MONASTIER (VENETO). — Direzione generale della statistica del Regno.
- BONI RAIMONDO DI REGGIO EMILIA. — Capo ragioniere presso la Società *Assicurazioni generali*, Direzione Veneta.
- BORGHI GIUSEPPE DI AREZZO. — Direzione generale della statistica del Regno.
- † BORTOLUZZI ANGELO DI VENEZIA. — Vice-segretario nella R.^a Intendenza di finanza di Forlì.
- BRAIDA GIOVANNI BATTISTA DI MOTTA. — Già direttore della Banca popolare di Oderzo, ora agente principale della casa Papadopoli.
- BROCCADELLO VITTORIO DI SOLESINO (VENETO) — Impiegato presso la Società italiana per le strade ferrate meridionali (rete adriatica).
- BURGARELLA ANTONIO DI TRAPANI. — Vice-segretario di ragioneria presso la R.^a Prefettura di Venezia.
- BUSCAINO NICOLA DI TRAPANI. — Ufficio di registro, Trapani.
- CALLEGARI PROF. CAV. GHERARDO DI PADOVA. — Capo sezione al Sottosegretariato di Stato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- CANEPA PIETRO DI CAGLIARI. — Segretario di ragioneria nella R.^a Intendenza di finanza di Cagliari.
- CARRARO ANTONIO DI VENEZIA. — R.^o Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti.
- CASOTTI ENRICO DI FERRARA. — Presidente della succursale della Banca nazionale in Lecce.
- CLERLE GIOVANNI DI VENEZIA. — Capo-sezione del ramo *trasporti*, presso la Società *Assicurazioni generali*, Direzione Veneta.
- COGHI DONATO DI ROVERBELLA (PROV. DI MANTOVA). — Segretario della Società di navigazione generale italiana, sede di Venezia.
- COMO GIROLAMO DI ALBA (PROV. DI CUNEO). — Vice-segretario presso il Sottosegretariato di Stato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- CONCINI CONCINO DI PADOVA. — Vice-segretario presso la Direzione generale della statistica del Regno.

- † CONTA CESARE DI GENOVA. — Direttore sostituto della Società di Riassicurazioni generali « Italia », Genova.
- CONTIN ENRICO DI VENEZIA. — Ricevitore di dogana.
- CRICCO MICHELE DI TREVISO. — Banca di credito veneto, Venezia.
- DAL BIANCO ALBERTO DI VENEZIA. — Vice-segretario presso la R.^a Intendenza di finanza di Udine.
- DALL'ASTA PIER GIROLAMO DI VENEZIA. — Segretario della Banca di credito veneto, Venezia.
- DE POLI VALENTINO DI VENEZIA. — Contabile presso la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.
- DOMINGO LEONARDO DI TRAPANI. — Già cassiere della succursale della Banca nazionale in Trapani.
- EMILIANI GIROLAMO DI CASTEL S. PIETRO. — Vice-segretario presso la Direzione generale della statistica del Regno.
- ENA DOMENICO DI BONÒ (SASSARI). — Vice-segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- FAGARAZZI ENRICO DI CONEGLIANO. — Cassiere della succursale della Banca nazionale in Belluno.
- FANO LAZZARO DI VENEZIA. — Già contabile presso la Società di navigazione generale italiana, succursale di Venezia, ora agente generale della casa Salom di Venezia.
- FAVA VITTORIO DI CAVARZERE. — Vice-segretario presso il Ministero del tesoro.
- FELIZIANETTI ALESSANDRO DI GUALDO TADDINO. — Commissario contabile nella R.^a Marina.
- † FEDERICI CARLO DI VENEZIA. — Segretario presso la R.^a Corte dei Conti.
- FERRARA RUGGERO DI PALERMO. — Direttore della R.^a Manifattura dei tabacchi di Catania.
- FORNARA CARLO DI CAGLIARI. — Amministrazione delle ferrovie sarde.
- FORTI AUGUSTO DI LIVORNO. — Società di Riassicurazioni generali « Italia », Genova.
- FRANCHI GIULIO DI VENEZIA. — Già contabile presso la Banca veneta di depositi e conti correnti.
- FRIEDLÄNDER COMM. ETTORE DI FERRARA. — Direttore generale dell'*Agenzia Stefani*, Roma.
- GARBELLI PROF. FILIPPO DI BRESCIA. — Preside della Biblioteca comunale queriniana di Brescia.
- GARBINI VITTORIO DI PADOVA. — Segretario di ragioneria presso la R.^a Intendenza di finanza di Vicenza.
- GENTILI CAV. ETTORE DI CENEDA. — Già segretario presso il Ministero della pubblica istruzione.
- GHISIO DIONISIO DI PAVIA. — Cassiere della succursale della Banca nazionale in Pavia.
- GIACOMELLI VALENTINO DI MONTAGNANA. — Segretario presso la R.^a Corte dei Conti.
- GIUSSANI DONATO DI COMO. — Amministrazione provinciale di Como.
- GUARNIERI GIOVANNI DI CAMPOSAMPIERO (PROV. DI PADOVA). — Contabile presso la Società metallurgica di Terni.
- JACCHIA CAV. ROMOLO DI FERRARA. — Già vice-direttore della Società di Riassicurazioni generali « Italia », Genova.
- JONA ALBERTO DI VENEZIA. — Banca di credito veneto, Venezia.
- LAINATI CARLO DI SONDRIO. — Ragioniere presso la R.^a Prefettura di Livorno.
- LEVI CAV. ETTORE DI VENEZIA. — Segretario generale della Banca nazionale toscana.
- LUZZATTO MARCO DI VENEZIA. — Impiegato presso la Direzione veneta della Società *Assicurazioni generali*.
- MANTERO PROF. CAV. MARIANO DI PALERMO. — Direttore del Banco di Sicilia, Palermo.
- MARANGONI VALERIO DI ROMANO D'EZZELINO. — Vice-segretario presso la R.^a Intendenza di finanza di Roma.
- MERLO CLEMENTE DI TREVISO. — Già vice-segretario presso il Ministero della pubblica istruzione.
- MINOTTO CARLO DI VENEZIA. — Segretario presso il Ministero del tesoro.
- MONGINI LUIGI DI BRUSNENGO. — Direzione generale della statistica del Regno.
- MORETTI GIUSEPPE DI MASERADA. — Esattoria di Roma.
- MORO TRANQUILLINO DI MONTAGNANA. — Già impiegato presso la Cassa di risparmio di Venezia, poi presso il Consorzio padano di bonifica.
- ORSONI UMBERTO DI VENEZIA. — Vice-segretario della Camera di commercio ed arti di Milano.
- PACCANONI GIOVANNI DI VENEZIA. — Vice-segretario presso la Direzione generale della statistica del Regno.
- PADOVANI FRANCESCO DI FREGONA. — Banca veneta di depositi e conti correnti, Venezia.
- PAGANI GIOVANNI DI BELLUNO. — Vice-segretario presso la Direzione generale della statistica del Regno.
- PAGANI LUIGI DI BELLUNO. — Economo della R.^a Intendenza di finanza in Ferrara.
- PALUANI UGO DI PADOVA. — Banca nazionale toscana, sede di Padova.
- PARMIGIANI FAUSTINO DI CORTE MAGGIORE. — Vice-segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- PAZIENTI GIOVANNI DI VENEZIA. — Vice-segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- PEDOJA FABIO DI VARESE. — Segretario presso la R.^a Corte dei Conti.
- PELOSI ARTURO DI SONDRIO. — Segretario presso la R.^a Corte dei Conti.
- PILLA NATALE DI CAMPOBASSO. — Impiegato presso un Istituto commerciale nell'America del sud.
- PRAMPOLINI GUIDO DI REGGIO EMILIA. — Già impiegato presso la Società del gaz, Reggio Emilia, ora agente generale di casa Camporeale in Sicilia.
- PUGLIESI CARLO DI PADOVA. — Aggregato alla Direzione generale delle gabelle presso il Ministero delle finanze.
- RASTELLI GIOVANNI DI VIÙ. — Sub-agente delle imposte a Foligno.
- RAULE CARLO DI ADRIA. — Banco di Napoli, succursale di Venezia.
- RAULE SILVIO DI ADRIA. — Vice-segretario di ragioneria presso il Ministero della pubblica istruzione.

- RENDINA PASQUALE DI NAPOLI. — Segretario nella R.^a Intendenza di finanza di Reggio-Calabria.
- RIGOBON GIUSEPPE DI VENEZIA. — Vice-segretario di ragioneria presso la R.^a Intendenza di finanza di Campobasso.
- RIZZI AMBROGIO DI UDINE. — Volontario (*) per gli impieghi di prima categoria presso il Ministero del tesoro.
- RODOLICO GASPARE DI TRAPANI. — Vice-segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- ROSADA CARLO DI VENEZIA. — Vice-segretario presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- ROVIGLIO VINCENZO DI VENEZIA. — Contabile presso la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.
- SACERDOTI GIUSEPPE DI TREVISO. — Segretario particolare del Comm. Grillo, direttore generale della Banca nazionale.
- SARDAGNA BAR. EUGENIO DI TREVISO. — Già impiegato presso la Banca di credito veneto.
- SAVOLDELLI CAV. ITALO DI BERGAMO. — Segretario presso la R.^a Intendenza di finanza di Milano.
- SCALABRINO GIACOMO DI TRAPANI. — Vice-segretario presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
- SERINI CARLO DI CONEGLIANO. — Banca nazionale, succursale di Treviso.
- SOLDÀ EMILIO DI VENEZIA. — Ragioniere presso la Società di navigazione generale italiana, sede di Venezia.
- SOLINAS SILVIO DI SASSARI. — Vice-segretario presso la R.^a Intendenza di finanza di Vicenza.
- SORESINA AMEDEO DI POLESINE PARMESE. — Segretario della Cassa di risparmio di Parma.
- STRAMBIO GIUSEPPE DI TRIESTE. — Archivista della real Casa in Genova.
- STRINGHER COMM. BONALDO DI UDINE. — Ispettore generale delle gabelle, prof.^{ro} incaricato di legislazione doganale nell'Università di Roma.
- † TARUSSIO UGO DI TOLMEZZO. — Impiegato presso la Direzione generale della statistica del Regno.
- TIZZONI ERNESTO DI BERGAMO. — Direttore della Banca bergamasca di depositi e conti correnti, Bergamo.
- TORTI CARLO DI ALZANO (ALESSANDRIA). — Vice segretario presso il Ministero delle poste e telegrafi.
- TOSCANI GIUSEPPE DI VENEZIA. — Segretario presso la R.^a Intendenza di finanza di Venezia.
- VAERINI GIUSEPPE DI VENEZIA. — Segretario presso la R.^a Corte dei conti, Roma.
- VALENTE EMILIO DI SASSARI. — Segretario presso il Ministero d'agricoltura, industria e commercio.
- VERNIER CESARE DI MILANO. — Direttore della Società delle miniere in Sardegna.
- VIANELLO GIULIO DI VERONA. — Contabile presso la Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.
- VIVARELLI ANTONIO DI S. MARIANO (IN VADO FERRARA). — Segretario comunale nella Provincia di Ferrara.
- ZAGARESE MELCHIORRE DI RENDI. — Segretario presso il Sottosegretariato di Stato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.
- ZANELLI GIOVANNI BATTISTA DI CREMONA. — Segretario presso il Ministero delle finanze.
- ZANOTTI ULISSE DI RAVENNA. — Vice-segretario presso la Direzione generale della statistica del Regno.
- ZEN PIETRO DI VENEZIA. — Capo-traffico presso la Società di navigazione generale italiana, succursale di Venezia.

(*) È uscito dalla Scuola nel 1890.



PALAZZO FOSCARI

Sede della Regia Scuola superiore di commercio.

V.

IL PALAZZO FOSCARI (*)



chi percorre il gran canale da Rialto verso S. Marco, s'affaccia subito da lungi lo splendido palazzo che fu de' Foscari. Posto sull'angolo del rivo di S. Pantaleone, alla svolta di quella che il Byron disse la più bella via del mondo, il palazzo Foscari, quasi centro e capo d'una lunga serie di patrizie dimore, sorprende non meno per la maestà del luogo che per la elegantissima architettura.

Fu scritto che la sua storia offrirebbe materia d'un giusto volume; ma più modesto è il compito che a noi fu assegnato. Poche cose forse ci avverrà di dire che da altri scrittori non siano state osservate; ma se, come confidiamo, potremo correggere e stabilire alcuni fatti importanti, questa nostra breve fatica non sarà per riuscire nè discara ai lettori, nè inutile ai più severi indagatori delle patrie memorie.

I.

Sul principio del secolo XV, l'aspetto di questo edificio era notevolmente diverso dall'attuale. Due torri, come ricorda il Sanudo nelle *Vite dei Dogi* (col. 1085), ne fiancheggiavano il prospetto di due soli piani, e, probabilmente, una elegante corona di merli di moresco profilo sovrastava alla fabbrica, simile a quella che fregia ancora la muraglia che ricinge il vasto cortile. È noto che l'uso delle torri e delle merlature, le quali, affrettiamoci a dirlo, a Venezia nulla avevano di militare o di feudale, era imitato dagli Arabi ed era qui assai comune.

Questo il palazzo nella sua prima epoca. Forse fu eretto sul finire del trecento dai Giustiniani, signori anche di palazzi limitrofi, i quali manifestano le stesse eleganti forme archiacute e lasciano pensare che lo stesso artefice, o almeno una stessa scuola, vi abbia lavorato. Comunque, fin d'allora esso pareva soggiorno degno d'un principe; e quando la Signoria di Venezia, seguendo il suo costume di ricompensare magnificamente i servigi ricevuti, volle acquistarlo nel 1429 per farne dono a Gianfrancesco Gonzaga, fu apprezzato ducati 6500, la qual somma, secondo il computo nostro, si può forse ragguagliare oggidì a L. 250,000.

Gianfrancesco Gonzaga, signore e poi marchese I.^o di Mantova (1332), che aveva meritato la gratitudine della repubblica per solenni prove di valore compiute come condottiere di 400 lancie nella guerra contro il Visconti, è quello stesso che tenne poi, dopo la tragica fine del Carmagnola, il supremo comando dell'esercito veneziano. La sua casa, onorata col patriziato fin dal secolo precedente, era congiunta alla repubblica da antichi e recenti vincoli di rico-

(*) Questa memoria storica, di cui siamo lieti di poter fregiare la nostra pubblicazione, fu dettata dal chiarissimo comm. Federico Stefani, direttore dell'archivio di Stato in Venezia e soprintendente agli archivi veneti.

noscenza e di reciproco interesse; eppure queste cordiali relazioni mutavansi poco appresso in aperta inimicizia. Fino dal 1436, Venezia era stata commossa da strana notizia. Lodovico Gonzaga, giovane coltissimo (ch'era vissuto qualche tempo qui col precettore Vittorino da Feltre, conversando coi dotti del tempo, uno de' quali, Bernardo Giustiniani, gli aveva dedicata la versione del libro d'Isocrate a Nicocle) lagnandosi di non essere adoperato dal padre nelle cose militari, era improvvisamente andato a gettarsi nelle braccia di Filippo Maria Visconti. Questo principe era il capitale nemico de' veneziani, e Lodovico il primogenito del generallissimo loro; sicchè, naturalmente, cominciavano fin d'allora diffidenze e sospetti. Il marchese studiavasi invero di purgarsene con ogni sorta di proteste, ma, in ogni modo, presto si vide qual partito avesse saputo trarre l'astuto Visconti da quell'accidente, poichè Gianfrancesco, finita la sua condotta nella più completa inazione, quando udì che il Piccinino aveva passato l'Oglio colle milizie ducali, improvvisamente scoprendosi dichiarava *non voler esser egli più capitano dei veneziani ma uomo del duca, e starebbe contro la Signoria*. Ciò avveniva ai 3 di luglio 1438, e l'indignazione della repubblica non tardava a rivelarsi colla confisca di tutti i beni che i Gonzaga possedevano nello Stato.

Così anche il palazzo di cui scriviamo ritornava in comune; — ma per breve tempo.

II.

Sarà sempre memorabile nei fasti militari italiani la guerra combattuta nel 1439 intorno al lago di Garda e sull'Adige dai due celebri capitani del Visconti e della repubblica di Venezia, Nicolò Piccinino e Francesco Sforza. Non s'erano vedute da secoli più splendide prove di guerreschi accorgimenti, di rapidità nelle mosse, d'indomito valore personale. Verona, fortissima per natura e per arte secondo i tempi, era stata perduta da' nostri il 16 novembre e tutto lo stato di terraferma era aperto al nemico; — il 20 di quello stesso mese Verona era ripresa, e per tutto trionfavano con inestimabile gloria i vessilli di S. Marco.

Alla notizia degli alti fatti, il Senato premiava senza indugio il suo duce, ed era, di nuovo, pegno della veneta gratitudine il palazzo nostro. *Il 23 novembre 1439, nota il Sanudo, fu preso di donare al conte Francesco la casa che fu del marchese di Mantova, dalle due torri, posta a S. Pantaleone*

Ci rimane memoria di qualche soggiorno dello Sforza in questo palazzo, soggiorno breve, come poteva comportare la vita agitatissima di quel grand'uomo di guerra, ma degno di ricordo. Venne egli nel 1441 per assistere alle nozze di Jacopo Foscari, figlio del doge, con una Contarini; e se non è vero che qui s'adunasse, in quell'occasione, la famosa comitiva de' compagni della Calza che si recava a prendere la sposa, come affermarono facili ed immaginosi scrittori, qui forse dovette ordinarsi, sotto gli occhi dello Sforza, il gran torneo ch'egli fece tenere da' suoi cavalieri a' di 11 febbraio di quell'anno sulla piazza di S. Marco, dove *il conte era a cavallo, e la giostra durò quattr'ore e trenta cavalieri vi presero parte, ed erano presenti 30,000 persone*.

A' 23 di agosto di quell'anno stesso egli ritornò, per far ratificare dal Senato i preliminari di pace, che aveva avuto facoltà di trattare a Martinengo coi commissari di Filippo Maria Visconti, *e stette tanto in questa terra finchè gli vennero le ambascerie della lega che doveano essere alla conclusione della detta pace* (Firenze e Genova). *E così fu dato ordine di farla, e che tutti gli oratori si riducessero alla Cavriana in Mantovana, dove sarebbero gli oratori del duca di Milano, e del papa, e de' suoi aderenti . . . etiam si parti esso conte per trovarsi alla detta conchiusione* (Sanudo). La pace che metteva fine a una lotta quasi continua di 15 anni, fu infatti segnata a Cavriana il 23 novembre del 1441.

L'anno seguente, il 25 febbraio, lo Sforza era ancora qui e gli fu fatto grandissimo onore. *Gli andò incontro il doge col buciatoro* (è sempre il Sanudo che parla) *ed arrivò alla sua casa a S. Pantaleone dov'è ora la ca' Foscari. Poi si parti e tornò nella sua città di Cremona*.

Cremona gliela aveva portata in dote Bianca Visconti, sposata pochi mesi innanzi, la quale venne anch'essa a Venezia il 3 maggio. Levata con gran pompa, le fu preparato solenne ingresso nella merceria con istraordinario sfarzo di addobbi; ma ella non potè assistere a maggiori feste, nè allo spozalizio del mare, trovandosi lo Sforza costretto a partire

per gli apparecchi del Piccinino in Romagna. La qual cosa saputa dal doge, *montò nelle Piatte con molti gentiluomini e andò a casa del detto conte e fu a parlamento con lui*, e poc'oltre a' di 6 fu mandato per la Signoria a madonna Bianca un gioiello di valuta di ducati 1000, e molti vini, cere, confetti e altre cose. — E questa fu l'ultima volta che la illustre coppia varcò le soglie del suo palazzo di S. Pantaleone.

Il genio dello Sforza, la fortuna meravigliosa, il suo matrimonio, la mancanza d'altri eredi a Filippo Maria, tutto concorrevano a fargli sperare di cingere un giorno la corona ducale dei Visconti. Quantunque alleato e condottiere dei veneziani, vide perciò di mal animo rotta la pace di nuovo in Lombardia, e quando, per la vittoria di Michele Attendolo, l'esercito della repubblica corse fino alle porte di Milano (giugno 1446), porse finalmente orecchio alle istanze dello suocero, mentre, per non rompere improvvisamente e con troppo danno de' suoi interessi i legami che egli aveva colla repubblica, mandava a Venezia il suo segretario Angelo Simonetta, latore di belle parole e segretamente incaricato di vendere ogni cosa. Al Consiglio de' X peraltro non isfuggiva quel giuoco. Il palazzo del conte, divenuto ricetto e convegno di ribelli, fu chiuso; il Simonetta venne arrestato, e raccolte le prove delle macchinazioni sforzesche, i beni furono confiscati.

Ciò accadeva nel 1447. Il palazzo, messo questa volta all'incanto, fu acquistato dal doge Francesco Foscari per la sua famiglia, che abitava prima a S. Simeone Profeta. Se ne ignora l'epoca precisa; ma certamente ciò dovette avvenire prima che fosse conchiusa collo Sforza la pace del 1449.

III.

Il Sanudo, nelle *Vite dei Dogi*, parlando della deposizione del Foscari, dice che questo principe, sgombrato il palazzo ducale, mandò ogni cosa che gli apparteneva *alla sua casa fatta fare per lui a S. Pantaleone al cantone del rio*. Il Sansovino, verso la fine del secolo seguente, dopo aver riferito poco esattamente il dono della Signoria al Gonzaga e ommesso affatto quanto riguarda lo Sforza, soggiunge anch'esso che il palazzo, *essendo stato venduto all'incanto, il principe Foscari lo comperò, e in fabbricandolo* (notisi bene) *lo alzò acciocchè non paresse più della casa Giustinian ecc. ecc.* Quantunque l'autorità ben maggiore del Sanudo ce ne dispensasse, abbiamo voluto citare anche il Sansovino, poichè di lui giovaronsi tutti gli scrittori che descrissero questo edificio, dal Cicognara in poi. Essi interpretarono che il Foscari alzasse d'un piano la nuova casa che preparava pe' suoi discendenti, allo scopo di distinguerla da quella de' Giustiniani; ma a noi pare invece essere manifesto ch'egli non fu pago di ciò. Le parole del Sanudo *« alla sua casa fatta fare per lui »*, quelle stesse del Sansovino *« in fabbricandolo lo alzò »*, accennano apertamente, se non andiamo errati, ad una totale rifabbrica. Infatti è facile scorgere che, sebbene sia ripetuto lo stile stesso, le gallerie che fanno vaga mostra di sè nel primo e nel secondo piano, non corrono più sulla linea stessa di quelle fabbricate dai Giustiniani, le quali rimangono indietro per armonia e per agile grazia.

Il Cicognara e il Selvatico riconobbero altresì in molte parti della fabbrica, ne' capitelli e nelle modanature, l'opera di quell'illustre e modesto *tajapiera de la Misericordia*, Bartolomeo I° Buono, il quale, sotto gli auspicii stessi del principe Foscari, aveva poc'anzi (1438-1443) eretto, insieme col padre, la porta della *Carta* del palazzo ducale. E ciò era ben naturale, perchè da questa stessa scuola, la più famosa allora fra noi, uscì, come sembra, fino dal secolo precedente, tutto quel complesso di edifizî moreschi che aveva preso il nome dai Giustiniani.

Scomparvero dunque allora le torri, scomparvero dalla facciata le merlature, e la nuova dimora dei Foscari si levò superba a tre piani sopra il terreno, con triplice ordine di finestrate continui, nel secondo e nel terzo de' quali si ammirarono, interposti agli archi-acuti, quegli eleganti trafori quadrilobati, che, come osservò il Selvatico, sono la parte più originale di quello stile e insieme ne determinano la più avanzata epoca in Venezia. E al disopra del piano nobile furono replicate a bassorilievo le armi della famiglia, gli scudi cioè recisi d'argento e d'oro, col franco quartiere di vermiglio caricato del leone alato d'argento.

IV.

Forse il lettore aspetterà che da noi si narrino qui i casi pietosi dei Foscari; ma, oltre che già assai volte se ne fece argomento di poetici racconti e anche di critiche ricerche, poca parte di essi potrebbe trovar luogo fra le memorie riguardanti questo palazzo. Allorchè il doge lo acquistava, Jacopo suo figlio era già esule da circa tre anni, nè mai certamente potè dimorarvi. Bensì, come accennammo, qui trasferivasi il 24 ottobre del 1457, depresso il corno ducale, l'infelicissimo vecchio, e qui moriva il 1° novembre successivo, soffocato dall'angoscia all'udire le campane di S. Marco suonare a festa per l'elezione del nuovo principe: tradizione attestata dal Sanudo e che non v'ha buona ragione per rifiutare. Egli aveva allora ottantaquattro anni. Durante il lungo principato tenuto con gran decoro della patria, s'era esteso e consolidato fino all'Adda il dominio della repubblica in terraferma; ma d'altronde, col trascurare la difesa di Costantinopoli contro i turchi, erasi preparata fatalmente la rovina delle ricche colonie venete nell'Asia minore e nell'Arcipelago.

Molti anni or sono mostravasi ancora la stanza nella quale Francesco Foscari aveva chiuso i travagliati giorni, e noi siamo d'avviso che questa medesima stanza, la quale oggi è scuola di geografia, servisse di riposo ai principi che qui furono ospiti in varii tempi. Nel cinquecento, Paolo Veronese vi aveva dipinto il soffitto coll'Aurora, e bellissime cariatidi di stucco ne decoravano l'alcova; ma se il genio del tempo e il rispetto alle patrie istituzioni l'avessero concesso, qui avrebbe fatto degna mostra di sè, istoriato sulla tela, l'atto virile di Marina Nani dogaressa, la quale aveva osato negare, sebbene invano, alla Signoria la salma del marito, volendo colla propria dote onorarlo di funerali e di sepoltura. — Ma passiamo ormai da queste a più liete memorie: al soggiorno di Arrigo III re di Polonia e di Francia.

La notizia del prossimo arrivo di lui a Venezia, aveva destato dovunque il più vivo interesse. Lo precedeva la fama della notturna sua fuga da Cracovia, del suo valore, della cavalleresca cortesia: qui dovea per la prima volta ricevere gli onori di re cristianissimo, ed era noto come il Senato veneto sapesse accogliere magnificamente i principi amici.

I particolari dei trionfi e delle feste d'ogni maniera che in quella occasione gli furono offerte, si possono leggere nelle diligenti relazioni contemporanee del Benedetti e di Marsilio della Croce. Noi non possiamo che ricordare di volo gli sfarzosi addobbi d'arazzi, di broccati, di velluti, di cuoi d'oro, di trofei d'armi, di finimenti d'ogni genere, che la Signoria aveva fatto aggiungere per quella occasione alle ordinarie splendidezze de' Foscari. E accenneremo appena alla regata famosa alla quale il re assistette da questi veroni col doge e coi duchi di Ferrara e di Nevers; ai meravigliosi fuochi d'artificio fatti sorgere dall'onde stesse del canale con generale stupore; alle serenate composte dal celebre Zarlino; alle visite fatte al re dal doge e dal senato, durante una delle quali, nella sala maggiore del palazzo trasformata quasi per incanto in teatro, si recitò piacevole commedia; allo spettacolo infine offerto dalle fabbriche, allora così fiorenti, di Murano, le quali mostrarono al re trasportate sopra galleggianti, di notte, le loro fornaci ardenti, e centinaia di operai nell'atto di confezionare le più mirabili e svariate forme di cristalli. — Venezia era ancora la più ricca città del mondo; il buon gusto, il lusso erano nel maggior fiore, e lo splendore dell'industria e delle belle arti non permetteva di accorgersi che la potenza politica della repubblica andava declinando (1574). Volgeva il terzo anno dacchè, malgrado la grande vittoria di Lepanto, erasi perduta Cipro.

Il palazzo Foscari conservò fino ai giorni nostri una lapide ricordante la memorabile visita. Vedevasi ancora in una stanza di quel tempo, di fronte a quella ducale, un pavimento a mosaico fatto sui cartoni di Paolo, e la cappella, e nel piano inferiore l'appartamento del duca di Nevers, ch'era un Gonzaga, diretto discendente dell'antico signore del luogo; ma erano già sparite le famose pitture di Giambellino, di Tiziano, del Tintoretto, del Padovano, e le decorazioni di Paris Bordone; nè rimaneva traccia del passaggio di molti altri principi che quivi albergarono, ospiti della repubblica e dei Foscari, fra i quali Federigo IV re di Danimarca aveva lasciato in pegno di cordiale amicizia il suo ritratto (1709).

V.

Dicemmo quali mutazioni ordinasse nel palazzo il doge Foscari. Sul principio del secolo XVIII, quando, pel progresso de' domestici comodi e pel nuovo fasto che esigeva grandi appartamenti, non bastavano più le magnifiche ma poche stanze degli avi, la ca' Foscari fu quasi raddoppiata nella parte posteriore, e sull'area d'una parte dell'ampio cortile fu eretto un nuovo palazzo, connesso all'antico ma di stile tutt'affatto diverso. Nella stessa occasione si demoliva, per ricostruirla, com'oggi si vede, nell'interno, la grande scala scoperta, la quale, colle sue volte archi-acute, colle sue larghe branche dividenti trasversalmente il nudo dell'alta muraglia alla quale era addossata, doveva essere di effetto assai pittoresco.

E queste furono le ultime, e certamente le meno felici cure della famiglia per quest'insigne edificio . . . ma se gli archivi di questo ramo de' Foscari non si fossero intieramente dispersi, quand'esso, senza spegnersi, amara derisione di fortuna! cadde da altissima condizione, quante altre memorie non potremmo forse soggiungere? I Foscari tennero onoratissimo posto nella repubblica dal X al XVIII secolo, nelle cose di Stato, nella coltura delle scienze e delle lettere, nel favorire le arti, e nell'esercizio dei commerci. Giova qui ricordarlo: al commercio specialmente essi dovettero le loro ricchezze, fino dal tempo di quel Nicolò che Enea Silvio Piccolomini ricorda negoziante in Egitto, che fu padre del doge, e poté lasciare a ciascheduno dei figli l'eredità, per quei tempi enorme, di ducati 150,000. Non era nata ancora la stolta credenza che il commercio e l'industria avvilissero la nobiltà, e si vedevano senza meraviglia sedere ai banchi a Rialto i patrizi e i senatori più illustri.

VI.

Intorno al 1845, quest'antica e regale dimora, tutta deformata e crollante, da molti anni non era più che l'asilo di povere famiglie. Alcuni artisti soltanto, sedotti dalla meravigliosa sua posizione, vi avevano provvisoriamente stabiliti i loro studii. Se non che il Municipio, presieduto allora dal benemerito conte Correr, comprese che non potevasi senza colpa abbandonare alle estreme ingiurie del tempo un monumento storico come questo. Deliberavasi perciò di farne acquisto pel Comune, nè grave era la spesa (l. aust. 39,722); ma ingente doveva essere quella dei risarcimenti, eseguiti con grandissimo amore e diligenza. Fu in quest'ultima occasione che si tolsero dal piano-terra della facciata, anche da quella del fianco sul rivo, certe finestre rettangole che discordavano col carattere generale, surrogandone altrettante archi-acute, coi profili accuratamente copiati dai fori dei piani superiori.

Il Comune ideava di stabilire nel rinnovato palazzo le scuole tecniche e una raccolta centrale dei prodotti naturali e industriali delle provincie venete; ma intanto sopravvennero i fortunosi giorni del 1848-1849 . . . Nel 1851, un decreto imperiale del 15 maggio requisiva a disposizione dell'autorità militare alcuni palazzi di Venezia, e fra i più cospicui erano quello dei Pesaro a S. Cassiano, quello dei Pisani a S. Stefano, il Rezzonico e il Foscari. Sgombrati gli altri dopo qualche tempo, questo rimase caserma fino al 1866, e noi non dimenticheremo mai di aver veduto affacciarsi le abbronzite e seminude figure de' croati a que' veroni cui si collegano così famose memorie e così poetiche tradizioni.

LE AULE SCOLASTICHE.



elle pagine che precedono fu evocata con rapida sintesi la storia del palazzo dei Foscari. Non è qui il luogo di descrivere i pregi architettonici che ne fanno una tra le concezioni più geniali dell'arte veneziana nel secolo decimoquinto; — noi intendiamo solo d' esporre quelle notizie d' indole tecnico-igienica che valgano a dimostrare com' esso risponda egregiamente all' ufficio cui venne destinato.

Se nelle altre città non sarebbe da approvare che un edificio scolastico sorgesse lungo la strada più frequentata, dove il rumore dei veicoli, lo scalpito de' cavalli, lo strepito delle voci, la polvere smossa dall' incessante via vai o sollevata dal vento recherebbero disturbo e danno e, in ogni caso, troppo facili distrazioni agli studenti, qui nessuna molestia vien loro dall' essere il nostro palazzo collocato alla svolta del Canal grande, sulla via più splendida del mondo; qui, anzi, la quiete profonda, rotta appena dal remo del gondoliere e dal breve sibilo dei vaporini, è degna della raccolta bellezza del luogo e della poesia secolare dei monumenti.

Se non interamente isolato, il palazzo Foscari ha tre facciate del tutto libere, prospettanti la principale a sud-est, e le altre due a nord-est e a nord-ovest, mentre il lato sud-ovest s'addossa al palazzo Giustiniani. La facciata sud-est, dov'è l'approdo per le gondole, ha davanti a sè la distesa del Canal Grande, largo in quel punto 50 metri; la facciata a nord-est, dà sul *rio* Foscari, largo metri 18, e quella a nord-ovest su un cortile dell'ampiezza di m. q. 930, cinto da un'alta muraglia merlata, colla sua porta leggiadra del quattrocento che è l'ingresso di terra.

Quest'ottima esposizione, il sagace accorgimento con cui furono distribuiti all'interno i locali, promuovono una facile ventilazione naturale, mentre l'altezza dell'edificio, che sovrasta superbo ai fabbricati circostanti, gli concede di godere delle pure correnti d'aria e di luce che lo investono.

Il palazzo si compone d'un pianterreno e di tre piani.

Il pianterreno, oltre all'abitazione del custode, a due magazzini, al vasto androne secondo l'antico uso veneziano, comprende due sale per la biblioteca e un'aula supplementare per l'insegnamento, tutte rivestite di legno e rischiarate da ampie finestre.

Una scala signorile, costruita nel secolo scorso, conduce a tutti i piani superiori.

Stanno nel primo l'abitazione del direttore della Scuola, e il magnifico appartamento sul Canal grande, riservato esclusivamente al Municipio.

Nel secondo piano, il Museo merceologico, la scuola pel diritto commerciale, la calligrafia e la computisteria, quella di chimica coll'annesso gabinetto per le esercitazioni, guardano sul Canal grande e su parte del *rio* Foscari. Le sale della Segretaria, della Direzione, del Consiglio direttivo danno sul cortile e sul resto del *rio*.

Nel terzo piano, ha sede la scuola di Banco, che occupa la parte centrale dell'edificio verso sud-est. La fiancheggiano a destra la scuola pel I.º corso, a sinistra un'aula supplementare, mentre le scuole pel 2º, 3º, 4º, 5º corso e la sala dei professori tengono la parte rimanente del piano. Una sala *di disobbligo*, aereata, illuminata, dà accesso a tutti codesti locali.

I pavimenti sono di battuto alla veneziana (*terrazzo*), e le grandi finestre ogivali che da un'altezza di m.ⁱ 0.90 dal suolo, — altezza media dei banchi, — arrivano per la maggior parte fin dove il soffitto interseca le pareti, dividono queste equamente e rallegrano le stanze di sole. Dall'angolo più lontano d'ogni aula l'occhio può scorgere liberamente, come i più rigorosi igienisti prescrivono, uno spazio di cielo.

Ma siccome a parole non si potrebbe dare un'idea adeguata di tutti gli elementi da cui risulta la condizione effettiva delle sale di studio, così è sembrato opportuno riassumerli nelle cifre della tabella che si pubblica qui appresso, ricordando che per soddisfare alle esigenze igieniche, la superficie e la cubatura d'un'aula scolastica devono essere almeno nella rispettiva ragione di 1 metro quadrato e di 4 a 5 metri cubi per allievo.

AMBIENTI.		Numero medio degli allievi.	DATI SULLE AULE.				Superficie per allievo.	Cubatura per allievo.	SUPERFICIE FINESTRE.		Parte del cielo verso la quale prospettano le finestre.
Ubicazione.	Destinazione.		Superficie.	Altezza.	Cubatura.	Profondità.			assoluta.	in rapp. ^o alla sup. ^e delle aule.	
			mq.		mc.		mq.	mc.	mq.		
Pianterreno	Aula supplementare	—	49	4.25	208	7.50	—	—	11	0.22	N-O e N-E
II.º Piano	Museo merceologico	—	180	7.15	1287	16.00	—	—	60	0.33	S-E
»	Aula pel Diritto commerciale, la Calligrafia e la Computisteria . .	44	81	7.15	579	13.50	1.84	13.15	26	0.32	N-E e S-E
»	Scuola di Chimica	40	69	7.15	493	10.30	1.72	12.32	12	0.17	S-E
III.º Piano	Scuola di Banco	33	124	4.75	589	12.00	3.75	17.84	22	0.18	S-E
»	Aula supplementare	—	50	4.75	238	8.10	—	—	18	0.36	N-E e S-E
»	Scuola di I.º Corso	40	69	4.90	338	10.40	1.72	8.45	9	0.13	S-E
»	» » II.º »	25	53	3.70	196	7.60	2.12	7.84	10	0.19	N-O e N-E
»	» » III.º »	20	45	3.70	166	7.00	2.25	8.30	5	0.11	N-E
»	» » IV.º e V.º »	14	47	3.70	174	7.00	3.35	12.42	5	0.10	N-O

Nota. — I singoli valori medii vennero accuratamente calcolati sulla statistica delle frequentazioni annuali dall'apertura della Scuola a tutt'oggi, tenendo conto della influenza esercitata su di essi dai massimi e dai minimi dovuti a condizioni eccezionali.

Per le scuole frequentate alternativamente da corsi diversi, fu assunto fra i medii il massimo.

Per le aule supplementari, di rarissimo uso, si crede inutile indicare la frequenza.

LA BIBLIOTECA.



Il disegno generale della Scuola superiore di commercio comprendeva, come apparisce dai nostri documenti (*pag. 68*), anche l'istituzione d'una biblioteca.

Le cure della commissione organizzatrice per raccoglierne il primo fondo, intesero fin da principio a tre scopi. Si dirigeva preghiera ai Ministeri e alle Camere di commercio del regno di voler fornire un esemplare di tutte le pubblicazioni da loro commesse o patrocinate, che si riferissero ai nostri studi; si deliberava in conveniente misura l'acquisto d'opere recenti e anche, offrendosene l'opportunità, delle migliori antiche; si rivolgeva finalmente appello alla liberalità dei privati.

Risposero i regi Ministeri e molte Camere di commercio, inviandoci le collezioni richieste e assumendosi il cortese impegno di continuarcele per l'avvenire. Quanto ai privati, il concorso dei quali vinse l'aspettazione, è debito nostro ricordare a titolo d'onore (e non senza profondo rammarico, pensando a quelli fra i generosi donatori che non sono più) il compianto senatore Luigi Torelli allora prefetto di Venezia; il signor Lorenzo Gattei che offerse più di quattrocento volumi, fra i quali ricordiamo la grande Enciclopedia francese edita a Livorno (*volumi 29 in fol.*) e i celebri atlanti del Blaeuw in lingua olandese; i patrizi veneti Pier Luigi Bembo, Girolamo Soranzo, Giambattista Albrizzi, Antonio Giustinian Recanati, Francesco Donà dalle Rose; i signori Giambattista Cadorin e Michelangelo Guggenheim, che largirono oltre a importanti opere storiche, pregevolissimi portolani inediti e miniati su pergamena, dei secoli decimosesto e decimosettimo; i signori librai e tipografi editori Giacomo Lorenzi, Ermanno Münster, cav. Pietro Naratovich, cav. Giovanni Cecchini, cui si dovettero svariate pubblicazioni moderne di storia, di statistica, di economia; i signori cons. Buzzati, cav. Codemo, avv. Malvezzi, ing. Panizza, cons. Alberti, avv. Quadri, dott. Patella, ab. Valentinelli, allora bibliotecario della Marciana, comm. Federico Stefani, oggi sovrintendente agli Archivi veneti, per le offerte cospicue dei quali la libreria fu in breve fornita di molte antiche edizioni, taluna delle quali oggi irreperibile.

Così, dopo soli due anni da che era stata iniziata, la biblioteca contava già cinquemila volumi. Ad ampliarla mano mano, in modo da soddisfare ai bisogni della Scuola, il Consiglio direttivo stanziava un assegno annuo di lire duemila, con queste avvertenze: di badare negli acquisti assai più alla qualità che alla quantità, e di restringersi alle opere attinenti ai rami diversi del nostro insegnamento, fatta solo eccezione per quelle più segnalate di cultura generale.

Un istituto come il nostro deve poter disporre di tutte le notizie che valgano a presentare il quadro compiuto e continuo della vita economica. Concorrono a questo fine gli Atti già da noi accennati delle maggiori Camere di commercio e d'altre ragguardevoli società, le monografie ufficiali italiane e straniere, gli annali, i bollettini, i diari speciali, i rapporti dei giurati alle varie esposizioni, e quei lavori di maggior peso ch'escono in luce sulla materia.

Ma occorre altresì avere fra mano gli elementi necessari ad una particolareggiata conoscenza, e, occorrendo, ad un'analisi critica e comparativa degli organismi commerciali. Di qui una serie di raccolte che versano sugli istituti di commercio e di credito, sulla computisteria e sul calcolo, sui sistemi metrici e monetari, sulla corrispondenza mercantile, sui mezzi di comunicazione, e via dicendo.

Altre collezioni a sè trattano dei prodotti commerciali, considerati secondo la loro provenienza, la loro storia, le loro qualità e varietà, le fluttuazioni di valore, le sofisticazioni a cui vanno soggetti: studio col quale si lega, anzi in parte si compenetra, quello della chimica, ne' suoi molteplici rapporti coll'industria. Questa parte della biblioteca, che è complemento indispensabile al Museo merceologico, fu arricchita dei migliori trattati, specialmente inglesi, di chimica applicata e di tecnologia.

Congiunta di stretto vincolo alle precedenti, è la sezione della geografia e dei viaggi. Questi cominciano con la famosa raccolta del Ramusio (*ediz. giuntina, vol. tre in fol.*), e arrivano giù giù fino alle ultime esplorazioni dello Stanley e del Casati nel continente africano. Di geografia non mancano del pari le antiche fonti, come la bella edizione russelliana di Tolomeo (*Venezia, 1564, in 4°*) e gli atlanti di Blaeuw del secolo XVII°; e quanto alle opere moderne, è fatta parte conveniente all'indirizzo scientifico, rappresentato sopra tutto dagli scritti magistrali di Carlo Ritter. Però, secondo che richiedeva l'indole della Scuola, si è data la preferenza alla geografia commerciale e agli argomenti affini, come gli studi sulle colonie e sulle condizioni del lavoro agricolo.

La sezione d'economia politica è così doviziosa, da porci nell'impossibilità di fare tutte quelle citazioni bibliografiche che sarebbero nel nostro desiderio. Mentre fu seguito con vigile amore il movimento odierno della scienza, si vennero pure acquistando, o si ottennero in dono, tutte quelle opere che ne ricompongono la storia. Men fortunata fin qui, (e non certo per incuria, ma pel margine troppo breve consentito dall'assegno annuo) fu la statistica teoretica, alla quale si volgeranno ora le nostre sollecitudini, non soltanto perchè parte degli allievi della Scuola sono chiamati a insegnarla negli Istituti tecnici, ma perchè essa fornisce alle scienze sociali uno strumento poderoso d'osservazione e d'inchiesta.

Da che il diploma di licenza dalla nostra classe consolare veniva dichiarato titolo equipollente alla laurea universitaria in diritto per l'ammissione al Ministero degli affari esteri e alle carriere dipendenti, era indispensabile che una sezione speciale della libreria contenesse le fonti per lo studio del diritto pubblico. Primeggiano in essa, a tacere dei trattati dottrinali, il *Corps universel diplomatique du droit des gens* del Dumont, continuato dal Rousset, e le due preziose raccolte di Giorgio Federico Martens e di Carlo Martens e Ferdinando de Cussy.

Due altre sezioni (*Atti e Teorie*) sono assegnate alle materie di diritto civile, penale, amministrativo, costituzionale. Il campo è troppo vasto e troppo vario perchè la nostra libreria presuma d'abbracciarne una gran parte, oggi sopra tutto in cui le scienze si suddividono e si ramificano quasi indefinitamente; ma pure anche qui all'inevitabile scarsezza si è procurato di supplire col discernimento.

Ormai la storia, che che ne sembri a certi oppositori, è venuta assumendo un'importanza universale, perchè da un lato la costituzione economica e la vita intellettuale ci appaiono indissolubilmente legate alle condizioni politiche e dall'altro il criterio evolutivo domina tutto quanto il pensiero contemporaneo. La nostra sezione storica, a formare la quale hanno efficacemente contribuito i doni dei privati, è veramente considerevole; noi ricordiamo appena, fra le cose moderne, gli *Historiens contemporains*, *ediz. Lacroix et Verboeckhoven*, e, fra le antiche, la collezione del Grevio e Burmanno (*vol. 45 in fol.*), la doppia serie delle *Relazioni degli ambasciatori veneti*, e quell'incomparabile monumento che sono i *Diari* di Marin Sanudo, oggi in corso di pubblicazione.

Che se qualche visitatore, consultando i nostri cataloghi, s'imbattesse nei nomi dello Spencer, del Bain, del Lewes, del Wundt, del Maudsley, del Sergi, del Morselli, egli non vorrebbe di sicuro farcene appunto. Mentre la vecchia filosofia costituiva un insegnamento dogmatico, contraddicente troppo spesso alle scienze particolari, la filosofia positiva, disciplinata dal metodo sperimentale, muove da queste e di queste s'alimenta. Essa serve quindi a dare ai giovani un concetto più largo e più chiaro di tante nozioni che altrimenti resterebbero per loro come frammentarie e disperse.

A questi brevi cenni, coi quali abbiamo tentato di rendere almeno i criteri che informano l'ordinamento della nostra biblioteca, aggiungiamo l'elenco delle principali pubblicazioni periodiche ch'essa riceve:


Atti parlamentari delle Camere dei deputati e dei senatori. — *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia.* — *Gazzetta di Venezia* (ufficiale per gli atti della Camera di commercio di Venezia). — *L'Adriatico.* — *Il Times.*

Listini delle principali Borse d'Europa. — *Bollettini delle Camere di commercio.* — *Il Sole.* — *Marina e Commercio e Giornale delle Colonie.* — *Bollettino di notizie commerciali.* — *Bollettino mensile delle situazioni dei conti, ecc.* — *Bollettino settimanale dei principali prodotti agrari.* — *Bollettino di notizie sul credito e la previdenza.* — *Bollettino dei fallimenti.* — *Annali del credito e della previdenza.* — *Annali dell'industria e del commercio.* — *Annali di statistica.* — *Statistica d'importazione e di esportazione.* — *Bollettino della Società geografica italiana.* — *Bollettino consolare.* — *Bollettino di legislazione e statistica doganale e commerciale.* — *Bulletin financier.*

L'economista d'Italia. — *L'economista.* — *Giornale degli economisti.* — *L'économiste français.* — *Journal des économistes.* — *Revue d'économie politique.* — *The Economist.* — *The quarterly Journal of economics.* — *Annales des sciences politiques.* — *Political science Quarterly.* — *Journal of the Royal Statistical Society.* — *Temi Veneta.*

La Cultura. — *Archivio Veneto.* — *Nuova Antologia.* — *Revue des deux mondes.* — *Revue Britannique.* — *Revue Internationale.* — *Bibliographie de la France.* — *North American Review.* — *The Edinburgh review of critical Journal.*

Così la nostra Scuola dispone ormai di quindicimila volumi, giudiziosamente ripartiti. Non profusione, non superfluità; ma quanto possa tornare di efficace sussidio ai professori e agli studenti nelle loro ricerche, quanto possa contribuire a una solida istruzione speciale, temperata con quella genialità di cultura senza cui la mente finisce troppo spesso per immiserire entro l'angustia delle idee e delle pratiche consuetudinarie.



MUSEO MERCEOLOGICO.



MUSEO MERCEOLOGICO (particolare).

VIII.

MUSEO MERCEOLOGICO.



a vasta sala dov'è allogato il Museo merceologico fu disposta con sì fine ornamento di suppellettile e con sì ingegnosa capacità di spazio, da destare l'ammirazione de' suoi frequenti visitatori italiani e stranieri. Le grandi custodie di noce, a due ordini sovrapposti, che girano attorno alla parete per tre lati, mentre nel quarto s'apre il luminoso loggiato, formano un insieme architettonico pieno d'armonia e di gentile severità. L'ordine inferiore si svolge in dodici scompartimenti, separati da colonnine, su cui viene a impostarsi una svelta ringhiera archiacuta; il superiore è diviso in sedici scompartimenti e coronato da una cornice a eleganti cimieri.

Disegnò l'opera l'ingegnere Trevisanato; la eseguì il rimessaio Bonaventura Tivan, e con tanta diligenza che dopo più di vent'anni non si nota indizio di scommettitura; la decorazione fu affidata all'insigne scultore in legno Vincenzo Besarel; e ne uscì un lavoro in cui tutto, dalle linee generali così rispondenti allo stile dell'edificio fino ai fregi più minuti, attesta un'arte squisita e sobria, che sa obbedire ai bisogni moderni, serbando la purezza della tradizione antica.

I prodotti stanno ordinati nella seguente serie di gruppi:

1.° **Materiali da costruzione.** — Calce, sabbie, terre, gesso. — Marmi. — Argille. — Asfalto e cementi bituminosi. — Legni da costruzione e per ebanisteria.

2.° **Minerali metallici.** — Minerali greggi. — Metalli. — Leghe metalliche.

3.° **Pietre d'ornamento e gemme.** — Malachiti, lapis-lazuli, agate, diaspri, ecc. — Diamanti, topazi, rubini, ecc.

4.° **Prodotti chimici applicati all'industria.** — Materie prime: solfo, fosforo, ecc. — Sali: solfati di ferro, di rame, di zinco, borace, potasse, sode, ecc. — Acidi.

5.° **Combustibili.** — Legna. — Carboni. — Combustibili fossili.

6.° **Cereali.** — Frumento, mais, orzo, segale, avena, riso.

7.° **Farine e fecole.** — Farine. — Amido e fecole alimentari (sago, tapioca, arrow-root, ecc.).

8.° **Granaglie varie.** — Saraceno, sorgo, miglio, ecc.

9.° **Legumi secchi.** — Fagioli, lenti, fave, piselli, ceci, lupini, ecc.

10.° **Frutta secche.** — Castagne, prugne, datteri, fichi, noci, ecc.

11.° **Radici e tuberi alimentari.** — Patate, topinambour, ecc.

12.° **Coloniali.** — Caffè, thè, cacao, pepe, cannella, zuccheri greggi e raffinati di canna e di barbabietola.

13.° **Droghe aromatiche.** — Sono suddivise in frutta, semi, fiori, ecc. (vaniglia, noce moscata, anici, senape, pepe, pimento, ecc.).

14.° **Materie zuccherine diverse.** — Miele. — Zuccheri di latte, d'uva, ecc.

15.° **Bevande spiritose e loro derivati.** — Vini, sidro, rhum, ecc. — Aceto.

16.° **Olii essenziali ed acque aromatiche.** — Olio di cannella, di lavanda, di ginepro, di gaultheria procumbens, di anici, di coriandoli, ecc.

17.° **Frutta e semi oleosi.** — Oliva, cocco, noce, arachide, mandorle, lino, sesamo, colza, cotone, ecc.

18.° **Olii, grassi, cere, e loro prodotti.** — *Minerali*: petrolio (benzina, fotogeno, ecc.), — paraffine, — cera minerale. — *Vegetabili*: olii diversi, — sego vegetale, cere vegetali. — *Animali*: grassi diversi (sego, spermaceti, olio di pesce, ecc.), — cere (di api, della China, ecc.). — *Prodotti delle materie grasse*: candele, saponi.

19.° **Pelli.** — Pelli greggie. — Pelli conciate (cuoio, marocchini, cuoio di Russia, di Ungheria, pelli scamosciate, ecc.). — Pellicce.

20.° **Materie concianti.** — *Minerali*: allume, ecc. — *Vegetabili*: radici (ratania, ecc.), — cortecce (betulla, salice, quercia, ecc.), — foglie (sommaco, scotano, ecc.), — frutta (vallo-nea, dividivi, bablah, ecc.), — galle (di Aleppo, della China, Knopporn, ecc.). — *Estratti* (gambier, cattù, chino, ecc.). — *Tannini artificiali*.

21.° **Materie tessili e loro prodotti.** — *Minerali*: (amianto). — *Vegetabili*: cotone, — lino, — canape, — fibre di piante diverse (juta, agave, formio, seta vegetale, ortica della China, crine vegetale, ecc.). — *Animali*: seta (del filugello, del bombice, dell'ailanto, del ricino, ecc.), — bisso (della pinna marina), — lane, — peli diversi (capre d'Angora, alpaca, vigogna, ecc.). — *Prodotti di questo gruppo*: filati e tessuti diversi, — feltri, — carta.

22.° **Materie coloranti.** — *Colori minerali*: bianchi, — neri e bruni, — azzurri, — verdi, — gialli, — rossi, — forniti di apparenza metallica. — *Legni coloranti e colori vegetabili* (indaco, alcanna, zafferano, curcuma, gommogotta, ecc.): — *Colori animali*: (cocciniglia, chermes, lac-dye, porpora, seppia, ecc.). — *Colori preparati artificialmente* (acido picrico, murexida, colori diversi dell'anilina, colori di catrame azoici, ecc.)


23.° **Gomme, resine e loro prodotti.** — Gomme propriamente dette, (gomma arabica, gomma del Senegal ecc.). — Resine propriamente dette. — Gommoresine. — Caoutchouc e guttaperca (naturali e vulcanizzate). — Prodotti che si ricavano da queste materie.

24.° **Prodotti animali diversi.** — Corna. — Denti di elefante. — Fanoni di balena. — Crine. — Penne (struzzo, marabù, ecc.). — Pelli di pesce. — Gusci di tartaruga. — Madreperla. — Coralli. — Spugne. — Gelatina di ossa.

25.° **Sostanze medicinali.** — Radici. — Foglie. — Frutta. — Semi. — Fiori. — Prodotti chimici, ecc.

26.° **Tabacchi.** — Virginia, Kentucky, Havana, Manilla, ecc.

Al Museo è annesso un gabinetto analitico, fornito di tutti i mezzi necessari tanto all'analisi chimica delle materie prime, quanto ai saggi delle loro qualità e delle sofisticazioni cui fossero assoggettate.



RICORDI MONUMENTALI.

RICORDI.



e la nostra Scuola ha avuto il dolore di perdere insigni maestri, le rimane il conforto di non averli dimenticati. I colleghi ne commemorarono la vita e le opere; i busti e le lapidi che qui riproduciamo, ne serbano le sembianze fra quelle mura dove fu spesa tanta e sì degna parte della loro attività. Nè mai venne promossa sottoscrizione al nobile intento, che gli antichi nostri allievi non rispondessero all'invito, anche da residenze lontane. Di questi affetti superstiti, di queste memorie piamente custodite, è fatta appunto l'azione morale d'una Scuola. L'immagine dell'educatore che non è più, circondata da una generazione che s'affaccia fidente alla vita, sembra attestare, di fronte al breve passaggio dell'uomo, la continuità inestinguibile del pensiero e dell'opera.

A Carlo Combi, a Rinaldo Fulin, a Giuseppe Carraro, a Giovanni Bizio, a Marco Antonio Canini, sono dedicate le pagine che seguono.

CARLO COMBI, figlio di Francesco, giurisperito e poeta, nacque il 27 Luglio 1827 a Capodistria; dal '44 al '46 studiò filosofia e dal '46 al '48 leggi nell'Università di Padova; chiusa questa per le agitazioni politiche, passò a Genova e nel '50 vi conseguì la laurea. Per obbedire al desiderio della famiglia, ripatriò; ma non avendo il diploma piemontese valore alcuno nelle provincie soggette all'Austria, si laureò una seconda volta a Pavia nel '53. Insegnava privatamente le scienze della facoltà politico-legale, coadiuvava il padre nelle cause forensi, ma non potè mai ottenere posto e carattere d'avvocato. Entrò nel ginnasio italiano di Capodistria come professore supplente di lettere italiane e di storia, ma nel '59 fu dal governo *consigliato* a dimettersi. Nel suo spirito serio, meditativo, ardeva una fiamma inesausta di propaganda: la patria, l'educazione del popolo, erano gli ideali della sua giovinezza impenetrabilmente chiusa, come fu poi la maturità, anche alle seduzioni più legittime della vita. Per poter illustrare degnamente la sua provincia, si diede con ardore agli studi storico-geografici; ispirandosi all'esempio del *Nipote del Vesta Verde*, compilò con alcuni amici un almanacco popolare, la *Porta orientale*, che uscì per tre anni ('57, '58, '59) destando nel paese un fermento di idee e di speranze; promosse, fra le altre istituzioni, quella delle scuole serali per gli adulti; fu del municipio di Capodistria e, dal '59 in poi, con pericolo quotidiano della vita, stette a capo dei Comitati nazionali istriani. Nel '60-'61 pubblicava nella *Rivista contemporanea* di Torino due studi sull'*Etnografia dell'Istria*; inviava a Cesare Correnti un lavoro sul confine orientale d'Italia, inserito in piccola parte nell'*Anuario statistico italiano* del '64, e nello stesso anno faceva pervenire al *Politecnico* di Milano un altro scritto « *La frontiera orientale d'Italia e la sua importanza* ». Questi studi

coi quali egli imprendeva per primo, come altri disse, a dissodare un terreno vergine, comparvero naturalmente anonimi; e senza nome uscì nel '64 il primo volume della *Bibliografia istriana*, dove stanno ordinati per materie e in gran parte annotati i titoli di circa tremila opere che parlano dell'Istria, mentre degli scrittori istriani doveva trattare un secondo volume, che poi non fu pubblicato. Nell'imminenza della guerra del '66, il Combi mandò alla *Rivista contemporanea* un nuovo scritto sulla *Importanza strategica dell'Alpe Giulia*; intimatogli il bando da un decreto della polizia, andò a Milano, a Firenze, a Padova, a Venezia, e da per tutto parlò, stampò, si adoperò per la causa della sua patria: e appunto di quei giorni (i giorni indimenticabili del nostro plebiscito) è il suo opuscolo « *I più illustri Istriani al tempo della repubblica veneta* » dedicato ad Alberto Cavalletto. Fallite le sue più fervide speranze e fermata dimora a Venezia, vi diresse da prima un giornale politico; apertosi nel '68 il concorso alla cattedra di diritto civile e commerciale presso la nostra Scuola allora istituita, lo vinse con uno splendido esame. Già pareva disporlo all'insegnamento, oltre alla rara perspicuità del pensiero e della parola, quel suo stesso infaticabile bisogno d'apostolato. Fra noi Carlo Combi acquistò subito autorità di maestro sapiente e per sedici anni gli durò inalterata la devozione di colleghi e discepoli. Nel '73 diede in luce, con un affettuoso e dotto proemio, la bella versione in ottava rima delle *Georgiche*, lasciata dal padre; nel '77, eletto a far parte dell'Istituto veneto, vi tenne il discorso « *Della rivendicazione dell'Istria agli studi italiani* »; nell' '80 persuase Paulo Fambri a scrivere il libro « *La Venezia Giulia* » e Ruggero Bonghi a premettervi una prefazione, dove sono coloriti i due concetti dell'attrattiva morale che l'Italia dovrebbe sforzarsi d'esercitare sugli elementi stranieri dimoranti in terra geograficamente sua, e dell'opportunità di favorire l'espansione austriaca in Oriente, pur d'ottenere nell'Adriatico una parte migliore e più larga che oggi non abbiamo. E tali erano, sostanzialmente, i concetti del Combi. Egli non cessava di rivendicare l'italianità della sua provincia, nella postura, nella popolazione, nelle vicende, nel costume, nello spirito, ma nessuno comprendeva meglio di lui che il periodo delle cospirazioni era chiuso per sempre. Così mentre i buoni sfortunati finiscono spesso per inacerbirsi, quest'uomo seppe mantenere inalterata l'equità del giudizio anche nella più crudele fra le pubbliche sventure: l'esilio. « *Non intraprese mai studio che non avesse intendimento civile* » disse di lui Attilio Hortis; e lo mostrò anche una volta nell' '81, contribuendo al « *Saggio di Cartografia veneta* », presentato dalla nostra Deputazione di storia patria al terzo Congresso geografico internazionale, con circa settecento cartelle critiche riferentisi tutte a Trieste ed all'Istria. Restitui alla giusta lezione e preparò per le stampe l'epistolario del suo concittadino Pietro Paolo Vergerio il seniore, su cui lesse nell' '80, all'Istituto veneto, un'erudita memoria; e aveva già raccolto tutti i materiali per illustrarne la vita e rievocarne i tempi fortunosi, quando la morte gli spezzò tra mano l'ordito della magnifica tela. Venezia, che amava Carlo Combi come un suo figlio, lo aveva eletto nel '78 consigliere comunale; fino all'anno seguente egli restò assessore per la pubblica istruzione; entrato poco dopo nella Congregazione di carità, vi spiegò la sua opera provvidamente riformatrice. Quando perdette la madre, tutta la tenerezza ch'egli aveva raccolto fino allora su di lei, e in cui parevano effondersi anche i bisogni più fieramente compressi del suo cuore, traboccò sull'infanzia abbandonata. Già come assessore municipale, aveva invocato e ottenuto dalla beneficenza cittadina il pane pei bambini poveri che frequentano le scuole elementari; ora riordinava gli orfanotrofi, li visitava con amorosa sollecitudine, e al fresco contatto della fanciullezza la sua faccia emunta e severa, come il bronzo del Felici la ritrae, s'accendeva per un istante di quell'ultimo fuoco di gioia che i casi della vita e la ferrea disciplina morale non avevano spento. Il discorso sull' *Obbligo legale degli alimenti*, letto nell' '82 all'Istituto veneto, e la *Commemorazione di Fortunato Novello*, tenuta l'anno appresso nel nostro Ateneo, furono i suoi ultimi scritti. Estenuato dalla malattia, continuava a salire la cattedra, attendeva ai molteplici uffici con quell'inflessibile sentimento del dovere che fu una delle grandi linee d'orientazione del suo spirito. Soccombette l'11 settembre del 1884 e lo accompagnarono al sepolcro le nostre lagrime e lo strazio ineffabile dell'Istria. Alle nature grette e intolleranti della nostra età Carlo Combi aveva mostrato che l'anima umana è inesauribile nelle sue fedi, nessuna delle quali esclude necessariamente le altre. Il cattolico e l'italiano avevano potuto convivere senza contrasti e senza compromessi nella sua coscienza austeramente conciliativa. Come i puritani inglesi uscendo dall'estasi della preghiera, ridiventavano

politici, mercanti, amministratori, soldati, così questo novissimo asceta riposandosi tranquillo nelle cose divine, si sentiva di tanto più risoluto e più tenace nelle cose umane. Egli si levava di continuo al cielo, ma per ridiscendere a terra più conscio della propria missione e più deliberato a compierla. E l'ha compiuta fino all'estremo, senza nessuna di quelle perplessità morali che arrestano così spesso l'uomo moderno al limitare dell'azione; l'ha compiuta nei giorni della lotta e in quelli del raccoglimento, per la patria e per la scuola, per gli studi e per il bene (*).

Ciò che l'avvenire dell'Istria era pel cuore di Carlo Combi, fu il passato di Venezia per la mente di **RINALDO FULIN**.

A lui, col crescere degli anni, era cresciuta sempre più nel pensiero l'immagine di questa città che sorta nell'ultimo scompiglio del mondo romano, dischiuse alla libertà un asilo, serbandolo inviolato per quattordici secoli; che fra le violenze dei signori feudali e i tumulti delle plebi cittadine, diede a sè stessa gli ordinamenti più savì e durevoli e forti; che associò agli avveduti disegni della politica l'entusiasmo delle virtù patrie e all'indipendenza laicale dello stato la cattolica sincerità della fede; che dal fondo delle sue lagune, dove l'oro accumulato nei commerci e nelle industrie tramutavasi come per incanto nelle fantasie consolatrici dell'arte, contava colla sapienza de'suoi ambasciatori i palpiti della vita in ogni angolo del mondo civile.

Ma il Fulin intendeva l'impossibilità d'abbracciare, nello stato presente degli studi, una storia così vasta nella sua durata, così complessa ne'suoi elementi, così meravigliosa nelle sue fortune. E però egli assunse la parte laboriosa della preparazione, paragonandosi al manovale che va alla cava e ne taglia e trasporta le pietre che serviranno all'artefice venturo. Se non che questo ammirabile manovale possedeva la più preziosa fra le doti dello storico: sapeva risvegliare nelle carte ingiallite dai secoli l'anima addormentata dei secoli. Egli indagò le ragioni e gli uffici delle antiche magistrature, penetrò nei più delicati congegni della costituzione veneziana, e raddrizzando antichi errori e additando documenti nuovi, si affaticò a sgombrare e ad assodare il terreno su cui altri, più fortunato di lui, potesse erigere un giorno lo stupendo edificio della storia cittadina. « *Per amore della patria e per onore degli studi (egli diceva a'suoi giovani) conviene una volta lasciar da parte il mestiere di far dei libri coi libri, per non accrescere smisuratamente l'ingombro di tante inutili e fastidiose ripetizioni* ». E lo sorreggeva la certezza che nessuno dei risultati della scienza è mai così umile da non porgere qualche addentellato a risultati maggiori, che le verità circoscritte ma sicure conducono vittoriosamente alla scoperta di quelle più alte e universali.

Rinaldo Fulin era nato a Venezia il 30 aprile 1824; nel '47 fu ordinato prete; nel '52, alla vigilia della tragedia di Belfiore, la sua casa fu perquisita e per miracolo sfuggirono alla polizia carte e oggetti compromettenti a lui affidati; nel '58 ottenne la cattedra di storia nel ginnasio Santa Caterina, poi liceo Marco Foscarini, dal quale passò più tardi al liceo Marco Polo; nel '68 venne chiamato a insegnare nella nostra Scuola la storia del commercio, alla quale s'aggiunse, quando fu ordinato il corso degli studi consolari, anche la diplomatica. Gli anni che precedettero il '66 furono per lui più che altro un periodo di feconda preparazione. Pubblicò nel '63 i *Cenni sulle finanze francesi nel secolo XVI*; nel '64 la *Relazione del Congresso di Münster di Alvisè Contarini*, i *Dispacci di Paolo Paruta sulla lega proposta da Filippo II.º a Clemente VIII.º*, i *Documenti sulla prigionia di Giordano Bruno*, la *Relazione di Lorenzo Morosini sul regno di Francia del 1752*; nel '65 la *Relazione dell'oratore fiorentino Raffaele De' Medici sulla Repubblica di Venezia (1559)* e quella dell'*Ambasceria straordinaria mandata in Ferrara al Pontefice Clemente VIII (1598)*. Pur nel '65, celebrandosi il centenario dantesco, dava in luce la *Descrizione dei codici veneti della Divina Com-*

(*) Cfr. *Commemorazione del prof. C. Combi letta alla Regia Scuola superiore di commercio dal prof. Enrico Castelnovo il 17 gennaio 1885*, Venezia, tip. Visentini. — *Combi Carlo*, nell'*Annuario biografico universale* diretto dal prof. Attilio Brunialti, dispense 5.^a e 6.^a — *Commemorazione del prof. Carlo Combi letta nella sala dell'Ateneo Veneto la sera del 21 Maggio 1885 dal socio effettivo Tommaso Luciani*, Venezia, tip. Naratovich.

media, e rendeva conto delle sue ricerche estese anche fuori di Venezia, colla memoria *Una visita al R. Archivio di Stato in Firenze*. Tenne dietro nel '66 la *Relazione di Francesco Corner tornato ambasciatore da Carlo V.º nel 1521*, dov'è tracciata la serie di tutte le altre relazioni contenute nei *Diari* di Marin Sanudo. Intanto egli dirigeva un'importantissima collezione d'opere storiche, col principale intento di diffondere tra noi le più importanti pubblicazioni straniere, traducendole direttamente dall'originale. Comparvero in questa collezione (oltre a due opere italiane, il *Giammaria Ortes* del Lampertico e la *Storia politica dell'antichità paragonata alla moderna* di Cristoforo Negri) l'*Archivio di Venezia* del Brown, *Le colonie commerciali degli Italiani in Oriente nel Medio Evo* di Guglielmo Heyd, il *Cesare* del Merivale, il *Filippo II.º* del Prescott, gli *Studi sopra Dante Alighieri* del Ruth, *Gli Egiziani* del Duncker, la *Storia della città di Roma nel Medio Evo* del Gregorovius, tradotta dal nostro prof. Manzato. Ma la grande operosità scientifica del Fulin cominciò, come abbiamo già fatto intendere, nel '66, e se ne videro i risultati nelle cinque memorie lette l'anno dopo all'Ateneo Veneto e raccolte nel '68 in un volume col titolo *Studi nell'Archivio degli Inquisitori di Stato*. Nel '71 cominciò a pubblicare le sue dissertazioni sugli *Inquisitori dei Dieci*, colle quali iniziava l'*Archivio Veneto*, periodico d'erudizione e di bibliografia da lui fondato con Adolfo Bartoli e diretto poi da solo fino al giorno della sua morte.

A quello studio sapiente vengono a riannodarsi gli altri: *Un'antica istituzione mal nota* ('75), *Soranza Soranzo e le sue compagne* ('76), *Giacomo Casanova e gli Inquisitori di Stato* ('76), *Appunti sopra una pubblicazione del conte di Mas Latrie* ('81), *Errori vecchi e documenti nuovi a proposito di un'altra pubblicazione dello stesso* ('82). Si può dire che il Fulin abbia scoperto i due Inquisitori dei Dieci, contemporanei all'istituzione del Consiglio, e sino a lui o ignorati del tutto o confusi coi tre Inquisitori di Stato, eletti per la prima volta più di due secoli dopo. Con una dottrina e una penetrazione giuridica pari alla competenza storica, egli ci dà un quadro completo della procedura criminale dei Dieci; mette in luce le cautele ond'era accompagnata l'istruzione dei processi e impedito l'arbitrio dei giudici, mostra la sapienza civile e la maggiore umanità del governo veneto, e se vi furono colpe, non le giustifica, ma ne dà ragione obbiettivamente, col costume e coi criteri morali dei tempi. Non dimentichiamo, fra gli altri suoi lavori, un succoso *Sommario di storia veneta per l'Italia* del Vallardi ('73), *Il Petrarca davanti alla Signoria di Venezia* ('74), *Venezia e Daniele Manin* ('75), *Diari e Diaristi veneziani* ('81), *Dell'attitudine di Venezia dinanzi ai grandi viaggi marittimi del secolo decimoquinto* ('81), dove ritorna su un argomento già da lui trattato dieci anni prima, colla monografia *Il canale di Suez e la repubblica di Venezia*. Contemporaneamente il Fulin veniva pubblicando una ricca messe di documenti e d'altri scritti inediti in quell'*Archivio veneto* che accomunò in un severo indirizzo scientifico tante forze intellettuali. Egli promosse coll'autorità della parola e coll'energia del volere l'istituzione della Deputazione veneta di storia patria e ne stese il programma; concepì primo l'idea di mettere in luce i *Diari* di Marin Sanudo e curò poi l'edizione dei volumi terzo, settimo, undecimo, dell'opera gigantesca; ristampando di su l'originale il primo volume delle *Memorie* del Goldoni, colle note così accurate di Ermanno Loehner ('83), si proponeva di esordire a una *Biblioteca di scrittori veneziani del secolo XVIIIº*; aveva ordinato e illustrato i dispacci di Paolo Paruta ambasciatore a Clemente VIIIº, ricchissimo contributo alla storia della riconciliazione di Enrico IV.º colla curia romana, ma la morte avvenuta il 24 settembre '84 gli negava la gioia di condurre a termine l'insigne raccolta, che uscì solamente nell'87 con una dotta prefazione di Giuseppe De Leva.

Scrittore serrato e vigoroso, ricercatore del vecchio stampo muratoriano ma collo spirito dei tempi nuovi, Rinaldo Fulin ha dato alla sua opera tutto sè stesso. Non posava, se non forzato dalla malattia d'occhi contratta nelle faticose letture dei codici e delle filze d'archivio. Eppure tanta erudizione non gli fece mai perdere ciò che nella vita conta assai più dell'erudizione: il senso dell'opportunità e della misura. C'era nel suo insegnamento quel geniale buon senso a cui basta toccar di volo le cose per averle già dilucidate, quell'onesta familiarità che rende amabile la scienza e con ciò solo invoglia a seguirla e a coltivarla. Pochi lo superavano nell'attitudine a riaccostare i fatti lontani ai presenti e a colorirli colla veneziana vivacità dell'eloquio. E noi lo rivediamo ancora nel busto magistrato del Felici; rivediamo la sua ampia fronte piena di pensiero, e ci par quasi che rispunti sulle sue labbra l'arguto sorriso che significava penetrazione ma non malignità. Come il lavoro lo aveva sempre trovato

sereno, così lo trovò sereno la morte. E di che avrebbe dovuto temere? Il sacerdote era vissuto credendo, l'uomo beneficiando, lo storico erigendo il culto delle patrie memorie a sereno sistema d'indagini (*).

Quando nell'inverno del 1885 si commemoravano nella nostra Scuola Carlo Combi e Rinaldo Fulin, un altro valoroso insegnante, **GIUSEPPE CARRARO**, era già stato assalito dall'insidiosa malattia che l'anno appresso doveva condurlo alla tomba. Non inferiore ai due illustri colleghi nel culto del dovere, egli recava fra noi una fisionomia intellettuale che fu abbastanza frequente durante la nostra rivoluzione: quella dell'uomo che avendo alternato gli uffici e gli studi più disparati, n'ha attinto una cultura così varia e pronta e vivace da concederle volentieri di non essere sempre profonda.

Nato a Padova il 7 Febbraio 1818, laureatosi nel '42 in medicina, nel '44 in chirurgia ed ostetricia, fu medico condotto a Pederoba, a Teolo, a Rovigo; dal '47 in poi cooperò ardentemente alla propaganda patriottica; nel '59 il Comitato segreto di Rovigo lo inviava suo delegato a Torino; nel '60 entrò come medico nell'esercito nazionale e salì al grado di capitano; fece la campagna del '66 e cinque anni dopo, chiesto e ottenuto il riposo, conseguì la cattedra di geografia e statistica nell'Istituto tecnico di Livorno, di dove nel '72 passò a insegnare le stesse materie nella nostra Scuola. L'operosità intellettuale del Carraro era, del resto, cominciata per tempo. Giovane e stretto d'amicizia con altri valenti, aveva vagheggiato un'Italia non pur libera dagli stranieri, ma colta e intellettuale; e anche quando i luoghi e i doveri della professione non gli consentivano agio di laboriose ricerche, non aveva mai intermesso lo studio. Nel '46-'47 collabora, insieme col Prati, col Fusinato, col Berti, collo Stefani, al *Caffè Pedrocchi*, un periodico letterario che nelle provincie venete contribuì efficacemente, sebbene per vie indirette, al risveglio degli spiriti nazionali. Dieci anni dopo, per la *Rivista euganea* detta a vicenda monografie scientifiche e critiche letterarie; più tardi scrive nella *Rivista italiana* e nella *Nazione* di Firenze; è uno dei direttori dell'opera « *L'Italia all'Esposizione universale del 1867* » edita dal Barbèra e vi tratta colla consueta limpidezza argomenti svariati; dal '68 al '75 pubblica, tradotti dall'inglese, il « *Manuale di geografia antica* » del Bevan, la « *Storia antica dell'Oriente* » dello Smith, l'« *Europa nel Medio Evo* » di Enrico Hallam, il « *Manuale di geografia moderna* » egualmente del Bevan, tutte versioni corredate di note originali. Nello stesso tempo egli continuava a fornire articoli, recensioni, corrispondenze a giornali e riviste, e nell'84 dava in luce, coi tipi del Barbèra, il *Memoriale del Geografo*, che è senza dubbio il più diligente e bene ordinato Dizionario di geografia universale che noi possediamo. Affranto dal lavoro, colpito nell'estate dell'84 da un assalto apoplettico, dovette sospendere le lezioni e morì a Firenze il 16 maggio '86.

Quando il Carraro nella sua giovinezza era medico a Teolo, quella rappresentanza comunale lo ringraziava per avere « *trattato i poveri con amorosa sollecitudine e con vero disinteresse* ». E sollecitudine amorosa e disinteresse furono in ogni momento, in ogni vicenda della sua vita, le doti che resero l'uomo caro a tutti e onorando. Il mite animo gli traspariva dalla senile nobiltà della faccia, che il nostro medaglione, lavoro egregio dello scultore Lorenzetti, rende fedelmente, ma velata, com'era negli ultimi anni, da un'ombra di stanchezza. Coi giovani Giuseppe Carraro si mostrò sempre così largo di benevolenza e di consiglio, da poter dire che se non gli fu dato di legare il suo nome a qualcuna di quelle opere che sfidano il tempo, egli stampò un'impronta indelebile nel cuore de' suoi memori allievi (**).

(*) Cfr. *Commemorazione dell'ab. prof. Rinaldo Fulin, letta nella regia Scuola superiore di commercio dal prof. Renato Manzato il 28 febbraio 1885*. Venezia, tip. Visentini. — *Della vita e delle opere del prof. ab. Rinaldo Fulin, discorso letto dal prof. Giuseppe De Leva nell'adunanza 14 novembre 1886 del regio Istituto veneto di scienze, lettere ed arti*. Venezia, tip. Antonelli.

(**) Cfr. *Commemorazione del prof. Giuseppe Carraro, letta alla R.^a Scuola superiore di commercio dal prof. Enrico Castelnuovo, il 16 Maggio 1887*. — Venezia, tip. Visentini.

Un'altra perdita crudele segnò per noi l'anno corrente colla morte di **GIOVANNI BIZIO**, professore di merceologia nella nostra Scuola, fino dal giorno della sua fondazione.

Ingegno posato e circospetto, sortito da natura agli avvedimenti della ricerca analitica, iniziato alla scienza dal padre Bartolomeo, l'uomo illustre e modesto che divinò la teoria dell'*unità delle forze*, Giovanni Bizio riuscì tra i più reputati cultori della chimica. Nacque in Venezia il 17 Marzo 1823; a diciannove anni pubblicò una nota « *Sopra il congelamento dell'acqua e la conseguente sua depurazione* » e poco appresso un'altra memoria « *Intorno ad una speciale trasformazione dello zucchero di canna al contatto di sostanze azotate* »; nel '45 si laureò in filosofia; nel '47 ottenne il grado di dottore in chimica; trattò in quel periodo « *Di una speciale fermentazione viscosa cui va soggetto il vino* » e fu nominato assistente alla cattedra di storia naturale nell'Università di Padova; l'anno medesimo, nel Congresso dei dotti, lo troviamo segretario per la sezione di chimica. Venuto il '48-'49, impugnò il fucile e fece il suo dovere di cittadino; nel '50 riprese a studiare col Paziotti lo *Sferococco confervoidale*, di cui s'era già prima occupato da solo, dimostrandone la grande efficacia terapeutica; nel '51 venne eletto professore supplente nella Scuola reale di Venezia, poi Istituto tecnico, dove insegnò, ascoltato e riverito, per quarant'anni. Al '51 appartengono gli *Studi sperimentali e teorici sopra i sali a base di ossido ferrico e le Considerazioni intorno al condensamento dei gas in seno del carbonio e di altre sostanze porose*; nel '55-'56 sostenne una polemica col Regazzini intorno alla determinazione quantitativa del cloro, del bromo, dell'iodio, dell'ossido ferrico e ad altre questioni di chimica analitica. Poco dopo l'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti lo chiamava a far parte della giunta incaricata, d'ordine del governo austriaco, d'una completa monografia delle acque minerali del Veneto; e le analisi dalle fonti di Recoaro, d'Abano, ecc., ch'egli inserì negli *Atti* di quell'Istituto, sono l'opera sua forse più pregevole, certo più laboriosa. Tornò a polemica col Regazzini colla memoria « *Sopra l'esistenza dell'arsenico nell'acqua ferruginosa di Civillina* »; poi dal '58 al '62 viaggiò all'estero, frequentando i laboratori del Redtenbacher, del Liebig, del Bunsen. Pubblicò negli atti dell'Accademia delle scienze di Vienna uno studio « *Sopra la presenza dell'indaco in un sudore* », un altro « *Sopra l'analisi chimica dell'acqua di S. Gottardo di Ceneda paragonata con quella salso-iodica di Sales* » e le « *Ricerche chimiche sull'olio di camomilla* ». Tornato in Italia, fu primo, o tra i primissimi, a usare dell'analisi spettrale, con cui scoperse il *litio* nell'acqua dell'Adriatico e di alcune fonti minerali. Divenuto nel '62 professore ordinario di chimica nella Scuola reale superiore, vi fondò un magnifico laboratorio; conferitagli la carica di chimico ispettore dell'ospedale, ne trasse occasione a importanti e curiose ricerche, come quelle « *Sull'influenza dell'orina a modificare alcune reazioni chimiche* » e « *Su un nuovo caso di sudore tinto in azzurro* ». Quando Venezia fu restituita a libertà, sedette nel Consiglio cittadino, e non ne venne escluso che nell' '89 da un'eccezione d'incompatibilità della nuova legge elettorale. Nel '68 instituitasi la Scuola superiore di commercio, fu chiamato a insegnarvi chimica come introduzione alla merceologia, e dall'anno seguente in poi anche questa disciplina; e le sue dotte e lucide lezioni gli offersero materia a tre belle monografie sul « *Caffè* », sullo « *Zucchero* » e sul « *Petrolio* ». Dal '68 all' '85 condusse a termine l'analisi delle acque e riprese le sue indagini sul glicogeno negli animali invertebrati, inserendo un suo lavoro su codesto argomento nella rivista del Moleschott « *Untersuchungen zur Naturlehre des Menschen und der Thiere* », confutando felicemente gli appunti a lui mossi dal Kruckenberg e dal Bernard. Già dal '68 Giovanni Bizio era vicesegretario dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti; nel '74 fu eletto segretario e andò via via pubblicando negli *Atti* di quel dotto sodalizio le sue acute relazioni sui premi industriali e scientifici. Fra l' '85 e l' '88, s'occupò, col professore Gabba, d'un argomento importantissimo pel commercio veneziano: quello delle miscele dell'olio d'oliva coll'olio di cotone e dell'insufficienza del reagente Bechi per accertare la sofisticazione. Questi furono gli ultimi suoi lavori; fra i precedenti ricorderemo ancora: « *Indagini sopra la fenilsinnamina e le sue combinazioni* »; « *Sopra la determinazione quantitativa del rubidio e del cesio* »; « *Sopra la scomposizione dell'acido ossalico sciolto nell'acqua* »; « *Intorno alla ricerca del bromo in presenza dell'urea* »; « *Nota sul protosolfuro di fosforo* »; « *Esperienze intorno all'azione riduttrice della gelatina* » (*).

(*) Cfr. *Giovanni Bizio, commemorazione letta all'Ateneo Veneto dal socio prof. Giacomo Soave il 19 maggio 1891*. — Pubblicata nell'*Ateneo Veneto*, Serie XV, vol. I, pag. 215.

Fin qui dello scienziato. Lo scrittore aspirava a conciliare le esigenze del pensiero scientifico colla tradizione del purismo letterario; l'insegnante era lucido, ordinato, giudiziosamente severo, e voleva rispettata pur nelle menome forme esteriori la dignità della scuola; l'uomo fu sempre affabile, conciliativo, disposto dall'indole e dall'abito della scienza assai più al ponderato consiglio che allè pronte risoluzioni. Il 19 aprile 1891, quando la paralisi cardiaca improvvisamente lo spense, profondo fu il cordoglio in ogni ordine di cittadini. « La temperanza era la qualità dominante del suo spirito, — disse sulla bara di Giovanni Bizio il sindaco di Venezia. — Nella ricerca scientifica, essa lo preservò dalle audaci affermazioni che seducono così facilmente chi incalza da presso collo strumento dell'analisi il segreto dell'essere; nella vita pubblica lo tenne sempre lontano dalle passioni di parte », — e la concisa eloquenza di queste parole ben riassumeva il sentimento e il giudizio comune.

Il nostro corpo insegnante, promossa sollecitamente una sottoscrizione, affidava allo scultore Lorenzetti l'incarico di ritrarre l'effigie dell'amato collega, e insieme rivolgeva preghiera al prof. Tito Martini di tenerne la pubblica commemorazione. La mesta e cara cerimonia seguirà nel prossimo novembre; nè più degnamente potrebbe inaugurarsi, crediamo, il corso degli studi.

Questo volume si stava componendo, quando ci giunse il triste annunzio della morte di **MARCO ANTONIO CANINI**, libero insegnante di spagnuolo e di rumano (12 Agosto 1891).

Marco Antonio Canini nacque a Venezia nel 1822; in giovinezza collaborò all'edizione dei classici diretta da Luigi Carrer e stampata coi tipi del *Gondoliere*; si volse agli studi giuridici, li interruppe per la letteratura, li riprese nel '46-'47. Sospetto all'Austria, si rifugiò in Toscana e vi pubblicò un libro di versi e prosa intitolato « *Pio IX e l'Italia* »; partecipò alla difesa di Venezia e a quella di Roma, poi esulò in Grecia e in Oriente. Oltre a parecchi opuscoli politici sulla questione orientale, diede in luce nel '52, ad Atene, una raccolta di versi « *Mente, fantasia e cuore* ». Tornato in Italia dopo il '59, fu giornalista a Milano, a Torino, a Napoli; tre anni dopo, ripartì per la penisola balcanica con una missione secreta. Il suo « *Etimologico dei vocaboli italiani derivati dal greco* », edito nel '65 dal Pomba, venne giudicato assai severamente da Graziadio Ascoli; « *Vingt ans d'exil* » (Paris, Baudry, '68) provocarono fierissime repliche per la poco reverente maniera con cui vi si parla di Daniele Manin. In Francia il Canini pubblicò altresì parecchie traduzioni in versi italiani dal sanscrito e dal greco e attese a' suoi *Études étymologiques*, di cui una parte sola fu poi data alle stampe a Torino (Loescher, '82). Tornato ancora in Italia, tradusse e ampliò, per quanto riguarda il nostro paese, la « *Storia contemporanea* » di Giorgio Weber (Milano, Treves). Raccolse nel volume « *Amore e dolore* » (Torino, Loescher, '82) poesie inedite e poesie precedentemente pubblicate, come la novella *Giorgio il monaco e Leila*. Nell' '84 ebbe nella nostra Scuola le cattedre di lingua rumana e di lingua spagnuola, e verso lo stesso tempo imprese un lavoro colossale « *Il Libro dell'Amore* », che contiene insieme colle cose più squisite della lirica erotica nazionale, le sue traduzioni in versi da circa centocinquanta idiomi. (Venezia '85-'87). — Uomo dotato d'una mirabile agilità d'ingegno, che cosa non avrebbe potuto produrre in una vita riposata, sotto la feconda disciplina del metodo? Ma forse l'indole sua era d'istinto ribelle a ogni freno. Travolto nella procella delle rivoluzioni, ora egli consacrò l'animo e l'opera alle più nobili propagande, ora parve sviarsi dietro intempestivi conati. In Toscana alla vigilia del grande movimento nazionale, a Venezia e a Roma durante le epiche difese, poi ad Atene, a Bukarest, a Parigi, sul campo della guerra russo-turca, noi lo incontriamo ardente, infaticabile, irrequieto, proclive agli sdegni, intemperante nei giudizi. I suoi versi densi di pensiero ma scabri di forma, sopra tutto certi sonetti che ritraggono dell'intonazione alfieriana, serbano l'impronta viva dell'uomo. I suoi studi etimologici attestano l'acume d'una mente più atta che esercitata all'indagine scientifica, ed egli stesso non esitò a riconoscerlo, calmati appena i risentimenti d'una clamorosa polemica. Ma la cultura di Marco Antonio Canini era così vasta e la sua parola così fluente e immaginosa da renderlo oratore e anche maestro per certi rispetti

efficacissimo. Parlava quasi tutte le lingue d'Europa e qualcuna delle orientali, e negli ultimi anni, quando la vita gli correva più tranquilla se non più lieta, si diede anche alla critica storica e letteraria: ne è prova la sua prelezione del 1885 al corso di lingua spagnuola, dove confutando alcuni giudizi del Ticknor, egli mostrò che la sua poderosa vecchiaia sapeva bene, volendo, riguadagnare il tempo sottratto dalla politica alla scienza. Ma il nome di Marco Antonio Canini resterà congiunto al « *Libro dell' amore* », che assorbì la sua estrema attività e, com'egli soleva dire, consolò il suo tramonto colle visioni dell'aurora. Perchè quest'uomo, sotto l'ispida scorza, mantenne sempre intatto il fiore dell'entusiasmo e degli affetti gentili, e se dalle sue labbra proruppe volentieri l'invettiva, mai non le contrasse la cinica negazione. Quando poi ricordiamo che degli errori della sua mente egli solo portò la pena, che visse lavorando senza tregua e opponendo alle infermità del corpo una stoica rassegnazione, che predilesse i giovani e li avviò con intelletto d'amore agli studi geniali, che morì povero e solitario, quando tanti altri, meno degni ma più accorti, ottennero lucri ed onori, allora il nostro giudizio, che quando presume d'essere imparziale su una tomba recente non è spesso che duro, si converte in un'effusione malinconica d'affetto e di rimpianto.

ALLEGATI.

Allegato A.

**DOCUMENTI DELLA FONDAZIONE E DELL' ORDINAMENTO
DELLA SCUOLA.**

ESTRATTO DALLA RELAZIONE

DELLA COMMISSIONE DI STUDIO NOMINATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

GIUSTA LA DELIBERAZIONE DEL 12 LUGLIO 1867.



a vostra Commissione ora passa ad adempiere l'altra parte del suo mandato, ad esporvi cioè il risultamento delle sue indagini intorno al secondo tema enunziato nella deliberazione del 12 luglio: quello della convenienza ed opportunità che a Venezia sia istituita una Scuola superiore di commercio e navigazione.

Il vostro conchiuso riassumeva la discussione avvenuta nel seno del Consiglio, nel corso della quale veniva accennato al duplice Istituto superiore di commercio e di navigazione, composto quindi di due scuole; e veniva spiegato come la prima dovesse riuscire la scuola di perfezionamento pei commercianti, e la seconda avesse ad essere suddivisa in due sezioni: una di nautica, per dare un insegnamento d'indole superiore alle genti di mare; l'altra di costruzioni navali, per formare gl'ingegneri navali.

Questo amplissimo concetto, che allora necessariamente non potè essere minutamente esaminato e che perciò appunto demandaste ai nostri studii, uopo è ch'oggi venga ristretto.

Discorrendo dell'Istituto di marina mercantile, v'esponemmo le ragioni per le quali la Commissione, accogliendo i pensieri espressi dai competenti consultori chiamati in aiuto, divise il convincimento che lo studio di nautica pei capitani mercantili non ammetta per sè stesso uno studio superiore. Una Scuola superiore di nautica non potrebbe avere altro pratico ufficio, se non quello di una scuola normale, incaricata di formare i maestri che devono insegnare la nautica, sia nelle scuole nautiche, sia negli Istituti reali di marina mercantile, sia infine privatamente.

Ma di una cosiffatta Scuola normale non era nè è opportuno occuparci per ora, in causa del fatto che la città di Genova ci ha prevenuti, e le sue aspirazioni ottennero già un principio di esecuzione mediante il decreto del Ministro di agricoltura, industria e commercio, 19 giugno 1867, col quale venne istituito un corso normale di lezioni sugl'insegnamenti nautici presso quel R. Istituto di marina mercantile, pel quale decreto è disposto: che alla fine del corso normale sarà dato agli aspiranti, i quali avranno frequentati tutti i corsi, un esame di abilitazione; che nessuna autorizzazione all'insegnamento privato della nautica e delle materie affini verrà rilasciata, se non a chi avrà riportato nell'esame il diploma di abilitazione; e che questo diploma dovrà prodursi da chiunque aspiri alle cattedre esistenti negli Istituti reali di marina mercantile e nelle scuole di nautica.

Non essendo ragionevole accogliere la lusinga che possa essere fondato un nuovo corso normale di nautica a Venezia, quando è appena incominciato a Genova, ne viene che riuscirebbe opera gettata l'occuparsi di questa istituzione.

Del pari, altri motivi determinarono la Commissione a lasciare in disparte la Scuola superiore di costruzioni navali. Essa la crede prematura. Come vi dicemmo, non s'hanno ancora dati sufficienti per decidersi sopra il punto fondamentale, se simile scuola deve essere completa a sè, autonoma, o piuttosto un complemento della facoltà universitaria di matematica. D'altra parte essa richiederebbe amplissimi mezzi, che difficilmente assai potrebbonsi rinvenire nelle attuali condizioni dello Stato, della Provincia e del Comune.

Convinta quindi la Commissione che sia dovere di chi guarda alla pratica riuscita e poco cura le pompose manifestazioni, porre a propria guida il principio che tutto non può farsi d'un tratto, e che la temperanza ed il freno nelle aspirazioni sia caparra di riuscita per ciò che torna di facile conseguimento, ha unanimemente convenuto di limitare il suo discorso alla Scuola superiore di commercio.

Che sia opportuna ed altamente desiderabile la istituzione in Venezia di una Scuola superiore di commercio, niuno può certamente pensare a metterlo soltanto in dubbio. Agevole per ognuno riesce il prevedere qual lustro e decoro e quali vantaggi d'ordine materiale la nostra città potrà attendersi, ove questa Scuola venga attuata.

Il pensiero, non appena fu estrinsecato colla vostra deliberazione, incontrò il pubblico favore, perocchè ogni desiderio, ogni progetto inteso alla prosperità di Venezia, incontra sempre le migliori simpatie. Ma i desiderii ed i progetti sono una piacevole occupazione della mente, quando non ne sia chiarita la facile attuazione: e perchè appunto quello di cui ci occupiamo non possa da alcuno aversi in conto di una bella, ma nuda aspirazione, noi dobbiamo mostrarvi come concorrano tutti gli elementi di successo, ed il progetto sia veramente cosa seria.

La serietà sua riesce manifesta, tostochè, come vi proveremo, sia stabilito che l'istituzione in massima di una Scuola superiore di commercio è un bisogno della nazione non per anco soddisfatto; che tutte le ragioni di convenienza, e diremo anco di giustizia, consigliano a fondarla in Venezia; ed infine che il rinvenimento dei mezzi finanziari necessari ad attuarla non domanda espedienti straordinarii.

Gli Istituti superiori d'istruzione tecnica speciale fanno nell'insegnamento professionale l'ufficio delle Università nell'istruzione ordinaria.

Essi, oltrechè fornire un'alta istruzione, ed essere una scuola di perfezionamento per quegli allievi delle scuole speciali mezzane e degl'Istituti professionali che possono e vogliono salire ai maggiori gradi e toccare le belle posizioni fatte nell'alta industria, nell'alto commercio, sono ad un tempo scuole normali atte a preparare egregi docenti per le dette scuole tecniche e per gl'Istituti industriali e professionali. In altre parole, gl'Istituti superiori costituiscono il vertice di quella grandiosa piramide, che è il complesso dell'insegnamento tecnico-professionale, e senza del quale s'avrebbe un tronco soltanto.

Un completo insegnamento superiore in tutti i rami è un bisogno indeclinabile per ogni nazione civile e segnatamente per l'Italia, dove è d'uopo di sforzi molti e perseveranti per isvolgere e rendere efficaci le immense sue forze potenziali.

In altri tempi s'è discusso se fosse bene collocare le Università nei grandi centri, nelle rumorose capitali, ovvero in tranquille città minori.

In oggi, e particolarmente per gli Istituti tecnico-professionali superiori, non v'ha più questione, ed è una verità accettata che la scienza deve seguire la vita dei grandi centri.

Il Governo, uniformandosi a questo pensiero, collocò tutti gli Istituti superiori, fin qui fondati, nelle maggiori città del Regno.

Con decreto 23 novembre 1862 institui in Torino il Museo industriale italiano, per promuovere l'istruzione tecnica ed il progresso delle arti e del commercio. Era nel suo primo concetto amplissima cosa e formava, diremo così, un politecnico generale, destinato non solo ad insegnare quasi tutte le scienze fisico-naturali pure ed applicate, ma ad essere ancora la scuola normale atta a formare insegnanti in tutti i rami dell'istruzione tecnico-professionale, come è stabilito dall'articolo 1 del regolamento 18 ottobre 1865. Mediante il decreto 30 dicembre 1866 fu con savio consiglio ristretto. La relazione ministeriale presentata al Re, che precede e motiva quel decreto, così si esprime: " I rami d'insegnamento, che vengono impartiti presso gl'Istituti „ industriali e professionali, si possono distinguere in tre grandi gruppi, dei quali uno si riferisce interamente „ agli studii di coltura generale e di amministrazione, il secondo agli studii preparatorii di scienze pure, ed „ il terzo più specialmente alle applicazioni di queste scienze alle diverse industrie „.

Fatta l'avvertenza che per i due primi gruppi esistono in altri Istituti d'istruzione superiore gli studii, a cui ciascun aspirante deve applicarsi per ottenere l'abilitazione ai rispettivi insegnamenti, prosegue: " Il „ R. Museo industriale, attenendosi all'indole della sua istituzione, si limiterà a conferire i gradi di professore „ per gl'insegnamenti del terzo gruppo che abbisognino di un corredo di studii preparatorii o di esercizi „ pratici reperibili difficilmente altrove. Ond'è necessario che la facoltà di conferire gradi sia circoscritta a „ certi rami speciali, pei quali vien data nel Museo la istituzione relativa

„ Coordinando i corsi, che già si trovano in Torino presso gl'Istituti d'istruzione superiore (la R. Uni- „ versità e la R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri), con quelli che si darebbero presso il R. Museo „ industriale, si potranno questi ridurre a soli sette. Essi sono i seguenti: *Economia rurale, fisica industriale, „ industrie meccaniche e meccanica agricola, chimica industriale, metallurgia e chimica metallurgica, geometria „ descrittiva sotto il riguardo delle applicazioni industriali* „.

Col decreto citato, che sancì questo principio, venne quindi fatta tale limitazione al R. Museo industriale di Torino, per cui venne ommesso ogni insegnamento superiore relativo al commercio; e fu ad un tempo tolto il corso normale per la preparazione dei professori, i quali devono insegnare nella Sezione di commercio ed amministrazione presso gl'Istituti industriali e professionali. Di tal guisa fu lasciato un vuoto, che deve essere riempito a Venezia, postochè non lo fu ancora in altra città del Regno. Infatti a Milano v'è l'Istituto

tecnico superiore, scuola di perfezionamento per gl'ingegneri, con facoltà di conferire diplomi di abilitazione per l'insegnamento di materie tecniche negl' Istituti industriali e professionali; a Napoli esiste una scuola superiore denominata R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri; a Firenze v'ha un Istituto superiore detto di perfezionamento per gli studii filologici e filosofici; a Genova fu, come notammo, istituita una Scuola normale di nautica. Nessuno di questi Istituti d'istruzione superiore comprende lo studio superiore commerciale e la scuola normale per i docenti di tal maniera negl' Istituti professionali. Dunque è un fatto, che, a compiere la intera catena degli studii tecnici professionali superiori, manca un anello importantissimo, cioè la *Scuola superiore di commercio*.

Lo Stato non può non essere coerente; e, dacchè conobbe la necessità di attivare un'istruzione superiore, e fece alla stessa in gran parte ragione contemporaneamente alla diffusione dell'istruzione tecnica, primaria e mezzana, ed all'ordinamento degl' Istituti professionali, non può non provvedere, e prontamente, a che sia tolta quella lacuna.

Non può infatti permettere ulteriormente che la gioventù, la quale vuol compiere la sua educazione commerciale, sia obbligata a cercare in esteri paesi l'opportuno insegnamento.

E preso una volta il partito di fondare una simile scuola, che potrem chiamare *il politecnico del commercio*, e dovendosi collocarla in uno dei maggiori centri, non può nè deve, a nostro avviso, essere stabilita altrove che a Venezia.

Passando in rassegna le maggiori città italiane, troviamo che tutte sono dotate d'Istituti superiori di educazione.

Torino ne ha tre: l'Università, la R. Scuola di applicazione ed il R. Museo industriale.

Napoli ne ha due: l'Università e la R. Scuola di applicazione per gl'ingegneri.

Milano del pari ne conta due: l'Accademia scientifico-letteraria e l'Istituto tecnico superiore.

Genova possiede un'Università; e, come notammo, la Scuola normale di nautica comincia ad essere attuata.

Firenze è dotata dell'Istituto di perfezionamento filologico e filosofico.

Venezia manca di un centro d'istruzione, di un Istituto superiore; essa lo domanda, e non può venirle rifiutato.

Ma, indipendentemente da questa ragione di confronto, che è un argomento di giustizia, a noi sembra che in altro luogo non possa, meglio che a Venezia, venir collocata la Scuola superiore di commercio.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio, nella più volte citata relazione al Re, 1° gennaio 1867, parlando del R. Museo industriale di Torino, così scriveva: "Era giusto che il Museo avesse la sua sede nella città, dalla quale partì il primo impulso alla libertà economica, prima base dello sperato fiorimento industriale; ed esso non poteva essere meglio ospitato che fra una popolazione particolarmente chiamata allo sviluppo dell'industria. Questa istituzione, unica nel Regno, avente per fine di rilevare l'insegnamento e la pratica tecnologica, non può essere confusa con alcun che di locale e di accessorio; essa deve essere considerata, come fu nel pensiero della sua fondazione, uno stabilimento di utilità generale, con tutte le distinzioni e prerogative che le spettano".

Egregie e giuste parole son queste, a cui tutti devono far eco; ma noi crediamo che, presso a poco, un consimile linguaggio possa e debba venir adoperato riguardo a Venezia. Noi crediamo infatti che con pari ragione si possa dire: esser giusto che la Scuola superiore di commercio abbia sede in Venezia, in questa città che restituita all'Italia nel 4 ottobre 1866, fu salutata dal Governo del Re colle storiche parole che chiamaronla: *nuova forza, nuovo decoro alla nazione*; — in questa città ch'ebbe sempre il genio commerciale, compresso per lunga e lunga serie d'anni in causa di politiche sciagure e di abnegazione ammiranda, ma non mai spento, la quale, anelando a riprendere le sue antiche tradizioni, non domanda che occasioni perchè la scintilla del suo genio sia potentemente avvivata; — in questa città infine, nel cui avvenire è uopo avere pienissima fede, perchè, non lasciandosi impressionare soverchiamente dalla condizione dal momento presente, non si può tenere come una illusione, come un fatto infecondo, questa grande coincidenza che Venezia acquistò la libertà e formò parte di una libera nazione nel tempo in cui s'appalesa la prima fase d'un grande rivolgimento della corrente commerciale, che, dopo aver abbandonato per molti secoli il Mediterraneo, vi ritorna col commercio asiatico-europeo.

Questa istituzione, che noi domandiamo, venendo ospitata in Venezia, al pari del R. Museo di Torino non dovrà, ripeteremo con le parole del signor Ministro, venir confusa con alcun che di locale ed accessorio, ma dovrà essere considerata quale uno stabilimento di pubblica e nazionale utilità.

Se l'Istituto superiore di commercio soddisfa ad un bisogno generale dell'intero paese, e se la sua collocazione in Venezia è la più naturale, non è a dire poi quali vantaggi sarà per arrecare a questa città nostra. Una Scuola superiore costituisce un faro luminoso, un centro di sapere e di scienza, il quale esercita una potente azione, eccita allo studio, all'emulazione, può essere un gran tipo, un efficace esempio. A condizioni pari, le città universitarie presentano sempre una maggiore diffusione di coltura al confronto delle altre.

A questo eminente vantaggio morale s'aggiungerà quello economico, col determinare l'accorrenza di eletta schiera di figli di commercianti ed industriali d'ogni parte della penisola, per compiere la loro educazione, e di candidati all'insegnamento nella sezione di commercio negl' Istituti industriali e professionali, che qui accorranno per assodare ed accrescere le loro cognizioni ed ottenere il diploma di docenti. Dall'attività intellettuale,

eccitata dal politecnico del commercio, sarà per derivare grande lustro e decoro a Venezia, perchè oggidì, o Signori, più che per l'antichità e singolarità dei monumenti, le città acquistano rinomanza per le idee utili e grandi, delle quali si fanno promulgatrici. Inutile poi torna l'accennare come lo stesso Istituto secondario industriale e professionale troverebbe grande giovamento, perocchè gli allievi della sezione commerciale di questo passerebbero alla Scuola superiore, e perciò lo stesso s'adatterebbe, meglio che qualunque altro dei circostanti luoghi, a questo utile ufficio di essere scala all'Istituto superiore, e perciò trarrebbe a sè dalle circosvicine provincie un forte contingente di alunni.

Dimostrata l'opportunità e convenienza massima che si fondi una Scuola superiore di commercio e questa alberghi in Venezia, è a ricercare quale dovrebbe essere questa scuola.

Tipo o modello della stessa dovrebbero, per nostro avviso, essere l'Istituto superiore di commercio di Anversa, e la Scuola superiore di Mülhouse.

A darvene una completa idea vi uniamo la descrizione del primo, fatta dal signor J. M. Baudouin, ispettore generale dell'istruzione pubblica per l'insegnamento primario in Francia, compresa nella sua relazione 10 marzo 1865 al Ministro dell'istruzione, sullo stato attuale dell'insegnamento speciale nel Belgio, nella Germania e nella Svizzera, — ed il piano e programma della seconda, pubblicati dalla Commissione di sorveglianza della stessa.

Questi documenti ci dispensano dall'entrare in minuti particolari, e discendere a spiegazioni e schiarimenti, ai quali d'altronde la Commissione sarebbe pronta, avendo uno dei vostri commissarii, il professore Luzzatti, visitato di recente que' due insigni Istituti.

La lettura di que' piani dimostra che fra le due Scuole non corre essenziale differenza. L'unione degli stessi forma uno stupendo tipo complesso, sul quale noi vorremmo modellata la Scuola superiore di commercio da fondarsi in Venezia, accogliendo più dell'uno che dell'altro, secondo quelle ragioni speciali di opportunità che si presenteranno nello studio del piano definitivo. Riguardo al quale, volendo pur dire qualche cosa, crederemmo poter consigliare di accostarlo preferibilmente al piano della scuola di Mülhouse, sembrandoci questo più appropriato pel duplice scopo che abbiamo in mira, il perfezionamento degli studii commerciali ed il corso normale, — perchè presenta una maggiore semplicità, — e perchè, essendo di data più recente, fu dato ai suoi ordinatori di giovare dell'esperienza fatta altrove.

Sempre però ed in ogni caso noi vorremmo che nel piano da adottarsi definitivamente per la Scuola superiore di Venezia, fossero mantenute severamente quelle discipline e quegli ordinamenti interni e que' metodi che fanno così rinomate nel mondo le scuole di Anversa e di Mülhouse.

Un'aggiunta importantissima, fin d'ora, noi proporremmo nell'insegnamento delle lingue straniere viventi; basta por mente all'indirizzo ed alla tendenza che Venezia deve avere verso l'Oriente, per sentire la necessità che l'Istituto superiore venga dotato di una cattedra di lingua araba moderna.

Ci rimane, o Signori, di tenervi parola dalla parte finanziaria, dei mezzi cioè coi quali attuare il nostro disegno.

Essendo l'istruzione superiore un interesse generale della nazione, nessuno mette in dubbio ch'essa sia una funzione pura ed intera dello Stato. La conseguenza irrecusabile di questa verità sarebbe quella che tutto il dispendio dovrebbe restare a carico della nazione, e null'altro quindi rimanesse a fare, se non richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità che sia riempita la lacuna che presenta l'insegnamento tecnico superiore, e sulla convenienza che la Scuola, che deve a ciò servire, venga fondata a Venezia.

Ma uopo è non illuderci. Tutta la buona volontà del Governo potrebbe, per le attuali condizioni, urtare contro scogli difficilmente superabili; ed ove si dovesse attendere l'attuazione dell'Istituto superiore di commercio, ad opera ed a peso esclusivo dello Stato, correremmo rischio di veder per lo meno rimandata l'esecuzione a lontanissimo tempo.

La Commissione è convinta della necessità che le rappresentanze locali vengano in aiuto co' proprii mezzi, e che allo Stato sia domandata la concessione dell'istituzione ed un limitato concorso pecuniario, — tale che non possa venire declinato coll'allegazione delle strettezze (pur troppo vere), nelle quali versa l'Erario nazionale.

Nel suggerire al Consiglio provinciale di prendere presso il Governo l'iniziativa di così utile progetto, noi facciamo calcolo sopra un potente concorso da parte del Comune di Venezia, ed anche della Camera di commercio, una volta che, riordinata secondo le nuove leggi, le sia fatta facoltà di votare nel suo bilancio una congrua spesa per tale oggetto.

Niente di giovevole e di rilevante può farsi senza sacrifici; ed ove, come ne nutriamo lusinga, Provincia e Comune, nell'intendimento di fondare una istituzione, la quale onorerebbe Venezia e l'Italia, dichiarino di assumere una parte delle spese indispensabili, daranno uno splendido esempio di patria virtù; e questo fatto, per nostro sentimento, riuscirebbe tanto imponente e di tal peso, da esercitare una decisiva influenza sulle deliberazioni del Governo, che non potrà al certo declinare una domanda, la quale alla fin fine riesce assai modesta, quando appunto non si chiegga allo Stato che una limitata compartecipazione nella spesa.

L'Istituto da fondarsi, essendo d'un ordine superiore, esige non meno di dieci professori, i quali dovrebbero essere remunerati con lo stipendio, per alcuni di lire 5000 e per altri di lire 6000 annue, assegni questi che permettono di fare appello a celebrità, tanto nazionali che estere.

Su questa base il preventivo di spesa annua per questa Scuola può, in cifra rotonda, determinarsi tra le 90 e le 100,000 lire annue.

Giusta l'esempio fornito dai grandi Comuni, ove furono fondati Istituti superiori, il Comune di Venezia dovrebbe assumersi la somministrazione del locale.

Oltre a questo, dovrebbe fornire la suppellettile non scientifica, ed accollarsi un contingente di spesa di annue lire 10,000.

Le Provincia uopo è che s'assuma il carico della suppellettile scientifica, e di contribuire nella spesa per annue lire 40,000. Altre lire 40,000 dovrebbero gravare il bilancio dello Stato.

Queste risorse, a nostro avviso, tornano sufficienti per dar vita allo stabilimento, che con tutto l'animo bramiamo veder qui fondato, ed in modo che sia degno di Venezia e del concetto che lo informa.

Una quota di spese da parte della Camera di commercio, in una misura che non sapremmo per ora indicare nemmeno approssimativamente, sarà sempre un ben venuto sussidio per l'ampliamento successivo della Scuola.

Una volta fondato questo Istituto, crediamo non sia illusione il prevedere ch'esso sarà la istituzione prediletta del nostro paese, e che quel medesimo sentimento il quale in altre epoche determinò da parte de' facoltosi generose largizioni per innalzamento di cospicui monumenti, ne ecciterà ancora a profitto di questo stabilimento; e sarà per tal guisa fornito mezzo con cui fondare alcuni premi in denaro annuali, da conferirsi agli alunni che più si saranno distinti, affinché mediante tali sussidii possano intraprendere un viaggio d'istruzione, verso l'obbligo di presentarne la relazione alla direzione della Scuola.

Nel Belgio, o Signori, in uno Stato di quattro milioni e mezzo d'abitanti, la rappresentanza nazionale stanziava ogni anno sul bilancio del Ministero degli affari esterni la somma di 30,000 franchi, per un premio annuale a favore di quell'allievo della Scuola di Anversa, al quale viene aggiudicato il diploma con *grande distinzione*: con questo generoso assegno egli va a visitare le principali piazze commerciali del mondo intero, ed al ritorno deve presentare la particolareggiata relazione del suo viaggio.

Così il Belgio va ad avere in ogni nuovo anno un uomo assai distinto, il quale, dopo avere molto studiato per riescire nella prova assai difficile, la quale accerta esser egli il migliore alunno dell'Istituto, assoda le cognizioni acquistate colla fruttuosa pratica di un lungo viaggio.

Questo metodo assai commendevole, oltrechè recare cosiffatto vantaggio diretto, giova assai al progresso generale degli studii, perocchè sia facile vedere come la prospettiva di poter cogliere un guiderdone così cospicuo debba eccitare in altissimo grado l'emulazione fra gli studenti.

Verrà tempo in cui anche in Italia potrà esser fatto altrettanto, se non più, ed una consimile spesa potrà far bella comparsa nel bilancio di un nostro Ministero; ma, in attesa di questo futuro, troveremmo assai utile che coll'attuazione della Scuola s'incominciasse tosto, nelle modeste proporzioni che saranno possibili, a praticare questo egregio sistema di premii.

La vostra Commissione adunque, pur sapendo come d'ordinario non sieno i bene ascoltati quelli che propongono un appello alla borsa dei contribuenti, pure lietamente vi conforta a non arrearvi dinanzi una cifra che in sé potrebbe sembrar rilevante, ma che non v'apparirà più tale, quando dividiate il nostro intimo convincimento che essa va ad essere un impiego di denaro assai proficuo sotto ogni riguardo.

Prima di formulare le nostre proposte, crediamo utile incontrare anticipatamente una obiezione che potrebbe venir fatta, la quale consisterebbe nel dire che l'istituzione vagheggiata rappresenta un interesse generale dello Stato od un interesse peculiare del Comune di Venezia, ma non un vero interesse provinciale.

A questa argomentazione, qualora venga fatta, torna assai facile opporre non una, ma più ragioni tutte egualmente decisive. In primo luogo è chiaro che, in forza dell'intimo nesso tra lo Stato, le Provincie ed i Comuni, non è nemmeno concepibile un interesse generale, combinato coll'eminente interesse di un grande Comune capoluogo della Provincia, senza che lo stesso sia, ad un tempo, un interesse anche provinciale; — in secondo luogo, allorquando sta il fatto, come avviene nella Provincia nostra, che la città capoluogo rappresenta oltre un terzo dell'intera popolazione, senza parlare di tutti gli elementi morali e materiali che vi sono concentrati, è indisputabile che un interesse d'ordine elevato del maggiore Comune è per sé stesso un grande interesse provinciale; — infine riesce per sé evidente come gli abitanti de' distretti foresi vengano a trovare un pregevole beneficio nel poter mandare i loro figli a compiere un'educazione commerciale in un luogo vicino, e dove sono così di frequente chiamati dalla trattazione dei loro affari. Crediamo non andar errati nel tenere che, anche ne' Comuni più lontani, si sentirà un nobile orgoglio nel vedere dotato il centro della Provincia di un superiore Istituto.

Con pienissima fiducia di veder sanzionate le nostre conclusioni dalla vostra decisione, la Commissione ha l'onore di presentarvi il seguente progetto di deliberazione:

“ 1.° Il Consiglio provinciale di Venezia riconosce necessario che sia compiuta la serie degl'Istituti d'istruzione superiore tecnico-professionale, mediante la fondazione di una *Scuola superiore di commercio*, e riconosce conveniente e giusto che questa Scuola sia stabilita in Venezia.

“ 2.° Il Consiglio, ravvisando in questa istituzione un interesse anche provinciale, affine di concorrere efficacemente alla sua attuazione, delibera fin d'ora, e quindi assume d'inscrivere nel bilancio della Provincia l'annua somma di lire 40,000 come tangente di spesa per la Scuola stessa a carico della Provincia, con più la spesa del materiale scientifico, pel cui preciso importo e divisione in più esercizi sarà provveduto con particolare deliberazione, che viene riservata.

3.° Questa spesa sarà effettivamente stanziata nel bilancio, tostochè sia assicurata la concessione da parte del Governo e la sua compartecipazione nelle spese annuali per una somma almeno eguale a quella che va a sostenere la Provincia, non che il concorso del Comune di Venezia, tanto per la somministrazione del locale e del materiale non scientifico, quanto per una compartecipazione nella spesa annua in un importo di lire 10,000.

“ 4.° E, per assicurare la esecuzione del divisato progetto, il Consiglio nomina una Commissione, cui delega la facoltà, previi concerti colla Deputazione provinciale, di attivare le opportune pratiche presso il Governo, presso la rappresentanza del Comune di Venezia e quella della Camera di Commercio per ottenerne l'adesione ed il concorso ne' modi e misure sovra indicate, e la sanzione de' poteri dello Stato.

“ 5.° Alla Commissione non viene assegnato tempo per l'adempimento del demandato incarico, fidando il Consiglio che i Commissarii, accettandolo, adopereranno tutta la sollecitudine voluta dall'interessante argomento.

“ 6.° Ove le rappresentanze del Comune e della Camera di Commercio delegassero esse pure dei commissarii per tale oggetto, la Commissione resta facoltizzata ad unirsi agli stessi e fondersi in una Commissione mista, e così, più speditamente e con mutuo accordo, fare i lavori preparatorii per la più pronta attivazione dell'avvisata Scuola „.

Noi credemmo opportuno farvi questa concreta e particolareggiata proposta, essendo nostro pensiero che sia sempre utile preparare e disporre i modi di esecuzione affinchè non venga sciupato tempo, e perchè non basta approvare un concetto e far voti per la sua attuazione, ma fa duopo ad un tempo decretarne i mezzi occorrenti; chè l'esperienza ben prova, come di frequente egregi disegni mancarono di pratica effettuazione, per ciò solo che si accolse la massima in via generale, e venne rimandata l'esecuzione ad un incerto futuro.

Eccovi, o Signori, il risultamento dei nostri studii sul secondo tema, compreso nel mandato di cui vi piacque onorarci.

Venezia, novembre 1867.

La Commissione

A. COLETTI.
A. FORNONI.
D. FRANCESCONI.
L. LUZZATTI.
E. DEODATI, *relatore.*

PROGETTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

PROPOSTO

DALLA COMMISSIONE MISTA
DEI CONSIGLI PROVINCIALE E COMUNALE E DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA
AL R. GOVERNO.

Prima di occuparci della parte amministrativa e dei mezzi finanziari per la fondazione della Scuola superiore di commercio, giova indicarne chiaramente l'ufficio e lo scopo.

Questo Istituto dovrebbe proporsi, sull'esempio di quello d'Anversa, di compiere l'educazione commerciale dei giovani, i quali vogliono acquistare tutte quelle cognizioni che oggidì sono indispensabili perchè i nostri commerci possano risollevarsi dalla misera condizione in cui giacciono. È specialmente rispetto alle relazioni coi paesi lontani, alle quali l'Inghilterra, la Francia, la Germania devono in gran parte la loro crescente prosperità, che l'Italia si trova in una condizione assolutamente inferiore. Anch'essa avrebbe bisogno di moltiplicare e di estendere all'estero le agenzie di commercio, di fondare fattorie per vendere i suoi prodotti, per esplorare i mercati lontani, informandosi sui vantaggi delle compere fatte al luogo d'origine; insomma bisogna che l'Italia si ponga, al più presto possibile, nella larga corrente del commercio mondiale. A questo ufficio risponde appunto la Scuola superiore di commercio, che si propone di appagare con un'ampia e profonda educazione commerciale questo nuovo bisogno della civiltà, e di provocarlo anche, se occorre, con la sua efficace influenza. Ed invero, se la vocazione di esercitare i commerci e le industrie potrà dare alla nuova Scuola un numeroso stuolo di alunni, essa medesima poi alla sua volta varrà a svegliare idee, progetti ed intraprese, che attingeranno la loro vita e la loro ispirazione a questa viva fonte della coltura commerciale. È perciò che a bella posta, nell'assegnare uno degli uffici di questa Scuola, non si è adoperata la parola *istruzione*, ma quella di *educazione*, perchè l'istituto che si vuol fondare a Venezia non mira soltanto alla coltura dell'intelletto, ma, quel che è più, dovrebbe informare lo spirito e l'abitudine a quella tempra gagliarda che si richiede onde un negoziante, un commesso viaggiatore possano pigliar parte, con esito felice, a questa immensa concorrenza di traffici, che oggi ha per teatro e per mercato il mondo intero. In Italia manca ancora una scuola che adempia a tale ufficio; e quelle famiglie che vogliono arricchire la mente dei loro figli di una coltura larga e sostanziosa, non trovano una scuola superiore che compia l'opera, alla quale intendono le sezioni commerciali amministrative dei nostri Istituti tecnici; e perciò sono obbligate o ad interrompere la loro educazione o ad inviarli all'estero. Così non avviene nel Belgio, nella Francia, nell'Austria e nella Sassonia, per tacere di altri paesi, giacchè gl'Istituti superiori di commercio di Anversa e di Mülhouse, la Scuola di commercio di Lipsia, l'Accademia di commercio di Vienna, offrono appunto quel tipo, sul quale si vorrebbe modellare la scuola proposta per Venezia. Ed è particolarmente l'Istituto d'Anversa, che, per consenso di tutti coloro che si occuparono di questo argomento, porge l'esempio più perfetto; onde, quando di recente gl'industriali ed i negozianti di Mülhouse sentirono il bisogno di compiere la magnifica serie delle loro scuole professionali con l'insegnamento superiore del commercio, inviarono ad Anversa il professore Pénot, il quale, all'infuori di alcune lievissime modificazioni, dipendenti dalle diverse condizioni dei luoghi, s'attenne nell'ordinamento della Scuola superiore di commercio di Mülhouse, che è già in fiore, alle norme ed allo spirito dell'istituto Anversiano.

Di un altro ufficio della nostra Scuola mette il conto di ragionare distintamente, benchè esso, se non si confonde, si compenetra almeno in quello già indicato, e consiste nel preparare quegli abili commessi viaggiatori, i quali abbiano l'incarico, per conto d'associazioni di negozianti, di schiudere nuovi mercati allo smercio dei prodotti nazionali o di derivare anche da lontane contrade, senza duopo di pagare un tributo alle altre nazioni estere che servono d'intermediarie, le materie prime. Scarseggiano troppo ancora in Italia queste missioni, delle quali pure erano stati maestri i nostri maggiori; e certamente l'insegnamento di questa Scuola deve contribuire ad accrescerne il numero, preparando gli uomini abili ad imprenderle. E ciò riescirà tanto più agevole, se, come avviene nell'Istituto di Anversa, ogni anno il Governo (e qui da noi a questo ufficio indispensabile, ove si voglia esonerarne il Governo, potrebbero provvedere le largizioni delle Camere di commercio, delle rappresentanze locali e della munificenza privata) volesse assegnare cospicui premi ai migliori alunni che hanno assolto gli studii con esito più felice, onde vadano a visitare le piazze commerciali più importanti del mondo. Chi stende questa relazione, quando ebbe la lieta ventura di visitare l'Istituto superiore di Anversa, potè conferire con un egregio allievo di quella Scuola, il quale, a spese del Governo, aveva percorso tutti i porti e le piazze principali dell'Asia e si accingeva allora a dar conto del suo viaggio. Ognuno di quei giovani è un perfetto viaggiatore e negoziante, di cui il paese può giovare in difficili missioni, e che contribuisce efficacemente ad accrescere la dignità e lo splendore del commercio nazionale.

Ma, oltre che l'ufficio di compiere l'educazione commerciale, un altro non meno importante s'addice alla nuova Scuola; ed è quello d'instituire gli allievi al consolato, come avviene anche nello stabilimento d'Anversa che prepara l'*élève consul*. La missione dei consoli nella loro qualità di tutori del commercio nazionale all'estero, di vigili esploratori di tutti i progressi e di tutte le correnti commerciali ed industriali, vale oggidì a stringere ed accrescere gli affari fra il paese che rappresentano e quello dove hanno la loro residenza, e cresce ognora più d'importanza e di autorità. Il console deve essere fornito di una soda e svariata coltura, e particolarmente esperto negli studii teorici e pratici del commercio: e, per dir tutto in poche parole, l'esame dei bollettini consolari dell'Inghilterra e del Belgio, che sono divenuti quasi la guida indispensabile di ogni intelligente commerciante ed industriale, appalesa di quali cognizioni debba essere munito un console, che si accinga a rappresentare con decoro all'estero il proprio paese. Noi non vorremmo, dalla evidenza del confronto, lasciar sospettare che fossimo inchinevoli al rimprovero verso il nostro corpo consolare; ma certamente non può dirsi ancora che esso rechi al commercio italiano tutti i vantaggi di cui è suscettivo. Ed è a sperarsi che, come nel Belgio, la Scuola superiore di commercio in Venezia possa divenire un focolare, dove si formino le buone tradizioni consolari e si prepari un personale adatto ed opportuno, particolarmente pei nostri consolati dell'Oriente. A tale scopo il Ministero del commercio potrebbe accordarsi con quello degli esteri, dal quale dipende l'ufficio dei consolati, mostrandogli i vantaggi che anch'esso potrebbe trarre dalla Scuola superiore di commercio, la quale è coordinata anche per servire alla completa educazione di un console, e per assoggettare a severi ed opportuni esami coloro che si confacciano a rappresentare e a difendere i nostri interessi commerciali all'estero.

In fine l'ultimo ufficio (e certamente fra i più importanti) della nuova Scuola sarebbe quello di abilitare i professori all'insegnamento nelle sezioni commerciali-amministrative o di ragioneria degl'Istituti tecnici del Regno. Su questo intendimento, pel quale particolarmente si richiede la sanzione del Governo alla Scuola progettata in Venezia, ci sia lecito entrare in alcune particolari considerazioni.

L'Istituto superiore di commercio di Anversa non ha lo scopo esplicito di funzionare come una scuola normale; ma avviene poi nel fatto, che i migliori professori delle sezioni professionali degli Atenei belgici, che corrispondono ai nostri Istituti tecnici, escono da quella Scuola. In Italia tutti acconsentono che alla rapida diffusione degl'Istituti tecnici non corrisponda la bontà del personale, tanto più che si tratta d'insegnamenti nuovi, nei quali, se è facile trovare un sufficiente numero di persone che sappiano qualche cosa, riesce assai malagevole rinvenire professori, i quali possedano tutte le qualità *tecniche* richieste dalla specialità del loro insegnamento. E tuttavia bisogna persuadersi che i commercianti, gli uomini d'affari, non sapranno indursi ad apprezzare l'istruzione commerciale, se non quando chi deve impartirla ne sappia mostrare colla evidenza dei fatti l'utilità; — bisogna che il negoziante si convinca che la scuola gl'insegna molto più, e con maggior precisione, di quello che egli può imparare dalla sua pratica quotidiana.

Coll'insegnamento professionale non si tratta di aggiungere una nuova illusione od una fallace speranza a quelle altre accumulate con tanta frequenza nel campo della istruzione; ma è d'uopo provare colla evidenza dei fatti, che, in un breve giro di anni, gl'Istituti tecnici cooperarono veramente allo svolgimento degli affari. A tale scopo urge di preparare i buoni insegnanti, e noi speriamo che il Governo sarà il primo a riconoscere che l'Istituto superiore di Venezia risponde perfettamente a questo vivo bisogno della società italiana. Laonde, nella sua qualità di scuola normale, questo stabilimento abiliterebbe all'insegnamento delle scienze, che hanno attinenza col commercio, negl'Istituti tecnici del Regno; e sarebbe la commissione esaminatrice di tutti i candidati a questo insegnamento, che non fossero passati pei corsi dell'Istituto. Oggi non v'è ancora in Italia una scuola normale che possa essere frequentata da coloro che vogliono professare negl'Istituti tecnici l'economia politica, la contabilità, la statistica commerciale, ecc.; ed il Governo è costretto ad aprire i concorsi per titoli; ma nè l'esame, nè i lavori pubblicati, tranne i casi eccezionali, valgono ad accertare la reale capacità dei concorrenti. Questa grave difficoltà sarebbe tolta, ove si desse all'Istituto superiore di Venezia il carattere e la qualità di una scuola normale. Allora

gli allievi, che ne avessero percorso gli studii, potrebbero ottenere (come avviene, a mo' d'esempio, nell'Accademia scientifico-letteraria di Milano) l'abilità all'insegnamento, esonerando a poco a poco il Governo dai concorsi per titoli o per esami, giacchè esso trarrebbe la massima guarentigia dalla idoneità del candidato, dal tirocinio e dagli studii compiuti alla Scuola superiore di commercio. Inoltre, ove il Governo dovesse aprire un concorso per titoli o per esami, troverebbe appunto nell'Istituto di Venezia una commissione competente ed imparziale di esaminatori, preparati a quest'ufficio importante e delicato, e gelosi custodi di quelle norme severe e sinceramente scientifiche, che mal si riscontrano in quelle commissioni esaminatrici improvvisate di volta in volta, e prive di ogni precedente e di ogni tradizione. È qui dove i candidati all'insegnamento, chiusi in un vero ambiente commerciale, s'informerebbero a quelle qualità ed a quelle disposizioni che non si acquistano nelle Università, perchè non dipendono soltanto da una contemplazione teorica della scienza, ma, quel che è più, dal felice connubio della teorica colle pratiche applicazioni e cogli esercizi tecnici. Laonde, a mo' d'esempio, un professore d'economia politica, che fosse uscito da questo Istituto non saprebbe soltanto indagare le leggi astratte che governano la produzione, la circolazione ed il consumo della ricchezza, ma avrebbe anche acquistato collo studio della statistica, coll'esercizio di tutte le operazioni commerciali ed industriali, quell'acume di ricerche pratiche che rendono veramente feconde ed appropriate ai bisogni dei varii paesi le nozioni dell'economia. E dall'altro lato, per meglio esprimere le nostre idee cogli esempi, un professore che avesse appreso in questa Scuola la contabilità, non sarebbe soltanto un gretto ordinatore di cifre e di registri, ma con lo studio dell'economia e del diritto possederebbe anche tutti quei criterii scientifici, dei quali i computi e le operazioni di ragioneria non dovrebbero essere altro che le applicazioni. Così sarebbe tolto, con questo felice connubio della teoria alla pratica, quello sconcio che si osserva spesso nei nostri professori di scienze commerciali, i quali sono o troppo teorici o troppo pratici, — cioè, e in un caso e nell'altro, incompetenti e non adeguati al loro ufficio.

In tal guisa sarebbe esposta la missione di questa nuova Scuola, e chiarita anche la cagione per cui occorre che il Governo partecipi alla sua fondazione.

Ora adunque, dopo avere indicato lo scopo dell'Istituto superiore di commercio, giova dichiarare le scienze che dovranno esservi professate, coordinandole appunto in guisa che si possa raggiungere il nostro intento. E qui le Scuole-modello di Anversa e di Mülhouse offrono un largo campo alle nostre imitazioni, tanto più che, come già fu detto, una visita sui luoghi ha potuto accrescere, se è possibile, la fama e l'importanza, di cui godono quelle due celebrate università del commercio. L'ordinamento degli studii ad Anversa ed a Mülhouse è riassunto nei due documenti annessi all'allegato A; e, informandosi a questi modelli, la Commissione di Venezia proporrebbe la seguente distribuzione d'insegnamento.

Il Banco commerciale (Bureau) dovrebbe essere condotto collo stesso metodo che ha fatto così eccellente prova ad Anversa, e che fu fedelmente riprodotto anche a Mülhouse; in esso sta, per così dire, il pernio di tutta la Scuola. Indi vi sarebbe un gruppo d'insegnamenti teorici indispensabili, di cui si accenna brevemente il nome e lo spirito. *La Storia generale del commercio e dell'industria*, che si insegna ad Anversa e venne a torto soppressa a Mülhouse, contribuisce a dare una soda cultura generale sul commercio e sull'industria. Ora, appunto, in una scuola speciale non deve esservi alcuna superfluità né lusso di divagazione, ma è pur anche indispensabile che vi si trovi tutto ciò che può occorrere all'alunno, perchè possieda in tutti i suoi lati l'argomento che deve studiare; ed è noto che, seguendo i dettami del metodo induttivo e sperimentale, il quale trionfa oggidì nelle discipline speciali, la storia di una scienza costituisce una parte essenziale della scienza medesima. A questa cattedra s'aggiungerebbe quella di Geografia e Statistica industriale (abbracciandosi nella parola *industria* tutte le esplicazioni del lavoro umano, cioè la industria estrattiva, l'agricola, la manifatturiera, la commerciale e la locomotrice) che manca ad Anversa, e si trova a Mülhouse, perchè un'investigazione continua e sincera sul modo di essere economico di tutto il mondo, pare indispensabile per raggiungere gli alti uffici che l'Istituto si propone, e per agevolare anche lo studio dell'Economia politica. Di fatti la Geografia e la Statistica industriale sono l'anatomia del mondo economico, mentre l'Economia politica ne raffigura la fisiologia, perchè è intesa ad indagare le leggi naturali e di fatto della ricchezza sociale. Pare poi opportuno di appaiare insieme la Geografia e la Statistica industriale, perchè, sebbene sieno due scienze distinte fra loro, tuttavia hanno tale attinenza, che, stringendole in un sol fascio, avrebbero giovato alla loro reciproca illustrazione. Inoltre, a compiere questo gruppo d'insegnamenti colla riprova dell'esperienza, vi sarebbe la Merceologia, cioè la storia naturale e la descrizione di tutti i prodotti commerciabili, sussidiata da un Museo merceologico, che, alla foggia di quello d'Anversa, oltre che cogli appositi acquisti, si arricchirebbe anche a Venezia coi doni dei commercianti, del Governo, delle Camere di commercio e dei consoli. Accanto al Museo si porrebbe un gabinetto di chimica commerciale, modesto come quello d'Anversa, tanto più che, per esperienze di grande importanza, si potrebbe sempre ricorrere al magnifico gabinetto di chimica annesso all'Istituto industriale di Venezia.

Un altro gruppo d'insegnamenti sarebbe composto dagli studii di diritto, cioè dal Diritto civile, dal Diritto commerciale cambiario marittimo, svolto coi criterii della legislazione comparata, e dal Diritto delle genti svolto pur esso col metodo comparativo. Ad Anversa vi è anche una cattedra particolare di Legislazione doganale; ma oggidì il trionfo del libero scambio ha tolto alle dogane quell'importanza che conservavano ancora nel Belgio nel 1852, quando fu steso il programma di quella Scuola. È perciò che noi l'abbiamo ommessa, perchè ci parve che se la Legislazione doganale s'attiene ai fatti, allora spetta alla Statistica, — se alle teorie, appartiene all'Economia politica. Abbiamo invece introdotto un nuovo insegnamento, che, nato oggi appena, si svolge con felicissimo

successo nel Belgio ed in Germania, dove è già professato negl'Instituti superiori, e si addomanda *Diritto industriale*. I libri del Renouard *Le droit industriel*, e quello del Waelbroeck *Cours de droit industriel*, di cui diamo qui sotto le linee principali del programma ⁽¹⁾, varranno a chiarire l'importanza di questo insegnamento, nuovo ancora fra noi, e di cui si darebbe il primo esempio nell'Instituto di Venezia.

A Venezia non vi sarebbe, come ad Anversa, una cattedra speciale sulle costruzioni e sugli armamenti marittimi; ma i professori di Statistica, di Economia, di Diritto marittimo e di Storia del commercio dovrebbero svolgere accuratamente tutto ciò che riguarda il commercio marittimo e la navigazione. A tutti questi studii s'accompagnerebbero quelli delle lingue stranierè, e specialmente dell'Inglese, Tedesca, Francese e Spagnuola; ma ciò che renderebbe unica nel suo genere la Scuola di Venezia e che potrebbe attirarle non solo un gran numero di frequentatori italiani, ma pur anche molti inglesi, francesi e tedeschi, dandole, come il commercio che aspira a rappresentare, il carattere di una scuola europea, consiste nell'insegnamento delle Lingue orientali. I celebri padri Mechitaristi, che da tanti anni pigliarono stanza in un'isoletta di Venezia, hanno offerto al Comune d'insegnare con tenue spesa le Lingue dell'Oriente, delle quali essi sono insigni maestri. Il Comune ha già accettato la proposta, e sarebbe disposto a porre quest'insegnamento nell'Instituto superiore di commercio di Venezia, dove, per conseguenza, il Greco moderno, l'Arabo, il Persiano piglierebbero il loro posto accanto agl'idiomi europei. Il Greco moderno e l'Arabo aprirebbero veramente le chiavi di un altro continente, e la Scuola di Venezia sarebbe in tal guisa un vero politecnico delle lingue commerciali dell'Europa e dell'Oriente. Anche sotto questo riguardo essa offre al Governo il mezzo di educare i suoi consoli per l'Oriente, cosicchè essi, prima di andare in quei lontani paesi, si facciano padroni delle lingue che ivi si parlano. E quando sia compiuta l'impresa colossale dell'Istmo di Suez, Venezia colla sua Scuola superiore di commercio non solo emulerebbe Anversa, ma la supererebbe, e, collo splendore delle sue cattedre, e colle Lingue orientali, diverrebbe la vera tutrice ed il vero archivio custode di tutte le tradizioni commerciali dell'Oriente, a cui ci convitano i ricordi della nostra storia passata e le promesse dell'avvenire.

Codesti sarebbero gl'insegnamenti impartiti dalla Scuola superiore di Venezia; e, quando fossero affidati ad uomini d'incontestabile superiorità, in breve questo stabilimento acquisterebbe una rinomanza universale. Una buona metà di coloro che frequentano la scuola d'Anversa non sono belgi; non pare adunque soverchia la speranza che Venezia possa gareggiare con Anversa.

A Venezia, come ad Anversa ed a Mülhouse, l'insegnamento sarebbe ripartito in due anni, e lo precederebbe una specie di anno preparatorio. L'anno preparatorio fu trovato indispensabile in parecchi instituti speciali di simil fatta; ed è noto che fu introdotto anche nel Politecnico di Zurigo, dove l'esperienza ne ha additato la necessità. Esso serve a riassumere gli studii che già l'allunno deve avere compiuti, e, quel che è più, ad iniziarlo e prepararlo al metodo severo ed allo spirito tecnico, a cui deve informarsi l'insegnamento speciale superiore. È come il vestibolo pel quale si deve passare, prima di essere ammessi nel tempio della scienza. Le condizioni di ammissione all'anno preparatorio dovrebbero essere molto semplici, e tali da non impacciare il libero andamento della Scuola, ma tali anche da offrire serie guarentigie di capacità e di vocazione sincera per gli alti studii commerciali. Non si deve mai perdere di vista l'indole superiore dell'Instituto, e, mentre le scuole medie somministrano quella mediocre coltura di cui può appagarsi un gran numero d'intelligenze, chi aspira a più alta mèta deve essere sorretto dalle ali dell'ingegno nell'arduo volo a cui si accinge. Giacchè il peggio di tutto sarebbe che si snaturasse l'indole di questa Scuola superiore, e, per una benevolenza soverchia, si lasciasse libero il varco a chiunque piaccia di entrarvi. È perciò che, per essere ammesso all'anno preparatorio, sarebbero indispensabili almeno le due seguenti condizioni: quella di avere toccato sedici anni, e quella di riescire felicemente in un esame. La condizione dell'età si giustifica da sè, ed è osservata ad Anversa, come a Mülhouse; quella dell'esame di ammissione è anch'essa di un'evidente utilità, tanto più che l'allunno per entrare nella Scuola superiore di commercio non avrebbe bisogno, come quando si tratta degli studii universitarii, di presentare il certificato delle scuole secondarie. Da qualunque luogo provengano: che siano italiani o stranieri, che abbiano studiato privatamente od in pubblici stabilimenti, l'esame di ammissione assoggetta tutti i candidati ad un egual peso di obbligazioni. Tuttavia, come ad Anversa, per quegli alunni che presentassero certificati o diplomi, i quali valgano a comprovare di avere passato felicemente i corsi di un Instituto tecnico in Italia, o quelli di una *Real-schule* tedesca, di una *sezione professionale* di un *Ateneo belgico*, di una Scuola *secondaria speciale* di Francia o di altri paesi aventi Instituti analoghi, il consiglio dei professori potrebbe dispensarli anche dall'esame di ammissione, quando, dalla qualità delle classificazioni ottenute e dalla scuola che le impartisce, risulti evidente che il certificato equivalga, o superi anzi, l'importanza di un esame. Notisi tuttavia che la esenzione sarebbe facoltativa e non già obbligatoria, a giudizio del collegio dei professori; e ciò perchè non tutti i certificati rilasciati dalle scuole secondarie hanno lo stesso valore: e se è ragionevole che si dispensi dall'esame un giovane che è passato per la *Real-schule*

(1) Théorie de la législation industrielle — Du Droit d'intervention de l'État dans le travail en général — L'intervention de l'État dans l'industrie manufacturière — Histoire de la législation industrielle — Droit industriel positif — Droits et devoirs des industriels entr'eux — Législation réglant les rapports entre maîtres et ouvriers — Législation réglant les rapports de l'industriel avec les consommateurs — Régime spécial à certaines industries établi dans un intérêt public — De la propriété industrielle — Organisation judiciaire et administrative de l'industrie, etc. etc.

di Berlino, o per la sezione commerciale amministrativa degl'Instituti tecnici di Milano, di Firenze, di Torino, sarebbe pericoloso forse adoprare egualmente verso giovani che escano da altri istituti, di fama più dubbia o meno consolidata.

L'esame d'ammissione verserebbe sulle materie che hanno attinenza col programma della sezione commerciale amministrativa degl'Instituti tecnici del Regno; e gli stranieri potrebbero usare nell'esame la loro lingua o la francese, che già hanno l'obbligo di conoscere a tenore del sovraccitato programma. L'anno preparatorio ritornerebbe adunque sulle materie d'insegnamento della scuola secondaria, riassumendole in un abile compendio; e s'aggiungerebbe particolarmente sull'Aritmetica e sull'Algebra applicata al commercio, sulla tenuta dei libri e la Contabilità, onde le operazioni commerciali riescissero più spedite e più facili nei due anni effettivi dell'Instituto. Inoltre si aggiungerebbe anche qualche saggio di Calligrafia ed un insegnamento della Lingua italiana, che addomesticerebbe nell'idioma nazionale i giovani italiani e ne apprenderebbe l'uso agli stranieri.

Laonde le materie principali dell'anno preparatorio sarebbero: la Lingua italiana, la Francese, l'Inglese, la Tedesca, la Storia, la Geografia, la Statistica, le nozioni preliminari di Diritto, di Contabilità, l'Aritmetica e l'Algebra applicate al commercio e la Calligrafia. Dall'anno preparatorio si passerebbe con un esame al primo anno dell'Instituto, e quelli ai quali non bastassero le forze, potrebbero indugiare a loro talento nell'anno preparatorio. Il modo in cui nei due anni effettivi si ripartirebbero le materie e le ore dell'insegnamento, sarebbe determinato dal consiglio di amministrazione dell'Instituto, d'accordo col collegio de' professori, col solo obbligo di seguire, il più possibile, le norme della Scuola di Anversa. E, soltanto, è qui opportuno di ricordare che l'abitudine di Anversa di fare i corsi scientifici di mattina e di sera, lasciando la metà della giornata alle operazioni del Banco, in cui sta il vero carattere e la novità della Scuola, dovrebbe essere rispettata. È inutile poi osservare che gl'insegnamenti vogliono susseguirsi con rapida vece, e ben poco agio e margine d'ozio deve rimanere all'alunno nei mesi scolastici, giacchè non si tratta più di ragazzi che abbiano bisogno di allettamenti per invogliarsi allo studio, ma di uomini che hanno l'obbligo di apprendere a far uso di quella stoffa preziosa di cui s'intesse la vita dei commercianti, che è il tempo. La severità e la continuità degli studi devono eccitare continuamente gli alunni al lavoro; bisogna ch'essi comprendano che la ragione per la quale vengono alla Scuola, è per fare un'operazione di commercio, per acquistare l'istruzione tecnica, lo stromento del loro avvenire; urge quindi che ogni giorno si arricchiscano di nuove cognizioni, altrimenti incominciano con un cattivo affare la loro carriera di negozianti.

Amministrazione e bilancio della Scuola.

La Scuola sarebbe amministrata da un consiglio di sette membri, i quali, seguendo l'esempio di Anversa, e, quel che è più, le origini storiche dell'Instituto veneziano, sarebbero scelti: due dal Governo, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale, ed uno dalla Camera di commercio. Il presidente potrebbe essere nominato fra i sette dal Governo, oppure per libera elezione. Il consiglio d'amministrazione terrebbe almeno un'adunanza alla settimana; sarebbe responsabile verso il Governo e verso le rappresentanze elettive di Venezia, del buon andamento della Scuola, curando ch'essa si mantenesse sempre all'altezza della sua missione. Sopra proposta del consiglio di amministrazione, il Governo procederebbe alla nomina dei professori e del direttore, seguendo le condizioni generali prescritte dalla legge. Così il consiglio d'amministrazione potrebbe funzionare come un corpo indipendente, e, se fosse composto di uomini competenti, avrebbe ogni facoltà per dare alla macchina un impulso rapido e regolare, libero da impacci e da lentezze burocratiche. E s'intende che i membri nominati dalle rappresentanze elettive di Venezia potrebbero anche non appartenere ad esse, giacchè si tratta di cercare, da per tutto dove si trovano, gli uomini opportuni e adeguati a sì alto ufficio.

Il bilancio della Scuola risulterebbe dai capitoli delle entrate e delle spese. Le entrate sarebbero costituite dalle seguenti attività:

Consiglio provinciale	L. 40,000
Consiglio comunale	„ 10,000
Camera di commercio	„ 5,000
	<u>L. 55,000</u>

e se il Governo concorresse, come è sperabile, per altre lire 45,000 all'anno, si avrebbe già raggiunto la cospicua somma di lire 100,000; e tutto ciò senza tener conto del locale e della suppellettile scientifica, alla cui spesa la Provincia è disposta a sobbarcarsi. Inoltre anche gli allievi dovrebbero pagare le tasse scolastiche, e, senza alzarle a 600 lire all'anno come si pratica a Mülhouse, si proporrebbe anzi di tenerle un po' più basso che ad Anversa, e proporzionate a quelle che si pagano nelle Università del Regno. Queste tasse ingrosserebbero le entrate di un nuovo capitale e sarebbero distribuite così:

Tassa d'ingresso	L. 25
Anno preparatorio	„ —
Primo anno (pagabili anche semestralmente)	„ 100
Secondo anno (pagabili anche semestralmente)	„ 150
Diploma	„ 300

Tale provento, col crescere degli alunni, potrebbe farsi assai cospicuo, contribuendo ad aumentare il lustro e l'importanza dell'Istituto.

I capitoli delle spese sono ben più difficili a calcolarsi, perchè sta nell'indole di queste scuole che esse richiedano continui miglioramenti, per seguire il rapido corso della civiltà commerciale.

Sappiamo adunque che i professori si possono dividere in due categorie, in una delle quali si comprendono quelli di Lingue, di Diritto civile e di Diritto delle genti, che, su per giù, avrebbero ad essere retribuiti in media a 3000 lire l'anno; così sette professori piglierebbero 21,000 lire. Gli altri insegnanti non si può presumere come dovessero essere pagati, per la difficoltà e la novità delle scienze che avrebbero a professare. Occorre che all'altezza degl'insegnamenti corrisponda veramente la capacità incontestabile degl'insegnanti; e se gli uomini competenti non si trovano da noi, si cerchino all'estero; e specialmente il professore di Banco commerciale, se non sbucciassero fuori a casa nostra, si potrebbe rinvenire facilmente ad Anversa od in qualche altro emporio commerciale. Insomma la cattedra deve esser fatta per l'uomo e non l'uomo per la cattedra, e non si può appagarsi delle apparenze, ma occorre che i professori di Banco commerciale, di Geografia e Statistica industriale, di Storia del commercio e dell'industria, di Economia, di Merceologia, di Diritto mercantile, di Diritto industriale irraggino sull'Istituto lo splendore scientifico dei loro nomi. Essi, onde potessero consacrarsi interamente al loro ufficio, dovrebbero pagarsi più che un professore di Università; e se il loro assegno si aggirasse dalle sette alle 8000 lire all'anno, non parrebbe soverchio. Questi sette altri professori, pagati in media ad 8000 lire, piglierebbero 56,000 lire che unite alle 21,000 delle quali si è detto l'uso, darebbero un complessivo importo di 77,000 lire. Il direttore, il segretario, due scrivani piglierebbero altre 17,000 lire all'incirca, che, aggiunte alle 77,000, darebbero 94,000 lire: resterebbe ancora un margine di 6000 lire, che, aggiunte alle tasse degli studenti, coopererebbe a retribuire gli assistenti che per avventura potessero occorrere, a stabilire la biblioteca, la sala di lettura, le quali dovrebbero a poco a poco arricchirsi di tutte le più importanti pubblicazioni o collezioni statistiche e commerciali, di tutti i giornali speciali del commercio e dell'industria, dei bollettini consolari delle varie nazioni, dei rapporti delle Camere di commercio più importanti del mondo, ecc. Al gabinetto di chimica provvederebbe, come si è detto, la Provincia; pel Museo di merceologia gli sforzi della Provincia sarebbero assecondati da quelli delle altre rappresentanze elettive di Venezia, e particolarmente dal regio Governo, che, col mezzo dei consoli e dei suoi agenti diplomatici, procaccierebbe le materie prime ed i prodotti degli estranei paesi, mentre i produttori nazionali si terrebbero ad onore di offrire in dono al Museo di Venezia le più scelte qualità delle loro merci e materie prime.

È ovvio poi che per un'impresa di tanta mole, bisogna fare a fidanza col tempo, e che ogni anno agguisterebbe nuovi tesori e nuovo lustro a questo grande monumento del commercio nazionale. Le previsioni delle entrate ordinarie non lasciano alcun margine per gli assegni a quei giovani di merito insigne, che avessero assolto felicemente i corsi dell'Istituto. Eppure quegli assegni paiono indispensabili, e sono quasi la corona dell'edificio, giacchè farebbero apprezzare sempre più l'importanza della Scuola, allettando i giovani allo studio colla nobile seduzione dei viaggi lontani, e di visitare quei paesi che tante volte percorsero con la mente e collo sguardo sul piccolo mappamondo. E già, come si è detto, è appunto con questi viaggi lontani, impresi alla fine degli studii commerciali, e coll'obbligo di darne un minuto ragguaglio, che si riescirebbe a sprigionare quella scintilla e quello spirito d'intraprendenza, che si è sopito in Italia e che bisogna ridestare. Ed è a sperarsi che la Scuola stessa potesse, con alcune economie sui bilanci dei tre primi anni, preparare un primo fondo destinato a sì alto ufficio. Inoltre, come due giovani negozianti di Mülhouse (i fratelli Siegfried) donavano un capitale di centomila lire per contribuire alla fondazione della Scuola superiore di commercio in quella città, non è troppo presuntuosa la speranza che la beneficenza pubblica, prodigata spesso in Italia in opere di dubbia utilità, si avvii per una nuova corrente; e, invece di essere fomite all'ozio, procuri alla Scuola di commercio i mezzi per queste missioni di giovani commercianti in paesi stranieri. E le Camere di commercio, particolarmente, sarebbero interessate in questa spesa, fra le più provvide e produttive che possano figurare nei loro bilanci. In ogni modo, bisogna lasciare qualche lato del problema alle soluzioni dell'avvenire, ed è certo, che quando si fosse acceso a Venezia il faro di questo centro superiore di studii commerciali, a poco a poco esso rischiarebbe tutta l'Italia e acquisterebbe tanto di rinomanza e di potenza, che i mezzi pecuniarii e morali non gli farebbero più difetto. Intanto s'incomincia con lietissimi auspicii, perchè una Scuola che fa assegnamento sovra una rendita annua superiore a centomila lire e non ha a provvedere nè al locale, nè alla suppellettile scientifica, non solo gareggia, ma supera, almeno nel suo bilancio, le proporzioni degli altri principali Istituti consimili in Europa.

Che cosa occorre perchè questo disegno possa compiersi in breve giro di mesi, e la Scuola superiore di Venezia alzi col nuovo anno scolastico il suo vessillo, intorno al quale si raccolgano le più nobili speranze del commercio italiano? Venezia ha già tutto preparato, dai fondi stanziati nei bilanci delle varie rappresentanze elettive insino al locale; e questa città colpita da tante sciagure si sentirebbe, grazie a questa nuova istituzione, dilatare il cuore con un respiro di pace e di sapienza; vi si alzerebbe a poco a poco il tenore morale dei suoi abitanti per quella influenza, lenta ma sicura, che sempre esercitano i centri superiori di pubblico insegnamento. Se il Governo, assegnando 45,000 lire annue alla fondazione della nuova Scuola ed impartendo la sua sanzione, volesse sollecitare un decreto reale che approvasse il presente progetto, esso sa-

rebbe benedetto da un'intera popolazione, e, quel che è più, preparerebbe la via trionfale ai futuri progressi del commercio italiano. Un perfetto negoziante uscito da questa Scuola ne genererebbe molti altri colla sola virtù del suo esempio, a quella guisa che un grande industriale che applica tutti i progressi della meccanica giova a tutti quegli industriali più piccoli, che non hanno la capacità nè i mezzi di sostenere le spese delle prime esperienze.

Una città povera, affranta da molte sventure, ha pigliato una grandiosa iniziativa; spetta ora al Governo di mostrare che egli sa apprezzarla, impiegando la sua autorità ad assodare le basi di questo monumento del commercio nazionale, che Venezia sarebbe orgogliosa di compiere per conto di tutta l'Italia.

E. DEODATI, *presidente.*

LUIGI LUZZATTI, *segretario relatore.*

RAPPORTO

DELLA

COMMISSIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

ONOREVOLI COLLEGHI,

Volgeva il 4 febbraio 1868 quando questa spettabile Camera, in una sua ordinaria tornata, ci delegava, con prova di cortese fiducia, a rappresentarla presso la Commissione mista, che, costituita da membri del Consiglio provinciale, del Consiglio Comunale e del Gremio commerciale, doveva mettersi d'accordo per l'istituzione di una Scuola superiore di commercio in questa nostra città.

E inutile dire che questo mandato, per quanto grave in sè stesso e di una riuscita difficile riguardo ai mezzi necessari, ci fu doppiamente gradito, sia per lo scopo plausibilissimo cui mirava e che aveva altra volta preoccupato la Camera, — sia perchè noi eravamo chiamati a contatto con persone che, per spirito patrio e per vastità di cognizioni, ci erano di lieto augurio alla buona riuscita dell'impresa.

Nelle prime adunanze commissionali ch'ebbero luogo, furono presi i generali accordi a procedere ordinatamente, e furono studiati quindi i programmi dei più rinomati Istituti superiori di commercio, quali, fra gli altri, quelli di Anversa, di Mülhouse, di Lubecca, per trarne i migliori criterii, sia per le materie da proporsi all'insegnamento, sia per l'ordine che per la distribuzione delle medesime.

Nella scelta che ci siamo proposti del meglio e del buono, non abbiamo abbandonato alcune viste pratiche locali che ci parvero di opportuno indirizzo, e ci siamo aiutati colle cognizioni estese del chiarissimo professore Luzzatti, che all'istruzione profonda accoppia il vantaggio della conoscenza speciale dei più celebri stabilimenti che esistono oggidì.

Concretate le basi dell'insegnamento, ed ordinato il piano con un accordo felicissimo, furono delegati dal seno della nostra Commissione mista tre membri per presentare al Ministero, raccomandare e sviluppare l'elaborato, superando le difficoltà che fossero state eventualmente opposte.

Dietro il voto favorevolissimo del Consiglio dell'istruzione professionale, la petizione, presentata dalla Commissione mista al R. Governo, venne in massima accolta dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio; se non che ad appianare alcune lievi divergenze, vennero dal Ministero delegati i signori commendatore Berti e commendatore Ferrara, membri del Consiglio suddetto.

Si ritornò con essi sui programmi e sull'ordinamento dell'Istituto; e le idee si accordarono per modo, che poté essere formulato lo statuto della Scuola, a fondare la quale è mestieri un decreto reale che lo sanzioni.

Prima però di assoggettarlo alla reale sanzione, fu riconosciuto necessario di riportarne l'approvazione dai Consigli provinciale e comunale e dalla Camera di commercio, ai quali venne dalla Commissione mista trasmesso.

Il Consiglio provinciale ed il comunale si sono già pronunciati, col più deciso favore; tocca oggi alla Camera rispondere all'appello che le fa il voto pubblico.

Se non che a noi spetta di ritornare ancora sulla deliberazione presa dal Consiglio provinciale, per annotare alcune circostanze che meritano speciale menzione.

In primo luogo vogliamo riflettere che il Consiglio provinciale medesimo aveva vincolato la sua sovvenzione di lire 40,000 al concorso del Governo per almeno altrettanta somma, ma che, dimostrato questo concorso impossibile e limitato a lire 10,000 soltanto, salvo lo sperabile aumento di altre lire 5,000 per parte del Ministero degli esteri, venne revocata la condizione sospensiva dal Consiglio medesimo, nella sua sessione straordinaria del 26 giugno prossimo passato.

Ed infatti, se falli la speranza di un più largo concorso governativo che ci verrà incontro più tardi, mentre per questo primo anno non saranno così estesi i bisogni, giova riflettere con qual favore il Governo accolse la nobile e generosa iniziativa di Venezia, — a qual pericolo poteva condurci l'insistere per una sovvenzione governativa, che aveva bisogno della sanzione del corpo legislativo, — e quali privilegi infine il Governo riserva alla Scuola, come la riscossione delle tasse a proprio favore, anzichè di esso, ed il rilascio di patenti ai maestri, e di abilitazione agli allievi consolari.

Ciò detto rispetto alla revoca della condizione apposta, dobbiamo aggungere alcunchè che si riferisce al mandato che noi abbiamo ricevuto.

Chè forse potrebbe ritenersi che questo mandato, colla sanzione reale dello statuto che la Camera è chiamata ad approvare o a respingere interamente, cessar dovesse; per cui l'aver noi aderito a costituirci cogli altri delegati in commissione organizzatrice, fino a tanto che sia nominato il Consiglio direttivo, aver potrebbe l'apparenza di eccesso, nei limiti del medesimo.

Ci permettiamo però di subordinare alla Camera, a nostra discolpa, un'importante considerazione; quella cioè che il mandato a noi conferito ci autorizzava a tutte quelle pratiche, che valessero a sortire un esito non soltanto favorevole, ma sollecito.

Ora se dalla necessità della nomina del Consiglio direttivo, in caso di rinuncia o cessazione dei membri della Commissione mista, derivarne doveva conseguentemente una perdita di tempo significativa, e per procedere ad essa, e perchè gli eletti ripetessero gli studii fatti dagli altri, — è naturale che noi, mirando sempre allo scopo del nostro mandato, non ci facessimo ostacolo dei mezzi, ch'erano indispensabili a raggiungerlo completamente.

Crediamo con ciò anzi di aver onorato lo zelo intelligente della Camera, per la più sollecita attuazione di questa Scuola superiore, e di aver sacrificato all'interesse del nostro paese quel tempo maggiore che ci sarà richiesto, assumendo il nome e gli uffizii di commissione organizzatrice, in cui si tramuta la Commissione mista.

Da ultimo ci corre l'obbligo di avvertire che mentre la Camera, nella ricordata seduta del 4 febbraio anno corrente, deliberava a favore di questa istituzione lire 5000 senza obbligo di continuità, essa dovrebbe oggi, accettando lo statuto, concorrere con *un'annua somma non minore di lire 5000*.

Ma se essa rifletta, che la Provincia concorre nell'istituzione coll'annua spesa di lire 40,000 e fornisce la suppellettile scientifica, e il Comune con lire 10,000, coll'accordare il palazzo Foscari e colla suppellettile non scientifica, — dessa non vorrà certo indietreggiare, per ciò che le condizioni furono anche a suo riguardo modificate con un obbligo annuale, che stabilisce come minimo ciò che essa fissava come massimo.

La Camera, nell'adottare questa misura, non si lasciò ispirare certo da' suoi sentimenti ben noti, ma subì la legge che le dettavano le sue circostanze economiche, le quali pur troppo perdurano ancora. Speriamo che condizioni migliorate ci mettano nella posizione di poter provare quali sieno i nostri intendimenti rispetto ad una istituzione che sarà la prima in Italia, e che risponderà degnamente a quel perfezionamento negli studii commerciali, che ci obbligava fin qui a ricorrere all'estero per accaparrarci quella gioventù bene istituita, che noi potremo d'ora innanzi, con giusto orgoglio, fornire agli altri.

E poichè questa Scuola di perfezionamento, tanto desiderata anche in passato, doveva inaugurarsi in un'epoca di libere istituzioni, aggiungendo nuovo encomio e decoro a questa città, che, dopo i travagli di tanti anni, si ridesta animosa a nuova vita, la Camera di commercio di Venezia non può che salutarla con plauso sincero, e, votando unanimemente lo statuto che deve attuarla, mostrarsi disposta anche a quei maggiori sacrificii, che le contendono oggi le stremate sue forze, ma che saranno in ogni circostanza un giusto omaggio all'onorevole ceto che essa rappresenta.

Questo è il voto dei suoi delegati sottoscritti, che invocano con ciò la più grata sanzione al loro operato.

Venezia, 6 luglio 1868.

ALESSANDRO PALAZZI.

AGOSTINO COLETTI.

GIO. ANT. DE MANZONI.

STATUTO
DELLA REGIA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

E

R. DECRETO 6 AGOSTO 1868 CHE LO APPROVA

PRECEDUTO DALLA RELAZIONE PRESENTATA A SUA MAESTÀ

DAL MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

SIRE,

È già da un anno che le autorità provinciali di Venezia, mosse dal nobile desiderio di migliorare e diffondere l'istruzione tecnica e professionale, si sono occupate alacremente dei modi di conseguire questo lodevole intento e dei sacrifici cui sarebbe necessario di sostenere.

Dopo lunghi ed accurati studi di persone competenti, si venne nel divisamento di fondare in Venezia una Scuola superiore commerciale, nella quale la gioventù uscita dagli Istituti di istruzione tecnica secondaria potesse ricevere quell'alto insegnamento che le è necessario per bene esercitare qualcuna tra le varie professioni mercantili, o quella della carriera consolare, non che per abilitarsi all'ufficio di professore per gl'insegnamenti commerciali e delle scienze affini che si danno negl'Istituti e Scuole tecniche del Regno.

Per mettere in atto questo disegno, il Consiglio provinciale si dichiarò pronto ad assegnare una provvisione di lire 40,000 all'anno, oltre la spesa necessaria per fornire la suppellettile scientifica.

Il Comune, apprezzando altamente il divisamento della Provincia, offrì anch'esso di concorrere con un assegno di lire 10,000 all'anno, e, quello che più importa, di provvedere a sue spese un degno e splendido casamento alla Scuola, e di fornirla di tutta la suppellettile non scientifica.

Alla Provincia ed al Comune s'aggiunse compagna la Camera di commercio, offrendo anch'essa la generosa somma di 5000 lire all'anno.

I tre corpi morali anzidetti nominarono quindi una Commissione mista, alla quale commisero di studiare gli ordini che meglio potevano convenirsi alla Scuola. In esecuzione di tale incarico, il prof. Luigi Luzzatti e l'avv. E. Deodati visitarono i riputati Istituti di Anversa e di Mülhouse, e presentarono a questo Ministero un progetto, del quale chiedevano l'approvazione, domandando ad un tempo che il Governo concorresse alla fondazione anzidetta con un contributo pari a quello del Consiglio provinciale, in lire 40,000 annue.

Bene considerata l'importanza ed utilità della proposta, il referente si affrettò di affidarne l'esame al Consiglio dell'istruzione professionale, il quale fu di unanime avviso che convenisse promoverne ed aiutarne l'attuazione con quella somma che le angustie presenti del bilancio consentono al Ministero.

Conformandosi il referente al parere del Consiglio, pregò il presidente comm. Domenico Berti e il consigliere Francesco Ferrara a recarsi in Venezia, per concordare colla Commissione mista i provvedimenti che ravvisavansi più acconci alla prima fondazione della Scuola, e gli obblighi che dovevansi assumere così dai corpi fondatori, come dal Governo che veniva in loro aiuto.

I delegati del Ministero, a seconda delle avute istruzioni, riuscirono in breve tempo a formulare, d'accordo colla Commissione veneta, un progetto di Statuto, che, dopo esame fattone in apposita tornata del Consiglio d'istruzione professionale, il sottoscritto ha stimato di dover integralmente approvare. È stato quindi necessario che le primitive deliberazioni dei corpi fondatori venissero rinnovate secondo il nuovo progetto.

L'istituzione d'una Scuola superiore di commercio, che continuasse e completasse gli studii di scienza commerciale, professati negl'Istituti d'istruzione tecnica secondaria, essendo affatto nuova in Italia, si raccomanda per la bontà dello scopo che ha di mira e pei risultati che se ne sperano. Questa Scuola, nella sua specialità commerciale, viene nei suoi effetti ad equipararsi agl'insegnamenti che si danno nel Museo di Torino per le scienze fisiche. Non soltanto si propone di addestrare, con appropriati metodi, alle operazioni commerciali e bancarie; ma, fondando gran parte del suo insegnamento sulla cognizione delle lingue europee e delle orientali, intende educare una gioventù agli alti negozii, capace di dirigere grandi amministrazioni ed aziende, e di mantenere rapporti mercantili e d'affari coi diversi popoli con cui può trovarsi in contatto. Le lingue orientali viventi, quali l'arabo, il persiano ed il turco, studiate con costanza e per uno scopo pratico, varranno a riannodare le antiche relazioni commerciali dell'Italia coll'Oriente. Ed in un momento come questo, in cui il nostro paese mostra ridestarsi alla vita commerciale che anima i popoli europei, un solido ammaestramento di scienza commerciale e di studii affini sarà il migliore apparecchio per introdurre la generazione crescente nel movimento generale, e, dirò anzi, mondiale degli affari. Per tali motivi mi pregio di proporre a V. M. l'approvazione dello Stabilimento commerciale di Venezia, il quale prende il nome di R. Scuola superiore di commercio, riservandomi più tardi di sottoporle i programmi e le altre norme che si riferiscono alla direzione di essa.

SIRE,

Io ho veduto con particolare compiacimento lo spirito d'iniziativa locale che la città di Venezia e le popolazioni a lei connesse han dispiegato recentemente, in ogni cosa che possa rieccitare la sua vita economica. Gli sforzi fattisi per aprire una diretta comunicazione marittima con l'Egitto; una potente e ben ordinata società costituitasi per la filatura della seta; la viva sollecitudine ch'io vedo spiegarvisi per rinforzare ed estendere i lavori delle manifatture più acconce alle condizioni topografiche e tradizionali di quelle contrade; la cura e l'ardore con cui vedo propagarsi l'istruzione popolare; ed oggi il nobile e, direi quasi ardito concetto, di fondare colà un Istituto, che, per la larga base su cui vien poggiato e per lo zelo con cui son certo che sarà condotto, è destinato a prendere un carattere veramente nazionale, — m'inspirano la più tranquilla fiducia sulla grandissima utilità dell'atto che io vengo ad implorare dalla M. V., ed è con particolare soddisfazione che io lo vedo compiere sotto la mia amministrazione.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione, reggente il Ministero di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — È approvato lo statuto annesso al presente decreto, concordato fra il Ministero di agricoltura, industria e commercio, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio di Venezia per la fondazione in Venezia di un Istituto, il quale assumerà il titolo di REGIA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO. Essa sarà mantenuta, amministrata e diretta in conformità di detto statuto e delle rispettive deliberazioni dei corpi fondatori.

Art. 2. — È assegnata, a decorrere dal corrente anno 1868, sul capitolo 15 del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, la somma di lire diecimila annue (lire 10,000) a titolo di sussidio alla suddetta Scuola.

Art. 3. — È fatta facoltà al Consiglio della R. Scuola d'imporre e riscuotere a proprio vantaggio quelle tasse scolastiche, ch'esso stimerà opportune.

Le tasse pel conferimento dei diplomi pei rispettivi insegnamenti saranno determinate e riscosse dal Governo in conformità delle leggi e dei regolamenti.

Art. 4. — Con altro Nostro decreto saranno approvati i programmi d'insegnamento e le norme da osservarsi negli esami e nel conferimento dei diplomi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 6 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE.

BROGLIO.

STATUTO

DELLA

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

concordato fra i signori comm. D. BERTI, comm. F. FERRARA, delegati dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, e la Commissione mista incaricata di trattare col R. Governo per la definitiva costituzione della R. Scuola superiore di commercio in Venezia, composta dei seguenti signori:

AVV. E. DEODATI, *presidente*
PROF. LUIGI LUZZATTI, *segretario relatore*
G. COLLOTTA, deputato al Parlamento
quali delegati dal Consiglio provinciale di Venezia.
DOTT. SEBASTIANO FRANCESCHI
quale rappresentante della Deputazione provinciale di Venezia.
DOTT. ANTONIO BERTI, assessore municipale
ANTONIO FORNONI
GIACOMO RICCO
quali delegati dal Consiglio comunale di Venezia.
AGOSTINO COLLETTI
ANTONIO DE MANZONI
ALESSANDRO PALAZZI
quali delegati dalla Camera di commercio in Venezia.

ART. I.

È istituita dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di commercio di Venezia, la *R. Scuola superiore di commercio*, che avrà per iscopo:

- a) di perfezionare i giovani negli studi opportuni all'esercizio delle professioni mercantili;
- b) d'insegnare, oltre le principali lingue moderne europee, le orientali viventi, l'Arabo, il Turco ed il Persiano, per facilitare le nostre relazioni ed i nostri scambi coi popoli d'Oriente;
- c) di preparare i giovani, che, in conformità alle condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti, intendono dedicarsi alla carriera dei consolati;
- d) d'istruire, con ammaestramento speciale, coloro che vorranno dedicarsi all'insegnamento delle discipline commerciali negli Istituti tecnici ed in altre Scuole dello Stato.

ART. II.

I corpi morali suddetti si obbligano a provvedere alla fondazione ed al mantenimento della Scuola nel modo infrascritto. La Provincia con un assegno annuo di lire 40,000, a cominciare dall'anno corrente, e con la somministrazione della suppellettile scientifica. Il Comune con un assegno annuo di lire 10,000, a cominciare dall'anno corrente, e con l'uso del locale conveniente allo scopo e con la somministrazione della suppellettile non scientifica. La Camera di commercio con un assegno annuo che non sarà mai minore di lire 5,000, a cominciare dall'anno corrente.

ART. III.

Il Governo concorrerà con un sussidio non minore di lire 10,000 annuali, da prelevarsi sul capitolo destinato a promuovere la istruzione tecnica.

ART. IV.

La Scuola sarà diretta ed amministrata da un Consiglio composto di sei persone, elette cioè: due dalla Provincia, due dal Comune, e due dalla Camera di commercio, alle quali si aggiunge con voto deliberativo il direttore della Scuola. Non è applicabile alla Scuola superiore di Venezia il disposto degli articoli 19 a 22 del regolamento 18 ottobre 1865, numero MDCCXII.

ART. V.

Il direttore sarà nominato dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. VI.

I professori titolari e gli altri insegnanti sono nominati dal Consiglio, sulla proposta del direttore o di chi ne fa le veci. Il Consiglio potrà però, ove lo giudichi opportuno, nominarli per mezzo di esami di concorso, con quelle forme che saranno determinate in un regolamento da sottomettersi all'approvazione del Ministero, udito il parere del Consiglio per l'istruzione professionale.

ART. VII.

Gli uffici di cassiere e di economo saranno esercitati da persone delegate o direttamente nominate dal Consiglio.

ART. VIII.

Gli inservienti saranno nominati parimente dal Consiglio, sulla proposta del direttore.

ART. IX.

Il Consiglio eleggerà tra i suoi componenti un presidente, il quale nominerà un membro del Consiglio perchè ne faccia le veci in caso di sua assenza. Il Consiglio farà tutti i provvedimenti necessari all'amministrazione ed al buon ordinamento ed andamento della Scuola.

ART. X.

I programmi per l'insegnamento e le norme per gli esami saranno approvati con decreto ministeriale, udito l'avviso del Consiglio per le Scuole industriali. Dovranno pure ottenere eguale approvazione i mutamenti che l'esperienza dimostrasse necessario di arrecare, così negli esami come nei programmi.

I diplomi, di cui dovranno essere muniti gli allievi secondo il risultato degli esami finali pei tre rami d'insegnamento indicati nell'articolo I, saranno rilasciati dal Governo, ed avranno gli effetti legali per le rispettive carriere.

ART. XI.

Il Governo deputerà alla visita della Scuola le persone che crederà convenienti, e trasmetterà alla Provincia, al Comune, alla Camera di commercio ed al Consiglio direttivo copia della relazione dei deputati all'ispezione.

ART. XII.

Il Consiglio direttivo dovrà trasmettere ogni anno al Governo una relazione sull'andamento della Scuola, corredata di tutti quei documenti che possano meglio chiarire i frutti della medesima.

ART. XIII.

Sulla richiesta del Governo, dovrà il Consiglio direttivo esonerare dal pagamento delle tasse annuali quattro fra i giovani che avranno fatto ottima prova negli esami di licenza degl'Istituti tecnici, o che si saranno in altro modo segnalati negli studii.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

L'attuale Commissione mista resta in carica ed esercita tutte le attribuzioni demandate al Consiglio direttivo dal presente statuto, fino a che non abbia compiuto tutti i provvedimenti necessari per dar principio all'esercizio della Scuola, che, possibilmente, dovrà aver luogo col cominciare del prossimo anno scolastico.

Firenze, addì 6 Agosto 1868.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio

BROGLIO.

MINISTERIALE DECRETO 25 NOVEMBRE 1869

CHE PROMULGA ALCUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL CORSO MAGISTRALE
NELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto reale del 6 agosto 1868, col quale è istituita in Venezia la Scuola superiore di commercio ;

Visto l'articolo I, lettera *d*, dello statuto organico della Scuola, approvato con decreto della stessa data,

Decreta :

Art. I. — Quei giovani che avendo ottenuto nella regia Scuola superiore di commercio di Venezia il diploma di licenza, furono riconosciuti fra i più distinti per la intelligenza e per lo zelo di cui diedero prove nel corso dei loro studii, quando dichiarino di voler dedicarsi all'insegnamento, potranno, dopo avere per un altro anno almeno frequentati i corsi della Scuola stessa, ottenere un nuovo diploma che li abiliti ad insegnare negl' Istituti tecnici l'economia politica, la geografia commerciale, il diritto commerciale, la contabilità e la ragioneria.

Art. II. — Nell'anno speciale di questa frequentazione i candidati all'insegnamento dovranno seguire alcune lezioni di metodo, prestarsi come aiuto nelle scuole di banco ed in quegli altri insegnamenti ai quali intendono applicarsi, fare lavori sopra dati argomenti ed assistere a speciali conferenze, secondo le indicazioni che ad essi saranno date dal direttore della Scuola.

Art. III. — Il direttore della Scuola potrà concedere qualche sussidio o premio ai giovani di scarsa fortuna iscritti nei corsi normali.

Per questi sussidii, come per le maggiori spese di libri o per quelle di qualunque altra natura dipendenti da questa istituzione, a cominciare dal 1870 si preleveranno lire 2000 sul capitolo *Sussidio ad Istituti* del bilancio di questo Ministero.

Il direttore della Scuola superiore renderà conto nel modo ordinario dell'impiego di questi fondi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e per la parte riguardante l'assegno non avrà effetto che coll'approvazione del bilancio.

Firenze, addì 23 novembre 1869.

Il Ministro

Firmato: M. MINGHETTI.

REGOLAMENTO DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO

PRECEDUTO

DAL R. DECRETO 15 MAGGIO 1870 CHE LO APPROVA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 del regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, che approva lo statuto organico della regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Visto gli articoli 1 e 10 di detto statuto organico;

Udito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione industriale e professionale;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. I. — Il regolamento della regia Scuola superiore di commercio in Venezia annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro di agricoltura, industria e commercio, è approvato.

Art. II. — Con altro Nostro decreto saranno approvate le norme speciali per l'istruzione dei giovani che intendono dedicarsi alla carriera dei consolati, e pel conferimento del diploma di professore di materie commerciali negli Istituti tecnici ed altre Scuole.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 15 maggio 1870.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

REGOLAMENTO

DELLA

R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO.

CAPITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 1. La regia Scuola superiore di commercio di Venezia è una fondazione della Provincia, del Comune e della Camera di commercio associate, ed è sussidiata dal Governo. Essa ha il titolo di *regia*, ed entra nella serie degli Istituti tecnico-professionali superiori del Regno d'Italia.

ART. 2. La Scuola, come fondata dai tre corpi elettivi della provincia e città di Venezia, è rappresentata, diretta ed amministrata dal Consiglio direttivo, delegato dai suddetti tre corpi fondatori, uniformemente a quanto è stabilito all'art. IV dello statuto; come pareggiata agli Istituti tecnici superiori dello Stato, per effetto del decreto reale che approva lo statuto, è sottoposta alla sorveglianza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, giusta gli articoli 6, 10 e 11 dello statuto medesimo.

ART. 3. La rendita della regia Scuola superiore di commercio è costituita:

- a) dalla dotazione annua di L. 40,000, assunta dalla Provincia di Venezia;
- b) da quella pur annua di L. 10,000, assunta dal Comune di Venezia;
- c) dalla dotazione annua non mai minore di L. 5000, assunta dalla Camera di commercio;
- d) dal sussidio annuo non minore di L. 10,000, accordato dal Governo;
- e) dal prodotto delle tasse scolastiche e di altre da riscuotersi secondo le disposizioni del presente regolamento;
- f) dai sussidi che le altre Province vorranno contribuire, e da ulteriori assegni che le verranno accordati dalla Camera di commercio o dal regio Governo;
- g) da rendite, doni, legati e proventi di qualsiasi natura, che possano, per qualsiasi causa e sotto qualunque forma, venire ad accrescere il suo patrimonio.

ART. 4. Oltre al patrimonio designato all'art. 3, la Scuola ha l'uso libero ed esclusivo:

- a) della suppellettile scientifica, cioè il museo merceologico, il laboratorio di chimica commerciale e la biblioteca, e relativi *campioni, apparati, macchine, libri, carte, giornali, ecc.*, comunque acquistati;
- b) della suppellettile e del materiale non scientifico, sotto il qual nome s'intendono tutte le mobilie occorrenti per la scuola, per la direzione e per gli uffici: gli apparecchi d'illuminazione, il gas od altra materia illuminante, le stufe od altri mezzi di riscaldamento, il combustibile necessario per essi, le scansie e gli scaffali per la biblioteca ed archivio, gli armadi per custodia dei gabinetti e le pietre di lavagna, le panche, le tavole, ed in generale tutti gli oggetti mobili, che non entrano nella categoria della suppellettile scientifica;
- c) del palazzo detto *Cà Foscari*, escluse le tre stanze al primo piano, che guardano il Canal grande, rimaste a disposizione del Municipio di Venezia.

CAPITOLO II.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO.

ART. 5. Il *Consiglio direttivo*, a cui, giusta l'art. 2., è affidata la rappresentanza, direzione ed amministrazione della Scuola, è composto di sette persone: due scelte dal Consiglio provinciale, due dal comunale e due dalla Camera di commercio di Venezia; settimo, il direttore della Scuola.

ART. 6. I membri scelti dai suddetti corpi elettivi possono anche non appartenere ai corpi medesimi. Essi durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Avvenendo qualche vacanza per qualsiasi causa, il Consiglio direttivo solleciterà immediatamente dai corpi elettivi la rispettiva surrogazione. I membri surrogati durano in carica pel tempo, ch'avrebbero durato i loro predecessori.

ART. 7. La carica di membro del Consiglio direttivo non ha emolumento fisso. È stabilita soltanto una medaglia di presenza di lire 10 per ogni sessione ordinaria e straordinaria del Consiglio, da consegnarsi a ciascun consigliere, meno il direttore.

La medaglia di presenza non può essere rifiutata.

ART. 8. Il Consiglio direttivo terrà una seduta ordinaria ogni quindici giorni; straordinarie, quando occorrano: e queste, o per iniziativa del presidente, o dietro domanda del direttore, o di almeno due fra gli altri consiglieri.

ART. 9. Il Consiglio direttivo della Scuola nomina fra i suoi componenti un presidente ed un segretario. Il presidente deve indicare uno dei consiglieri, che tenga le sue veci in caso d'impedimento.

ART. 10. Il Consiglio direttivo e la sua presidenza risiedono nel luogo medesimo della Scuola.

ART. 11. Il presidente:

- a) ordina la convocazione dei consiglieri per le sedute ordinarie e straordinarie;
- b) dirige le discussioni, formula le proposte e le pone ai voti;
- c) firma i processi verbali delle sedute;
- d) rappresenta la Scuola nelle solenni occasioni, quante volte il Consiglio non deliberi di unirgli altri membri;
- e) firma gli avvisi da pubblicarsi a nome e per ordine del Consiglio direttivo;
- f) conserva e custodisce il libro de' conti correnti coll'istituto di credito scelto a fare il servizio di cassa, ed i fascicoli o la serie dei mandati;
- g) spedisce e firma, insieme col direttore, i mandati e gli ordini di pagamento sulla detta cassa;
- h) regola coll'istituto stesso il conto corrente;
- i) provvede in particolare alla cura dell'archivio speciale degli atti e documenti, che concernono il Consiglio direttivo.

ART. 12. Spetta al Consiglio direttivo:

- a) nominare il direttore, i professori, i loro sostituti ed assistenti, e tutto l'altro personale addetto all'ordine e al basso servizio dello stabilimento;
- b) determinare, e, quando ne sia il caso, modificare e revocare i loro rispettivi stipendi, assegni ed altre competenze;
- c) approvare gli orari dell'insegnamento proposti dal direttore;
- d) esonerare gli alunni dalle tasse scolastiche;
- e) rimuovere o sospendere i professori, giusta le norme in appresso stabilite;
- f) formare il conto preventivo e quello consuntivo;
- g) approvare la gestione particolare affidata all'economo;
- h) provvedere, o a proposta del direttore, o di proprio moto, a quanto occorra per la disciplina interna e pel decoro della Scuola, e per la retta applicazione dello statuto, del regolamento e dei programmi;
- i) curare la compilazione dei prospetti statistici da rassegnarsi al Ministero ed ai corpi fondatori di Venezia;
- l) esaminare ed approvare i programmi di studio proposti dal direttore e le loro modificazioni successive, e curarne l'invio al Ministero per l'approvazione voluta dal reale decreto 6 agosto 1868;
- m) curare l'approvazione governativa delle norme concernenti gli esami di ammissione, di promozione, di diploma, di magistero e loro modificazioni, giusta le prescrizioni dello stesso real decreto; nominare, comporre ed approvare le rispettive commissioni esaminatrici;
- n) in genere prendere tutti i provvedimenti, che sieno richiesti dall'utile della Scuola.

ART. 13. D'ogni adunanza del Consiglio direttivo sarà tenuto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario. Il testo delle deliberazioni prese sarà trascritto sopra un registro particolare, la cui custodia è affidata al presidente; e ne sarà data comunicazione al direttore.

ART. 14. Il numero legale per deliberare è di quattro. Tutte le deliberazioni sono prese dal Consiglio alla pluralità dei presenti, salvo che per la nomina del direttore e dei professori, per la quale occorre la pluralità assoluta dei membri che lo compongono, e quindi, per la prima volta, la pluralità assoluta dei membri della Commissione organizzatrice.

In caso di parità di voti, l'affare viene rinviato ad altra seduta. In caso d'urgenza, il voto del presidente è preponderante.

CAPITOLO III.

DEL DIRETTORE.

ART. 15. Il direttore, membro del Consiglio direttivo e da esso nominato, governa la Scuola.

È capo del corpo insegnante. Sentiti i professori, propone al Consiglio i programmi e gli orari dell'insegnamento; veglia perchè sieno eseguiti, ne concorda i metodi, e ne cura la connessione. Riceve dai professori i rapporti settimanali intorno all'andamento delle scuole. Presiede le conferenze dei professori; ne dà cognizione, ove occorra, al Consiglio, e comunica loro le deliberazioni prese in proposito da questo. Presiede le commissioni esaminatrici; cura la redazione e conservazione dei temi di esame; propone il passaggio degli uditori alla classe degli alunni ordinarii.

Propone al Consiglio la nomina dei professori, qualora non si faccia a concorso; riferisce sulla loro condotta; ne chiede la rimozione, sospensione o censura.

Accorda loro permessi di assenza non maggiori di una settimana, provvedendo al modo di supplirli.

Propone l'approvazione di letture e di conferenze, che domandino di fare nella Scuola persone estranee alla medesima.

Mantiene la disciplina e propone quanto giudica opportuno per essa e per il decoro della Scuola. Visita le scuole e assiste, se crede, alle lezioni. Sorveglia la condotta degli studenti. Accorda loro permessi di assenza fino a otto giorni; propone al Consiglio i permessi per un tempo maggiore. Riferisce sulle assenze non giustificate. Ammonisce gli studenti i quali manchino ai loro doveri, e propone le altre punizioni previste dal presente regolamento. Ha cura del museo merceologico, della biblioteca, del gabinetto di chimica, del palazzo ove risiede la Scuola, e di tutti gli oggetti che a questa appartengono.

Custodisce i processi verbali e tutti gli atti della direzione. Dirige e sorveglia la segretaria, l'archivio e la contabilità affidati al segretario-economista. Riceve dal presidente la notizia degli incassi avvenuti per conto della Scuola; contrassegna e fa registrare i mandati di spesa spiccati dalla presidenza; ordina, nei limiti delle sue facoltà, le spese da farsi sulla cassa per mano del segretario-economista; ne verifica i conti e ne chiede l'approvazione al Consiglio. Prepara e propone il bilancio preventivo annuo; firma, d'accordo col rispettivo professore, le richieste di spese pel materiale scientifico e non scientifico; fa la scelta dei libri che, entro i limiti del bilancio, convenga acquistare per la biblioteca della Scuola. Presenta al Consiglio il conto consuntivo; fornisce gli schiarimenti che da esso venissero richiesti, e propone il modo d'impiegare i sopravanzi della gestione annuale.

Propone il personale secondario; ordina la distribuzione del suo servizio; ne chiede, o, in caso di urgenza, ne ordina la rimozione, la sospensione o punizione qualsiasi.

In generale provvede al buon andamento della Scuola, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, e propone le modificazioni e riforme, che l'esperienza potrà suggerirgli. Riceve le corrispondenze a lui indirizzate; dispone quanto occorra in ordine alle medesime e ne cura la registrazione al protocollo; cura il sollecito ed esatto recapito di quelle che pervengono alla Scuola, sotto indirizzo del Consiglio direttivo o del suo presidente. Promuove le adunanze straordinarie del Consiglio direttivo. Delega, in caso di proprio impedimento, il professore da cui voglia essere rappresentato. Corrisponde col presidente; riceve comunicazione delle deliberazioni del Consiglio e ne tiene apposito registro per uso della direzione.

CAPITOLO IV.

DELL'AMMINISTRAZIONE ECONOMICA DELLA SCUOLA.

ART. 16. Vi sarà un bilancio preventivo delle entrate e delle spese della Scuola, proposto dal direttore e deliberato, anno per anno, dal Consiglio.

ART. 17. Il presidente curerà l'incasso delle entrate previste e delle altre che eventualmente possono toccare alla Scuola, e ne darà notizia alla direzione.

ART. 18. Il servizio di cassa verrà fatto mediante conto corrente con un istituto di credito, la cui scelta è riservata al Consiglio direttivo.

ART. 19. Le spese saranno sempre tenute nei limiti del bilancio preventivo.

ART. 20. Ogni pagamento verrà fatto dalla cassa della Scuola, sopra mandato firmato dal presidente del Consiglio o da un altro consigliere a ciò deputato, e dal direttore. Sarà cura del direttore il comunicare all'economista tutte le partite d'entrata e d'uscita per la regolare tenuta dei conti. I mandati sono a doppio registro.

ART. 21. Il presidente rilascia mandati a favore dell'economato, non maggiori di lire 500 per volta, coi quali si forma la cassa a mano, per far fronte alle minute spese occorrenti nell'Istituto.

Nessuna spesa, anche da questa cassa, potrà esser fatta, se non entro i limiti del bilancio preventivo.

Ciascuna spesa dev'esser preceduta da un mandato del direttore, che, staccandosi da un doppio registro e quitanzato da chi riceve, resterà presso l'economista a cautela della sua gestione.

ART. 22. L'economista dovrà, di mese in mese, render conto dell'erogazione dei fondi costituenti la cassa a mano. Questo conto, verificato dal direttore, sarà presentato al Consiglio direttivo per l'approvazione.

ART. 23. L'amministrazione della Scuola procede per annata civile.

ART. 24. Ogni anno, col 31 dicembre, devono chiudersi i conti dell'annata finita. Il conto annuale della Scuola sarà compilato dall'economista, sotto la sorveglianza del direttore, e verrà rassegnato al Consiglio direttivo. Il Consiglio deputerà due de' suoi membri per l'esame e sindacato di questo conto. Questi delegati hanno facoltà di domandare schiarimenti, sulle osservazioni che loro accadesse di fare, a tutti quelli che hanno preso parte all'amministrazione.

ART. 25. Approvato una volta definitivamente il conto dal Consiglio direttivo, ne verranno fatte tre copie, che saranno trasmesse dal presidente alla Deputazione provinciale, al Municipio ed alla Camera di commercio di Venezia, affinché sieno, colle norme proprie dei rispettivi corpi, riscontrati ed approvati.

ART. 26. Un riassunto del conto, autenticato dal presidente, sarà trasmesso al regio Governo.

ART. 27. Gli eventuali risparmi, che si facessero nel corso dell'anno, saranno impiegati secondo che piacerà al Consiglio, sopra le proposte fatte dal direttore. Quando non vi sia bisogno di erogarli a fini speciali, si formerà con essi un fondo fruttifero di riserva.

CAPITOLO V.

DELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI.

ART. 28. Tutti i lavori di corrispondenza, di relazioni al Consiglio o al Governo, i lavori statistici, i registri della Scuola, i protocolli, e in generale tutto il servizio di segreteria, cancelleria e contabilità, è a carico del segretario-economista, sotto la direzione ed ispezione del direttore, e con l'aiuto d'un copista.

ART. 29. Nell'ufficio della Scuola sono tenuti due protocolli degli atti: l'uno per il Consiglio direttivo, l'altro per la direzione; e in essi vengono registrati tutti gli atti rispettivamente loro diretti, salvo il disposto dall'articolo 31.

ART. 30. La cura del protocollo è affidata al segretario-economista.

Tutti gli atti che vengono presentati a mano dalle parti, si ricevono dal segretario.

Tutti i pieghi suggellati che arrivano per mezzo postale, o vengono presentati a mano, devono essere consegnati, chiusi, o al presidente del Consiglio o al direttore, secondo il rispettivo indirizzo.

Tanto il presidente quanto il direttore, aperti i pieghi ed esaminato il contenuto, rimetteranno al più presto gli atti al segretario-economista per la registrazione nel rispettivo protocollo.

Essi però tratteranno quegli atti, che, per la loro indole, sono riservati e devono stare segreti. Per questi avranno un protocollo speciale, da essi medesimi tenuto.

ART. 31. Il Segretario-economista esaminerà, anzi tutto, se l'atto presentato sia munito di bollo, in quanto sia prescritto per la natura dell'atto stesso; e così gli allegati; e se questi siano stati presentati all'ufficiale del registro (quando sarà qui istituito); ricuserà di ricevere gli atti, i quali manchino del prescritto bollo e della prescritta registrazione degli allegati. Gli atti che pervengono mediante la posta e vengono consegnati al segretario dal presidente o dal direttore, i quali fossero difettivi di bollo o di registrazione, saranno collocati *agli atti* senza aver altro effetto.

ART. 32. Gli atti tutti dovranno, di mano in mano che vengono presentati o dal presidente o direttore trasmessi, essere contrassegnati senza indugio col loro numero nel rispettivo protocollo, secondo l'ordine della fatta presentazione o trasmissione. Questo numero sarà progressivo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ART. 33. Chi consegna un atto qualsiasi, ha diritto di chiedere una carta di riscontro, contenente la data della presentazione ed il numero col quale l'atto fu contrassegnato.

ART. 34. Il Consiglio direttivo fisserà l'orario, durante il quale saranno aperti i protocolli.

ART. 35. Ogni protocollo deve, pagina per pagina, contenere le seguenti rubriche nelle rispettive colonne:

- 1.° il numero progressivo degli atti;
- 2.° il nome della parte che manda l'atto, l'oggetto di questo e le sue particolari indicazioni;
- 3.° il numero antecedente;
- 4.° il giorno della risoluzione dell'affare, con un cenno dell'indole della medesima;
- 5.° la data della spedizione;
- 6.° le osservazioni particolari.

Anche i processi verbali del Consiglio direttivo e della conferenza dei professori vanno registrati nel protocollo del Consiglio, od in quello della direzione; e così pure tutte le proposte e deliberazioni prese d'ufficio dal Consiglio direttivo o dal presidente o dal direttore.

ART. 36. Il segretario-economista, compiuta la registrazione degli atti, li trasmetterà al presidente del Consiglio o al direttore, secondochè spettano all'uno o all'altro.

ART. 37. Il presidente ed il direttore risolveranno senz'altro, sollecitamente, gli affari, in quanto riguardino misure esecutive previste dal presente regolamento o deliberazioni già prese.

ART. 38. Occorrendo invece una deliberazione del Consiglio direttivo o della conferenza dei professori, provvederanno perchè siano gli argomenti trattati nella prima sessione ordinaria, o, se l'affare sia urgente, promuoveranno una sessione straordinaria.

Possono il presidente per il Consiglio ed il direttore per la conferenza, tanto preparare essi l'istruzione dell'affare per la sessione, quanto destinare un relatore fra i membri dei detti due corpi. D'ordinario, le relazioni saranno verbali; le scritte si faranno sopra gli argomenti di maggiore importanza.

ART. 39. Di tutte le decisioni e di tutte le risoluzioni degli atti deve essere stesa una minuta. Le minute, se fatte sopra foglio staccato, devono riportare il numero dell'atto cui si riferiscono, il nome della parte o dell'autorità d'onde proviene. Tutte le minute devono portare la firma del presidente del Consiglio direttivo o del direttore.

ART. 40. Vi sarà un solo ufficio di spedizione. Il segretario-economista adempie il carico anche di spedire. Esso farà copiare le minute, le collazionerà colle spedizioni, e poscia presenterà queste alla firma del presidente o del direttore, secondochè l'affare spetta all'uno o all'altro.

ART. 41. La Scuola ha un solo archivio. Esso è diviso in due sezioni: la prima per gli atti del Consiglio direttivo, la seconda per gli atti della direzione. Tutte le scritture o carte presentate, le quali, a tenore della risoluzione, non venissero restituite alla parte o trasmesse a qualche autorità, devono essere conservate nell'archivio.

ART. 42. Per la divisione delle accennate due sezioni dell'archivio in rubriche, sotto le quali ripartire gli atti, sarà provveduto con uno speciale regolamento per l'archivio, da compilarsi quando una sufficiente esperienza avrà chiarito in quali gruppi si distribuiscono gli argomenti che vengono trattati.

ART. 43. Chiunque ritira un atto dall'archivio, deve lasciarne una ricevuta, che viene restituita quando l'atto è rimesso.

ART. 44. Il direttore, per ordinario, corrisponde col Consiglio o col suo presidente, e viceversa, in via breve e verbalmente. Possono corrispondere per iscritto, ogni qualvolta lo credano opportuno.

CAPITOLO VI.

DEGL' INSEGNANTI.

ART. 45. I professori tutti, giusta l'art. VI dello statuto della Scuola, vengono nominati dal Consiglio direttivo, sulla proposta del direttore. Il Consiglio direttivo potrà però, ove lo giudichi opportuno, nominarli per via di esami o di concorsi.

ART. 46. Quando alla nomina si faccia precedere l'esperimento suddetto, questo avrà luogo innanzi una commissione composta di sette esaminatori; sei di questi saranno nominati dal Consiglio direttivo; il settimo, ed in qualità di presidente, sarà nominato, sulla proposta del Consiglio superiore dell'insegnamento tecnico, dal Ministro d'agricoltura, industria e commercio, il quale, al tempo medesimo, destinerà il luogo dove la commissione esaminatrice debba tenere le proprie sessioni.

ART. 47. Le norme da tenersi nei detti concorsi saranno, caso per caso, proposte dal Consiglio direttivo e sottoposte all'approvazione del Governo, a termini dell'art. VI dello statuto.

ART. 48. La commissione esaminatrice trasmetterà al presidente del Consiglio direttivo della Scuola copia autentica del proprio giudizio motivato, contenente la proposta per la scelta del professore. Dietro questo giudizio e proposta, il Consiglio direttivo procede alla nomina ed alla spedizione del relativo documento.

ART. 49. Gli insegnanti sono di tre classi:

- a) Professori titolari;
- b) Professori reggenti;
- c) Incaricati.

ART. 50. D'ordinario, per prima nomina, non si instituiscono se non professori reggenti. Avran diritto ad essere nominati, fin da principio, professori titolari, coloro che abbiano questa qualità in una Università od in un Istituto tecnico superiore del Regno.

ART. 51. Il professore reggente non potrà ricevere il diploma di titolare se non dopo tre anni di servizio in qualità di reggente.

ART. 52. Le prerogative e i diritti annessi alle due qualità di titolari e reggenti sono le medesime stabilite dalla legge 13 novembre 1859 e dai regolamenti universitari.

ART. 53. Gli incaricati vengono nominati per un anno, dopo del quale, per continuare, occorrerà la conferma dell'incarico.

ART. 54. Per la rimozione e sospensione di un professore reggente, occorre sempre la decisione del Consiglio direttivo, a maggioranza assoluta dei membri che lo compongono.

ART. 55. I casi di rimozione e sospensione di un professore titolare saranno decisi da un consiglio straordinario, del quale faranno parte, oltre al Consiglio direttivo della Scuola:

- 1.º il presidente del Consiglio provinciale;
- 2.º il sindaco della città di Venezia;
- 3.º il presidente della Camera di commercio di Venezia;
- 4.º il prefetto della Provincia;
- 5.º un altro speciale delegato del Governo.

La decisione dovrà esser presa alla maggioranza assoluta dei componenti questo consiglio straordinario.

ART. 56. A titolo di censura, il Consiglio direttivo della Scuola potrà ordinare la sospensione di un professore titolare per non più di otto giorni, salvo al professore il diritto di richiamarsi di tal misura entro otto giorni, mediante ricorso da presentare al Consiglio direttivo, il cui presidente sarà tenuto, in tal caso, a tosto convocare il consiglio straordinario che di sopra.

ART. 57. Il Consiglio direttivo potrà, nei casi più gravi, ordinare provvisoriamente la sospensione indefinita, coll'obbligo di provvedere entro quindici giorni alla convocazione del consiglio straordinario per la sua finale decisione.

ART. 58. Ogni professore il quale si assenti senza permesso, o prolunghi oltre un mese il termine di permesso ricevuto, sarà ritenuto dimissionario.

ART. 59. È fatta facoltà al direttore di accordare permessi d'assenza non maggiori di una settimana, provvedendo al modo di supplirvi. Permessi di più lunga durata saranno accordati dal Consiglio direttivo, dietro proposta del direttore accompagnata dall'indicazione del provvedimento per la supplenza o per l'occupazione diversa delle ore d'insegnamento, che resterebbero vuote.

ART. 60. Tutti gli insegnanti devono trovarsi a disposizione del direttore durante dieci mesi dell'anno scolastico, e non potranno allontanarsi prima del termine degli esami nei quali devono aver parte.

ART. 61. L'insegnante, legittimamente impedito di recarsi alla Scuola, deve darne subito avviso al direttore.

ART. 62. Gli stipendi non vengono determinati in modo fisso per ciascun insegnamento. Il loro ammontare si determina dal Consiglio direttivo secondo le circostanze. Gli insegnanti, nei limiti del proprio insegnamento, non possono rifiutarsi a quel maggior carico che derivi dalle eventuali variazioni dei programmi e degli orari.

ART. 63. Il *maximum* degli stipendi di professore reggente o titolare viene fissato in lire 7000.

ART. 64. Qualora il corpo degl'insegnanti e degli ufficiali stabili della Scuola si accordasse per assicurare, mediante contribuzioni individuali, la formazione d'un fondo per pensioni di ritiro ai suoi membri in caso di malattia o vecchiaia, e pensioni alla loro vedove e figli orfani, il Consiglio direttivo potrà, approvando cosiffatta proposta, concorrere con somme prelevate dal fondo di riserva, del quale è parola qui sopra all'art. 27.

CAPITOLO VII.

CONFERENZE.

ART. 65. Gli insegnanti si riuniranno a conferenze periodiche una volta il mese, sotto la presidenza del direttore, o di quello fra essi che verrà delegato dal medesimo a tener le sue veci. Conferenze straordinarie, convocate e tenute colla medesima norma, avran luogo tutte le volte che il direttore ne senta il bisogno.

Il professore più giovane farà da segretario nella conferenza, e ne compilerà i processi verbali, che, sottoscritti da lui e dal presidente, si conserveranno nell'archivio della Scuola.

ART. 66. Le conferenze avranno per iscopo:

- 1.º riferire sullo studio, la diligenza e la condotta disciplinare dei rispettivi studenti;
- 2.º mostrare come siensi successivamente eseguiti i rispettivi programmi dell'insegnamento e conservata la loro armonia;
- 3.º proporre i provvedimenti che si credano opportuni, tanto in riguardo all'insegnamento, quanto in riguardo alla condotta degli alunni;
- 4.º discutere sopra ogni altro argomento, che venisse proposto dal presidente o da alcuno degl'insegnanti.

ART. 67. In una conferenza, che sarà tenuta nel mese di settembre di ogni anno, saranno presentati dai professori i programmi delle lezioni da darsi nel venturo anno scolastico. In un'altra, che sarà tenuta nel mese di ottobre, saranno partecipate le risoluzioni prese intorno ai programmi medesimi.

ART. 68. Sarà cura del direttore il portare a cognizione del Consiglio direttivo, quando occorra, le proposte che si saranno deliberate nella conferenza dei professori, e viceversa comunicare a questa le deliberazioni del Consiglio, sia rispetto alle cose proposte, sia rispetto a qualunque altra materia.

CAPITOLO VIII.

DEL PERSONALE SECONDARIO.

ART. 69. Il personale secondario per ora si compone:

- a) di un segretario-economo;
- b) di uno scrittore;
- c) di un bidello;
- d) di un portinaio;
- e) di un facchino per la pulitezza e bassi servizi.

ART. 70. Occorrendo un servizio maggiore, si provvederà mediante giornalieri.

ART. 71. Ad ognuno di questi posti sarà provveduto con nomina del Consiglio direttivo, sopra proposta del direttore.

ART. 72. Tutto il personale secondario è sotto l'immediata dipendenza del direttore.

ART. 73. Esso direttore potrà proporre al Consiglio la rimozione, e, in casi urgenti, da sè solo allontanare un impiegato o sospenderlo, salvo di riferirne al Consiglio direttivo.

CAPITOLO IX.

DEGLI ALUNNI E DEGLI ALLIEVI.

ART. 74. Nessun alunno è ammesso alla Scuola, se non abbia l'età di sedici anni compiuti.

ART. 75. Per essere ammesso alla Scuola, occorre sostenere un esame di ammissione. Sono dispensati dall'esame di ammissione quelli che presentino un diploma di licenza rilasciato dagli Istituti tecnici industriali professionali del Regno. Possono essere dispensati dall'esame di ammissione gli alunni che presentino il documento corrispondente all'attestato di licenza rilasciato da una Scuola reale tedesca, dalla sezione professionale d'un reale Ateneo belga, o dall'insegnamento speciale francese.

ART. 76. L'esame di ammissione verserà sulle materie che saranno indicate in apposito programma, approvato dal Governo.

ART. 77. L'esame di ammissione si fa al principio dell'anno scolastico. Chi non si presentasse, per motivi legalmente provati, agli esami di ammissione nel tempo assegnato, potrà essere ammesso ad un esame straordinario, dietro decisione del Consiglio direttivo.

ART. 78. Un mese prima dell'apertura della Scuola, il Consiglio direttivo renderà noto, con avviso, l'ordine, le condizioni ed i giorni dell'esame di ammissione.

ART. 79. Per gli alunni forestieri, a' quali non fosse ancora familiare l'uso della lingua italiana, l'esame di ammissione sarà fatto in francese.

ART. 80. Gli alunni devono intervenire a tutte le lezioni dei corsi obbligatorii, come a tutte quelle di un corso libero, una volta che essi medesimi ne abbiano fatto la scelta.

ART. 81. Le assenze devono essere giustificate con documenti idonei, che facciano apparir chiaro l'impedimento. L'assenza non giustificata, protratta oltre quindici giorni, equivale ad abbandono della Scuola.

Non potrà l'alunno essere riammesso che per concessione del Consiglio direttivo. I permessi d'assenza fino ad otto giorni, e per motivi gravi, saranno dati dal direttore sopra istanza anche verbale. I permessi per un tempo maggiore, che non oltrepasserà mai i quindici giorni, saranno concessi dal Consiglio direttivo dietro istanza scritta.

ART. 82. Ogni professore terrà un registro dell'assiduità e condotta dei propri alunni, e ne riferirà alla direzione.

ART. 83. Quando la Scuola, o per contributi o doni, o per maggiore concorso dello Stato, sia in grado di poterlo fare, saranno istituiti premi in danaro, da darsi a quegli allievi italiani i quali avranno riportato il diploma con nota di *gran distinzione*.

Questi premi saranno adoperati, sia in viaggi d'istruzione, sia in altro modo determinato dal Consiglio direttivo.

A tal uopo un regolamento particolare sarà fatto a suo tempo dal Consiglio direttivo, pel conferimento dei premi, il quale, in quanto occorra, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

ART. 84. Le punizioni da infliggersi ai giovani che mancano ai loro doveri scolastici, sono:

- a) la ripetizione dei lavori male eseguiti;
- b) l'ammonizione privata;
- c) l'ammonizione in presenza del Consiglio direttivo;
- d) l'ammonizione in presenza della scolaresca riunita;
- e) l'allontanamento temporario dalla Scuola;
- f) l'esclusione dagli esami di promozione e di diploma;
- g) l'espulsione dalla Scuola.

La punizione segnata *a* viene inflitta dal professore; quelle segnate *b* e *d* dal direttore; le altre dal Consiglio direttivo, sulla proposta del direttore. In caso urgente, il direttore infligge da sè solo anche la punizione segnata *e*, ma deve riferirne al Consiglio nella sua prima sessione.

Ogni qualvolta venga inflitta una punizione, essa potrà, a seconda delle circostanze, essere aggravata col pubblicarla nell'*albo* della Scuola. Della inflizione delle pene segnate *e*, *f*, sarà data immediata comunicazione alla famiglia dell'alunno od al suo tutore.

ART. 85. In quanto non sia provveduto specialmente dal presente regolamento, si applicheranno, rispetto alla disciplina interna e ai doveri scolastici, i vigenti regolamenti universitari.

ART. 86. Potrà, ove se ne sperimenti il bisogno, il Consiglio direttivo istituire un funzionario speciale, incaricato di mantenere la disciplina della Scuola.

ART. 87. A termini del regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, oltre agli alunni che si propongono di seguire l'ordinario corso degli studi riguardanti in genere l'istruzione superiore nelle materie commerciali, ne sono ammessi altri, i quali vogliono avviarsi esclusivamente alla carriera consolare, o all'insegnamento di materie economiche e commerciali negli Istituti tecnici e nelle Scuole speciali.

Tutto ciò che concerne le norme relative all'ammissione, alle materie del corso, alla loro distribuzione, agli esami, ai diplomi e prerogative a questi congiunte, per le due dette classi di alunni, sarà stabilito con successivo decreto reale.

CAPITOLO X.

DEGLI UDITORI.

ART. 88. Oltre agli studenti iscritti per seguire il corso della Scuola superiore di commercio, si ammetteranno ad essa, in qualità di *uditori*, quelli che si inscrivano per seguire alcuni corsi speciali, eccetto il corso di *pratica commerciale*, per il quale non si ammettono *uditori*.

ART. 89. Per essere ammesso in qualità di *uditore*, è necessario farne domanda in iscritto al direttore, corredata dei documenti relativi all'età, la quale non potrà mai essere minore di sedici anni, e agli studi fatti; sulla qual domanda il direttore o il Consiglio accorderà, ove lo creda, l'ammissione.

ART. 90. Gli uditori sono soggetti, per quanto riguarda la parte da loro scelta, a tutti gli obblighi degli alunni ordinari. Dovranno frequentare le lezioni, giustificare le assenze, uniformarsi alle norme disciplinari, che il presente regolamento prescrive per gli alunni ordinari.

ART. 91. Alla fine dell'anno scolastico, gli uditori, se vogliono, saranno esaminati sulle rispettive materie da loro studiate. Qualora non prendano esame, avranno diritto ad un semplice attestato di frequenza. Se lo prendono, riceveranno un certificato, nel quale sia fatta menzione dei risultati della prova sostenuta.

Gli uditori che si fossero iscritti per lo studio di qualche materia il cui corso sia diviso in più anni, non potranno passare da un anno all'altro, se non quando siano riusciti nel rispettivo esame di promozione. Gli esami degli uditori, in tutti i casi, si faranno allo stesso tempo e colle stesse norme che il presente regolamento prescrive per gli alunni ordinari.

ART. 92. Dopo un primo anno di frequenza in qualità di *uditore*, si potrà chiedere ed ottenere dal Consiglio direttivo, sopra proposta del direttore, il passaggio alla classe degli alunni ordinari, a condizione di subire, con buona riuscita, tutti gli esami di ammissione e promozione che sono imposti a questi ultimi, e di pagare, come essi, la tassa di ammissione, indipendentemente dalle tasse scolastiche pagate in qualità di *uditore*, sulle quali mai si accorderà restituzione o compenso.

CAPITOLO XI.

DEGLI ESAMI E DEI DIPLOMI.

ART. 93. Gli esami nella Scuola superiore di commercio sono di tre specie:

- a) l'esame di ammissione;
- b) l'esame di promozione da un corso all'altro;
- c) l'esame di licenza al termine dell'ultimo corso, per conseguire il diploma.

Quanto all'esame magistrale pei candidati al diploma di professore, e all'esame degli aspiranti alla carriera consolare, sarà provveduto nell'appendice accennata all'art. 87.

ART. 94. Chi non poté presentarsi agli esami di promozione o di licenza nei tempi assegnati, potrà essere ammesso ad un esame straordinario per deliberazione del Consiglio direttivo.

ART. 95. Le riparazioni non sono ammesse negli esami di diploma; sono ammesse per una sola materia in quelli di promozione, o per tutte le materie in quelli d'ammissione. Chi non ha fatto buona prova in un esame di promozione, nè superato la riparazione, potrà ripetere l'anno o continuare i corsi: non sarà però ammesso, nel secondo caso, all'esame di diploma, e riceverà soltanto un attestato di frequenza alla Scuola.

ART. 96. In ogni esame di promozione da un corso all'altro, il professore della materia su cui versi l'esame, farà sempre parte della commissione esaminatrice. Le commissioni esaminatrici sono presiedute dal direttore o da quel professore, che verrà da esso indicato.

Tutti i membri del Consiglio hanno facoltà di assistere a tali esami.

ART. 97. La commissione per gli esami di licenza dovrà essere composta di almeno otto membri, oltre il presidente.

Due membri sono nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in qualità di commissari governativi. Al Consiglio direttivo spetta la nomina del rimanente della commissione, con facoltà di comprendervi due de' suoi membri.

La commissione esaminatrice potrà essere divisa in due sezioni: una per le materie di cultura generale, l'altra per le materie d'istruzione speciale.

Ciascheduna sezione dovrà essere composta di almeno quattro membri, non compreso il presidente.

I commissari estranei alla Scuola, che venissero chiamati a formar parte delle commissioni di esame di diploma, saranno tutti fra i membri dell'Istituto di scienze, lettere ed arti, o fra i professori della regia Università di Padova, o fra i principali negozianti e banchieri della piazza di Venezia, indicati dal presidente della Camera di commercio. Sarà invitato il Ministero a farvisi rappresentare da un suo delegato.

La commissione sopraddetta, o le sue sezioni, saranno presiedute dal presidente del Consiglio direttivo o da un suo delegato.

ART. 98. Gli esami tanto di promozione, quanto di diploma, si compongono di due prove: l'una per iscritto, l'altra orale.

ART. 99. Nella prova per iscritto si assegnano tante tornate, quanti sono i temi.

Una serie di temi scritti viene apparecchiata dalla conferenza dei professori, ed è approvata dal Consiglio direttivo. I detti temi, approvati che siano, si suggellano, per esser poscia estratti a sorte e consegnati, ciascuno d'essi, nella sala di esame, al professore assistente, che li apre in presenza degli studenti e li detta. Nessuna dichiarazione o commento da parte del professore può esser fatta sui temi.

ART. 100. Sono concesse ai candidati sei ore per la trattazione del tema. Ogni comunicazione esterna è vietata. I giovani non potranno parlare assieme. È permesso ad essi consultare soltanto i vocabolari e i semplici testi delle leggi.

ART. 101. Finito il componimento, gli alunni lo firmano, il professore lo controfirma, annotando l'ora in cui gli è consegnato. I componimenti vengono chiusi a chiave dal direttore, che poi li presenta alla commissione.

ART. 102. Chi non supera la prova in iscritto con sette punti sopra dieci in tutti i temi, non viene ammesso all'esame orale di diploma.

Chi nell'esame scritto di promozione riporta cinque punti in una materia, non è escluso per questo dalla prova orale, ma dovrà riportare in essa, e su quella materia, almeno otto punti per essere promosso.

ART. 103. Superata la prova scritta, il candidato è ammesso alla prova orale. Gli esami orali s'aggirano sulle materie dei programmi.

Non è idoneo alla promozione e non ottiene il diploma chi non abbia, anche nella prova orale, riportato almeno sette punti su ciascuna materia.

La condotta disciplinare dell'allievo durante l'anno sarà considerata come una delle materie, su cui le commissioni di esame dovranno dare il loro giudizio.

ART. 104. I diplomi, secondo l'art. X dello statuto, saranno rilasciati dal Governo in nome del Re.

Dichiarati, in virtù degli esami di licenza, meritevoli di diploma gli allievi che hanno superato vittoriosamente la prova, il Consiglio direttivo comunica al regio Ministero di agricoltura, industria e commercio il prospetto dei giovani a' quali deve conferirsi il diploma, accennando i punti riportati nella votazione da ciascuno di essi.

ART. 105. Oltre il diploma, sarà rilasciato un certificato dal direttore della Scuola, nel quale sono indicati i risultati dell'esame per materie, coi punti riportati.

ART. 106. Il regio Ministero provvede alla spedizione dei diplomi, e li trasmette al presidente del Consiglio direttivo della Scuola.

Prima che siano consegnati agli allievi, i diplomi vengono trascritti in un particolare registro. Indi il presidente ed il direttore vi appongono appiedi la propria firma, la data della consegna ed il sigillo della Scuola.

ART. 107. Il diploma stabilisce che il titolare del medesimo ha ricevuto la completa educazione superiore commerciale, e che l'allievo è atto a sostenere i più importanti uffizi commerciali, come direttore di banche, di istituti di credito, di case di commercio; che può essere impiegato in spedizioni e viaggi lontani, così per conto del Governo, come di società o di privati.

ART. 108. Il diploma rilasciato dal Governo in conseguenza degli studi percorsi ed esami regolarmente dati nella regia Scuola superiore di commercio, sarà tenuto come equivalente agli ordinari superiori gradi accademici, per tutti gli effetti di legge.

CAPITOLO XII.

DELLE TASSE.

ART. 109. La regia Scuola superiore di commercio riscuote le seguenti tasse:

- a) per la prima iscrizione, così dando l'esame di ammissione come essendone dispensati, lire 50;
- b) per l'iscrizione al primo corso, lire 100;
- c) per l'iscrizione al secondo corso, lire 150;
- d) per l'iscrizione degli uditori a corsi speciali; per ogni materia, lire 15;
- e) per un semplice attestato sulla frequentazione dei corsi della Scuola e sugli esami presi, lire 50, trattandosi di allievi iscritti al corso ordinario; e lire 5 per ogni materia, se si tratti di semplici uditori;
- f) per il diploma regio, la tassa che verrà stabilita dal Governo. Essa spetta al regio Erario.

ART. 110. Nessun candidato sarà ammesso a verun esame, se prima non avrà dimostrato, mediante ricevuta del segretario-economista, di aver pagato la rispettiva tassa.

ART. 111. La mala riuscita nelle prove, o la espulsione dalla Scuola, non dà diritto a restituzione delle tasse pagate.

ART. 112. Ove altre Provincie od altri corpi stabiliscano un annuo sussidio a favore della Scuola, è data loro facoltà di designare, ognuno in proporzione al sussidio, uno o due giovani della rispettiva Provincia o Comune, i quali abbiano fatto ottima prova negli esami di licenza degl'Istituti tecnici, per far loro godere dell'esenzione dalle tasse stabilite nella Scuola.

CAPITOLO XIII.

DELLE LETTURE E CONFERENZE.

ART. 113. Il Consiglio direttivo ha facoltà di autorizzare nella Scuola corsi liberi fuori de' suoi programmi, letture e conferenze, in quanto sieno conciliabili cogl'insegnamenti ordinari.

ART. 114. Chiunque desideri fare letture e conferenze, dovrà presentare domanda in iscritto al Direttore, designando gli argomenti che intende trattare. Saranno preferite le materie affini a quelle dei programmi della Scuola.

ART. 115. Il direttore può non accettare la domanda: accettandola, fa la sua proposta al Consiglio direttivo, cui spetta la definitiva decisione.

CAPITOLO XIV.

DELLE COLLEZIONI E DELLA BIBLIOTECA.

ART. 116. La regia Scuola superiore di commercio sarà provveduta:

- a) d'una grande collezione di campioni, o museo di merceologia;
- b) di un laboratorio di chimica commerciale;
- c) di una biblioteca.

ART. 117. Il museo merceologico ed il laboratorio di chimica sono sotto l'immediata custodia e responsabilità, ciascuno, del professore di quella materia; e sotto la speciale sorveglianza del direttore.

ART. 118. Il direttore avrà a cura speciale l'ordinamento, la conservazione e il buon mantenimento dei libri, fino a che, per l'acquistata importanza della biblioteca, non si decida dal Consiglio direttivo la istituzione e nomina di un bibliotecario.

ART. 119. Possibilmente, sarà provveduto ad una stanza di lettura vicino alla biblioteca, ad uso degli alunni.

ART. 120. Il Consiglio direttivo farà uno speciale regolamento per la biblioteca e per la conservazione del museo merceologico.

ART. 121. Sulla proposta del direttore, il Consiglio direttivo determinerà ogni anno la somma da destinarsi all'acquisto di libri e all'associazione ad opere periodiche. Il Consiglio stesso, nelle sue ordinarie sedute, delibererà intorno all'applicazione della somma suddetta agli acquisti che gli verranno proposti dal direttore.

ART. 122. Ogni oggetto che verrà donato alla Scuola, sia in campioni, sia in libri, carte od altro, sarà munito di un segno che attesti del dono e dica il nome del donatore.

CAPITOLO XV.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

ART. 123. Per tutti gli argomenti dei quali è fatta menzione nel presente regolamento, ed in quanto non sia provveduto con particolari disposizioni del medesimo, serviranno di norma le disposizioni dei vigenti regolamenti universitari e quelle del regolamento 18 ottobre 1865 sull'istruzione professionale.

ART. 124. Il presente regolamento sarà messo in vigore, tosto che abbia riportato l'approvazione del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, secondo gli articoli VI e X dello statuto della Scuola.

ART. 125. Le riforme, aggiunte e modificazioni a questo regolamento, che venissero adottate ed approvate, saranno unite al medesimo in progressive appendici.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Ai membri della Commissione organizzatrice non saranno attribuite le medaglie di presenza, di che è parola nell'art. 8.

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il Ministro di agricoltura, industria e commercio

CASTAGNOLA.

LEGGE 21 AGOSTO 1870

CHE PARIFICA L'ATTESTATO DI LICENZA DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

AL DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA, PER L'AMMISSIONE ALLA CARRIERA CONSOLARE;

PRECEDUTA DALLA RELAZIONE

CON CUI IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI NE PRESENTAVA IL PROGETTO
(ADDÌ 21 MAGGIO 1870) ALLA CAMERA DEI DEPUTATI.

SIGNORI!

Per iniziativa di quel Consiglio provinciale, fondavasi nel 1868 in Venezia una Scuola superiore di commercio.

Fra gli scopi cui mirava questa istituzione, era pure quello di preparare buoni alunni consolari, secondochè apparisce formalmente dall'art. 1 del decreto di fondazione, in data 6 agosto 1868, N. 4530.

Se non che all'effettuazione di questo disegno si frappose dapprincipio una difficoltà preliminare, nascente da ciò che la legge consolare prescrive in modo assoluto, per l'ammissione alla carriera dei consolati, l'obbligo della laurea legale.

La direzione della Scuola superiore di commercio fece pertanto istanza perchè questa difficoltà venisse rimossa; ed il Governo accondiscese tanto più volentieri a prendere in considerazione siffatta istanza, in quanto che, dall'esame dei programmi in vigore presso quell'Istituto, appariva chiaramente come vi si insegnino in larga copia quelle materie che sono di incontestabile utilità per chi voglia percorrere la carriera consolare.

Sembrò che il modo più acconcio di conciliare le prescrizioni della legge vigente colle legittime aspirazioni della Scuola superiore di commercio, fosse quello di ottenere che questa modificasse il suo programma in guisa da comprendervi, oltre le materie che già in essa si professavano, un complesso di studi giuridici che abbia a tenere luogo del corso legale compiuto presso qualcuna delle Università del Regno. Ottenuto questo intento, non vi sarebbe più stata ragione di diniegare alla Scuola di commercio di Venezia la concessione da essa invocata, imperocchè, per lo scopo al quale intendeva la legge consolare, l'esame finale dell'apposito corso, stabilito presso la Scuola medesima, avrebbe avuto la stessa efficacia pratica della laurea legale.

La Commissione preposta alla direzione della Scuola di commercio si adoperò con zelo nel compito, per cui la si ebbe a tale riguardo a richiedere. In breve spazio di tempo essa fu in grado di presentare un nuovo programma, in virtù del quale presso la Scuola sarebbe istituito un corso speciale di quattro a cinque anni, destinato al tirocinio dei giovani che aspirano alla carriera dei consolati. Le materie d'insegnamento sono quelle stesse professate negli altri corsi della Scuola, colla differenza che riesce più copiosa e più vasta la parte legale.

Adempiutasi in tal guisa, per parte della Scuola superiore di commercio, quella che era condizione indispensabile per l'ottenimento della concessione da essa invocata, il Ministero è venuto nel divisamento di sottoporre questa concessione all'approvazione vostra, affinchè essa riceva la sanzione parlamentare. Sembrò infatti regolare che, trattandosi di derogare ad una legge vigente, la deroga avesse parimente luogo in forma legislativa.

La Camera vorrà senza dubbio, approvando l'unito schema di legge, associarsi ad un provvedimento dal quale il Governo giustamente si ripromette notevoli vantaggi, così dal punto di vista della carriera consolare, come da quello dell'incremento della Scuola superiore di commercio in Venezia.

PROGETTO DI LEGGE.

ARTICOLO UNICO.

L'attestato di licenza ottenuto alla regia Scuola superiore di commercio in Venezia, nella sezione degli studi per la carriera consolare, è pareggiato alla laurea riportata nelle facoltà di diritto nelle Università dello Stato, per gli effetti previsti dall'art. 15 della legge consolare del 28 gennaio 1866.

Il progetto venne emendato dalla Commissione parlamentare, e le modificazioni vennero accettate dal signor Ministro. Approvato dalla Camera elettiva e dal Senato, avuta la sanzione Reale, divenne la legge 21 agosto 1870, del seguente tenore:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

ARTICOLO UNICO.

In esecuzione dell'art. 1 del regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, saranno ammessi al concorso per la carriera consolare, giusta la legge consolare del 28 gennaio 1866, coloro che abbiano ottenuto l'attestato di licenza dalla Scuola superiore di commercio in Venezia, sezione degli studi per la carriera consolare, i programmi della quale sieno, per questa parte, approvati anche dal Ministero dell'istruzione pubblica, che potrà egualmente far ispezionare gli esami di licenza della suddetta sezione.

Sarà estesa la medesima concessione ad ogni altra istituzione che venisse fondata ed approvata con speciale regio decreto, in condizioni equivalenti a quella della Scuola superiore anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 21 agosto 1870.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI VENOSTA.

REGIO DECRETO 5 AGOSTO 1871

CONCERNENTE LE TASSE DA RISCOUTERSI

DALLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 4 del regio decreto 6 agosto 1868, che approva lo statuto organico della regia scuola superiore di commercio in Venezia;

Visto il decreto 15 maggio, che approva il regolamento di detta Scuola;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 109 del regolamento 15 maggio 1870, riguardante le tasse da riscuotersi dalla Scuola superiore di commercio in Venezia, è modificato come segue:

La regia Scuola superiore di commercio riscuote le seguenti tasse:

- a) per l'iscrizione, così dando l'esame di ammissione come essendone dispensati, lire 50;
- b) per l'iscrizione a ciascuno degli anni successivi, lire 100;
- c) per l'iscrizione degli uditori a speciali lezioni del primo anno e per ogni materia, lire 15;
- d) per l'iscrizione degli uditori a speciali lezioni degli anni successivi e per ogni materia, lire 10;
- e) per l'attestato di frequentazione della Scuola, e sopra gli esami presi, se rilasciato ad allievi del corso ordinario, lire 50;
se ad uditori, per ogni materia, lire 5;
- f) per il diploma regio, la tassa è erariale e verrà stabilita dal Governo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 5 agosto 1871.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

REGIO DECRETO 15 DICEMBRE 1872

CHE ORDINA ALCUNE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE

ALLO STATUTO DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduto il Nostro decreto del 6 agosto 1868, N. 4530, che approva lo statuto della regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Veduta la legge 30 giugno 1872, colla quale è approvato il bilancio definitivo della spesa del corrente anno;

Veduta la convenzione stipulata il 15 maggio 1871 tra il Ministero di agricoltura, industria e commercio ed il Consiglio direttivo della regia Scuola superiore in Venezia;

Vedute le deliberazioni del Consiglio provinciale di Venezia del 13 febbraio 1872, del Consiglio comunale di Venezia del 26 aprile 1872, e della Camera di commercio ed arti della stessa città del 3 agosto 1872, colle quali è accettato il concordato anzidetto;

Sulla proposta del nostro Ministro di agricoltura, industria e commercio,
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Il Consiglio direttivo della Scuola superiore di commercio in Venezia, di cui all'art. IV dello statuto organico approvato con regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, si compone nel modo seguente:

Due membri nominati dal Ministero di agricoltura, industria e commercio;

Due membri nominati dal Consiglio provinciale;

Due membri nominati dal Consiglio comunale;

Due membri nominati dalla Camera di commercio;

Il direttore della Scuola.

Art. 2. A partire dal 1° gennaio 1873, il direttore ed i professori della Scuola saranno nominati dal Governo per delegazione dei corpi morali che concorrono alle spese della Scuola, e su proposta del Consiglio direttivo della medesima: con decreto reale, il direttore e i professori titolari; con decreto ministeriale, i professori reggenti e gl'incaricati d'insegnamento.

Gli assistenti e gli ufficiali di amministrazione, ed in caso di urgenza anche i professori supplenti, saranno nominati dal Consiglio direttivo.

Art. 3. Il direttore ed i professori nominati dopo il 1° gennaio 1873 potranno essere sospesi e licenziati senza l'avviso della Commissione straordinaria, di cui all'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 15 maggio 1870, N. 5671.

Il licenziamento dovrà essere proposto dal Consiglio direttivo della Scuola, e si pronunzierà con decreto reale o ministeriale, a seconda del decreto col quale fosse stato nominato il direttore od il professore.

La sospensione sarà pronunciata con decreto ministeriale, sulla proposta del Consiglio direttivo.

Art. 4. Il Governo può farsi rappresentare agli esami annuali di promozione da uno o più delegati, i quali avranno diritto d'interrogare i candidati.

Il medesimo diritto spetta al direttore della Scuola.

ART. 5. Il Governo presenterà al Parlamento nazionale la relazione annua che gli viene trasmessa dal Consiglio direttivo, in adempimento all'art. XII dello statuto della Scuola.

ART. 6. I concorsi alle cattedre di economia, statistica, diritto e computisteria negli Istituti tecnici, avranno luogo, di regola, presso la Scuola superiore di commercio.

La giunta esaminatrice sarà nominata dal Governo, su proposta del direttore della Scuola.

ART. 7. Coloro che avranno conseguito diploma d'idoneità all'insegnamento negli Istituti tecnici dalla Scuola superiore di commercio, dopo avere nella medesima compiuti gli studi prescritti, avranno diritto a preferenza nel conferimento delle cattedre dei mentovati Istituti, a parità di condizioni.

ART. 8. Il sussidio assegnato coll'art. 2. del regio decreto 6 agosto 1868. N. 4530, è fissato in annue lire 25,000 da prelevarsi, nel corrente anno, sui fondi approvati al capitolo 22 (Scuole ed Istituti superiori), e, per gli anni successivi, su quelli che allo stesso fine verranno stanziati sui rispettivi bilanci.

ART. 9. Lo statuto approvato con regio decreto 6 agosto 1868, N. 4530, il regolamento approvato con regio decreto 15 maggio 1870, N. 5671, e i programmi degli studi approvati dal Governo, continueranno ad essere osservati in quanto non vi deroga il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1872.

VITTORIO EMANUELE.

CASTAGNOLA.

PROGRAMMA

DI COSTITUZIONE DEL COMITATO DI COLLOCAMENTO DEGLI ALLIEVI DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO.

La R. Scuola superiore di commercio, fondata in Venezia da alcuni anni, al precipuo scopo di estendere, elevare e volgere a educativa e pratica applicazione il medio insegnamento delle discipline commerciali, ha già conseguito egregi risultati, e va raccogliendo d'anno in anno le più liete relazioni sugli ottimi servizi che in decorosi e proficui uffici prestano i giovani formati alle sue istituzioni.

Ma lasciati essi alle sole forze proprie nel decisivo passaggio dalla vita degli studi a quella degli affari, non riuscirebbero sempre a trovare il miglior modo di rendersi utili, cioè il collocamento più conforme alle rispettive loro attitudini e inclinazioni.

D'altra parte importa ancora che questa Scuola, la quale riceve da ogni provincia i propri allievi, li vegga pure in ogni provincia onorare coll'opera loro i ricevuti ammaestramenti, — e sia per tal modo, che è certo il più efficace ed onesto, diffusa meglio la conoscenza del suo nobile mandato, di fronte alla nuova larghezza dei bisogni e degl'intendimenti del commercio nazionale.

Sono queste le ragioni che condussero alla formazione del sottoscritto Comitato, e che gli pongono l'obbligo d'invocare l'appoggio dei più distinti per zelo del bene e per amore del progresso, anche nel campo delle classi commercianti. E a questi benemeriti appunto il Comitato si rivolge, invocandone l'autorevole concorso, affinché cortesemente accettino l'ufficio di rappresentare il Comitato stesso nelle varie città, e di promuovervi quelle relazioni che valgano a procurare conveniente impiego nel commercio ai giovani migliori, assolti annualmente dalla Scuola superiore di Venezia.

Quanto al Comitato, esso corrisponderà ad ogni richiesta colla maggiore esattezza e colle più conscienziose informazioni sulla condotta, sulla capacità, sulla diligenza e sulla condizione sociale di quanti verranno stimati meritevoli di patrocinio.

Venezia, nel settembre 1875.

ALESSANDRO BLUMENTHAL

Presidente della Camera di commercio di Venezia.

SEBASTIANO FRANCESCHI

*membro del Consiglio direttivo
della R. Scuola superiore di commercio.*

ANTONIO DE MANZONI

membro del detto Consiglio e deputato al Parlamento.

PROF. T. VANNIER.

PROF. R. MANZATO.

PROF. E. CASTELNUOVO.

PROF. C. A. COMBI.

REGIO DECRETO 24 GIUGNO 1883

CHE APPROVA IL REGOLAMENTO

PEL CONFERIMENTO DEI DIPLOMI NELLA REGIA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto lo statuto fondamentale e il regolamento della Scuola superiore di commercio in Venezia, approvati con Regi decreti 6 agosto 1868, n. 4530 e 15 maggio 1870;

Visti i Reali decreti del 5 agosto 1871, n. 602 (serie 2), e del 15 dicembre 1872, n. 1175 (serie 2);

Volendo determinare le norme per il conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di secondo grado;

Visto il progetto del Consiglio direttivo della Scuola suddetta;

Sulla proposta dei Nostri ministri di agricoltura industria e commercio e della pubblica istruzione,

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il seguente regolamento per il conferimento dei diplomi di abilitazione all'insegnamento tecnico di secondo grado.

ART. 1. La Regia Scuola di commercio in Venezia ha facoltà di rilasciare in nome proprio, ed in conformità delle disposizioni contenute nel presente regolamento, gli infraindicati diplomi di abilitazione all'insegnamento negli Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado del Regno ai propri alunni che hanno compiuto regolarmente i corsi di magistero, e sostenute con successo le corrispondenti prove di esame:

- 1.º Diploma per gli insegnamenti di economia politica, statistica e diritto;
- 2.º Diploma per gli insegnamenti di ragioneria e computisteria;
- 3.º Diploma per l'insegnamento della lingua francese;
- 4.º Diploma per l'insegnamento della lingua inglese;
- 5.º Diploma per l'insegnamento della lingua tedesca.

ART. 2. Gli alunni della Scuola che aspirano al conseguimento del primo degli indicati diplomi, dovranno provare di avere seguito con profitto tutti i corsi di diritto stabiliti per le diverse sezioni della Scuola medesima.

ART. 3. Per l'esame tendente ad ottenere uno qualunque dei diplomi di magistero indicati all'art. 1. del presente regolamento, sarà di regola assegnata una sessione ordinaria nelle vacanze estive o autunnali, della quale sarà dato avviso agli aspiranti non più tardi del mese di giugno.

ART. 4. Sono di diritto ammissibili a tali esami:

1.º Gli studenti della R. Scuola superiore di commercio i quali, oltre che forniti del certificato di corso compiuto, abbiano frequentati gli esercizi dell'anno complementare prescritto nel decreto Ministeriale 23 novembre 1869;

2.º Tutti coloro che vogliono dedicarsi all'insegnamento delle discipline indicate all'art. 1. del presente regolamento, negli Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado, purchè si trovino in possesso della licenza

liceale o di Istituto tecnico, se aspiranti al diploma di magistero per le lingue straniere; della licenza della sezione di commercio e ragioneria d'Istituto tecnico, o della licenza universitaria in matematica o fisico-matematica, se aspiranti al diploma di magistero per la ragioneria e la computisteria.

ART. 5. In eccezione a questa regola potrà essere ammesso agli esami, pel conseguimento di uno dei cinque diplomi indicati all'art. 1., qualunque estraneo alla Scuola i cui titoli presentati in appoggio alla domanda d'ammissione siano stati favorevolmente giudicati dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 6. Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di esonerare dalla tassa di esame, di che all'art. 26, pel conseguimento di uno dei cennati diplomi di magistero, due candidati che già insegnino in una delle Scuole tecniche, normali o ginnasiali governative, o pareggiate, del Regno.

ART. 7. Oltre agli ordinari *certificati di corso compiuto*, la Scuola superiore di commercio in Venezia è di regola autorizzata a rilasciare, in nome proprio e previo apposito esame, *attestati di idoneità* ad insegnare ciascuna delle materie comprese nei programmi del suo insegnamento.

Siffatti attestati, comunque possano formare un titolo di onore per chi li abbia ottenuti, non costituiranno alcun titolo obbligatoriamente apprezzabile nella carriera del professorato ufficiale.

ART. 8. All'esame per ottenere dalla Scuola il semplice *attestato di idoneità*, preveduto nell'art. 7., si potranno presentare così gli studenti della Scuola che abbiano riportato il *certificato di corso compiuto*, come qualunque individuo estraneo alla Scuola; il Consiglio direttivo avrà libertà di ammetterli o no alla prova dell'esame richiesto, di stabilire anno per anno l'epoca in cui questa prova debba aver luogo, e di determinare la tassa speciale a cui i candidati debbano sottostare per essere ammessi.

ART. 9. Ambo le specie di esami distinte negli articoli precedenti verranno sempre condotte con le norme che seguono.

ART. 10. Una Commissione esaminatrice, composta di nove membri, sarà nominata per ciascuna materia su cui si debba sperimentare l'idoneità del candidato.

Vi si comprenderanno, in tutti i casi, il professore della materia e il direttore della Scuola, più un delegato del Ministero di agricoltura.

Negli esami per *diploma di magistero* s'aggiungerà un delegato del Ministero di pubblica istruzione.

Gli altri commissari saranno nominati dal Consiglio direttivo della Scuola, scegliendoli sia fra i suoi componenti o professori, sia fra persone estranee alla Scuola, e destinando ad un tempo chi debba fra i commissari fungere l'ufficio di presidente e quello di segretario.

ART. 11. Gli esami non saranno preceduti da alcun programma; il candidato dovrà, in generale, dar prova di conoscere tutta la materia che intende insegnare, svolgendo a tal uopo i temi, o rispondendo ai quesiti che la Commissione esaminatrice reputerà opportuno di proporgli. Questa prova sarà triplice, per iscritto, per esposizione e discussione verbale, per lezione pubblica, in giornate differenti, che verranno dalla Commissione assegnate.

ART. 12. Per la prova in iscritto la Commissione formulerà quel numero di temi che stimerà opportuno. All'apertura dell'esame ne sarà data lettura al candidato, invitandolo ad estrarne a sorte uno, il quale verrà firmato dal presidente e consegnato in copia al candidato. Se vi saranno più candidati, ciascuno estrarrà il proprio tema.

Quando si tratti di materia, in cui la conoscenza di alcuna lingua straniera non costituisca il soggetto esclusivo dell'esame, ogni tema dovrà essere presentato in modo che il candidato si trovi tenuto a dar prova di conoscere quel tanto di francese, inglese e tedesco che sia necessario per intendere le opere scritte in siffatte lingue sulla materia dell'esame.

ART. 13. I candidati avranno dodici ore di tempo per isvolgere il loro tema, saranno possibilmente collocati in camere distinte, ed ogni comunicazione esterna sarà loro vietata.

Uno dei commissari, a turno, sarà sempre presente nel luogo dell'esame, in qualità di sorvegliante.

Nessuna spiegazione o commento del tema può aggiungersi nè in iscritto, nè oralmente.

La Commissione indicherà se e quali libri potranno essere lasciati a disposizione del candidato.

ART. 14. Il lavoro eseguito verrà chiuso e suggellato in presenza dell'autore, e affidato al direttore della Scuola per custodirlo sino al momento di consegnarlo alla Commissione esaminatrice.

Due terzi almeno dei membri di questa dovranno essere presenti all'apertura, discussione e giudizio definitivo; ove questo numero non si raggiunga in una prima convocazione, si sospenderà l'esame dello scritto e si farà una seconda convocazione per discutere e deliberare con metà, più uno, dei commissari, purchè non vi manchino il professore della materia e il direttore della Scuola o chi per essi.

Non potendosi ottenere alcuna convocazione in numero legale, il Consiglio direttivo sarà chiamato a deliberare sul modo di surrogare i commissari mancanti.

ART. 15. Esaurito l'esame e chiusa la discussione, i commissari intervenuti saranno invitati dal presidente a deliberare se il candidato sia o non sia ammissibile alla prova di un esame orale. Questa deliberazione sarà presa a maggioranza dei presenti; se la risposta è negativa, il corso degli esami si troncherà, e ne sarà dato analogo avviso all'interessato. Se è affermativa, la Commissione stabilirà il giorno in cui la prova orale debba aver luogo, e ne sarà dato parimenti notizia al candidato.

ART. 16. La prova orale si aggirerà in primo luogo su quelle interrogazioni ed obiezioni che i commissari crederanno di muovere sull'elaborato della prova in iscritto. Indi su altri punti della materia, che la Commissione farà estrarre a sorte dal candidato sopra un numero di quesiti che l'abbraccino in tutta la sua estensione, e che la Commissione avrà scelti poco prima di aprire l'esame orale.

ART. 17. Il giudizio del merito sulla prova orale sarà proferito immediatamente con la stessa regola e forma indicata nell'art. 15. per l'esame in iscritto, deliberando se il candidato debba ammettersi o no alla prova di una pubblica lezione.

ART. 18. In caso affermativo, la Commissione ne assegnerà il giorno, e ne sarà dato preventivo avviso al pubblico, ai signori professori della Scuola e agli studenti.

ART. 19. Nel giorno destinato, la Commissione si adunerà per fissare tre temi di lezione, fra i quali il candidato ne sceglierà uno a sorte.

ART. 20. Il candidato avrà quattro ore di tempo per prepararsi a svolgere il tema prescelto, durante le quali dovrà rimanere chiuso, senza alcuna comunicazione col di fuori. Potrà domandare dei libri, e in tal caso la Commissione, qualora sia in grado di fornirli, giudicherà se sia il caso di farlo. Giudicherà ancora se, e di quanto, le quattro ore di tempo si debbano abbreviare, avuto riguardo alla agevolezza proveniente dalla concessione dei libri richiesti.

ART. 21. Terminata la pubblica lezione, i commissari si aduneranno per deliberare immediatamente o rimettere ad altro giorno la deliberazione definitiva sul merito del candidato.

ART. 22. Questa deliberazione sarà presa a maggioranza degli intervenuti, secondo la regola stabilita più sopra agli art. 14. e 15.

Sarà preceduta, occorrendo, da una discussione fra i commissari, ma il loro voto dovrà essere dato a scrutinio segreto per mezzo di pallottole a prova e controprova.

ART. 23. Nel giudizio di merito definitivo s'intenderà abbracciare complessivamente le tre prove subite dal candidato.

La maniera di esprimerlo consisterà nel concedergli quelle unità che ogni commissario reputi giuste, nella scala da zero che esprime il nessun merito, a 10 che esprime il massimo.

Siffatta graduazione di punti sarà ripetuta per ciascuna delle materie sulle quali siasi aggirato l'esame, non escluse le lingue, quand'anche siano considerate come accessorie.

I punti assegnati in segreto da ogni singolo commissario, saranno sommati insieme per prenderne la media, che sola verrà annunciata per ciascuna materia, ed esprimerà fino a sei punti la semplice idoneità, e da sette a dieci punti i gradi di merito.

ART. 24. Oltre al giudizio graduato come al precedente articolo, la Commissione esprimerà il suo parere sui lavori attinenti alla materia che il candidato avesse fatti prima dell'esame e presentati alla Commissione. Essi saranno ritenuti come un titolo di più, ma non dovranno modificare il giudizio fondato sulla triplice prova dell'esame.

ART. 25. Al candidato giudicato idoneo dalla Commissione esaminatrice sarà rilasciato dalla Scuola il diploma di abilitazione all'insegnamento di quelle discipline indicate all'art. 1. del presente regolamento, per le quali avrà sostenuto gli esami.

Questo diploma è titolo di preferenza, a parità di merito, nel conferimento pel concorso delle cattedre vacanti negl'Istituti d'istruzione tecnica di secondo grado.

ART. 26. Il diploma di abilitazione va soggetto ad una tassa di lire cento a favore dell'Erario.

ART. 27. Di tutti gli atti compiutisi nel corso dell'esame sarà fatto processo verbale, il quale sarà trasmesso in copia al Governo.

ART. 28. Il candidato, che non sia riuscito ad ottenere l'abilitazione richiesta, potrà, dopo un anno, ritentare la prova dell'esame, sopra temi diversi da quelli che ebbe nella prima prova.

ART. 29. Ogni disposizione anteriore s'intende abrogata in quanto sia incompatibile colle disposizioni del presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 giugno 1883.

UMBERTO.

BERTI.

BACCELLI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 Agosto 1883.

Reg. 129 Atti del Governo a f. 79

PELLIZZOLI

(Luogo del Sigillo)

Visto : il Guardasigilli

SAVELLI.

N. 3337 (Serie 3.)

REGIO DECRETO 26 AGOSTO 1885

CHE MODIFICA L'ART. 10 DEL REGIO DECRETO 24 GIUGNO 1883, N. 1547 (SERIE 3.)
CONCERNENTE LA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Regio Decreto in data 24 giugno 1883, n. 1547 (Serie 3.), che riguarda il conferimento dei diplomi nella regia Scuola superiore di commercio in Venezia;

Vista la deliberazione in data 23 luglio 1885 del Consiglio direttivo di quella Scuola;

Sulla proposta dei Nostri ministri di agricoltura, industria e commercio e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO UNICO.

L'art. 10. del citato Regio decreto 24 giugno 1883, n. 1547 (Serie 3.) è modificato come segue:

Art. 10. Una commissione esaminatrice composta di cinque membri sarà nominata per ciascuna materia in cui deve sperimentare l'idoneità del candidato.

Vi si comprendono in tutti i casi il professore della materia e il direttore della Scuola o un suo delegato, più un delegato del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Negli esami di diploma di magistero vi sarà compreso un delegato del Ministero di pubblica istruzione.

Il quinto commissario sarà nominato dal Consiglio direttivo della Scuola, scegliendolo sia fra i suoi componenti o professori, sia fra persone estranee alla Scuola.

Il Consiglio destinerà chi debba, fra i commissari, fungere da presidente e chi da segretario.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 26 agosto 1885.

UMBERTO.

GRIMALDI.
COPPINO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 settembre 1885.

Reg. 144 Atti del Governo a f. 41

PELLIZZOLI.

(Luogo del Sigillo)

Visto: il Guardasigilli

D. TAJANI.

DECRETO E REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE NEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E NELLE CARRIERE DIPENDENTI

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 27 settembre 1887, 27 dicembre 1888 e 6 agosto 1889;
Sulla proposta del presidente del Consiglio, Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, ministro *ad interim* degli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

ARTICOLO 1.

L'unito Regolamento, firmato d'ordine Nostro dal Nostro ministro segretario di Stato per l'interno, ministro *ad interim* degli affari esteri, stabilirà le norme per l'ammissione al Ministero degli affari esteri e carriere dipendenti, a partire dal 1° gennajo 1890.

ARTICOLO 2.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie alle presenti, rimanendo però salvi i diritti acquisiti, circa la prima nomina o gli esami, da quei volontari effettivi od onorari che, all'entrata in vigore dell'unito Regolamento, già si trovassero a prestar servizio nel Ministero (amministrazione centrale, legazioni, consolati).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 febbrajo 1890.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto: il Guardasigilli
ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

PER L'AMMISSIONE NEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E NELLE CARRIERE DIPENDENTI

CAPO I.

Condizioni generali e speciali per l'ammissione.

ARTICOLO 1.

Per l'ammissione nel Ministero (amministrazione centrale e dipendenti carriere) vi ha condizioni comuni alle cinque categorie di impiegati ad esso attribuiti (impiegati alla redazione, alla contabilità, alla traduzione, alla registrazione e copia, alla spedizione e servizio), e condizioni speciali a ciascuna di esse.

ARTICOLO 2.

Le condizioni comuni sono:

- a) la cittadinanza italiana;
- b) l'età non minore degli anni 18 e non maggiore dei 30;
- c) l'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;
- d) l'essere sano e di robusta costituzione;
- e) l'aver sempre tenuta una buona e irriprovevole condotta;
- f) l'esito favorevole degli esami, quando siano richiesti per l'ammissione.

L'adempimento di queste condizioni non vincola però il ministro ad accogliere la domanda di ammissione agli esami.

Gli aspiranti all'ufficio di traduttore (interpreti e dragomanni) possono, trattandosi di lingue poco note, essere dispensati dalla condizione alla lettera *b*; e così pure gli aspiranti agli uffici della spedizione e del servizio.

ARTICOLO 3.

Le condizioni speciali sono:

- a) per la categoria dei redattori, il diploma di laurea in leggi ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830 (*), o della Scuola di scienze sociali di Firenze; l'essere di buoni ed onesti natali, e il possesso di sufficienti mezzi di fortuna per provvedere con decoro alla propria sussistenza, specialmente durante il volontariato gratuito, di cui all'art. 7.
- b) per la categoria dei contabili, il diploma di ragioniere;
- c) per la categoria dei registratori e copisti, la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;
- d) per la categoria degli impiegati alla spedizione o al servizio, la robusta costituzione fisica, il saper leggere e scrivere l'italiano, il conoscere sufficientemente il francese e il far di conti correntemente.

(Omissis).

Visto d'ordine di Sua Maestà

Il presidente del Consiglio

Ministro ad interim degli affari esteri

Firmato: CRISPI.

(*) V. pagina 89.

REGOLAMENTO
DELLA
CASSA PENSIONI DELLA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO
IN VENEZIA.

CAPO I.

DOTAZIONE DELLA CASSA PENSIONI.

ART. 1. È istituita una Cassa delle pensioni a favore del corpo insegnante e degli impiegati stabili della regia Scuola superiore di commercio in Venezia.

ART. 2. Per il servizio della Cassa pensioni si formeranno due fondi, e cioè: *a)* un fondo capitale *intangibile* capace di dare l'annua rendita depurata di lire cinquemila; *b)* un fondo *ordinario* destinato al pagamento delle pensioni.

ART. 3. Al fondo intangibile viene dall'amministrazione della Scuola, rappresentata dal Consiglio direttivo, assegnato, come primordiale contributo, il valore corrispondente a lire italiane quarantaseimilacento nominali, tolto dal fondo di riserva della Scuola e investito in titoli di rendita consolidata italiana cinque per cento, fruttanti lire duemilatrecentocinque, che, al netto dalla tassa di ricchezza mobile, danno effettive lire duemila e centesimi settantaquattro.

ART. 4. Questa rendita consolidata verrà, a cura del Consiglio direttivo, convertita in un titolo nominativo intestato alla *R. Scuola superiore di commercio in Venezia, rappresentata dal presidente del Consiglio direttivo, per la Cassa pensioni.*

ART. 5. Apparterranno inoltre al fondo intangibile gli interessi del detto contributo primordiale, i quali, a cura del Comitato d'amministrazione della Cassa pensioni, verranno del pari investiti, di semestre in semestre, in cartelle nominative di rendita consolidata cinque per cento colla stessa intestazione, e ciò fino a tanto che siasi accumulata una somma, la quale frutti annualmente la rendita netta di lire cinquemila, come all'art. 2., lett. *a.*

I residui inferiori al costo dei minimi tagli di rendita verranno temporaneamente depositati in conto corrente fruttifero e vincolato presso la Cassa di risparmio in Venezia, o presso altro beneviso istituto di credito della città, scelto coll'approvazione del Consiglio direttivo.

ART. 6. Saranno ancora devolute al fondo intangibile, per deliberazione da prendersi di caso in caso dal Comitato d'amministrazione della Cassa pensioni, quelle somme di spettanza del fondo ordinario, che si possano ragionevolmente e prudentemente presumere non necessarie per gli scopi, ai quali detto fondo ordinario è destinato.

ART. 7. Al fondo ordinario per il pagamento delle pensioni sono assegnati:

- a)* le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni (art. 10);
- b)* gli interessi semestrali prodotti dal fondo capitale intangibile, dopo che questo avrà raggiunto la misura necessaria per produrre la rendita netta di lire cinquemila, come sopra stabilita;
- c)* i concorsi eventuali dello Stato e degli altri corpi amministrativi.

ART. 8. Le somme tutte appartenenti al fondo ordinario verranno di volta in volta prontamente depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa di risparmio in Venezia od altro istituto di credito, come all'art. 6.

Le somme non necessarie a breve distanza di tempo per il servizio delle pensioni verranno, a cura del Comitato d'amministrazione, investite in titoli di rendita consolidata cinque per cento, nominativi o al portatore, secondo le circostanze.

ART. 9. I titoli di rendita nominativi o al portatore saranno dal presidente del Comitato d'amministrazione depositati a custodia presso la Banca nazionale, sede di Venezia.

ART. 10. Viene imposta, a partire dal primo aprile 1891, sugli stipendi del direttore, dei professori titolari e reggenti e degli impiegati stabili della Scuola, una ritenuta per le pensioni, nella stessa misura proporzionale di quella che colpisce per questo scopo gli stipendi degli impiegati civili dello Stato.

CAPO II.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA.

ART. 11. La gestione dei due fondi appartenenti alla Cassa e il servizio delle pensioni sono affidati ad un Comitato di amministrazione composto di un membro del Consiglio direttivo quale presidente e di due membri del Corpo insegnante. Il primo sarà scelto dal Consiglio direttivo, che potrà nominargli un supplente in caso d'impedimento; gli altri dall'assemblea dei professori titolari e reggenti. Tutti e tre durano in carica due anni e possono essere rieletti.

ART. 12. Il Comitato d'amministrazione della Cassa pensioni risiederà nel locale della Scuola e potrà valersi per le sue scritture e corrispondenze dell'opera del segretario-economista e dei suoi dipendenti.

ART. 13. Il Comitato si raccoglie in adunanza ordinaria una volta ogni trimestre e, quando il bisogno lo richieda, in adunanza straordinaria.

ART. 14. Entro la prima metà di gennaio d'ogni anno il Comitato d'amministrazione presenterà al Consiglio direttivo della Scuola una relazione particolareggiata sullo stato ed andamento della Cassa pensioni. Il Consiglio direttivo farà su questa relazione le osservazioni e i richiami che stimerà opportuni.

ART. 15. Al conto consuntivo, che il Consiglio direttivo annualmente presenta al Ministero di agricoltura, industria e commercio, alla Provincia, al Comune e alla Camera di commercio di Venezia, verrà unita la dimostrazione dello stato ed andamento della Cassa pensioni.

CAPO III.

PENSIONI, INDENNITÀ E LORO LIQUIDAZIONE.

ART. 16. Il direttore, i professori titolari e reggenti e gli impiegati stabili della Scuola avranno diritto, a cominciare dal 1.º aprile 1891, alle pensioni o altre indennità per una volta tanto, nei casi, nelle misure e secondo le norme prescritte dalle leggi che regolano e regoleranno il servizio delle pensioni per gli impiegati civili dello Stato.

ART. 17. Non potranno però essere concesse pensioni anticipate per malattia al direttore, ai professori od impiegati, dietro loro domanda, se non dopo due visite compiute a un intervallo non minore di sei mesi da medici a ciò delegati dal Consiglio direttivo della Scuola, dalle quali risulti che il richiedente è reso, in modo assoluto e permanente, incapace di riassumere l'ufficio suo.

ART. 18. Chi avesse ottenuto, in seguito a sua domanda, il collocamento a riposo e la pensione per malattia, perderà il diritto alla pensione stessa qualora assuma un impiego retribuito presso lo Stato o qualche altra amministrazione pubblica, o presso una società anonima.

ART. 19. Sui collocamenti a riposo e sulla concessione delle pensioni deciderà il Consiglio direttivo col concorso e col voto deliberativo del più anziano e del meno anziano fra i professori titolari e reggenti.

ART. 20. La liquidazione delle pensioni o indennità viene fatta dal Comitato di amministrazione della Cassa pensioni e dovrà essere approvata dal Consiglio direttivo della Scuola rinforzato come all'articolo precedente.

ART. 21. Le pensioni e le indennità a favore del direttore, dei professori ed impiegati e delle vedove ed orfani loro si pagheranno sul fondo ordinario. Se questo fosse momentaneamente esaurito o insufficiente, le somme mancanti e necessarie verranno fornite dall'amministrazione della Scuola, salvo rimborso.

CAPO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 22. Le norme del presente regolamento non sono applicabili all'attuale Direttore della Scuola Cav. di G. C. Prof. Francesco Ferrara Senatore del Regno, rimanendo a riguardo suo e della sua famiglia ferma ed invariata la convenzione 4 agosto 1868, passata fra lui e la Commissione organizzatrice della Scuola.

Le somme che si dovessero erogare in base a quella convenzione, staranno a carico dell'amministrazione ordinaria della Scuola.

ART. 23. Gli attuali professori ed impiegati della Scuola, rinunciando con dichiarazione scritta per sè, per le vedove e per gli orfani loro ad ogni diritto a pensione o indennità, saranno esonerati dalla ritenuta sugli stipendi di cui all'art. 10.

ART. 24. Il tempo utile pel conseguimento della pensione o indennità decorre, rispetto ai professori ed impiegati attualmente in servizio, dal giorno della loro prima nomina, senza che per questo i loro stipendi siano soggetti a maggiori ritenute.

ART. 25. Il Consiglio direttivo della Scuola si rivolgerà ai Ministeri competenti per ottenere, mediante opportuna convenzione, la istituzione delle pensioni cumulative per i professori ed impiegati che avessero servito successivamente in istituti od uffici governativi e nella R. Scuola superiore di commercio.

Deliberato dal Consiglio direttivo della R. Scuola superiore di commercio di Venezia nella seduta del 20 Gennaio 1891.

IL PRESIDENTE
E. DEODATI

IL SECRETARIO
A. FORNONI

Allegato B.

**PROGRAMMI PARTICOLAREGGIATI
DELL'INSEGNAMENTO.**

Ricordiamo di nuovo che i programmi furono qui disposti in modo da formare tre gruppi: 1° materie di cui s'impartisce l'insegnamento alla sola classe commerciale, ovvero ad essa in comune con altra o con altre classi (programmi dal N. I al XI inclusive); — 2° materie il cui insegnamento è speciale per la classe consolare e per quella magistrale di diritto, economia e statistica, ovvero per la classe magistrale di ragioneria (programmi dal N. XII al XXIV inclusive); — 3° programmi di letteratura italiana e di lingue straniere.

I.

ISTITUZIONI DI COMMERCIO.

I.^o ANNO (*Classe indistinta*).

PARTE PRIMA.

Nozioni generali. — Idee elementari sullo scambio, sulla moneta, sulla trasformazione del baratto in compravendita, sugli uffici del commercio.

Della merce. — Caratteristiche della merce. — Classificazioni razionali e classificazioni empiriche delle merci. — Esempi di alcuni gruppi di merci secondo la pratica commerciale.

Pesi, misure, imballaggi. — Principali sistemi di misure e di pesi adottati da varie nazioni. — Importanza degl'imballaggi. — Peso lordo e peso netto. — Varie specie di tare. — Marche e numeri.

Del prezzo e della qualità. — Diversi modi di determinare il valore della merce. — Prezzi unitari. — Relazione tra il prezzo e la qualità. — Della qualità sotto l'aspetto tecnico e sotto l'aspetto commerciale. — Delle alterazioni naturali, delle alterazioni fraudolente e delle contraffazioni.

PARTE SECONDA.

Comunicazioni e trasporti. — Considerazioni generali sull'importanza dei mezzi di comunicazione e di trasporto.

Comunicazioni e trasporti terrestri. — Varie specie di strade e di trasporti terrestri. — Relazione tra la qualità delle strade e la qualità dei mezzi di trasporto. — Dei trasporti nei paesi dove le strade non sono ben determinate e le comunicazioni non sono sicure. — Della carovana.

Strade ferrate. — Loro origini. — Loro svolgimento. — Esercizio governativo ed esercizio privato. — Servizio ferroviario. — Servizio interno, cumulativo, di transito. — Tariffe generali e speciali.

Comunicazioni e trasporti per acqua. — Vie d'acqua naturali e artificiali. — Mari, fiumi, canali. — Canali interni e canali interoceanici.

Della nave e delle sue parti principali. — Del tonnello. — Registri nautici e loro scopo.

Del nolo. — Noleggi totali e parziali. — Noleggi per ordini. — Contratto di noleggio. — Polizze di carico. — Stallie e contro stallie.

Navigazione a vela e a vapore. — Decadenza della marina a vela.

Navigazione libera e sussidiata. — Linee sussidiate dall'Italia. — Di alcune Compagnie sussidiate da altri Stati.

Del cambio marittimo e dell'assicurazione marittima. — Antichità del cambio marittimo. — Grandi aiuti ch'esso rese alla navigazione in altri tempi. — Suoi uffici al presente.

Dell'assicurazione in generale. — Assicurazioni mutue e per azioni. — Assicurazione marittima pel solo caso di perdita totale, franca d'avaria particolare, a tutto rischio. — Differenza tra avarie particolari e avarie generali. — Liquidazioni d'avaria.

Delle dogane in generale e delle istituzioni che tendono a conciliare le ragioni fiscali con le esigenze del commercio. — Nozioni generali sui dazi. — Dogane. — Porti franchi. — Punti franchi. — Docks. — Magazzini generali. — Magazzini fiduciari. — Magazzini sottoposti alla dogana. — Fedi di deposito e note di pegno.

Poste e telegrafi. — Importanza della rapida e sicura trasmissione delle notizie. — Le poste ai tempi passati. — Della riforma postale di Rowland Hill. — Dell'unione postale. — Antichità dell'uso dei segnali. — Del telegrafo ottico. — Del telegrafo elettrico e del grande impulso ch'esso diede alla rapidità delle operazioni commerciali. — Linee telegrafiche sottomarine.

PARTE TERZA.

Moneta e surrogati. — Cenni sommari sulla storia dei metalli preziosi e sulle oscillazioni del loro valore attraverso i tempi. — Esame delle qualità che li rendono adatti all'ufficio di moneta. — Delle parti di cui si compone un sistema monetario. — Unità monetaria. — Tipo unico e tipo doppio. — Titolo. — Fino e lega. — Piede e taglio della moneta. — Sistemi monetari di alcuni Stati. — Convenzioni monetarie. — Pari fra le monete.

Del biglietto di banca e del segreto della sua circolazione. — Biglietto fiduciario e biglietto legale. — Carta monetata. — Danni del corso forzoso.

Del credito e del cambio. — Idee generali sul credito. — Del capitale e dell'interesse. — Ragioni che influiscono sul saggio dell'interesse. — Credito al consumo e alla produzione. — Credito reale e credito personale.

Del credito applicato al commercio e del credito cambiario in particolare.

Uffici della cambiale. — Duplicati e copie. — Accettazione. — Protesto. — Pagamento per onore di firma. — Conto di ritorno. — Rivalsa. — Solidarietà cambiaria.

Del cambio interno ed esterno. — Ragioni delle oscillazioni del cambio. — Listini di cambio. — Cambio diretto e indiretto.

PARTE QUARTA.

Del contratto di compravendita. — Compravendita in piazza e fra due piazze, nello Stato e fra due Stati diversi. — Vari modi di contrattazione e di esecuzione. — Vendite *franco a bordo*. — Vendite *cif.* (costo, nolo, sicurtà). — Vendite di merce viaggiante. — Dell'opera degl'intermediari.

Della compravendita per conto proprio ed altrui. — Differenze tra commercio per conto proprio e commercio di commissione. — Commissione d'acquisto e commissione di vendita. — Conto d'acquisto e conto di netto ricavo. — Provvigione e del credere. — Dell'ufficio dei semplici agenti di commissione e della loro crescente importanza.

PARTE QUINTA.

Del commercio sotto la forma individuale e sotto la forma associativa. — Caratteri distintivi di queste due forme di commercio. — Degli affari in partecipazione. — Dell'associazione commerciale in genere. — Delle grandi Compagnie commerciali.

Società in nome collettivo e in accomandita. — Accomandite per azioni.

Società anonime. — Modo della loro formazione. — Programmi e statuti. — Versamenti. — Amministrazione. — Assemblee generali. — Fondo di riserva. — Dividendo. — Pregi e difetti delle anonime. — A quali imprese meglio si adattino. — Società a responsabilità illimitata, e Società *limited* in Inghilterra.

II.º ANNO (*Classi riunite*).

PARTE SESTA.

Del commercio all'ingrosso e al minuto. — Della diversa sfera d'azione del commercio all'ingrosso e del commercio al minuto. — Del capitale fisso e del capitale circolante in queste due specie di commercio.

Commercio in uno o in più rami. — Della specificazione nel commercio. — Dei grandi fondaci assortiti pel commercio al minuto.

Che cosa sia la moda e su quali articoli faccia sentire maggiormente la sua influenza.

Del commercio ordinario e del commercio di speculazione. — Caratteri del commercio ordinario. — Per quali segni si distingue la speculazione. — Vantaggi, pericoli, abusi della speculazione. — Qualità necessarie allo speculatore.

PARTE SETTIMA.

Del commercio bancario. — Uffici del commercio bancario. — Suoi caratteri. — *Local banker e Foreign banker* in Inghilterra.

Titoli fiduciari. — Loro importanza per agevolare la circolazione della ricchezza. — Titoli pubblici. — Buoni del Tesoro. — Obbligazioni redimibili. — Cartelle di consolidato. — Rendita nominativa e al portatore. — Del pari nei titoli pubblici. — Conversione della rendita. — Titoli di Società private. — Azioni e obbligazioni.

Operazioni di deposito e conto corrente. — Conti correnti disponibili e vincolati. — *Chèques*. — Stanze di compensazione. — Della *Clearing House* di Londra.

Operazioni di sconto. — Commissioni di sconto. — Libro di castelletto. — Cambiali reali. — Cambiali di comodo. — Risconto.

Anticipazioni verso deposito. — Aperture di credito. — Credenziali semplici e circolari. — Arbitraggi di cambio.

Banche di emissione. — Vantaggi e pericoli dell'emissione. — Riserva metallica.

Grandi operazioni finanziarie per conto dello Stato e per conto di Società private. — Sindacati. — Emissioni di prestiti, di azioni, di lotterie.

Operazioni di credito mobiliare. — Loro pericoli.

Delle Borse e delle operazioni che vi si compiono. — Ordinamento delle Borse. — Agenti di cambio e loro importanza specialmente alla Borsa di Parigi. — *Brokers e Jobbers* in Inghilterra.

Contratti a termine, fermi, a premio. — *Option*. — Riporto. — Diporto, ecc.

Aggiotaggio nei titoli e nelle merci. — Danni che reca.

PROF. ENRICO CASTELNUOVO.

II.

ALGEBRA E CALCOLO MERCANTILE.

I.° ANNO (*Classe indistinta*).

Preliminari. — Teorica generale delle approssimazioni numeriche. — Approssimazioni decimali. — Teorica e pratica delle operazioni approssimate. — Frazioni continue. — Legge di formazione delle ridotte. — Proprietà delle ridotte.

Delle misure. — Generalità sui sistemi di misure. — Misure e monete dello Stato. — Relazione fra le misure e monete del sistema metrico decimale e quelle di altri sistemi. — Misure e monete inglesi, e calcoli relativi. — Sistema c. g. s. — Misure elettriche industriali.

Interesse e sconto. — Interesse. — Formule. — Metodi abbreviativi per i calcoli d'interesse. — Sconto commerciale. — Sconto razionale. — Metodo di Cauchy per calcolare lo sconto di molte cambiali a scadenza diversa. — Raguagli d'interesse e di tempo. — Tassa media. — Scadenza media. — Scadenza comune.

Fondi pubblici. — Azioni industriali. — Calcolo del dividendo e dell'interesse. — Rendita consolidata. — Risoluzione dei vari problemi che si riferiscono alla rendita consolidata.

Profitti e perdite. — Costo delle merci. — Valutazione dei profitti e delle perdite. — Commissione. — Senseria. — Del credere. — Abbuono. — Aggio. — Trasporto. — Assicurazione. — Tara ecc. — Regola congiunta. — Conti simulati e preventivi. — Fatture. — Calcoli fondati. — Arbitraggi di merci.

Dei riparti. — Regola di ripartizione, diretta e inversa, e sue varie applicazioni. — Grosse avarie. — Regola di Società. — Regola di miscuglio diretta e inversa. — Calcoli di alligazione.

Del cambio. — Ricerca della parità delle monete in base al loro taglio e titolo. — Del cambio in generale. — Cambio interno ed estero. — Cambio diretto e indiretto. — Listini di cambio. — Listino nazionale. — Usi delle piazze estere. — Listini di Parigi, Londra, Berlino, Vienna ecc. — Fondi pubblici esteri. — Cambio fisso. — Commercio dei metalli nobili. — Teorica e pratica degli arbitraggi di cambio.

II.° ANNO (*Classi commerciale, consolare e magistrale di ragioneria*).

Progressioni e logaritmi. — Progressioni aritmetiche e geometriche. — Risoluzione delle varie questioni che si riferiscono alle progressioni. — Definizione di un sistema di logaritmi. — Teoremi fondamentali. — Proprietà dei logaritmi. — Tavole dei logaritmi e loro uso.

Calcolo combinatorio. — Disposizioni. — Permutazioni. — Combinazioni. — Prodotto di più fattori binomi aventi un termine comune. — Binomio di Newton e sua discussione. — Esponente frazionario e negativo.

Teorica delle Serie. — Nozioni generali sulle serie. — Svolgimento in serie di una data funzione. — Metodo dei coefficienti indeterminati. — Svolgimento in serie del logaritmo di un numero. — Logaritmi neperiani. — Modulo. — Calcolo dei logaritmi per mezzo delle serie. — Limite di $(1 + \frac{1}{m})^m$ quando m aumenta indefinitamente.

Interesse composto. — Interesse composto discreto. — Formule. — Costruzione delle tavole d'interesse e loro uso. — Estensione delle formule a periodi di tempo minori dell'anno. — Interesse composto frazionario. — Limite a cui tende il montante. — Interesse composto continuo. — Tassa equivalente. — Confronto fra i diversi modi d'interesse.

Versamenti periodici e annualità. — Annualità posticipate e anticipate. — Valore attuale di un dato numero di annualità. — Ammontare di un dato numero di annualità. — Caso in cui il detto numero risulta frazionario. (Risoluzione teorica e pratica del detto quesito). — Ricerca della tassa d'interesse. — Versamenti periodici in generale. — Valutazione delle quote quando le epoche dei pagamenti periodici non coincidono colle scadenze dei frutti. — Rendite perpetue. — Annualità crescenti, o decrescenti, in un dato rapporto.

Ammortimenti. — Rimborso di un debito o ammortimento di un prestito per mezzo di annualità costanti. — Ricerca del capitale, dell'annualità e del numero delle annualità. — Tavole di ammortimento. — Ricerca algebrica della tassa. — Formula del Baily. — Soluzione pratica del detto quesito mediante le tavole di ammortimento. — Ammortimento operato col sistema americano. — Ammortimento del debito dello Stato. — Prestiti redimibili. — Cassa di ammortimento. — Estinzione *al pari*. — Ammortimento del consolidato quando la rendita è sotto il *pari*. — Ammortimento progressivo. — Ammortimento operato con annualità variabili.

III.° ANNO (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Calcolo delle probabilità. — Definizione di probabilità. — Probabilità semplice. — Probabilità composta. — Probabilità delle prove ripetute. — Teorema di Bernoulli. — Tavole di sopravvivenza. — Vita probabile. — Probabilità di sopravvivere. — Vita media. — Tassa media di mortalità. — Tassa istantanea di mortalità.

Imprestiti con obbligazioni. — Analogia fra un gruppo di obbligazioni, che si estraggono a sorte, e un gruppo di popolazione. — Risoluzione dei vari problemi relativi all'estrazione a sorte delle obbligazioni. — Determinazione della vita probabile e della vita media di un'obbligazione.

Rendite vitalizie. — Rendita vitalizia immediata. — Valore attuale di un vitalizio eguale a 1 e modo di determinarlo. — Tavole per calcolare i vitalizi. — Vitalizio protratto o differito. — Vitalizio temporaneo. — Vitalizi semestrali, trimestrali, ecc. — Vitalizi continui. — Vitalizi su due teste.

Assicurazioni. — Assicurazione in caso di morte. — Premio fisso od unico. — Premio annuo. — Tavole. — Assicurazione protratta. — Assicurazione temporanea. — Assicurazione in caso di vita. — Contro assicurazione. — Assicurazione mista. — Assicurazione di una rendita vitalizia e di una rendita perpetua.

Tontine e Casse dotali. — Formazione di una tontina. — Versamento unico. — Versamento annuo. — Liquidazione della tontina. — Casse dotali e loro modo di funzionare.

PROF. TITO MARTINI.

III.

COMPUTISTERIA.

I.^o ANNO (*Classe indistinta*).

Introduzione. — Amministrazione. — Azienda. — Classificazione delle aziende. — Oggetto della computisteria. — Costituzione del capitale nelle aziende mercantili. — L'inventario e il suo bilancio. — Le scritture. — Sistemi e metodi di registrazione. — Classificazione dei registri mercantili. — Disposizioni legislative che li riguardano.

I Registri. — Il libro degl'inventari. — Uffici della computisteria rispetto alla corrispondenza mercantile. — Il copia-lettere e il suo repertorio. — Il giornale e il mastro della corrispondenza.

Il giornale. — Libri che ne preparano la compilazione. — *Prime note.* — *Memoriale.* — Libri esplicativi del giornale. — *Libri delle fatture e degli effetti cambiari.* — Libri complementari del giornale. — *Libri delle commissioni, delle spedizioni, degli ordini, delle scadenze, ecc.*

Il conto e la sua teorica. — Il mastro e il suo repertorio. — Libri esplicativi e complementari del mastro. — *Scontri di cassa, del portafoglio e de' magazzini.* — *Saldacconti e partitari.*

Teorica de' conti correnti a interesse. — Quantità da cui dipende l'interesse. — *Capitale.* — *Tassa per cento.* — *Tempo.* — *Ricerca del tempo.*

Conti correnti a interesse, essendo costante la tassa così pel *dare* come per l'*avere*. — Conteggio dei frutti secondo i vari metodi. — *Metodo diretto a interesse o a numeri.* — *Metodi indiretti a giorno di chiusura presunto e a interessi o a numeri antecedenti.* — *Metodo a interesse sui saldi.* — Confronto fra codesti vari metodi.

Conti correnti e interessi sui singoli saldi e a tasse varie, secondo la natura di questi. — Conti correnti a interesse sui minimi o massimi bilanci mensili o trimestrali. — Conti correnti nel caso che la tassa d'interesse muti dall'una all'altra chiusura. — Conteggio dell'interesse nei conti a due monete e nei conti *mio o nostro*. — Le provvigioni di banca, le spese, i cambi ne' conti correnti.

I metodi di registrazione. — Loro classificazione. — Scritture semplici. — Scritture doppie. — La scrittura semplice applicata alle aziende di minuto commercio.

La partita doppia. — Suoi teoremi fondamentali. — Varie sue forme. — Sue moderne teoriche discusse. — Determinazione e classificazione dei conti da accendersi nelle aziende mercantili e bancarie, essendo le scritture analitiche. — Le norme che si seguono nel computare i *valori di conto*, ossia le somme da addebitare e da accreditare ai conti delle varie classi. — Regola fondamentale per la ricerca dei conti da addebitare e da accreditare.

I libri di cui si vale la partita doppia. — *Il giornale e i suoi articoli.* — *Il mastro e i suoi conti.* — *Come vi si debbano disporre.*

Le scritture d'impianto e d'apertura dei conti. — Norme pratiche per la registrazione dei diversi affari mercantili e bancari. — *Compere e vendite a pronta cassa, a respiro, contro effetti, complesse, incassi e pagamenti in conto e a saldo, negozi attinenti agli effetti cambiari attivi e passivi.* — *Operazioni in conto corrente con banche.* — *Commercio di esportazione e d'importazione.* — *Regolamenti d'avarie.*

Teorica della chiusura dei conti. — Operazioni preparatorie alla formazione del bilancio. — Del vario modo di chiudere le diverse classi di conti agli elementi patrimoniali, secondo i vari criteri seguiti nel determinare i valori di conto delle singole scritture. — Chiusura dei conti di gestione. — Ufficio del conto di perdite e profitti. — Il bilancio di chiusura.

Riapertura dei conti e dei libri. — Diversi modi in cui si suol fare dai negozianti.

Del riscontro aritmetico che ha luogo tra le scritture dei vari conti del mastro, e tra queste scritture e quelle del giornale e dei vari libri elementari. — Puntatura dei registri. — Correzione degli errori.

La partita doppia sintetica, particolareggiata e riassuntiva. — Dei criteri da seguire nella determinazione dei conti del mastro. — Ufficio e importanza dei libri elementari in questo metodo di scrittura, e loro collegamento mediante i conti del mastro. — Divisione di lavoro e di uffici che questa forma di scrittura rende possibile. — Sua applicazione alle grandi aziende di commercio e di banca.

Il giornale-mastro e i suoi libri elementari. — Sua applicabilità.

La scrittura doppia a forma logismografica. — I conti fondamentali della *bilancia*. — La colonna della permutazione. — Gli svolgimenti. — Moltiplicità degli svolgimenti a un medesimo conto composto. — Le *minute*. — Il giornale, sua forma; come in esso si possano allogare più *balance* corrispondenti a più sistemi di conti. — Il *quadro analitico*. — Il riscontro aritmetico in questo metodo. — Se questa forma di scritture sia utilmente applicabile nelle aziende mercantili.

II.° ANNO (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Computisteria delle società in nome collettivo o in accomandita. — La costituzione del capitale sociale. — La gestione. — Il conteggio e la partizione degli utili e delle perdite. — Gli aumenti e le diminuzioni del capitale sociale. — Forme particolari che assumono le scritture in queste aziende.

Commercio di commissioni in mercanzie. — Gli affari di commissione considerati nei riguardi del commissionario. — Compere per commissione; vari modi in cui possono aver luogo. — I conti di costo e spese. — Scritture nei libri elementari e nel giornale e nel mastro. — Vendite per commissione. — Il conto di netto ricavo nelle varie forme che gli si dà in commercio. — Registrature nei libri elementari e nei principali. — Le scritture dei rappresentanti di case industriali fuori piazza, nazionali o estere, e consegnatari dei loro prodotti.

Gli affari di commissione nei riguardi del committente. — I conti alle mercanzie o ai prodotti affidati a commissionari o a consegnatari residenti in altre piazze. — Scritture da compilare nell'atto che si ricevono i conti di compera o di vendita.

Commercio di commissione in banca. — Scritture e conti dei commissionari. — Le distinte di negoziazione e i *bordereaux*. — Registrature del committente. — Difficoltà che si presentano nella tenuta dei *conti mio*. — Scritture in bianco. — Articoli zoppi o di complemento. — I conti intermedi ai fondi in giro o agli effetti alla negoziazione. — I conti ai commissionari secondo Vannier e Courcelle-Seneuil.

Computisteria delle associazioni in partecipazione. — Associazioni che hanno un'amministrazione e computisteria propria, distinta da quella delle aziende partecipanti. — Costituzioni di tali associazioni, i loro conti e le loro scritture, la partizione dei loro utili e delle loro perdite, la loro liquidazione. — Imprese mercantili associate temporariamente per la compartecipazione di utili o danni straordinari; determinazione e partizione dei profitti o delle perdite.

I conti sociali propriamente detti. — Caso in cui gli associati, sia che appartengano a uno stesso Stato o a Stati diversi, concorrono in proporzioni determinate alla costituzione dei fondi necessari ai vari acquisti, salvo a partecipare più tardi nella stessa proporzione alla divisione dei singoli netti ricavi. — Caso in cui si conviene fra i partecipanti di computare, innanzi di procedere al saldo definitivo dei conti reciproci, l'utile o il danno totale dell'associazione, affine di dividerlo tra essi in proporzioni prestabilite. — Confronto tra le due forme che assumono i conti sociali.

Le associazioni in partecipazione per affari di banca. — Forme particolari che prendono i relativi conti sociali. — Le teoriche di De Granges, di Lorimier, di Merten, di Schmidt, di Massa, ecc.

Computisteria delle imprese industriali e manifatturiere. — Nozioni generali. — Ufficio delle registrature nelle imprese manifatturiere. — Come sia espediente di tenere in tutto distinte le scritture che concernono gli affari mercantili coi terzi, dalle altre che riguardano il lavoro industriale. — Difficoltà nella determinazione dei mutamenti di valore che simile lavoro porta nei prodotti dell'industria. — Studio della serie di trasformazioni a cui si sottopongono i prodotti di una data industria, prima di porsi in commercio. — Fabbricazioni generali e fabbricazioni speciali. — Elementi generali e particolari di costo. — Conti relativi.

Composizione del capitale industriale. — Capitale fermo e capitale circolante. — Conti alle varie parti del capitale fermo, alle materie prime, ai materiali e ai prodotti nei magazzini; criteri secondo i quali si alimentano. — Libri ausiliari a simili conti. — Ordinamento dei magazzini.

Il lavoro degli operai. — Vari modi con cui si retribuisce. — Liquidazione e pagamento dei salari; loro imputazione fra gli elementi di costo. — Scritture attinenti al lavoro degli operai nei libri elementari e nei conti del mastro.

Spese d'imputazione diretta; quali siano: loro conti e scritture.

Spese generali. — Varie loro categorie. — Spese ferme e variabili. — Effettuazione e valutazione delle spese generali; loro imputazione fra gli elementi di costo dei diversi prodotti. — Conti e scritture corrispondenti.

Turni di produzione nelle fabbricazioni speciali e in quelle generali. — Ricerca definitiva del costo dei prodotti. — Scritture nei conti di fabbricazione.

Registrazione delle vendite e degli altri affari mercantili nelle imprese manifatturiere.

Chiusura dei conti e formazione del bilancio.

Modi incompiuti ed erronei di registrazione usati in alcune imprese manifatturiere.

Stralcio del capitale di imprese che si spengono e scioglimento di società. —

Liquidazione del capitale di imprese individuali che si trasformano. — Stralcio di imprese collettive. — Scioglimento di società in nome collettivo o in accomandita: partizione di diritto e di fatto del loro capitale fra i soci. — Fusione di più società.

Divisione della sostanza di un negoziante defunto fra i suoi eredi. — Successione legittima e successione testamentaria. — L'inventario della sostanza. — Divisione di diritto; valutazione delle quote spettanti ai singoli eredi nei diversi casi. — Divisione di fatto quando ha luogo la liquidazione parziale o totale dell'impresa o delle imprese lasciate dal negoziante defunto. — Scritture a cui dan luogo le operazioni della divisione secondo la forma varia che può prendere.

Computisteria dei fallimenti. — La cessazione dei pagamenti e la dichiarazione del fallimento. — La chiusura dei libri dell'impresa fallita da parte del proprietario o degli amministratori suoi. — La formazione del bilancio e la sua presentazione al tribunale.

Ufficio del curatore provvisorio. — La rettificazione del bilancio presentato del fallito o la formazione sua.

Attribuzioni del curatore definitivo, della delegazione dei creditori e del giudice delegato. — La verifica e la classificazione dei crediti verso l'impresa fallita. — La liquidazione dell'attivo e la sua partizione fra i creditori. — Le scritture del curatore secondo l'indole varia e la varia estensione dell'impresa fallita. — Le funzioni periodiche della gestione del fallimento. — Il rendiconto finale.

I fallimenti dei coobbligati e delle società in nome collettivo o in accomandita. — I fallimenti dei partecipanti in un'associazione in partecipazione.

Del concordato; scritture a cui dà luogo. — Rendiconto del curatore al fallito.

Della moratoria e delle modificazioni che determina nella computisteria delle imprese che la chiedono ed ottengono.

III.º ANNO (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Costituzione delle società anonime. — Studi e ricerche da fare innanzi di promuoverne la istituzione. — I comitati promotori. — I sindacati. — Lo statuto sociale; discussione delle principali disposizioni che deve contenere intorno alla formazione del fondo sociale, all'amministrazione della società e alla compilazione dei bilanci.

Gestione delle società. — L'assemblea degli azionisti. — Il consiglio d'amministrazione. — I comitati dei sindaci e degli arbitri. — Attribuzioni dei sopraddetti collegi. — Del controllo; come possa ottenersi costante ed efficace. — Le registature riguardate come mezzo di controllo. — *Scritture elementari o particolareggiate.* — *Scritture generali o di bilancio.* — Criteri da seguire nella distribuzione delle funzioni amministrative.

I vari uffici.

Direzione generale. — Segretariato. — Archivio. — Loro attribuzioni.

Uffici incaricati della conclusione e del disbrigo degli affari ordinari. — Ufficio delle manifatture. — Loro registri e scritture.

Uffici che attendono alla custodia e al governo dei prodotti e dei valori di tutte sorta. — *I magazzini.* — *Le casse.* — Loro attribuzioni e loro scritture. — Ispezioni delle casse e dei magazzini. — I rendiconti di cassa.

Ufficio centrale di ragioneria. — Sue attribuzioni. — Riscontro ed epilogo delle scritture elementari composte negli altri uffici.

Le scritture generali o di bilancio. — La partita doppia sintetica applicata alle scritture generali. — Criteri per la determinazione dei conti da accendersi nel mastro. — Discussione dei conti che sono peculiari alle società anonime. — Varie forme che si possono dare ai diversi conti del mastro. — Vario ufficio delle colonne complementari che si sogliono allogare in detti conti. — Collegamento di questi conti coi libri elementari tenuti presso le varie sezioni dell'amministrazione. — Casi in cui torna espediente compilare presso la ragioneria generale una seconda copia di alcuni fra codesti libri elementari. — Forma del giornale e dei suoi articoli.

Criteri e norme per la compilazione delle scritture compendiose nel giornale e per il loro riferimento al mastro. — Se torni sempre espediente epilogare ogni giorno le scritture elementari.

I riassunti sinottici dei conti sostituiti al mastro generale.

Le scritture generali compilate nel giornale-mastro e nei suoi registri esplicativi.

Se la logismografia possa utilmente applicarsi alle scritture generali di una società anonima.

Come si raccolgano in opportuni registri i dati statistici che non possano trovar luogo nei libri principali o in quelli che ne esplicano le scritture, e che nulladimeno si giudica espediente di conoscere per trarne giusti criteri di amministrazione.

Le situazioni. — Come si ottengano dai conti del mastro; loro doppio ufficio; varie forme che assumono secondo la varia indole dell'impresa; loro pubblicazione.

Chiusura dei conti e formazione dei bilanci. — Computo delle quote d'ammortamento relative alle varie parti del capitale fermo che van perdendo valore rispetto all'azienda, alle spese di primo impianto e a quelle imputabili a più esercizi. — Caso in cui le azioni della società debbano gradualmente mutarsi in certificati di godimento. — Ammortamento delle obbligazioni della società. — Valutazione dei titoli di credito. — Conteggio dei risconti e degl'interessi. — Valutazione dello *stock* in base al costo o al prezzo corrente; se sia espediente applicare il costo quando non è inferiore al prezzo corrente.

Ricerca degli utili o delle perdite dell'esercizio. — Partizione degli utili. — Costituzione della massa di rispetto e di fondi di riserva speciali.

Chiusura dei conti nei registri elementari e nei principali. — Casi in cui si rende necessario un prolungamento dell'*esercizio*, oltre il *periodo di gestione*, affine di poter ottenere una giusta valutazione dei profitti e delle spese a questo imputabili.

Compilazione dei bilanci. — Relazioni, allegati, tavole, cartogrammi e diagrammi che possano splicarli.

Revisione, approvazione e pubblicazione dei bilanci. — Ufficio del comitato dei sindaci rispetto alla revisione o censura ordinaria dei bilanci. — Revisione nei riguardi computistici, nei riguardi amministrativi e nei riguardi legali. — Ispezioni delle casse e dei magazzini fatte dai sindaci. — Relazione dei sindaci.

Revisioni straordinarie dei conti; da chi possano essere provocate; maggiori difficoltà che presentano. — Norme per la ricerca delle irregolarità e delle frodi che possono trovarsi nei libri.

Approvazione dei bilanci e della ripartizione degli utili, da parte del consiglio d'amministrazione e dell'assemblea degli azionisti.

— Pubblicazione dei bilanci; sua utilità, sia nei riguardi del controllo, sia nei riguardi del credito della società.

Computisteria di una società anonima che abbia più sedi. — Ordinamento di così fatte società. — Vario ufficio delle sedi o succursali. — Relazioni delle sedi e succursali fra loro e coll'amministrazione centrale. — Computisteria delle sedi. — Computisteria dell'amministrazione centrale. — Doppio ordine di scritture che quivi si sogliono tenere. — Il conteggio e la partizione degli utili; le situazioni e i bilanci in queste aziende.

Trasformazione delle società anonime e loro scioglimento. — Aumenti e diminuzioni del capitale sociale. — Mutazioni nel montare delle azioni. — Fusioni di più società in una sola. — Stralcio del capitale di una società anonima che si scioglie o che sia fallita.

Nozioni complementari intorno alla computisteria delle banche. — Costituzione delle banche. — Banche erette a corpi morali. — Banche il cui capitale è fornito da società anonime. — Attribuzioni e ordinamento dei vari collegi e dei vari uffici che concorrono all'amministrazione delle varie specie di banche.

Della gestione delle banche. — Come si riscontrino e come si ricordino, nelle scritture elementari e in quelle di bilancio, le principali operazioni delle banche. — Operazioni passive. — *Depositi a risparmio.* — *Conti correnti semplici o a interesse, disponibili e non disponibili.* — *Conti correnti sui minimi bilanci mensili o trimestrali.* — *Emissione di obbligazioni pagabili a scadenza fissa.* — *Emissione e cambio di biglietti pagabili a vista e al portatore.* — *Prestiti.* — *Risconti.* — Operazioni attive. — *Sconti.* — *Anticipazioni sopra deposito.* — *Conti correnti attivi allo scoperto, o guarentiti da depositi di valori o da obbligazioni cambiarie.* — Operazioni di commissione. — *Esazioni o pagamenti per conto di terzi.* — *Servizio di cassa ad amministrazioni pubbliche o private.* — *Emissione di assegni pagabili in altre piazze.* — *Emissione di vaglia cambiarî.* — *Depositi di titoli chiusi o aperti, semplici o amministrati, in cassette.*

Le scritture generali, le situazioni e i bilanci nelle banche.

Monografie speciali. — Oltre alla parte generale fin qui esposta, viene in questo corso (ogni anno) svolta colla maggior larghezza possibile la computisteria di alcuna grande azienda mercantile speciale, variandosi da un anno all'altro il tema.

IV.

MERCEOLOGIA.

I.º ANNO (*Classe indistinta*).

Aria atmosferica. — Modi di dimostrarne la composizione. — Sua azione sui metalli riscaldati.

Principali metalli, metalli e loro composti. — Ossigeno ed ozono. — Idrogeno. — Acqua. — Azoto. — Acido nitrico, ammoniaca. — Fosforo. — Carbonio, anidride carbonica, ossido di carbonio. — Solfo. — Acido solforoso, acido solforico, acido solfidrico. — Cloro. — Bromo. — Iodio. — Acido fluoridrico. — Potassio, potassa, salnitro. — Sodio, soda, cloruro di sodio. — Alluminio, allumina, allume. — Ferro. — Rame. — Argento. — Oro. — Platino.

Chimica organica. — Cenno sui composti organici in generale e sulla costituzione dei principali gruppi dei composti del carbonio. — (Alcoli, eteri, ammine ecc.). — Grassi naturali e loro saponificazione. — (Saponi e candele). — Composti nitrosostituiti (nitrobenzina, nitroglicerina, ecc.). — Scomposizione delle sostanze organiche sotto l'azione del calore (fabbricazione del gas illuminante; fiamme, lampade di Davy e di Bunsen). — Fermentazioni in generale ed alcoolica in particolare (vino, birra). — Mezzi per impedire la putrefazione (conservare alimentari).

Analisi chimica qualitativa. — Divisione delle basi in gruppi e reazioni particolari delle principali fra esse e dei più importanti acidi.

Analisi chimica quantitativa. — Bilancie, disseccatori, ecc. — Analisi volumetrica (liquidi titolati, pipette, burette ecc.).

Analisi organica immediata e mediata. — Combustioni organiche. — Estrazioni per spostamento. — Distillazioni frazionate, ecc.

II.º, III.º ANNO (*Classi riunite*).

CEREALI.

Frumento. — Sua storia. — Specie e varietà di questa pianta: sommaria descrizione. — Distinzione dei frumenti in *teneri*, *duri* e *semiduri*: luoghi principali di loro coltivazione. — Chimica composizione del grano del frumento, dimostrandosi praticamente nella Scuola come si separino i principali suoi componenti. — Materie coloranti in esso contenute, dalle quali deriva la distinzione commerciale del frumento in *bianco*, *giallo* e *rosso*. — Confronto tra la chimica composizione delle qualità differenti di frumento, ed essenziali differenze tra i *teneri* ed i *duri*. — In qual modo il valore di un frumento sia essenzialmente relativo al suo peso. — Premessa la descrizione generale del grano del frumento, e accennati i principali centri della sua produzione, si passa a indicare le qualità del medesimo dietro le varie provenienze, accompagnandovi la pratica dimostrazione dei campioni. — Circostanze che influiscono sul mercato dei grani. — Caratteri che si devono esigere in un buon frumento. — Prove tenute dal commerciante per apprezzarne la qualità (peso, secchezza, sapore, mondezza). — Malattie del frumento. — Conservazione del medesimo: cause dalle quali dipendono le perdite e le alterazioni di esso nei granai. — Insetti (punteruolo, alucita, e tignuola del grano). — Prodigiosa moltiplicazione del punteruolo, e modo di allontanarlo. — Effetti dell'umidità nel grano. Importanza di una buona sua conservazione, e sistemi posti in opera per ottenerla (*granai e sili*). — Granai comuni *orizzontali* (granaio Salaville); granai *verticali* e granai *mobili*. — Metodo dei *sili*. — Apparecchi di asciugamento artificiale.

Farina del frumento. — Costituzione del grano di questo cereale, ossia descrizione anatomica del medesimo. — Quali, fra le parti che lo compongono, passino nella crusca. — Differente quantità di glutine contenuto nei vari strati della massa farinosa del grano. — Suo apprestamento in farina. — Mulini a vapore. — Importanza di una ben regolata macinatura, così per la qualità, come per la quantità della farina. — La stessa costituzione del grano dimostra essere un pregiudizio che le farine più dolci al tatto sieno le meno nutritive. — Marche di classificazione commerciale delle farine di frumento. — Quale valore pratico abbiano le espressioni di farina abburattata al 10, 15, 20 e 25 per cento. — Guasti cui soggiacciono le predette farine, e cautele per conservarle. — Modo con cui accertare l'esistenza dell'*acarò* in una farina. — Commercio di queste farine: centri principali di esportazione: imballaggi delle medesime, con particolare riguardo ai climi: avvertenze per il disseccamento, quando sieno destinate a lunghi viaggi. — Sofisticazioni delle farine di frumento. — Modi il più possibilmente pratici per riscontrarle: uso del microscopio, ed esercizi degli alunni col medesimo. — Panificazione ed operazioni per eseguirla.

Segale. — Sua origine, paesi ove maggiormente la si coltiva, descrizione del suo grano e composizione chimica del medesimo, qualità che deve possedere, malattie cui va soggetta, ecc.

Orzo. — Descrizione botanica della sua pianta. — Distinzione in orzo *esastico* e *distico*. — Varietà commerciali più importanti, ecc.

Avena o biada. — Luoghi di produzione. — Sue specie e varietà botaniche. — Caratteri di una buona avena, modi di conservazione, composizione chimica, usi, ecc.

Formentone o Grano Turco. — Sua introduzione in Europa. — Attuale estensione della sua coltura, sue molte specie e varietà, qualità commerciali, difetti, composizione chimica, usi, ecc.

Riso. — Sua origine, ampia sua coltivazione, descrizione botanica; varietà coltivate nelle Indie, nella China, nel Giappone ed in Europa; condizioni necessarie alla sua coltivazione. — Malattie del riso. — Lavorazione (riso scorzato, lavorato e brillato). — Caratteri di un buon riso, provenienze italiane ed estere che preponderano sui nostri mercati, conservazione, usi, ecc.

Cenni sul miglio, sulla saggina, sul grano saraceno.

Appendice ai cereali: amidi e fecole.

COLONIALI.

Caffè. — Sua origine, attuale estensione della sua coltura, descrizione della pianta, raccolta dei frutti, separazione del grano, vari processi usati, relativi vantaggi e danni. — Struttura del grano, sua chimica composizione. — Varietà commerciali più importanti. — Carattere di un buon caffè, modi di riconoscerli. — Cautele da usarsi nella conservazione di questo coloniale, suoi usi, ecc.

The Chinese. — Sua storia, notizie botaniche sulla sua pianta. — Modi di coltivazione e di raccolta delle foglie. — The verdi e the neri e loro diverse sottodivisioni. — The rari (the in quadrelli, in treccia, ecc.) — Chimica composizione del the, suoi usi, suoi succedanei, ecc.

Cacao. — Pianta che lo somministra, sue specie, modo di coltivazione, danni e malattie del cacao. — Raccolta dei frutti. — Cacao terrati e non terrati. — Caratteri di un buon cacao. — Burro di cacao. — Cioccolata.

Pepe. — Cenno generale intorno a questa droga. — Pepe bianco e pepe nero, distinzioni commerciali, composizione chimica, imballaggio, conservazione, ecc.

Cannella. — Storia ed origine della cannella, raccolta ed apprestamento della corteccia, caratteri di una buona cannella, composizione chimica, varietà commerciali, sofisticazioni, ecc.

Zucchero. — Zuccheri in generale. — Qualità più importante dello zucchero comune. — Sua diffusione nel regno vegetale. — Della canna in particolare e della barbabietola e loro varietà. — Estrazione e raffinazione dello zucchero. — Caratteri dei più importanti zuccheri greggi e raffinati che si trovano in commercio. — Zucchero candito, ecc.

OLII E PETROLIO.

Petrolio. — Cenno generale; olii minerali naturali ed artificiali. — Estrazione del petrolio naturale, rettificazione del petrolio, classificazione dei vari prodotti di distillazione frazionata dell'olio minerale greggio. — Chimica composizione, modi di determinare il grado di accensione, custodia, imballaggio, usi, ecc.

Olio di oliva. — Dell'olivo e del suo frutto. — Raccolta del frutto e processo di spremitura dell'olio in generale. — Classificazioni degli olii di oliva. — Olii commestibili: olio fino od olio vergine, olio ordinario. — Olio per illuminazione e da fabbrica. — Olii lavati. — Olii sottochiari. — Olii raffinati del Napoletano. — Olii detti *tournantes*; saggio con cui stabilire tale qualità. — Estrazione dell'olio di oliva per

mezzo del solfuro di carbonio. — Considerazioni sulle proprietà dell'olio ottenuto coi differenti processi, e depurazione del medesimo. — Distinzione di quest'olio secondo la varia sua provenienza; suoi differenti caratteri, e rispettive specificazioni commerciali. — Cautele da aversi nella sua conservazione, suoi usi. — Olii adoperati nelle sofisticazioni di quello di oliva. — Saggi dietro i quali giudicarne la purezza. — Densità che gli appartiene (oleometri od elaiometri). — Grado di congelamento. — Aumento di temperatura prodotto dal miscuglio dell'olio coll'acido solforico concentrato. — Modo di comportarsi dell'olio di oliva sotto l'azione dell'acido iponitrico: processo del Boudet e del Poutet, e saggio industriale del Kopp. — Metodo dell'Hau- checorne e del Massie. — Ricerca speciale degli olii delle crocifere in quello di oliva. — Diagonometro del Rousseau e del Palmieri.

MATERIE TESSILI ANIMALI.

Lana. — Lana in generale e sviluppo della lana in varî paesi. — Razze e sotto razze di pecore. — Classificazione secondo le diverse parti del corpo dalle quali fu tolta, e secondo le condizioni speciali dell'animale. — Distinzione delle lane in unte o sucide, lavate a dosso, a fondo, ecc. — Caratteri da prendersi in considerazione nelle lane. — Finezza, lunghezza reale ed apparente delle fibre, nerbo, elasticità, lucidezza, ecc. — Difetti delle lane. — Lana feltrata, forcata, morta, torta, ecc. — Classificazione delle lane secondo le loro applicazioni e secondo la loro origine. — Lane di Europa, di Germania, Francia, Italia, America, del Capo, di Australia, ecc. ecc. — Mezzi di conservazione delle lane, e loro imballaggio. — Cenni sulle lane meccaniche e sulla lana vegetale.

Seta. — Della seta in generale. — Specie di sete diverse, oltre quella somministrata dal filugello (seta del *Bombyx Parnyi*, del *B. Cynthia* o baco del ricino, del *B. Yama Mai*). — Del filugello o *baco da seta* in particolare: sua origine e paesi nei quali si alleva. — Bigattiere. — Il filugello ed il suo allevamento, con un cenno intorno al gelso: *mude* od *età* del baco: sue malattie. — Inramatura e sbazzolatura. — Del bozzolo o *galetta*: caratteri che ne denotano la buona qualità. — Doppioni; galettoni; faloppe; galette fiorite o bozzoli sfarfallati. — Cascami di seta: stame; fantasia; crescentino, ecc. — Chimica composizione della seta. — Seta *cruda* e *cotta*; seta mezzo cotta o raddolcita. — Seta *greggia* e *lavorata*. — Della greggia in particolare: lavoro con cui si appresta; stufatura e trattura. — Caratteri di una buona seta. — Classificazione delle sete greggie. — Di quella lavorata in particolare. — Filatura (seta filata *andante*, *mezzo strafilata*, *strafilatissima*). — Torcitura: sua influenza sulla qualità della seta. — Organzino e trame. — Dell'organzino; sua grana: il medesimo considerato secondo le speciali sue applicazioni: orsojo. — Della trama, e della trama organzinata. — Principali varietà di seta lavorata. — Indicazione del numero dei *capi*, coi quali una seta fu lavorata. — Assortimento della seta. — La stessa considerata secondo le provenienze, incominciando da quella della China, del Giappone, della Persia, ecc., e fermandosi in modo particolare sulla nostrale. — Determinazione del valore intrinseco delle sete. — Stagionatura ed assaggio delle medesime. — Della *stagionatura* o *condizione* delle sete in particolare: processo e vantaggi della medesima. — Dell'*assaggio* in particolare, e per primo della determinazione del *titolo* (*provinatura*). — Come si proceda a stabilire il grado di *tenacità* e quello di *elasticità* (*serimetro*). — In qual modo se ne determini il grado di *torcitura* (*torcimetro*). — Assaggio relativo alla *purga* o *sgommatura* delle sete.

MATERIE CONCIANTI E PELLI CONCIATE.

Materie tanniche. — Sommaco, come lo si appresti per il commercio e si divida in più qualità. — Sommaco di Sicilia e di altre provincie d'Italia, sommachi del Tirolo, di Spagna, Portogallo e Francia. — Vallonee e galle (distinzione in vere e false). — Caratteri di una buona galla. — Sue più importanti provenienze. — *Mirobolani dell'Asia*, *Dividivi*, *radici di ratania*; *Corteccie di abete*, *quercia*, *betulla*, ecc.

Succhi od estratti disseccati. — Cachou, gambir, kino. — Saggi per determinare il valore delle sostanze tanniche. — Processi dell'Hammer, del Davy, del Fehling.

Materie concianti grasse. — Grassi ed olii usati a questo scopo e loro sofisticazioni.

Materie concianti minerali. — Importanza dell'allume di rocca per tale uso.

Materie concianti artificiali. — Acido fenico, acido picrico, tannini artificiali.

Pelli. — Della pelle in generale. — Sua costituzione fisica e chimica. — Pelli e cuoi greggi. — Differenti condizioni sotto le quali si trovano in commercio; qualifiche commerciali, difetti; varie provenienze. — Sistemi di concia: tannaggio, concia bianca o in alluda, camosciatura. — Cuoi speciali.

GEOGRAFIA E STATISTICA COMMERCIALE.

I.º ANNO (*Classe indistinta*).

Generalità sulla Geografia e Statistica commerciale. — Storia, scopi, limiti, e definizione. — Attinenze con altre discipline.

Italia. — PRODOTTI NATURALI. *Vegetali.* — Cereali, patate e legumi. — Orticoltura. — Piante oleifere e fruttifere. — Viticoltura. — Silvicultura. — Erbe e foraggi. — Piante tessili e diverse. — *Agricoltura.* — Condizioni attuali. — Natura del suolo e clima. — Irrigazioni, emendamenti, concimi e bonifiche. — Istituzioni agrarie. — *Animali.* — Bovini ed equini e razze principali. — Pastorizia. — Suini. — Pollame e uova. — Bachi-coltura e apicoltura. — Pesci e valli da pesca. — Tonni, acciughe, spugne e corallo. — Pescatori chioggiotti. — Ostricoltura. — *Minerali.* — Combustibili fossili specie la lignite. — Materiali da costruzione specie i marmi e i graniti. — Zolfo, sale, acido borico e alabastro. — Acque minerali e termali e bagni marini. — Minerali diversi specie l'allumite, l'amianto e la grafite. — Stato attuale della produzione metallifera. — Ferro. — Zinco, piombo e argento. — Oro e rame. — Metalli minori specie il mercurio.

INDUSTRIE. — *Alimentari.* — Macinazione dei cereali e brillatura del riso. — Paste alimentari. — Panifattura. — Industrie dello zucchero. — Conserve vegetali. — Industria enologica. — Esportazione del vino. — Vini principali. — Marsala, Wermouth e liquori. — Industria dell'alcool. — Birra e sidro. — Agro di limone e acido citrico. — Olio di oliva. — Olio di seme. — Industria del caseificio. — Latterie sociali. — Salumi e conserve animali. — *Tessili.* — Industrie del cotone, della canapa, del lino e della juta. — Arte della paglia. — Industria laniera. — Importanza e progressi dell'industria della seta. — Merletti — *Minerali.* — Ceramica particolarmente artistica. — Vetri ordinari ed artistici. — Conterie. — Materiali da costruzione specie la calce e il cemento. — Raffinazione dello zolfo. — Polvere pirica, dinamite e altre materie esplosivi. — Combustibili agglomerati. — Industria del ferro e suoi centri principali. — Ghisa, ferro dolce e acciaio. — Costruzioni navali. — Armi. — Macchine. — Industria del bronzo. — Oreficeria. — *Diverse.* — Industrie del legno. — Mobili artistici. — Costruzioni navali. — Carte e industrie poligrafiche. — Industrie del tabacco e del carbone di legna. — Medicinali e profumerie. — Concia e lavorazione delle pelli. — Saponi e candele. — Concimi chimici. — Industrie del corallo. — Fiammiferi.

COMUNICAZIONI. — Poste, telegrafi, telefoni e semafori. — Strade ordinarie e tranvie. — Strade ferrate. — Fiumi, laghi e canali navigabili. — Canali lagunari. — Navigazione interna. — Navigazione marittima. — Marina mercantile.

COMMERCIO. — Commercio interno ed esterno. — Esportazioni e provvedimenti adatti a renderle maggiori. — Importazioni. — Istituzioni favorevoli al commercio.

EMIGRAZIONE E COLONIE. — Emigrazione temporanea e permanente. — Italiani residenti all'estero. — Colonie naturali e politiche. — Possedimenti italiani in Africa.

CITTÀ E LUOGHI PRINCIPALI delle varie regioni italiane con particolare riguardo a Genova, Venezia, Livorno, Napoli, Messina e Palermo.

Francia. — Generalità sulla costituzione politica, cenni sulla storia recente, sulla popolazione, l'aspetto fisico, i monti, i fiumi, le coste e le isole.

Prodotti vegetali. — Agricoltura. — Prodotti animali e minerali. — Industrie alimentari, tessili, minerali e diverse. — Comunicazioni. — Ferrovie. — Navigazione interna. — Marina mercantile. — Navigazione marittima. — Commercio esteriore. — Relazioni commerciali coll'Italia. — Emigrazione e immigrazione. — Possedimenti francesi all'estero. — Porti e città principali, specie Marsiglia e Parigi. — Cenni sul principato di Monaco.

Regno Unito. — Cenni sulla costituzione, la storia, gli abitanti e la configurazione fisica. — I prodotti naturali. — La coltivazione dei cereali e dei foraggi. — Il corn-bill. — Le patate in Irlanda. — L'allevamento animale. — L'agricoltura. — I prodotti minerali, specie il carbon fossile e il ferro. — Principali industrie elementari, tessili, minerali e diverse. — Comunicazioni. — Poste e telegrafi. — Ferrovie e canali. — Navigazione marittima e marina mercantile. — Commercio esteriore e relazioni coll'Italia. — Emigrazione e colonie. — Porti e città principali, specie Londra e Liverpool.

II.º ANNO (*Classi commerciale, consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Austria-Ungheria. — Cenni sulla costituzione, la storia contemporanea, e la configurazione fisica. — Corso del Danubio. — Prodotti naturali, agricoltura e industrie principali. — Comunicazioni e commercio. — Relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Trieste e Vienna. — Cenni sulla Bosnia ed Erzegovina.

Germania. — Cenni sulla costituzione, sulla storia contemporanea e sulla costituzione fisica. — Popolazione ed emigrazione. — Prodotti naturali, agricoltura e industrie. — Comunicazioni. — Navigazione renana. — Commercio e relazioni coll'Italia. — Zollverein. — Città anseatiche. — Porti e città principali della Prussia, dell'Alsazia-Lorena, della Baviera e degli altri Stati minori.

Svizzera. — Cenni sopra la posizione, la costituzione, la storia, gli abitanti, l'aspetto, i monti, i fiumi e i laghi. — Prodotti, industrie e comunicazioni. — Ferrovie del Gottardo e del Sempione. — Commercio e relazioni coll'Italia. — Città e centri principali.

Penisola Iberica. — Cenni sull'aspetto, i monti, i fiumi, le coste e le isole. — Prodotti naturali, agricoltura, industrie, comunicazioni, commercio e relazioni coll'Italia. — Colonie della Spagna e del Portogallo. — Sguardo alla costituzione, alla storia ed agli abitanti dei due paesi. — Porti e città principali specie Barcellona e Lisbona. — Cenni sulla repubblica di Andorra e sul possedimento inglese di Gibilterra.

Penisola Balcanica. — Cenni sugli Stati che la compongono, sopra la loro storia contemporanea, sugli elementi etnici principali e sopra la configurazione fisica. — Prodotti, industrie e comunicazione. — Le nuove ferrovie e il canale di Corinto. — Il commercio e le relazioni commerciali coll'Italia. — Porti e città principali specie Costantinopoli. — Cenni di geografia fisica e nozioni di geografia commerciale sopra il regno di Rumania.

Paesi Bassi. — Cenni di geografia storica, fisica e politica sul Belgio e sull'Olanda. — Prodotti, industrie, comunicazioni e commercio. — Le ferrovie belghe e i canali olandesi. — Relazioni commerciali coll'Italia. — Relazioni del Belgio collo stato indipendente del Congo. — Impero coloniale neerlandese. — Porti e città principali, specie Anversa e Amsterdam. — Cenni sul gran ducato di Lussemburgo.

Paesi Scandinavi. — Cenni di geografia politica, storica e fisica e nozioni di geografia e statistica commerciale sulla Danimarca e sulla Svezia e Norvegia.

Impero Russo. — Generalità politiche e storiche. — Geografia fisica della Russia europea. — Geografia e statistica commerciale. — Il cernosio e i cereali. — Le carovane e le fiere. — Relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Pietroburgo ed Odessa. — Cenni di geografia fisica e nozioni di geografia e statistica commerciale sulla Siberia, sulla luogotenenza russa dell'Asia centrale e sul Caucaso. — La grande ferrovia siberiana e la navigazione interna. — La ferrovia transcaspiana. — Baku; l'estrazione e il commercio del petrolio.

Turchia Asiatica. — Cenni di geografia politica e fisica e nozioni di geografia e statistica commerciale sull'Anatolia, sui bacini del Tigri e dell'Eufrate, sulla Siria e sull'Arabia turca. — I porti del Levante e le ferrovie che ne partono. — Possedimento inglese di Aden.

Impero Anglo-indiano. — Generalità politiche e storiche. — Cenni di geografia fisica sull'India e sulla Birmania. — Prodotti, industrie, comunicazioni, commercio e relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Bombay, Calcutta e Rangun. — Possedimenti dello stretto, specie Singapore.

Estremo Oriente. — Cenni sulla posizione, la costituzione, la storia, gli abitanti e la configurazione fisica della Cina e del Giappone. — La grande muraglia cinese. — La rivoluzione giapponese del 1868. — Prodotti, industrie, comunicazioni, commercio, relazioni coll'Italia. — I culis cinesi e gl'inviati giapponesi. — Porti e città principali dei due paesi. — Possedimento inglese di Hong Kong.

Oceania. — Dipendenze geografiche dall'Asia. — Nozioni particolari e recenti sull'Oceania olandese, tedesca, spagnuola e francese. — Isole di Borneo e della Nuova Guinea. — Australasia e suoi prodotti naturali, specie la lana e l'oro. — Industrie, comunicazioni, commercio, relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Melbourne.

III.º ANNO (*Classi commerciale, consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

America Inglese. — Cenni di geografia politica, storica e fisica e nozioni di geografia e statistica commerciale sopra il dominio del Canada e sulla colonia di Terra Nuova. — Sguardo agli altri possedimenti inglesi in America.

Stati Uniti dell'America del Nord. — Generalità sulla costituzione, la storia, gli abitanti, l'aspetto, i monti, i fiumi, i laghi, le coste e le isole. — Prodotti naturali, industrie e comunicazioni. — Le ferrovie del Pacifico. — I grandi laghi e il canale Erié. — Commercio e relazioni coll'Italia. — Porti e città principali specie New York e Chicago.

America centrale. — Cenni di geografia politica e fisica sulle cinque repubbliche dell'America centrale. — Prodotti, industrie e comunicazioni. — Canale di Nicaragua. — Commercio e relazioni coll'Italia. — Porti e città principali. — Sguardo generale alle Antille ed al Messico.

Colombia e paesi contermini. — Cenni di geografia fisica e politica e nozioni di geografia commerciale sulla repubblica di Colombia. — Canale di Panama. — Sguardo alle repubbliche di Venezuela e dell'Equatore.

Brasile. — Storia. — Costituzione attuale. — Immigrazione. — Aspetto fisico. — Corso dell'Amazoni. — Principali prodotti naturali. — Industrie e comunicazioni. — Commercio e relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Rio Janeiro.

Paesi della Plata. — Cenni sulla posizione, la costituzione, la storia e gli abitanti della repubblica Argentina. — Immigrazione e colonizzazione. — Nozioni fondamentali di geografia fisica. — Rio della Plata. — Prodotti, industrie, comunicazioni, commercio, relazioni coll'Italia e porti e città principali, specie Buenos Ayres. — La repubblica della Banda Orientale; cenni di geografia fisica e nozioni di geografia commerciale. — Montevideo. — Sguardo alla repubblica dell'Uruguay.

Cile e paesi contermini. — Cenni di geografia fisica e storica sul Cile e nozioni sopra i suoi prodotti, le sue industrie, le sue comunicazioni, il suo commercio, le sue relazioni coll'Italia e i suoi porti e città principali. — Sguardo alle repubbliche del Perù e della Bolivia.

L'Abissinia e i possedimenti italiani in Africa. — La colonia Eritrea. — Cenni sulla posizione, il governo, la storia e gli abitanti (razza, caratteri, costumi, lingua, culto) dell'Etiopia; e sguardo particolareggiato alla sua configurazione fisica. — Prodotti vegetali, animali e minerali. — Industrie principali. — Vie di comunicazione che mettono capo specialmente ai possedimenti italiani. — Commercio. — Relazioni coll'Italia. — Luoghi principali del Tigrè, dell'Amharia, del Goggiam e dello Scioa. — Cenni sui paesi Galla e sull'Harar. — Possedimento italiano di Massaua e descrizione particolareggiata di questo porto. — Cenni sull'Hamasen e sui paesi dei Bogos, dei Maria e degli Habab. — Le isole Dahlak. — Il litorale da Massaua ad Assab. — Cenni sugli Afar, sul sultanato di Aussa e sul possedimento francese di Obock. — La costa dei Somali e il protettorato italiano.

Egitto. — Nozioni generali sulla costituzione, la storia recente, gli abitanti e la configurazione fisica. — Il corso del Nilo secondo le ultime scoperte. — Prodotti vegetali, agricoltura, prodotti animali e minerali; industrie e comunicazioni. — Le ferrovie e la navigazione interna. — La navigazione marittima e il canale di Suez. — Commercio. — Relazioni coll'Italia. — Porti e città principali, specie Alessandria.

Stati di Barberia. — Cenni di geografia politica e nozioni di geografia commerciale sopra la Tripolitania, la Tunisia e l'Algeria. — Relazioni di quei paesi coll'Italia.

Africa Australe. — Generalità e posizione rispettiva degli Stati e delle Colonie. — Cenni storici sino al conflitto recente anglo-portoghese. — Nozioni di geografia fisica. — La colonia del Capo e i campi di diamante. — Cenni sulla colonia di Natal, sullo stato libero d'Orange e sulla repubblica Sud-Africana. — I campi d'oro.

Congo (Stato indipendente del). — Generalità. — Storia, popolazione, aspetto fisico. — Descrizione particolareggiata del fiume Congo. — Principali prodotti vegetali, animali e minerali. — Cenni sulle industrie e sulle comunicazioni. — Navigazione interna. — Ferrovia delle Cascade. — Commercio. — Relazioni coll'Italia. — Porti e stazioni commerciali. — La spedizione di Stanley in soccorso d'Emin pascià e Casati. — Principali scoperte geografiche e commerciali.

Nozioni generali e riassuntive. — I prodotti, le industrie, le comunicazioni e i commerci delle varie parti del mondo: raffronti e considerazioni.

VI.

ISTITUZIONI DI DIRITTO CIVILE

I.^o CORSO (*Classe indistinta*).

INTRODUZIONE.

Del diritto e della legge in generale. — La società civile e l'individuo. — Fine e mezzi rispettivi. — Ordine sociale e libertà individuale. — Come si costituisce e si conserva l'ordine sociale. — Ordine morale e ordine giuridico. — Deduzione dell'idea di diritto. — Diritto naturale o razionale. — Diritto positivo. — Consuetudine, dottrina, legge scritta: — lineamenti di storia. — Lo Stato. — Poteri dello Stato. — Del potere legislativo in particolare.

Diritto obbiettivo. — Sue distinzioni. — Diritto obbiettivo pubblico e diritto obbiettivo privato. — Partizione del diritto pubblico. — Diritto obbiettivo privato: — sue partizioni. — Rapporti fra diritto pubblico e privato.

Diritto subbiettivo. — Diritti individuali. — Diritti politici. — Diritti privati.

Della legge in generale. — Formazione della legge. — Potere legislativo. — Nostro ordinamento costituzionale. — Elaborazione della legge in parlamento. — Sanzione regia. — Promulgazione della legge. — Forma e scopo. — Pubblicazione della legge; suo scopo. — Sistemi di pubblicazione. — Sistema adottato nel nostro ordinamento.

Effetti della legge. — Sua entrata in vigore. — Sua obbligatorietà. — A chi è affidato il compito di farla osservare. — Non può allegarsi ignoranza della legge. — La legge non ha forza retroattiva. — Regola; eccezioni. — Leggi civili; leggi penali. — Diritti quesiti; aspettative di diritto.

Interpretazione della legge. — Fonti; metodi. — Effetti dell'interpretazione. — Lacune nelle leggi; analogie. — Antinomie.

Leggi imperative, proibitive, permissive. — Leggi perfette e imperfette. — Sanzioni. — Leggi generali e speciali. — Leggi di ordine assoluto e relativo.

Durata delle leggi. — Abrogazione e derogazione delle leggi. — A chi spetta il potere di abrogare le leggi. — Modi.

PARTE GENERALE.

Soggetto del diritto. — Persona in senso giuridico. — Persona naturale. — Incominciamento della persona naturale. — Nati e nascituri.

Persone giuridiche. — Corporazioni e fondazioni. — Differenza fra persone giuridiche e società; fra persone giuridiche e collegi. — Diritti dei quali è capace la persona giuridica. — Costituzione sua. — Rappresentanza. — Estinzione della persona giuridica. — Devoluzione dei beni.

Godimento dei diritti civili. — Differenze fra godimento ed esercizio. — Quale limitazione si dia al godimento dei diritti civili, in conseguenza di certe condanne.

Esercizio dei diritti civili. — Cause che influiscono sull'esercizio. — Lo stato di straniero. — La cittadinanza. — In quanti modi si acquista la cittadinanza italiana. — In quanti modi si perde. — In quanti modi si riacquista.

Domicilio, residenza, dimora. — Domicilio politico e civile; generale e speciale. — Domicilio legale. — Cambiamento di domicilio.

Definizione di assenza in senso giuridico. — Provvedimenti relativi all'assenza; loro scopo. — Periodi dell'assenza. — Assenza presunta. — Assenza dichiarata. — Procedura. — Effetti.

Cause che restringono l'esercizio dei diritti civili. — Età: — distinzioni che se ne possono fare. — Età minore. — Patria podestà: — natura, durata, effetti. — La tutela: — sue specie; suo organamento. — La emancipazione. — Maggior età.

Interdizione e sue specie. — Procedimento. — Effetti. — Inabilitazione e sue specie. — Procedimento. — Effetti.

Stato della donna maritata. — Autorizzazione maritale. — Intervento del tribunale. — Casi nei quali la donna non soggiace all'autorizzazione. — In ispecie, della donna commerciante.

Oggetto del diritto. — Le cose. — Cose corporali, e incorporali; consumabili e non consumabili; fungibili e non fungibili; estimabili e inestimabili. — Cose in commercio e fuori di commercio. — Cose mobili e cose immobili.

PARTE SPECIALE.

Dei diritti che hanno per oggetto le qualità e le relazioni personali. — La famiglia. — Cenni sommarî sul matrimonio. — Cenni sommarî sulla filiazione, sulla parentela e sull'affinità. — Cenni sommarî sulla successione ereditaria.

Dei diritti che hanno per oggetto le cose. — Diritti reali e diritti personali. — Diritti principali e accessori.

Diritti reali. — Il diritto di proprietà. — Suo fondamento filosofico ed economico. — Lineamenti di storia. — Attributi, caratteri e restrizioni del diritto di proprietà. — Un cenno sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. — Azioni di proprietà. — Un cenno sullo stabilimento e sul regolamento di confini. — L'azione rivendicatoria. — A chi e contro chi spetta. — Prove incumbenti a chi rivendica. — Effetti della rivendicazione. — Frutti; spese. — Condizione di chi cessa di possedere la cosa, dopo l'esercizio dell'azione. — Regola, onde non si dà rivendicazione per le cose mobili. — Eccezioni.

Suolo, soprasuolo, sottosuolo. — Fondamento del diritto di accessione. — Accessioni di produzione; frutti naturali e civili. — Accessioni di unione. — Accessioni immobiliari: — accessioni di edificazione: — accessioni fluviali. — Accessioni mobiliari. — Accessioni negli animali.

Modificazioni del diritto di proprietà. — La enfiteusi.

Delle servitù in generale. — Le servitù personali. — Le servitù prediali. — Quadro compendioso delle servitù stabilite dalla legge. — Servitù prediali stabilite per fatto dell'uomo. — Distinzioni. — Acquisto, esercizio, estinzione.

La comproprietà. — Diritti ed obblighi dei comproprietari. — Come si formi e come cessi la comproprietà.

Il possesso considerato come fatto e come diritto. — Distinzioni del possesso. — Presunzioni indotte dal possesso. — Cose immobili e cose mobili. — Effetti del possesso. — Le azioni possessorie.

I diritti personali e le obbligazioni. — Obbligazioni naturali e civili; principali e accessorie; uniche e multiple. — La solidarietà. — Obbligazioni semplici e composte; positive e negative; istantanee e continue; determinate e indeterminate; divisibili e indivisibili.

Modalità delle obbligazioni. — Obbligazioni pure e condizionali. — Condizioni. — Loro distinzioni. — Stato in cui possono trovarsi le condizioni. — Effetti di esse a seconda del diverso stato in cui si trovano. — Condizione tacita legale. — Termine. — Modi in cui può rendersi operativo. — Ragguaglio del termine. — *Dies a quo*. — *Dies ad quem*.

Obbligazioni con clausola penale. — Caparra. — Adempimento delle obbligazioni. — Adempimento tardivo. — Inadempimento.

Della prova delle obbligazioni. — Concetti generali. — Onere della prova. — Specie di prove. — Le presunzioni.

Dell'acquisto dei diritti sulle cose. — Acquisto originario. — L'occupazione. — Caccia e pesca. — Tesoro. — Diritti e obblighi dell'inventore di cose smarrite.

L'usucapione. — Suo fondamento. — Cose usucapibili. — Chi può usucapire e contro chi. — Possesso idoneo all'usucapione. — Tempo. — Sospensione e interruzione dell'usucapione.

Acquisto derivativo. — Acquisto con trasmissione diretta. — I contratti. — Loro distinzioni. — Elementi essenziali, naturali, accidentali dei contratti. — Esame degli elementi essenziali. — Capacità dei contraenti. — Consenso. — Come e quando si dà e si perfeziona il consenso fra assenti. — Difetto di consenso e vizio di consenso. — Errore. — Violenza. — Dolo. — Oggetto dei contratti. — Loro causa. — Causa deficiente, falsa, erronea, illecita.

Contratto di compravendita. — Requisiti. — In ispecie, della cosa e del prezzo. — Vendita civile e vendita commerciale. — Vendita in massa, a peso, a misura. — Vendita a prova. — Diritti, obblighi, garanzie del venditore e del compratore. — Patti aggiunti alla compravendita.

Contratto di permuta. — Contratto di cessione. — Cessione civile e cambiaria.

Contratto di locazione e conduzione. — Dei principali diritti ed obblighi del locatore e del conduttore. — Mezzadria. — Socida. — Della locazione di opere.

Contratto di società. — Società civili e commerciali. — Società e comproprietà. — Società universali e particolari. — Rapporti interni ed esterni. — Scioglimento della società.

Contratto di mutuo. — Contratto di comodato. — Contratto di deposito.

Contratto di mandato. — Differenze dalla locazione di opera. — Specie del mandato. — Mandato commerciale. — Diritti ed obblighi del mandante e del mandatario. — Estinzione del mandato.

I contratti aleatori. — In ispecie, delle compravendite aleatorie. — I principi fondamentali nelle assicurazioni.

Acquisto derivativo senza trasmissione diretta. — I quasi contratti. — Gestione degli affari altrui senza mandato. — Ripetizione dell'indebito. — Le azioni di arricchimento.

Obbligazioni derivanti da delitto e da quasi delitto. — Delitto in penale e delitto in civile. — Danno. — Risarcimento e fattori di sua valutazione. — Dolo e colpa. — Gradi nella colpa.

Assicurazione dei diritti. — Fidejussione. — Pegno. — Anticresi.

Ipoteca. — Sue specie. — Requisiti dell'ipoteca. — Forme. — Effetti. — Privilegi: — loro specie.

L'esecuzione a carico del debitore. — Forme ammesse.

Mutamento dei diritti. — Novazione. — Transazione. — Cessione. — Surrogazione. — Assegno.

Estinzione dei diritti. — Pagamento, compensazione, consolidazione. — Nullità e rescissione degli atti. — Prescrizione.

PROF. RENATO MANZATO.

VII.

DIRITTO COMMERCIALE.

(L'insegnamento del Diritto commerciale nelle varie sue parti viene ripartito nel secondo e nel terzo anno ed è comune a tutte le classi riunite).

DIRITTO COMMERCIALE GENERALE.

Del commercio e del diritto commerciale. — Nozioni del commercio. — Definizione del diritto commerciale. — Sua importanza. — Fonti del diritto. — Fonti principali e sussidiarie.

Degli atti di commercio. — Atti commerciali per ambe le parti. — Atti commerciali per indole propria. — Atti commerciali come accessori. — Stato, provincia, comuni.

Dei commercianti. — Condizione necessaria per assumere la qualità di commerciante. — Soci, matricola e registro.

Della capacità. — Minori, emancipazione, autorizzazione, revocabilità della medesima, donna maritata commerciante. — Autorizzazione implicita ed esplicita.

Contratti fra assenti. — Importanza della questione. — Codice germanico. — Soluzione della questione secondo la nostra legge. — Contratti unilaterali. — Contratti reali.

Differenza di certi principi fra il diritto commerciale ed il civile. — Dilazioni, solidarietà, determinazione del prezzo. — Monete. — Interessi.

Delle prove. — Prove scritte, testimoniali, presunzioni, confessione, giuramento, interrogatorio, corrispondenza epistolare.

Della corrispondenza telegrafica. — Natura giuridica del telegramma. — Operazioni diverse. — Ritardi, errori, dichiarazioni e consensi in giudizio.

Dei libri di commercio. — Sistemi legislativi diversi. — Libri obbligatori e sussidiari. — Formalità preventive e successive. — Efficacia provante. — Esibizione, comunicazione, conservazione, estratti notari, libri dei mediatori, registri marittimi.

Titoli al portatore. — Loro natura giuridica. — Titoli logori o guasti, distrutti o smarriti; rivendicazione.

Del conflitto di legislazione. — Regole generali codificate. — Deroghe introdotte dal codice di commercio. — Critica della disposizione legislativa.

Dei mediatori. — Definizione, da chi possa essere esercitato tale ufficio. — Pubblici mediatori. — Fallimento, pagamenti col mezzo dei mediatori. — Garanzie per l'esecuzione dei contratti. — Diritto di mediazione. — Segreto.

Rappresentanti del commerciante. — L'istitutore. — L'agente di negozio. — Il commesso viaggiatore. — L'assistente di negozio. — Confronti fra loro e accordo dei relativi principi del mandato con quelli della locazione e conduzione d'opere. — Il rappresentante deputato dalla legge. — Il mandatario per singoli affari.

Le società commerciali. — Loro principi fondamentali, considerati in ordine agli istituti della proprietà e della società civile.

In particolare della Società in nome collettivo, dell'accomandita semplice, dell'accomandita per azioni, dell'anonima, per ciò che riguarda il loro concetto, gli sviluppi storici, le diverse funzioni giuridiche, i vantaggi e i pericoli, la costituzione, la prova, la ragione sociale, la sede, gli apporti, il fondo, l'amministrazione, la rappresentanza nelle relazioni dei soci fra loro, il calcolo e la distribuzione degli utili e delle perdite, la rappre-

sentanza e la responsabilità nei rapporti esterni, il patrimonio sociale distinto o no dal patrimonio particolare dei soci di confronto ai terzi, la durata, i mutamenti, la fusione con altre società, lo scioglimento totale o parziale, la liquidazione e la prescrizione delle obbligazioni della società disciolta. — Inoltre, quanto alle società a responsabilità limitata, le teorie e le leggi speciali circa l'autorizzazione governativa, il capitale, le azioni, l'assemblea generale, la giunta di sorveglianza, la direzione. — Il sistema inglese e l'atto del 7 Agosto 1862. — La legge francese vigente. — Genesi e critica delle vigenti disposizioni legislative italiane.

Del contratto di somministrazione. — Definizione, specie e natura giuridica — *Degli appalti.* — Quando assumano la qualità di atti commerciali. — Prestazione d'opera sola. — Somministrazione di materiali. — Perizia del costruttore. — Criteri per giudicarne. — Appalto a *forfait*. — Facoltà speciale dell'appaltante quanto alla risoluzione.

La compravendita commerciale. — La merce. — L'offerta e l'accettazione. — Il prezzo. — Il trapasso della proprietà e del pericolo. — L'approntamento e la custodia della merce. — Il luogo e tempo della esecuzione del contratto. — La consegna e il ricevimento. — L'ispezione e la sua prova. — La mora del venditore e quella del compratore, colle loro conseguenze. — Le garanzie a cui è tenuto il venditore.

Le varie specie della compravendita.

I magazzini generali quali istituti giuridici. — I certificati di deposito e le cedole di pegno. — Leggi e progetti di legge che li riguardano.

La commissione. — Suo concetto. — Il committente, il commissionario e i terzi nei loro rapporti giuridici. — I doveri e la responsabilità del commissionario. — Lo stare del credere. — I diritti del commissionario e le loro guarentigie. — Le norme particolari alle commissioni per vendere e per comprare. — La commissione per affari cambiari. — Del commissionario che contrae la comprata o la vendita per proprio conto.

Dei contratti di borsa. — Loro varie forme. — Loro indole giuridica. — Legislazione delle operazioni di borsa. — Liquidazione ed esecuzione dei contratti. — Indole giuridica del contratto di *riporto*. — Combinazioni della speculazione e manovre dell'agiotaggio.

Il contratto di spedizione. — La stessa ripartizione di argomenti, indicata per la commissione.

Il contratto di trasporto. — Le nozioni e i principi fondamentali. — Rapporti fra il mittente, il condottiere e il destinatario. — La polizza di legittimazione e la lettera di porto. — I ricapiti di scorta. — La consegna, la spedizione e il viaggio della merce. — Danni e responsabilità del condottiere. — I suoi diritti e le relative guarentigie. — Le clausole penali nel contratto di trasporto. — I dipendenti del condottiere e i condottieri successivi. — Collisione di più diritti di pegno. — La prescrizione dei diritti e degli obblighi del condottiere.

Disposizioni speciali per i trasporti postali. — Degli stabilimenti di trasporto. — Dei trasporti ferroviari. — Conflitti su questo proposito fra le ragioni di diritto pubblico e i principi della libertà contrattuale. — Conseguenze giuridiche del monopolio esercitato dalle ferrovie. — Delle facoltà eccezionali da accordarsi alla magistratura per le sue decisioni nei singoli casi. — Questioni, esempi, confutazioni e proposte.

Del contratto di cambio. — Definizione. — Origine storica, requisiti essenziali, promessa di cambio. — Cambio morto, secco o adulterino.

Della cambiale. — Carattere economico e giuridico. — Obbligazioni principali e sussidiarie. — Causa delle obbligazioni principali, differenze dalle altre obbligazioni.

Della capacità bancaria. — Donne maritate, minori, interdetti, inabilitati.

Requisiti della cambiale. — Bollo, data, denominazione, somma, traente, scadenza e sua importanza, diverse specie di scadenze. — Luogo del pagamento. — Sottoscrizione, traente, trattario. — Conseguenza del difetto di alcun requisito.

Dei duplicati e copie della cambiale. — Scopo dei duplicati. — Come devono essere fatti. — Indicazioni proprie. — Chi crea la copia e come. — A qual fine serve la copia.

Della girata. — Clausola all'ordine. — Se necessaria. — Distinzione fra girata e cessione. — Effetti della girata. — Dove e come debba risultare. — Se occorre la data. — Clausole *non all'ordine* e *senza garanzia*, loro effetti.

Della girata in bianco. — Vantaggi e pericoli, facoltà del possessore. — Girata parziale. — Eccezioni del girante al possessore.

Effetti della girata. — Prima e dopo la scadenza. — Girata al precedente girante, al trattario. — Effetti della cessione tra giranti di fronte ai terzi.

Della provvista dei fondi. — Chi può e deve darla. — Da che deve essere costituita. — Effetti della provvista. — Fallimento del traente, fallimento del trattario.

Dell'accettazione. — Ordinaria e straordinaria. — Presentazione facoltativa, obbligatoria e vietata. — A chi deve essere presentata la cambiale. — Condizioni e forme. — Irrevocabilità.

Degli effetti dell'accettazione. — Accettazione allo scoperto. — Fallimento del traente ignorato dall'accettante.

Della cauzione. — Quale cauzione debba prestarsi. — Effetti della medesima sui diritti degli altri coobbligati. — Sequestro. — Diritti del giratario che presta cauzione. — Unicità della cauzione. — Cauzione parziale. — Quando sorge il diritto a cauzione. — Fallimento dell'avallante.

Dell'accettazione per intervento. — Indicato al bisogno. — Onorante. — Presentazione della cambiale al bisognatario. — Effetti dell'intervento dell'onorante. — Chi può fare l'indicazione. — Chi può essere indicato. — Intervento di più bisognatari. — Intervento di più onoranti. — Per chi si può intervenire. — Forma, condizioni ed effetti dell'intervento.

Avallo. — Carattere giuridico. — Da chi e a favore di chi può essere dato, forme ed effetti.

Scadenza. — Scadenza a tempo determinato od indeterminato. — Suo carattere giuridico.

Pagamento. — Chi ha dovere e diritto di pagare. — A chi si deve pagare e cosa debba pagarsi.

Delle cambiali smarrite e sottratte. — Rivendicazione. — Processo di ammortizzazione. — Diritti durante il termine. — Cauzione.

Pagamento straordinario. — Intervento. — Da chi e a favore di chi si può intervenire. — Condizioni ed effetti dell'intervento.

Dell'azione di regresso. — Condizioni preliminari all'esercizio dell'azione. — A chi e contro di chi compete tale azione.

Del protesto. — Carattere giuridico. — Chi ha diritto di protestare. — Ufficiali incaricati. — Tempo, luogo, forma del protesto, dichiarazione equivalente.

Regresso per mezzo d'azione giudiziaria. — Avviso per lettera. — Termine entro cui deve essere esercitata. — Azioni che restano al traente.

Della rivalsa. — Utilità economica. — Perché si chiama così. — Forma estrinseca. — Rivalsa precedente o contemporanea all'azione in giudizio, ricambio, documentazione.

Dell'azione principale. — Quando possa essere intentata. — Contro chi e da chi. — Cosa si possa chiedere coll'azione principale.

Delle eccezioni opponibili al creditore. — Regole generali, perché limitate, eccezioni sulla forma e sulla sostanza, eccezioni personali. — Dell'eccezione di compensazione. — Prova ed effetti dell'eccezione.

Dell'esecuzione cambiaria. — Perché sia tanto rigorosa. — Sequestro. — Titolo esecutivo, se sia titolo per inscrivere ipoteca. — Formula esecutiva. — Precetti ed efficacia delle opposizioni al precetto. — Chi possa sospendere l'esecuzione e quando.

Della decadenza. — Ragioni e cause della decadenza. — Se si estende anche all'avallante. — Diritti di chi rimborsò una cambiale decaduta.

Dell'azione di arricchimento. — Quando sia ammessa, a chi e contro chi spetta. — Natura dell'azione. — Difetto di provvista di fondi al domicilio. — Se fatta dal trattario.

Della prescrizione. — Misura del tempo, confronti colla prescrizione ordinaria commerciale e colla civile. — Decorrenza del termine. — Perenzione. — Se decorra contro i militari in servizio, contro la moglie, i minori e gli interdetti. — Giuramento. — Interruzione. — Sospensione.

Del Vaglia Cambiario. — Denominazioni diverse, caratteri speciali. — Norme cambiarie applicabili ed inapplicabili.

Ordine in derrate. — Funzione economica, definizione della *tenitura*. — Norme cambiarie applicabili ed inapplicabili agli ordini in derrate.

Assegno bancario. — Carattere economico, differenze e caratteri comuni colla cambiale e col biglietto di banca. — Carattere giuridico. — Principi cambiari applicabili e non applicabili allo *chèque*.

Del fallimento. — *Dello stato di fallimento.* — Elementi che concorrono a costituire tale stato. — Eguaglianza di trattamento dei creditori, provvedimenti generali.

Della dichiarazione. — Chi possa o no essere dichiarato fallito. — Da chi possa essere emessa tal dichiarazione e quando.

Della cessazione dei pagamenti. — Quando sussista. — Debito unico. — Obbligazioni commerciali e non commerciali.

Istanza del debitore. — Quando deve essere presentata. — Documenti che deve produrre, sanzioni.

Dichiarazione d'ufficio. — Utilità di questo provvedimento. — Elenco dei protesti.

Effetti della dichiarazione. — Penali, civili, in ordine alla persona del fallito ed in ordine al patrimonio. — Atti compiuti dal fallito in tempo sospetto.

I sindaci. — Loro funzioni. — Rimozione dei sigilli. — Inventario. — Vendita delle merci e dei mobili. — Riscossione dei crediti. — Atti conservativi. — Verificazione dei crediti.

Il concordato e l'unione. — Convocazione e adunanza dei creditori. — Formazione, effetti, annullamento e risoluzione del concordato. — Stato di unione dei creditori. — Cessazione delle operazioni del fallimento per insufficienza di attivo.

I creditori nel fallimento. — Loro specie diverse. — Loro diritti. — La rivendicazione.

Le bancarotte. — La bancarotta semplice e la fraudolenta. — Indipendenza dell'azione penale. — Dei reati di persone diverse dal fallito, senza complicità in bancarotta.

Della moratoria. — Anteriore e successiva al fallimento. — Procedura relativa. — Effetti della sentenza che accorda la moratoria. — Come possano cessare. — Effetti durante la moratoria. — Difetti e vantaggi. — Voti di riforma.

DIRITTO MARITTIMO.

Il diritto marittimo, pubblico e privato e la sua importanza. — Suo sviluppo storico. — Più particolarmente del consolato del mare, della legislazione anseatica, della giurisprudenza inglese, dell'ordinanza del 1681, del codice napoleonico, e delle leggi più recenti. — Antagonismi fra il diritto marittimo latino e il germanico. — Indole speciale del diritto marittimo privato. — Sue relazioni col diritto comune e col diritto internazionale. — Fonti. — Le consuetudini. — Cenni bibliografici.

Determinazione degli atti di commercio marittimo. — Differenze per alcuni di essi fra i criteri della commercialità comune e quelli della commercialità marittima. — Soluzione delle più importanti questioni intorno alla estensione giuridica d'ogni singolo atto. — Le incertezze che sussistono e i nuovi studi che si sono fatti per toglierle.

Delle cose soggette al diritto marittimo, in generale. — Del *viaggio* marittimo. — I diversi riguardi sotto cui lo considera la legge, e come lo si determini per ciascuno di essi. — Difetti in ciò anche dei migliori codici e voti di riforma.

La gente di mare. — I proprietari, i costruttori, gli armatori, i capitani e padroni, gli ufficiali di bordo, i piloti, i marinai. — La giurisdizione marittima amministrativa. — Il registro marittimo. — La cassa dei depositi della gente di mare.

Del capitano. — Chi può essere capitano o padrone. — Condizioni per ottenere la patente. — Da chi sia data la patente. — Carattere giuridico del capitano. — Suoi diritti e doveri prima del viaggio, durante e dopo il viaggio, specialmente per quello che spetta alla formazione dell'equipaggio, alle carte di bordo, alla visita, alle riparazioni e alla vendita della nave, ai prestiti a cambio marittimo, al giornale nautico, alle relazioni del viaggio. — Il contratto di paccotiglia. — Della responsabilità penale del capitano. — Le specie varie della *baratteria*, e la relativa giurisprudenza pratica.

Della nave e delle sue pertinenze in particolare. — Le relative eccezioni ai principi del diritto comune. — Della nazionalità delle navi. — La proprietà e la comproprietà della nave. — I rapporti della comunione e della società riguardo ad essa, e come siano insufficientemente ordinati dalla legislazione marittima. — Del comproprietario gestore. — La prescrizione del diritto di proprietà sulla nave. — Il diritto di *seguito*, e i conseguenti problemi di diritto internazionale privato.

I privilegi marittimi. — Le questioni ch'essi involgono, le diverse loro definizioni nei codici più importanti, i modi di provarli, la loro graduazione e prescrizione, e gli altri modi di estinguerli.

Gli interessi della navigazione e i principi di diritto. — Ragioni delle norme eccezionali che regolano le relazioni giuridiche dipendenti dagli atti di commercio marittimo.

La costruzione della nave. — Varie specie del contratto di costruzione. — Diritti ed obblighi che ne derivano e più specialmente delle azioni che competono agli operai, diversamente sancite nei codici. — Le dichiarazioni e cessioni di partecipazione ad una nave che si costruisce. — Scioglimento del contratto di costruzione.

La compravendita della nave. — Diversi sistemi circa le formalità prescritte per tale contratto. — Questioni intorno all'estensione dell'oggetto del contratto. — Dei rischi e degli utili della nave dopo la vendita. — La consegna della nave al compratore. — Le garanzie per l'evizione. — Le garanzie per vizi occulti. — L'azione redibitoria, l'estimatoria e la riparatoria. — La vendita senza garanzia.

Le convenzioni coll'equipaggio. — Natura e forma del contratto d'arruolamento. — Dei principi del contratto di società nell'ingaggio con parte al nolo o al profitto. — Diritti e doveri derivanti dall'arruolamento. — Colpe, frodi, responsabilità, pene. — Scioglimento o modificazioni dei contratti coll'equipaggio per viaggio rotto, ritardato o prolungato, per presa, rottura o naufragio della nave, per malattia, morte, cattività o congedo del marinaio.

Il contratto di noleggio. — Suo carattere speciale. — Il noleggio del bastimento intero, e il noleggio parziale, fatto puramente od a collegio. — Loro estensione giuridica. — La locazione della nave secondo il diritto comune. — Il noleggiatore commissionario. — Forme e patti essenziali del contratto di noleggio.

La polizza di carico. — Le sue clausole, la sua negoziabilità, la sua forza probatoria. — I diritti e gli obblighi che derivano dal noleggio. — Le *stallie*, le *controstallie* e le *stallie irregolari*. — Il caricamento e il ritiro delle merci. — Lo *stoppage* nel transito. — Gli avvenimenti che modificano gli effetti del contratto, distinti secondo che dipendano dal proprietario, dal caricatore o da forza maggiore, e sospendano o interrompano il viaggio. — Lo scaricamento della merce. — Il pagamento del nolo. — Usi e leggi riguardo all'*abbandono*, pel nolo di certe merci.

Del contratto di noleggio per trasporto di passeggeri. — Come vi abbiano provveduto il codice della marina mercantile e il codice di commercio d'Italia.

Il cambio marittimo. — Origine e sviluppo di tale contratto. — Il mutuo navale, il prestito alla *grossa avventura*, la *bomeria*, e il cambio marittimo delle leggi attuali. — Indole di tale contratto. — Confronti col prestito e col pegno di diritto comune, e coi principi dell'assicurazione. — Delle condizioni alla

validità del cambio marittimo, e specialmente della capacità di prendere a prestito nel capitano, delle cose che possono essere mutuate e di quelle sulle quali il prestito può venire assicurato, del profitto marittimo, dei rischi a carico del datore. — Le forme del contratto e la sua trasmissione. — La clausola all'ordine e la legge di cambio. — Diritti ed obblighi che procedono dal cambio marittimo. — Effetti della sua nullità. — Il ristorno. — Le avarie comuni e particolari in ordine al datore. — Concorrenza del cambio marittimo coll'assicurazione, e con altri cambi e crediti di genere diverso.

L'assicurazione. — Suo carattere economico e giuridico. — Persone capaci di far assicurare. — Cose che si possono assicurare. — Assicurazione *in quovis*. — Rischio. — Premio. — Forma del contratto d'assicurazione. — Suoi effetti. — Doveri e diritti dell'assicuratore.

Della *preda*, del *naufragio*, dell'*investimento*, dell'*abbordaggio* e dell'*arresto* per ordine di governo, della *interdizione di commercio*, della *guerra*, del cambiamento di viaggio, di via e di mare. — Gli scali. — I viaggi intermedi. — I rischi dipendenti da colpa. — I vizi dell'oggetto assicurato. — Valore ed effetti delle clausole più usitate nell'assicurazione. — Casi di nullità del contratto. — Nozione giuridica delle reticenze dell'assicurato. — Loro prova e sensi incerti per la giurisprudenza. — Il ristorno totale e parziale, legale e convenzionale. — Concorrenza di più assicurazioni. — Del fallimento dell'assicuratore e dell'assicurato. — Gli obblighi dell'assicurato, secondo che riguardino la conservazione e l'esercizio della sua azione, e l'adempimento del contratto dal canto suo. — Più specialmente delle prove che gli stanno a carico. — Degli obblighi dell'assicuratore. — Dei sinistri maggiori. — Teoria dell'abbandono. — Leggi delle varie nazioni circa la sua ammissibilità. — Le relative condizioni. — Tempo ed effetti dell'abbandono.

Concetto dell'*avaria*. — Le avarie improprie, le comuni e le particolari. — Caratteri generali delle avarie comuni. — Speciale trattazione delle norme che riguardano il *getto*. — Il *contributo* e la ripartizione. — Il *ricupero*.

Disposizioni processuali. — Il pignoramento e il sequestro della nave. — La compravendita giudiziaria. — Le sue forme essenziali e secondarie. — L'aggiudicazione, e le sue conseguenze.

L'inammissibilità d'azione e la prescrizione.

PROF. P. ASCOLI.

VIII.

PROGRAMMA DI CALLIGRAFIA.

I.° CORSO. (*Classe indistinta*).

Esercitazioni progressive e riassuntive sopra la scrittura corrente tedesca ed americana ovvero corrente inglese, e relative applicazioni con esercizi di corrispondenza commerciale. Inoltre esercizi di scrittura francese o rotonda e relative applicazioni.

II.° CORSO. (*Classi commerciale e magistrale di ragioneria*).

Esercitazioni sulla scrittura italiana ovvero bastarda ed applicazioni. — Perfezionamento delle scritture apprese nel precedente anno, ed applicazioni di corrispondenza, di lavori commerciali e di ragioneria.

III.° CORSO. (*Classe commerciale*).

Gli alunni vengono esercitati sopra la scrittura gotica e perfezionati nelle scritture già studiate, con relative applicazioni di lavori commerciali e di corrispondenza.

NB. L'esame di calligrafia, come quelli delle altre materie d'insegnamento, è obbligatorio; e viene dato sopra gli esercizi di corrispondenza e lavori commerciali eseguiti nel corso delle lezioni e secondo il metodo del professore insegnante.

PROF. G. PAOLETTI.

IX.

BANCO MODELLO.

(PRATICA COMMERCIALE)

ORDINAMENTO GENERALE.

Nel Banco modello trovano larga applicazione gli insegnamenti teoretici di istituzioni di commercio, d'aritmetica commerciale e politica, di computisteria e ragioneria in quanto riguardano il commercio e la banca, di diritto e di geografia e statistica commerciale, di calligrafia, e delle lingue straniere per ciò che si attiene alla corrispondenza e alla computisteria mercantile. Vi sono ammessi gli alunni del secondo e del terzo anno iscritti nella classe di commercio e in quella di magistero per la ragioneria; e vi sono anche chiamati per turno gli allievi del quarto anno di quest'ultima classe, e quelli del quinto anno della classe di magistero per le lingue straniere, affinchè aiutino i professori nella vigilanza sul lavoro degli alunni dei corsi inferiori, e acquistino essi stessi più sicura conoscenza di così fatto lavoro.

Gli allievi di ciascun anno di corso lavorano quali supposti agenti di una casa di commercio simulata. Nulla di meno quando quelli di un anno, del secondo specialmente, fossero tanto numerosi da rendere, se non impossibile, malagevole una partizione di funzioni tale che dia a tutti lavoro costante ed assiduo, essi verrebbero divisi in due gruppi, simulando per ciascuno una casa distinta.

Nella casa o nelle case simulate per dar lavoro agli alunni del secondo anno di corso si svolgono supposte operazioni in mercanzie per conto proprio o altrui o in conto sociale, compiute le più volte sulla piazza o nell'interno dello Stato, e inoltre le più semplici operazioni di banca.

La casa simulata per l'istruzione degli allievi del terzo anno intende al grande commercio di importazione e di esportazione, all'esercizio di qualche industria semplice, e inoltre alle operazioni di banca e di borsa di ogni fatta.

Perchè gli alunni di questo anno possano formarsi un concetto chiaro del modo con cui è disciplinata nelle banche la più importante fra le operazioni passive, si suol supporre che la casa riceva depositi in conto corrente a interesse da numerosi clienti.

Gli allievi dei due anni di corso, oltre al lavoro di corrispondenza e di computisteria proprio della casa simulata in cui operano, sono chiamati a compiere quello pure che riguarda le lettere, i documenti, gli stati e i prospetti di ogni indole e forma che dovrebbero pervenire alla casa stessa in seguito all'inizio, al compimento e alla liquidazione degli affari a cui attende. E le lettere, i telegrammi, i documenti e i prospetti, che, secondo gli affari simulati, vengono dall'estero o vanno all'estero, si compilano nell'una o nell'altra delle lingue straniere, le quali s'insegnano alla Scuola.

Gli alunni addetti al lavoro di ciascuna casa simulata sono divisi in sezioni, di cui una attende alla corrispondenza e all'inizio degli affari, un'altra ai calcoli e alla compilazione delle prime note, una terza alla tenuta dei registri principali, e altre a quelle dei numerosi libri elementari, alla compilazione dei bilanci e delle situazioni mensili e alla preparazione dei documenti computistici di ogni maniera. Nel terzo anno v'ha inoltre una sezione deputata al lavoro che procede dai depositi in conto corrente, e una per la costruzione dei diagrammi dimostrativi o calcolatori. Gli studenti passano dall'una all'altra sezione, e si cerca, per quanto consentano le esigenze del lavoro e le particolari attitudini di ciascuno, che tutti nel corso dell'anno lavorino successivamente in tutte.

La casa o le case simulate per l'istruzione degli allievi del secondo anno han capitale modesto, che si suppone fornito o da un solo negoziante o da più riuniti in società in nome collettivo. La casa per le esercitazioni degli alunni del terzo anno si suppone istituita con largo capitale da una società in accomandita semplice

o per azioni. Le ditte delle case mutano ogni anno, e si traggono dai nomi dei migliori alunni, che hanno compiuto recentemente il corso.

Le scritture della casa o delle case simulate per gli allievi del secondo anno sono tenute, anche nei registri principali, in forma strettamente analitica. Sono invece sintetiche le scritture del mastro dell'altra casa, per ciò che s'attiene alle compere e vendite di mercanzie, all'esercizio industriale e ai depositi in conto corrente, e trovano il loro sviluppo in acconci libri elementari.

Acciò sia possibile larga divisione e assiduità piena di lavoro, si fan compilare le prime note su fogli volanti anziché su di un registro, pratica questa seguita presso non poche imprese vaste. E perchè anche la tenuta del mastro e dei meno facili libri elementari possa riuscire, e nel contenuto e nella forma, pienamente regolare, si dispone che vengano prima composte le minute delle loro scritture.

Affinchè possano formarsi e mantenersi nella Scuola di banco tradizioni buone, e sia agevole seguire sempre nella corrispondenza e nella compilazione dei documenti e delle scritture le formule reputate migliori e come tali adottate, si conservano ordinatamente, non pure i registri, la corrispondenza e i documenti, ma anche le minute e i prospetti de' calcoli fatti nei vari anni; e gli allievi, specialmente quando devono attendere a lavori che siano nuovi per loro, vengono incitati a ricercare e ad esaminare quello che si è fatto in casi analoghi negli anni precedenti.

Dovendo il Banco modello essere scuola di pratica vera e reale, si dispone che gli affari simulati vengano compiuti e liquidati nei precisi modi che effettivamente si seguono nelle case di commercio e di banca meglio ordinate. Onde i professori, più che dai libri, sogliono attingere le notizie e i dati necessari dagli uomini d'affari e dalle più importanti case di Venezia e di fuori. E poichè esso ha da fornire non pure l'istruzione, ma una vera educazione mercantile, così si esige rigorosamente che tutte le operazioni e tutti i singoli lavori, anche più umili, siano sempre compiuti colla serietà, colla coscienza e coll'esattezza indispensabili nella pratica reale degli affari, e che, quando il corso de' negozi simulati lo vuole, gli alunni lavorino eziandio in ore straordinarie.

II.º ANNO (*Classe di commercio e di magistero per la ragioneria*).

Instituzione della casa. — Inventario iniziale se si tratta di un'impresa individuale. — Contratto sociale se trattasi di impresa collettiva. — Conferimento di beni da parte dei soci, versamento di somme in conto o a saldo delle quote sociali.

Preparazione e apertura dei registri principali ed elementari.

Operazioni simulate. — Compere e vendite di mercanzie per conto proprio, su piazza e fuori piazza, sui vari modi con cui nella pratica sogliono seguire, o direttamente senza intermediari, o coll'intervento di sensali o di commessi viaggiatori o di rappresentanti, a pronta cassa, in conto corrente, contro accettazioni cambiarie, ecc.

Acquisti e vendite di mercanzie d'ordine e per conto altrui. — Vendite e compere di merci fatte da commissionari della casa d'ordine e per conto suo.

Compere e vendite di merci in conto sociale con altri, nei modi e nelle forme determinate dalle condizioni varie con cui possono sorgere le associazioni in partecipazione.

Pagamenti di noli, di dazi, di senserie, di spese di spedizione, ecc.

Incassi o pagamenti in conto o a saldo di crediti o debiti.

Depositi di somme presso banche. — Prelevamenti.

Accettazione e pagamento di tratte e di assegni altrui. — Avalli.

Emissione di tratte, loro negoziazione. — Acquisto di cambiali sull'Italia o di divise sull'estero, loro incasso o loro cessione.

Presentazione di effetti allo sconto presso banche.

Rinnovazione di cambiali. — Protesti per mancata accettazione o mancato pagamento. — Rivalse.

Rimesse di fondi per mezzo di cambiali o divise, o mercè di vaglia cambiari o di assegni bancari.

Acquisti e vendite di titoli di credito pubblico o industriale; riscossioni di interessi o di dividendi su tali titoli. — Riporti di titoli di credito ottenuti o concessi.

Operazioni di commissione in banca.

Affari di banca in conto sociale a un mezzo con un partecipante nazionale o straniero.

Liquidazioni, calcoli, documenti mercantili. — Fatture. — Distinte dei pesi o delle misure. — Conti di costo e spese e conti di netto ricavo.

Polizze di carico e polizze di assicurazione.

Regolamenti d'avarie generali e particolari.

Liquidazioni di conti sociali in mercanzie.

Conteggio degli interessi nei conti correnti secondo i diversi metodi in uso. — Estratti dei conti correnti.

Cambiali nelle varie forme e nelle varie lingue. — Vaglia cambiari — Assegni bancari, *chèques*, ecc. — Conteggio degli sconti. — Distinte di sconto e di negoziazioni di effetti, *bordereaux*, ecc.

Esame dei listini delle borse nazionali e straniere. — Calcolo delle parità nei cambi.

Atti di protesto, conti di ritorno.

Liquidazioni di conti sociali per affari di banca.

Corrispondenza. — La corrispondenza non si svolge su temi generici, ma segue e rispecchia l'andamento degli affari che si suppongono trattati dalla casa. Come fu già detto, essa abbraccia tanto le lettere che la casa stessa dovrebbe scrivere, quanto quelle che dovrebbe ricevere. Volendo poi scinderla in vari gruppi, noi troveremmo:

Circolari;

Lettere per iniziare rapporti d'affari sia per conto proprio, sia in commissione;

" chiedere e accordare la rappresentanza in determinate piazze;

" chiedere e dare informazioni;

" chiedere e fare offerte impegnative o non impegnative di merci su campione o senza campione;

" dare o accettare commissioni;

" accompagnare conti d'acquisti, di vendita o di netto ricavo;

" annunziare emissioni di tratte o accettazioni delle medesime;

" rimettere o accusar rimesse di vaglia o cambiali;

" annunziare avarie particolari o generali;

" lagnarsi di differenze rinvenute nel peso o nella qualità delle merci;

" chiedere, dibattere, accordare o negare abbuoni, per rimettere questioni in arbitri;

" annunziare acquisti e vendite di divise e di valori pubblici;

" accompagnare conti correnti, prospetti di liquidazione, ecc.;

" rilevare e rettificare errori di conteggio;

" aprir crediti;

" ritornare cambiali protestate;

" annunziare sospensioni di pagamenti, per trattare e concludere componimenti amichevoli, ecc.

Tenuta di registri. — Copia lettere, suo repertorio.

Prime note, giornale e mastro a partita doppia.

Libri delle compere e delle vendite. — Scontri di magazzino.

Libri delle mercanzie comperate e vendute per conto proprio e in conto sociale. — Libri delle vendite e delle compere per commissione.

Libro di cassa.

Libri per la registrazione delle cambiali attive e passive. — Scadenzari.

Partitario dei conti correnti semplici e ad interesse.

Registrazione nei sopradetti libri di tutti gli affari simulati e della liquidazione loro.

Puntatura dei registri alla fine di ogni mese. — Formazione dei bilanci e delle situazioni mensili. — Loro collegamento.

Chiusura dell'esercizio. — Formazione dell'inventario. — Valutazione delle mercanzie invendute. — Valutazione dei titoli di credito. — Calcolo delle quote d'ammortamento del costo dei mobili. — Conteggio del risconto sulle cambiali attive e passive.

Liquidazione e partizione dell'utile dell'esercizio. — Registrazione della perdita eventuale. — Chiusura di tutti i registri.

III.^o Anno (*Classe di commercio e di magistero per la ragioneria*).

Instituzione della casa. — Il contratto sociale. — Determinazione del capitale dell'impresa e delle varie sue quote a carico dei singoli soci accomanditari o accomandanti. — Conferimento di beni e versamento di somme in conto o a saldo delle quote di capitale proprio o di accomandita. — Casi di società in nome collettivo che si trasformano in società in accomandita semplice o per azioni. — Determinazione e liquidazione del capitale della ditta che cessa.

Disposizione e apertura dei vari registri principali ed elementari. — Scritture d'impianto.

Operazioni simulate. — Importazione di mercanzie d'ogni specie per interi carichi o in grosse partite dalle principali piazze del mondo nei vari modi nei quali sogliono farsi, o contro accettazioni di tratte o dietro apertura di credito ottenute in piazze bancarie italiane od estere.

Vendite delle mercanzie viaggianti, o dal bordo, o in punto franco, o in magazzini generali o privati, nelle varie forme in uso.

Incetta di mercanzie per l'esportazione, loro spedizione e vendita all'estero.

Le stesse operazioni compiute in conto sociale con altre case, una o più, nazionali od estere.

Compere e vendite di mercanzie a termine, ferme o a premio.

Acquisto di canape greggio, di zolfo in pani o di solfato di rame in cristalli. — Loro lavorazione o macinazione simulata. — Vendita del canape lavorato, dello zolfo o del solfato di rame macinato. — Esercizi supposti di altre industrie di pari semplicità.

Sconti, acquisti e cessioni di cambiali italiane o di divise estere. — Provviste di fondi ai banchieri da cui si sono ottenute aperture di credito. — Ritiri di fondi dall'estero.

Compere e vendite a contanti, o a termine, od a premio, di titoli di credito di ogni fatta su piazze italiane, o su piazze estere.

Riporti ottenuti o consentiti.

Anticipazioni semplici o in conto corrente date o avute sopra pegno di titoli o di mercanzie.

Emissioni di lettere o circolari di credito. — Pagamenti di somme sopra lettere o circolari emesse da altri.

Partecipazione in grandi operazioni finanziarie.

Operazioni in conto sociale con due o più case estere per fruire delle variazioni nei corsi dei cambi e dei titoli di credito.

Operazioni di banca compiute per conto di terzi.

Ricevimento di depositi in conto corrente a interesse.

Liquidazioni, calcoli, documenti computistici. — Arbitraggi in mercanzie. — Conti simulati d'acquisto e di vendita, avuto riguardo agli usi speciali delle piazze in cui si suppone che le operazioni debbano seguire.

Fatture secondo gli usi delle varie piazze. — Fatture provvisorie e fatture definitive di resa nel commercio dei grani coll' Oriente.

Liquidazione dei conti sociali in mercanzie con case estere.

Chiusura dei conti correnti di ogni indole, semplici o ad interesse, in moneta nazionale o straniera, *suo o loro* ovvero *mio o nostro*, e secondo gli usi della varie piazze. — Estratti di conti correnti.

Distinte di sconto e *bordereaux* in varie lingue per l'incasso, la negoziazione o la compera di divise e di altri titoli di credito.

Arbitraggi per affari di borsa. — Esame dei listini delle principali borse straniere. — Calcoli delle parità nei corsi dei cambi e nei prezzi dei vari titoli di credito.

Liquidazione di conti sociali per affari di banca con due o più case estere.

Conteggio dei valori matematici dei titoli di rendita pubblica, delle obbligazioni ferroviarie e delle altre rimborsabili per via di estrazione a sorte, con o senza premio. Ricerca delle parità nei prezzi di titoli diversi fra loro.

Costruzioni di diagrammi nelle forme più usate per la rappresentazione delle variazioni nei prezzi delle varie mercanzie o dei vari titoli di credito nel corso del tempo, e per quella del movimento dei diversi affari di un' impresa.

Costruzioni di diagrammi calcolatori per la determinazione delle parità nei costi dei cambi o nei prezzi d' un dato titolo di credito o d' una data mercanzia in diverse piazze.

Corrispondenza. — Per la corrispondenza di questo corso non ci sarebbe che da ripetere quello che fu detto pel corso precedente. Solo è opportuno notare che, per la maggiore estensione degli affari e pei rapporti che la casa finge d' avere fuori d' Italia, ha una prevalenza l' epistolario in lingue straniere, cioè francese, tedesca e inglese. Ricorre anche più frequentemente la corrispondenza relativa ad aperture di credito e ad operazioni di banca.

Tenuta dei registri. — Copia lettere e suo repertorio.

Prime note, giornale e mastro a partita doppia.

Libri delle compere e delle vendite. — Scontri di magazzino.

Libri delle mercanzie comperate e vendute per conto proprio o in conto sociale.

Libri per le scritture dell' esercizio industriale. — I conti alle materie prime e ai prodotti compiuti, alla mano d' opera, alle spese d' imputazione diretta e a quelli generali. — I conti di lavorazione o di fabbricazione per la determinazione dei costi.

Libri di cassa.

Scontri di portafoglio. — Libri per la registrazione degli assegni o delle cambiali da pagare. — Scadenzari.

Partitario dei corrispondenti.

Libri per le scritture relative ai depositi in conto corrente. — *Giornale numerico dei depositi; giornale numerico dei rimborsi; conto generale dei depositanti; prospetti per il conteggio delle competenze cumulative d' interessi maturati sui depositi in ciascun mese; partitario dei depositanti; giornale-partitario a riscontro dei precedenti registri.*

Registrazione nei sopradetti libri di tutti gli affari simulati e della liquidazione loro.

Puntatura mensile dei registri. — Formazione dei bilanci e delle situazioni alla fine di ciascun mese. — Loro collegamento.

Chiusura dell'esercizio. — Valutazione delle merci, delle materie prime e dei prodotti in essere nei magazzini. — Valutazione dei titoli di credito pubblico od industriale. — Calcolo del risconto sulle cambiali attive e passive. — Conteggio delle quote d'ammortamento delle spese di primo impianto, del costo degli stabili, dei mobili e di quello del capitale fermo industriale.

Liquidazione e partizione dell'utile dell'esercizio. — Formazione di fondi di riserva.

Imputazione e registrazione della perdita eventuale.

Chiusura dei registri tutti.

PROF. FABIO BESTA.

PROF. ENRICO CASTELNUOVO.

X.

STORIA DEL COMMERCIO.

III.° ANNO (*Classi commerciale, consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Origini, svolgimento storico, funzione del commercio. — Condizioni naturali che promuovono l'esercizio del commercio. — Sue forme primitive. — Strade, mercati, carovane. — Origini del commercio fluviale e marittimo. — Moneta e strumenti monetari. — Partizione cronologica della storia commerciale. — Suoi intimi nessi colla storia politica e colle scoperte geografiche. — Funzione economica e sociale del commercio.

L'antichità. — Indole e corso della civiltà orientale. — L'Egitto: industrie, commercio interno ed esterno, regni di Psammetico, di Neco e di Amasi. — Caldea e Assiria: strade commerciali, industrie di lusso a Babilonia e a Borsippa, navigazione del golfo Persico. — Carovane dall'India e per l'India.

Il bacino del Mediterraneo. — I Fenici: porti, industrie, traffici terrestri e marittimi, colonie, relazioni con gli Ebrei, circumnavigazione dell'Africa. — Fondazione di Cartagine, sua potenza politica ed economica, viaggi di Annone e di Imilcone. — Controversie sul commercio dell'ambra e dello stagno.

I Greci: condizioni privilegiate, colonie dell'Asia Minore, colonie occidentali, centri più cospicui e articoli più importanti del traffico, industrie artistiche. — Conseguenze delle imprese d'Alessandro. — L'Egitto sotto i Tolomei. — Rodi e le leggi rodie.

Notizie sulla civiltà etrusca. — I Romani: trattati e guerre con Cartagine, commercio dei grani e degli oggetti di lusso, vie principali dei traffici in Oriente e in Occidente. — Strade militari e poste. — Cause dell'impovertimento dell'impero. — Benefici effetti della conquista romana.

Caratteri generali del commercio e dell'economia pubblica presso gli antichi. — La schiavitù. — Sua ragione e azione sociale. — Istituti economici. — Istituti giuridici nei loro rapporti col commercio. — La speculazione e il credito.

I primi secoli del Medio Evo. — Il Cristianesimo: suoi effetti, monachismo orientale, ordini religiosi dell'Occidente. — Invasioni e stanziamenti germanici. — Carlomagno: sue relazioni coi Bizantini e cogli Arabi.

L'impero Orientale: marineria, commercio, editti giustinianeî, introduzione della seta. — L'islamismo: rapide conquiste, traffici, viaggi, studi geografici, civiltà degli Arabi. — Loro decadenza.

Il feudalesimo: la proprietà territoriale identificata colla sovranità, diritti e balzelli feudali, danni recati al commercio e all'industria, reazioni che ne seguirono.

Conseguenze delle crociate: incremento della borghesia, progressi della navigazione e del commercio marittimo, industrie importate in Europa, diffusione dei prodotti orientali.

Il commercio e l'industria degli italiani nel Medio Evo. — Cause della loro preminenza: postura geografica, precocità intellettuale, libertà politica.

Milano e i comuni lombardi: ragioni economiche della rivoluzione comunale.

Le città marinare. — Priorità del commercio amalfitano in Oriente e sua decadenza. — Esordi e progressi del traffico marittimo di Venezia, Pisa e Genova. — Loro relazioni con Bisanzio, parte presa alle crociate, fattorie e quartieri nella Siria. — Fondazione dell'impero latino e supremazia di Venezia. — Ristabilimento dell'impero greco e preponderanza di Genova. — Commercio italiano nel Mar Nero, rivalità fra Genovesi e Veneziani, guerra di Chioggia e pace di Torino. — Rovesci di Pisa. — Ordinamento delle colonie italiane. — Loro fine.

Firenze: costituzione politica, arti maggiori e arti minori, conflitti di classe. — Le industrie dei fiorentini e il loro commercio in Italia, in Francia, in Oriente.

Le *Tavole amalfitane*, il *Consolato del mare*, le *Consuetudini* di Trani, il *Costituto* di Pisa, il *Capitolare nautico* di Venezia: ricerche e controversie. — L'invenzione della bussola. — Regime delle spedizioni mercantili. — Contratti marittimi. — I grandi viaggi terrestri: Marco Polo. — I banchi. — La cambiale.

Costituzione e vicende del Banco di San Giorgio.

Il commercio medioevale nella Spagna, in Francia, in Inghilterra, nei Paesi Bassi, in Germania.

La Spagna. — Dominazione degli Arabi, lotta nazionale, prevalenza dello spirito religioso e guerresco. — Le città a mare.

La Francia. — Prosperità del mezzogiorno, crociata albigese, supremazia politica del settentrione. — Fiere e strade commerciali. — Le corporazioni degli artefici nel medio evo e il *Libro dei mestieri*. — I *Rôles d'Oléron*. — Navigazioni alle coste africane. — La guerra dei cento anni.

L'Inghilterra. — Elemento normanno ed elemento anglo-sassone. — Principi del commercio e dell'industria inglese. — Edoardo III e il lanificio. — Lotte esterne ed interne.

I Paesi Bassi. — Le provincie settentrionali — Ricchezza dei comuni fiamminghi, loro alleanza politica e commerciale coll'Inghilterra. — Le galere veneziane di Fiandra. — Emporio di Bruges. — Quando e come il centro del commercio sia passato ad Anversa.

La Germania. — Lega renana. — Lega sveva. — Primi trattati fra le città baltico-tedesche. — Organamento, traffici, fattorie, potenza della lega anseatica. — *Statuti di Wisby* e *diritto di Lubecca*. — Mercanti italiani in Germania. — Il *fontego dei tedeschi* a Venezia.

La rivoluzione economica che apre l'età moderna. — Unificazione degli Stati e consolidamento dell'autorità regia: effetti che dovevano conseguirne nell'amministrazione, nel sistema tributario e in generale nell'economia pubblica. — Le poste.

Rivolgimento commerciale prodotto dalla scoperta dell'America e della via marittima alle Indie. — Venezia rovinata nel traffico delle spezie. — Decadenza della lega anseatica. — Prodotti nuovi.

La riforma: beni ecclesiastici secolarizzati, esaltazione del sentimento nazionale, nuovi impulsi all'attività.

Le miniere americane: abbondanza di metalli preziosi in Europa e conseguenze che ne derivarono. — Aumento della ricchezza mobile attestato dai contemporanei. — Il nuovo sistema coloniale: confronti coll'antichità e col medio evo.

I Portoghesi e gli Spagnuoli. — Viaggi e scoperte dei Portoghesi. — Conquiste di Albuquerque. — Possedimenti e fattorie dalla costa occidentale africana fino al Giappone. — Traffico dei coloniali e tributi imposti agli indigeni. — Organamento del commercio portoghese e suoi inconvenienti. — Amministrazione delle colonie. — Storia della colonia del Brasile. — Decadenza del Portogallo.

Gli Spagnuoli. — Viaggi di Cristoforo Colombo e successive scoperte. — Viaggio di Magellano e relazione di A. Pigafetta. — I *Conquistadores*. — La Spagna trapianta una società vecchia in un mondo nuovo. — Regime interno delle colonie. — Lo scavo delle miniere. — Monopolio e porti privilegiati. — Il Consiglio delle Indie. — Potenza della Spagna e splendore dei Paesi Bassi sotto Carlo V. — Politica funesta di Filippo II. — Regni disastrosi di Filippo III e di Filippo IV. — Il contrabbando. — Estinzione del ramo spagnuolo degli Absburgo.

Gli Olandesi. — Lotta contro gli Spagnuoli e fondazione della *repubblica delle provincie unite*. — Prime spedizioni alle Indie. — La Compagnia delle Indie orientali. — Perché fossero istituite nel secolo decimosettimo le Compagnie privilegiate. — Spirito mercantile dell'Olanda, prevalenza sulla Spagna e sul Portogallo, estensione del suo impero coloniale. — Fisionomia d'una colonia olandese. — Articoli del commercio asiatico. — Commercio di trasporto. — Storia della Compagnia delle Indie occidentali. — Viaggi nell'Oceania. — Industrie olandesi. — Abusi della speculazione. — Guerre coll'Inghilterra. — Guerre colla Francia. — Errori commessi dalla Compagnia delle Indie orientali, importanza esagerata ch'essa attribuiva al traffico delle spezie. — Sua rovina finanziaria.

Gli Inglesi. — La politica dei Tudor. — Il regno d'Elisabetta: viaggi e scoperte, industrie, compagnie mercantili. — Trasformazione nel regime agricolo dell'Inghilterra e primi stabilimenti coloniali. — Le emigrazioni dei puritani sotto gli Stuardi. — Elementi che concorsero a colonizzare l'America settentrionale. — Come l'inglese sia il popolo colonizzatore per eccellenza. — Tre specie di colonie inglesi: loro caratteri peculiari. — Rivalità coll'Olanda. — L'Atto di navigazione: giudizi diversi sulla sua opportunità ed efficacia. — Compagnie pel commercio colla Virginia e colla Nuova Inghilterra. — Origine e progressi della Compagnia delle Indie orientali, sua espulsione dall'impero del Gran Mogol e ritorno. — Rivoluzione del 1688 e alleanza dell'Inghilterra coll'Olanda contro la Francia. — Nuova Compagnia delle Indie nel 1698, fusione delle due associazioni nel 1702. — La Banca d'Inghilterra. — Conseguenze politiche e commerciali della guerra per la successione spagnuola.

I Francesi. — Il rinascimento in Francia: influenza italiana, industrie di lusso e industrie artistiche. — Imprese marittime e tentativi di colonizzazione sotto i Valois. — Le *capitolazioni*. — Guerre religiose e civili. — Enrico IV e il Sully: riordinamento interno, cure speciali date all'agricoltura. — Colonie nel Canada. — L'amministrazione del cardinale di Richelieu. — Nuovi stabilimenti francesi. — Restaurazione finanziaria del Colbert. — Il colbertismo. — Regolamenti industriali e fiscalità. — Progressi delle manifatture, grandiosità

delle opere pubbliche, incremento della marineria. — Privilegi accordati alla Compagnia delle Indie orientali. — Altre compagnie pel commercio coll'Africa e coll'America. — Le Antille. — Morte del Colbert e revoca dell'editto di Nantes. — Dissesto economico e sociale originato dalle guerre di Luigi XIV. — Pace di Utrecht e perdite coloniali della Francia. — La Reggenza. — Esposizione critica del sistema di Law.

Imprese e rivolgimenti coloniali nel secolo XVIII. — La Compagnia francese delle Indie orientali: il Dumas, il La Bourdonnais, il Dupleix. — Lotte cogli inglesi e compromesso del 1754. — Guerra dei sette anni e fine della potenza francese nelle Indie.

Conflitti tra francesi e inglesi nell'America settentrionale. — Per la pace di Parigi la Francia perde il Canada e la Luigiana. — Cause generali dell'esito infelice della colonizzazione francese.

Le colonie orientali degli Olandesi decadono. — Prosperità del Surinam. — Miniere d'oro e d'argento nelle colonie portoghesi del Brasile. — Il marchese di Pombal affida il commercio a compagnie privilegiate.

Organamento della Compagnia inglese delle Indie. — Conquiste di lord Clive. — *Atto regolamentario* del 1773.

Le colonie inglesi d'America. — Disagio prodotto dal sistema mercantile. — Insurrezione e fondazione della repubblica degli *Stati Uniti*. — Straordinaria importanza di questo avvenimento.

La Compagnia inglese delle Indie orientali estende sempre più i suoi domini. — Warren Hastings. — Dipendenza maggiore della Compagnia dal governo mercè l'istituzione dell'*ufficio di controllo*.

Nuovo assetto dell'America spagnuola. — Colonie danesi e svedesi. — Primo stabilimento inglese in Australia.

Commercio, industria, colonie dallo scorcio del secolo XVIII al 1815. — Regime della tutela e avviamento a quello della libertà. — Innovazioni d'indole economica nei vari paesi d'Europa: Spagna, Portogallo, Stati italiani, Austria, Prussia, Russia. — La Francia e i fisiocratici. — Discussioni sulla libertà del commercio dei grani. — Riforme del Turgot, editto del 1776 e sua revoca. — L'Inghilterra e l'opera di Adamo Smith. — Giacomo Wätt.

La rivoluzione francese. — Riforme commerciali e industriali, soppressione definitiva delle corporazioni. — Storia degli *assegnati*. — Le leggi di *maximum*. — Sistema metrico-decimale.

L'Impero. — Banca di Francia, camere di commercio, strade, canali, rifioritura industriale. — I decreti di Berlino (1806) e di Milano (1807). — Vicende ed effetti del *blocco continentale* — Caduta di Napoleone.

Le colonie europee durante le guerre della rivoluzione e dell'impero. — Nuovi acquisti dell'Inghilterra. — La colonia del Capo di Buona Speranza. — Le colonie spagnuole dell'America meridionale insorgono contro la madre patria. — Abolizione della tratta dei negri.

Il commercio e l'industria dal 1815 al 1870. — Progressi dell'attività mercantile dopo le guerre napoleoniche. — Influenza della macchina a vapore sulla produzione. — Organamento della grande industria. — I nuovi mezzi di comunicazione. — Trionfi e abusi del credito. — Concorrenza mondiale. — Crisi. — Conflitti e problemi che l'ordine presente ha fatto sorgere.

Indipendenza delle colonie spagnuole e portoghesi del continente americano: conseguenze commerciali di queste mutazioni politiche.

Inghilterra. — Progressi straordinari dell'industria. — Reazione contro il regime proibitivo e riforme di Huskisson. — Lega di Manchester. — Roberto Peel e l'abolizione della legge sui cereali. — Fine dell'Atto di navigazione e del sistema coloniale. — Prima guerra colla Cina e apertura di cinque porti cinesi. — Incremento delle colonie australiane: scoperta dei giacimenti auriferi. — La Compagnia delle Indie orientali: compromesso del 1833, scioglimento nel 1858. — Nuova guerra colla Cina: porti cinesi e giapponesi dischiusi agli Europei e agli Americani. — L'America inglese. — Graduali miglioramenti introdotti dall'Inghilterra nelle proprie colonie.

Olanda. — Gli Olandesi riprendono un posto cospicuo nella colonizzazione e nel commercio transoceanico. — Possedimenti americani. — Prodotti agricoli e minerali delle isole della Sonda. — Sistema coloniale Van der Bosch e successive modificazioni.

Belgio. — Sua separazione dall'Olanda. — Industrie e prosperità marittima — Anversa.

Portogallo e Spagna. — Condizioni interne. — Vicende e importanza rispettiva delle loro colonie.

Francia. — La restaurazione. — Prosperità materiale durante il regno di Luigi Filippo — Conquista dell'Algeria. — Dottrine della libertà economica e scuole socialiste. — Il secondo impero: opere pubbliche, attività industriale, aumento del lusso, società di commercio e di credito. — I principi del libero scambio nei trattati commerciali del 1860 e seguenti. — Colonie francesi.

Germania. — La confederazione del 1815. — Prime leghe doganali. — Lo Zollverein. — La guerra del 1866 e l'egemonia della Prussia.

Italia. — La politica del Piemonte. — Idee e riforme del conte di Cavour. — Trattati di commercio. — Elementi economici che contribuirono all'unificazione italiana.

Apertura del canale di Suez. — Previsioni avveratesi e previsioni smentite. — Stabilimenti inglesi e francesi al sud del Mar Rosso. — Interessi europei in Egitto.

Russia. — Sua espansione nell'Asia. — Miniere degli Urali. — Commercio asiatico. — Relazioni colla Cina. — Guerra di Crimea e trattato di Parigi del 1856. — Antagonismo politico commerciale fra la Russia e l'Inghilterra.

Stati Uniti. — Condizioni uniche e successivi ampliamenti. — Le miniere d'oro della California. — Commercio del tabacco, dello zucchero, del cotone. — Conseguenze della guerra di secessione. — Rialzo delle tariffe e potenza industriale. — Estrazione del petrolio. — Produzione e commercio dei cereali. — Aumento prodigioso della ricchezza. — La democrazia degli Stati Uniti è la più completa esplicazione dell'individualismo. — Beni e mali che ne derivano.

L'ultimo ventennio (*). — EUROPA. — La guerra del 1870. — Momentanea depressione e mirabile rifiorimento della Francia. — L'industria germanica. — Il regno d'Italia: risveglio industriale e crisi presente. — Indipendenza politica e incremento economico degli Stati della penisola balcanica. — Progressi della Russia.

Ferrovie e opere pubbliche più segnalate nei vari paesi d'Europa. — Trasformazione della marina mercantile. — Armamenti e loro conseguenze economiche. — Guerra di tariffe.

ASIA. — L'impero anglo-indiano e l'annessione della Birmania. — La Francia nell'Indo-Cina. — Conquista del Tonchino.

La Cina: prime miniere carbonifere e prime strade ferrate. — Il Giappone: suo rapido incivilimento e influenze europee.

Domini russi nell'Asia. — La ferrovia transcaspiana. — Progetto della grande ferrovia attraverso alla Siberia.

AFRICA. — Principali viaggi di scoperta nell'Africa centrale. — Occupazione delle parti periferiche del continente africano. — Formazione dello Stato del Congo. — Conferenza africana di Berlino del 1884-85 e sue deliberazioni. — Stabilimenti inglesi, francesi, tedeschi, italiani. — L'Africa australe e le miniere diamantifere e aurifere. — Contesa anglo-portoghese. — Espansione della Francia: la Tunisia. — Rivolta del Sudan egiziano e suoi effetti economici. — Predominio inglese in Egitto. — Ultima spedizione dello Stanley. — Il trattato anglo-tedesco per la delimitazione delle rispettive influenze nell'Africa orientale. — La colonia Eritrea.

AMERICA. — Le repubbliche della Plata. — Età dell'oro dell'Argentina e crisi attuale. — La guerra fra le repubbliche occidentali dell'America del Sud. — Egemonia del Cile. — Emigrazione al Brasile. — Repubblica brasiliana.

Le grandi imprese interoceaniche. — Progressi continui del Dominio del Canada. — Potenza economica dell'Unione Americana. — Bill Mac-Kinley.

OCEANIA. — Floridezza delle colonie inglesi dell'Australasia e loro confederazione. — Espansione coloniale della Germania. — La Nuova Guinea occupata e tripartita.

PROF. ANTONIO FRADELETTO.

(*) Quest'ultima parte viene esposta in succinto compendio, essendone riserbata l'ampia trattazione al corso di geografia e statistica commerciale.

XI.

ECONOMIA POLITICA.

III.º ANNO (*Classi riunite*).

Nozioni preliminari. — Oggetto e definizione dell'economia politica. — Divisione dell'economia politica in *scienza pura* e *arte economica*. — Partizione della scienza economica. — Metodo dell'economia politica. — Rapporti dell'economia politica con altre scienze. — Importanza dell'economia politica e difesa di essa contro le accuse di materialismo e individualismo.

Della ricchezza. — Concetto della ricchezza. — Bisogni e soddisfazione. — Beni economici.

Della teoria del valore. — Concetto del valore. — Cause del valore. — Legge della domanda e dell'offerta. — Valore normale dei prodotti aumentabili indefinitamente e liberamente. — Valore normale dei prodotti in caso di costi diversi di produzione. — Valore dei prodotti non aumentabili indefinitamente, o che formano oggetto di monopolio naturale o artificiale. — Valore dei servizi. — Variazioni del valore. — Misura del valore. — Concetto del valore per i giuristi romani. — Concetto del valore per i canonisti del medio-evo. — Concetto del valore nell'età moderna.

Del prezzo. — Concetto del prezzo. — Della scelta di una misura comune del valore. — Della moneta come misura del valore. — Legge del prezzo normale. — Legge del prezzo corrente. — Tendenza dei prezzi verso il costo di produzione. — Se l'alto o il basso prezzo sieno indizio di ricchezza o di povertà. — Se convenga fissare il prezzo dei beni.

Dei fattori della produzione. — Concetto della produzione. — Quali sono i fattori della produzione.

Del lavoro. — Concetto del lavoro. — Funzione produttiva del lavoro. — Se vi ha lavoro improduttivo.

Del capitale. — Concetto del capitale. — Forme del capitale. — Importanza del capitale per la produzione. — Capitale fisso e capitale circolante. — Capitale materiale e capitale immateriale. — Come si forma il capitale. — Trasformazione dei capitali.

Della natura. — Importanza di questo elemento della produzione. — Materia e forze. — Cause limitatrici della produzione e in quali industrie esse hanno efficacia.

Delle condizioni sociali per il perfezionamento della produzione. — Cooperazione semplice e cooperazione complessa o divisione del lavoro. — Vantaggi e inconvenienti della divisione del lavoro. — Uso delle macchine. — Libertà industriale. — Vantaggi della libertà industriale. — Servitù e schiavitù. — Corporazioni di arti e mestieri. — Libertà economica e ingerenza dello Stato. — Come si manifesta l'ingerenza della pubblica autorità nell'ordine delle funzioni economiche. — Opinioni favorevoli e opinioni contrarie alle private industriali. — Diritto di autore. — Istruzione ed educazione. — Esposizioni industriali, come si distinguono e importanza di esse.

Delle forme della produzione. — Concetto dell'industria. — Classificazione delle industrie. — Industria territoriale e sua suddivisione. — Industria manifattrice. — Industria commerciale e suddivisione di essa. — Classificazione delle arti liberali.

Dell'organismo della produzione. — Concetto dell'impresa e distinzione di essa. — Vantaggi dell'impresa. — Condizioni necessarie per le grandi imprese. — Vantaggi della piccola industria. — Grande e piccola coltura. — Fabbriche e manifatture.

Del modo come si costituisce l'impresa. — Società in nome collettivo. — Società in accomandita. — Società anonima. — Società in accomandita per azioni.

PROF. TOMMASO FORNARI.

XII.

TRATTATI SPECIALI DI DIRITTO CIVILE.

II.º, III.º, IV.º ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

I. IL DIRITTO DI FAMIGLIA.

Introduzione. — La famiglia. — Forme storiche: — sostanza dell'istituto. — Temi filosofici e di sociologia: — tema giuridico. — Persone e cose. — Partizione della materia.

Il matrimonio. — Cenni di storia. — Rapporti coll'ordine politico e col concetto religioso. — Stato e Chiesa. — Attinenze e regolazione dei due elementi, civile e religioso, nel matrimonio. — Definizione del matrimonio. — Sua natura contrattuale. — Effetto essenziale ed effetto naturale del matrimonio.

Gli sponsali. — Definizione. — Inadempimento della promessa. — Effetto civile della promessa. — Condizioni perchè si dia tale effetto. — Raffronti col diritto canonico.

Condizioni legali del matrimonio. — Condizioni necessarie all'esistenza del matrimonio. — Condizioni necessarie alla sua validità. — Condizioni intrinseche ed estrinseche. — Prospetto delle une e delle altre. — Gli impedimenti. — Loro distinzioni. — Sanzioni.

Condizioni intrinseche della validità del matrimonio. — Impedimento di età. — Il diritto canonico. — La legge civile. — Dispensa dall'impedimento. — Matrimonio *in extremis*.

Vincolo precedente. — La bigamia. — Posizione di stranieri divorziati. — Matrimonio disciolto. — Vincolo religioso; legge canonica e legge civile. — Lo stato vedovile della donna.

Impedimento derivante da parentela. — Linee e gradi secondò il diritto canonico; secondo la legge civile. — Dispensa dall'impedimento. — Impedimento derivante da affinità. — Vincolo di adozione: impedimento conseguente.

Impedimento portato dalla interdizione. — Interdizione pronunciata e causa preesistente.

Impedimento del crimine. — Raffronti col diritto canonico.

Consenso dei parenti. — Serie dei chiamati a prestare il consenso. — Ordine onde deve ripetersi. — Ricorso contro la denegazione del consenso. — Il codice francese.

Condizioni estrinseche della validità del matrimonio. — Solennità precedenti e concomitanti. — Le pubblicazioni. — Origine storica; scopo; forme. — Dispense. — Documenti a esibirsi dagli sposi.

Opposizione al matrimonio. — Fondamento. — Limiti. — A chi spetta l'opposizione. — Forme. — Effetti.

Celebrazione del matrimonio. — Il diritto canonico; matrimoni clandestini e matrimoni di coscienza. — Il diritto civile. — Competenza dell'ufficiale di stato civile. — Pubblicità. — Forme.

Matrimoni degli Italiani all'estero. — Principi generali di diritto internazionale privato. — Applicazione al matrimonio. — Matrimoni contratti davanti i consoli italiani. — Formalità posteriori alla celebrazione.

Matrimoni contratti da stranieri in Italia. — Legge personale dello straniero. — Legge reale. — Principi generali: — applicazioni. — Capacità degli stranieri a contrar matrimonio. — Forme. — Leggi a osservarsi.

Le prove del matrimonio. — Registri dello stato civile. — Se il possesso di stato faccia prova. — Prove del matrimonio, quando se ne discute in via principale, e quando in via incidentale. — Prove sussidiarie, in mancanza o in interruzione dei registri di stato civile.

Nullità del matrimonio. — Atto inesistente e atto nullo. — Della nullità degli atti in generale. — Nullità assolute e relative. — Applicazione al matrimonio. — Effetti delle nullità del matrimonio. — Matrimonio putativo e sue conseguenze.

Nullità per vizio nel consenso. — Vizio derivato dalla violenza: — caratteri della violenza. — Questione sul dolo. — Il ratto e il diritto canonico.

Nullità per errore nella persona. — Errore essenziale e accidentale. — Differenze fra identità e qualità della persona. — Errore nella personalità fisica; nella personalità civile. — Raffronti col diritto canonico.

Nullità per impotenza. — Cenni di storia. — Discussione legislativa. — Condizioni dell'impotenza, come base della domanda di nullità.

Nullità dipendente da mancanza di consenso degli ascendenti.

Nullità assoluta del matrimonio. — A chi spetta provocare la dichiarazione di nullità. — Nullità perpetue e nullità temporanee.

Diritti e doveri inerenti al matrimonio. — Duplice ordine, morale e giuridico. — Norme giuridiche a suffragio dell'ordine morale. — Condizione che assume la moglie.

Comunione di vita. — Coabitazione dei coniugi. — Sanzioni. — Diritto agli alimenti: — sua natura: — norme generali che vi presiedono: — norme speciali in relazione al matrimonio.

Limitazioni imposte alla donna maritata nell'esercizio dei diritti civili. — Autorizzazione maritale: obiezioni e difesa. — Le norme del codice civile sull'autorità maritale esercitano effetto retroattivo. — In quali casi e per quali atti occorre l'autorizzazione maritale. — Casi nei quali non occorre. — Donna esercente la mercatura. — Casi in cui l'autorità del tribunale subentra a quella del marito. — Casi in cui l'autorizzazione maritale dev'esser suffragata da deliberazione del tribunale.

Diritti e doveri dei coniugi rispetto alla prole. — Rapporti fra genitori e prole. — Mantenimento, educazione, istruzione. — Incombenza ad entrambi i genitori. — Concorrenza dei beni dei figli a sostenere il peso della triplice obbligazione. — Se e quando cessino gli obblighi dei genitori.

Obbligazione degli alimenti. — Può essere convenzionale, testamentaria, legale. — Differenze fra obbligo convenzionale e legale. — Casi dell'obbligo legale. — Obbligo legale fra parenti. — Ordine. — Misura degli alimenti. — Modo di somministrarli.

Scioglimento del matrimonio. — Morte di uno dei coniugi.

Cenni storici sull'istituto del divorzio. — La legge francese 19 Luglio 1884. — Le ragioni pro e contro il divorzio. — Il codice civile e la discussione legislativa. — I progetti posteriori. — Stato attuale della questione.

La separazione di letto e di mensa. — Separazione consensuale. — Separazione giudiziaria. — Casi in cui è ammessa. — Prove. — Procedura. — Effetti.

La filiazione. — Filiazione legittima. — Presunzione della paternità. — Disconoscimento della paternità. — A chi ne spetta l'azione. — Prove della filiazione legittima. — Atto di nascita. — Possesso di stato; sue condizioni. — Prova testimoniale; sue condizioni.

Filiazione illegittima. — Classi di figli illegittimi. — Riconoscimento. — Quali figli non possono essere riconosciuti. — Forma del riconoscimento: questione sul testamento olografo. — Effetti del riconoscimento. — Impugnativa di esso. — A chi ne spetta la facoltà.

Inchiesta della maternità. — A chi ne spetta l'azione. — Prove. — Regola, ond'è vietata la ricerca della paternità; eccezioni. — Legislazione comparata. — Norma di diritto transitorio.

Legittimazione dei figli naturali. — Scopo. — Modi. — Effetti della legittimazione per susseguente matrimonio. — Condizioni, procedura, effetti della legittimazione per rescritto regio.

L'adozione. — Cenni di storia. — Chi può adottare. — Chi può essere adottato. — Limiti. — Di chi è richiesto il consenso nell'adozione. — Forme dell'adozione. — Suoi effetti.

Il governo della famiglia. — La patria podestà. — Cenni di storia. — Differenze fra l'istituto antico e il moderno. — Indole odierna della patria podestà, rispetto specialmente al diritto di correzione.

A chi spetta la patria podestà, segnatamente nel caso di scioglimento di matrimonio dei genitori. — Il genitore superstite. — Legislazione comparata. — Il nostro codice civile. — La discussione legislativa che vi precedette.

Diritti e doveri inerenti alla patria podestà. — Convivenza del figlio col genitore: — regola; eccezioni. — Figlio che abbandona la casa paterna; figlio che ne è allontanato. — Educazione e istruzione. — Rappresentanza dei figli nati e nascituri.

Amministrazione della sostanza. — Diritti e doveri del genitore, in comparazione colla podestà del tutore. — Conflitti d'interesse.

Usufrutto spettante al genitore sui beni del figlio. — Fondamento del diritto. — Beni esclusi dall'usufrutto. — Pesi inerenti. — Cessazione dell'usufrutto.

Podestà esercitata dalla madre. — Condizioni che il padre, morendo, può imporre all'esercizio della podestà della madre. — Madre che passa a seconde nozze.

Tutela esercitata dal genitore sul figlio illegittimo.

Modi onde finisce la patria podestà.

La tutela. — Cenni di storia. — Principi regolatori della tutela. — Distinzioni di essa. — Organamento. — Il tutore. — Incapacità agli uffici tutelari. — Esclusione, rimozione, dispensa. — Il protutore. — Il consiglio di famiglia. — L'autorità giudiziaria.

Esercizio della tutela. — Cura della persona del minore. — Sua rappresentanza. — Amministrazione dei beni. — Rendimento dei conti.

L'emancipazione. — Cenni di storia. — Casi e modi onde si opera l'emancipazione. — Effetti. — Cura dell'emancipato. — Cause onde l'emancipazione cessa.

I patti nuziali. — Caratteri e norme comuni. — Forme. — Persone dei contraenti. — Capacità di contrarre.

La dote. — Sua costituzione. — Diritti ed obblighi dei coniugi. — L'alienazione dei beni dotali. — La restituzione della dote. — Separazione della dote dai beni del marito.

La comunione dei beni fra coniugi. — Amministrazione, scioglimento, divisione di essa.

I lucri dotali. — Le convenzioni nuziali accessorie. — I beni parafernali.

II. IL DIRITTO EREDITARIO.

Introduzione. — La successione ereditaria. — Rapporto fra l'istituto successorio e il diritto di famiglia. — Fondamento del diritto successorio. — Se derivi dal gius naturale ovvero da quello positivo. — Rapporti che intercorrono fra la successione legittima e la testamentaria. — Cenni storici. — Leggi che regolano la successione, in ordine al tempo e in ordine al luogo.

La successione legittima. — Capacità di succedere. — Le incapacità stabilite dal codice. — I non concepiti. — I nati non vitali. — La incapacità di succedere per ragione di indegnità. — Casi. — Restituzione della successione raccolta dall'indegno. — I discendenti dell'indegno.

Definizione del diritto di rappresentazione. — Principi regolatori. — Veste giuridica di chi succede per rappresentazione. — Rappresentazione nella linea retta; nella linea collaterale.

Ordine della successione legittima. — Successione dei figli legittimi e dei discendenti. — Successione dei genitori. — Successione degli ascendenti. — Successione dei fratelli e delle sorelle: — fratelli e sorelle germani; fratelli e sorelle unilaterali. — Successione dei genitori e degli ascendenti, in unione con fratelli e sorelle. — Successione dei collaterali.

Successione dei figli naturali. — Principi a conciliarsi. — Diritto antico; diritto vigente. — Concorso di figli naturali con altri successibili. — Collazione. — Per quali figli naturali è esclusa la successione.

Successione del coniuge superstite. — Diritto romano; legge austriaca; legge nostra. — Concorso del coniuge con altri successibili. — Decadenza del coniuge dalla successione.

Successione dello Stato.

La successione testamentaria. — Cenni di storia. — Fondamento. — Diritto razionale: — legge positiva. — Definizione del testamento. — Gli antichi istituti di disposizione *causa mortis*: dimissione di beni; donazioni; patti successorii; codicilli.

Analisi della definizione del testamento. — Atto spontaneo e unilaterale. — Atto scritto e solenne. — Atto di disposizione dei beni, in tutto o in parte. — Atto revocabile.

Regole di interpretazione dei testamenti. — Elementi cui si deve ricorrere. — Prove. — Casi e applicazioni.

Capacità di disporre. — Cause di incapacità. — Età. — Interdizione legale: — il codice penale. — Interdizione giudiziaria. — Incapacità di disporre per causa di infermità di mente: — tempo della infermità: — prova, a chi incombe.

Capacità di disporre dello straniero. — L'antico diritto. — Il codice Albertino. — Principi di diritto internazionale privato. — Il codice vigente.

Differenze fra incapacità di disporre e cause che invalidano il testamento. — Cause di invalidità. — Dolo. — Errore nella persona. — Errore nella causa. — Violenza.

Capacità di ricevere. — Incapacità assolute e relative; totali e parziali. — I nati non vitali. — I nascituri di persona determinata. — Gli enti morali che ricevono la personalità dopo l'apertura della successione.

Incapacità relative. — Gli indegni. — I tutori. — Coloro che parteciparono alla confezione del testamento. — Incapacità per illegittimità di natali. — Disfavore delle seconde nozze.

Capacità di succedere dello straniero. — L'antico diritto. — Il codice Albertino. — Il codice vigente.

Le simulazioni rivolte a deludere le norme sull'incapacità. — Persone interposte. — Persone presunte interposte. — Prove della simulazione.

Forme dei testamenti. — Cenni di storia. — Obbligatorietà di forme solenni. — Deduzione di alcuni sommi principi direttivi. — Prospetto delle forme di testamento, stabilite dalla legge. — Forme antiche, oggi escluse.

Definizione del testamento olografo. — Suoi requisiti: — in ispecie, della data. — Casi e applicazioni. — Impugnativa della verità del carattere: — a chi incombe la prova. — Apertura e pubblicazione del testamento olografo.

Definizione del testamento pubblico. — Cenni storici. — Il testamento *nuncupativo* dei Veneziani. — Requisiti del testamento pubblico. — Persone concorrenti alla sua confezione. — Forme. — Pubblicazione.

Definizione del testamento mistico o secreto. — Cenni storici. — Il testamento *per cedola* dei Veneziani. — Requisiti del testamento mistico. — Apertura e pubblicazione.

I testamenti speciali. — Necessità di forme straordinarie. — Cenni storici. — Caratteri di ordine generale. — Testamenti in tempo di contagio. — Testamenti fatti in mare. — Testamenti militari.

Rivocazione dei testamenti. — Della rivocazione in generale. — Rivocazione espressa; tacita; per legge.

Nullità dei testamenti. — Cause invalidatrici. — Vizi di forma. — Nullità: — suo concetto: — conseguenze. — Se il testatore possa confermare il testamento nullo. — Chi può dedurre la nullità. — Rinuncia a dedurla.

Persone e cose formanti oggetto della disposizione testamentaria. — Manifestazione della volontà del testatore. — Istituzione di erede. — Istituzione di legato. — Istituzione fiduciaria. — Designazione di persona incerta. — Remissione alla nomina di un terzo. — Istituzione di più eredi in quote determinate.

Disposizioni per l'anima; per i poveri; per enti ecclesiastici. — Le leggi sull'asse ecclesiastico. — La legge vigente sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Definizione di legato. — Differenze fra legatario ed erede. — A carico di chi può essere imposto il legato. — Legato a favore di un coerede; prelegato. — Legato a onere di più persone. — Legato a favore di più persone.

Cose costituenti il legato. — Legato di cosa altrui. — Legato di cosa spettante a chi è gravato della prestazione. — Legato di cosa appartenente al legatario. — Legato di credito. — Legato di liberazione di debito. — Legato di alimenti. — Legato di dote. — Legato periodico. — Modi di determinare la cosa legata. — Cosa individua. — Cosa di un certo genere o di una certa specie. — Cosa determinata per luogo. — Scelta della cosa, rimessa all'erede, al legatario, ad un terzo. — Qualità della cosa.

Revoca dei legati. — Alienazione, trasformazione, perimento della cosa legata.

Diritti del legatario. — Accettazione del legato. — Ripudia. — Acquisto. — Possesso. — Frutti.

Obblighi del legatario. — Obbligazioni ipotecarie. — Pesì inerenti alla cosa: — tasse: — spese.

Modalità apposte alle disposizioni testamentarie. — Condizioni. — Condizioni lecite e illecite. — Raffronto colle condizioni illecite apposte ai contratti. — Effetti. — Casi e applicazioni. — Condizioni sospensive. — Condizioni risolutive. — Effetti.

Il modo, apposto alle disposizioni testamentarie. — Termine. — Casi e applicazioni.

Le sostituzioni. — Cenni di storia. — Sostituzione ammessa nel nostro codice. — Casi in cui si può sostituire.

Le abolite sostituzioni fidecommissarie. — Norme di diritto transitorio. — Proibizione dell'usufrutto progressivo.

Il diritto di accrescimento. — Indole e fondamento. — Elementi di fatto e di diritto che concorrono a darvi vita. — Come si opera l'accrescimento. — L'accrescimento nei legati.

Gli esecutori testamentari. — Fondamento e concetto dell'istituto. — Natura dell'incarico. — Chi può sostenerlo. — Poteri, funzioni, responsabilità dell'esecutore.

La successione necessaria e i diritti riservati. — L'antico diritto di diseredazione. — La quota legittima. — Cenni storici. — Fondamento morale e giuridico della quota legittima. — Carattere della legittima. — È quota di eredità. — Ne dispone la legge. — Deduzioni.

Quote legittime riservate ai figli e discendenti legittimi. — Quote legittime riservate ai genitori, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali.

Riduzione delle disposizioni testamentarie che oltrepassano la disponibile. — Computo dei beni: — stima: — metodo.

Norme comuni alla successione legittima, alla testamentaria ed alla necessaria. — Apertura della successione: — quando e dove si apre. — Trasmissione del possesso dal defunto all'erede.

Accettazione dell'eredità. — Accettazione espressa e tacita. — Accettazione pura e semplice. — Accettazione col beneficio dell'inventario. — Cenni di storia. — Chi può e chi deve accettare col beneficio. — Diritti e doveri del beneficiario. — Decadenza. — Rinuncia dell'eredità. — Modo di darla. — Effetti. — Rivocazione della rinuncia. — Impugnativa.

Eredità giacente. — Diritto romano ed austriaco; legge nostra. — Casi. — Curatore dell'eredità. — Obblighi suoi.

Concetto e fondamento della collazione. — Differenze dalla riduzione. — Fra chi è dovuta la collazione. — Dispensa. — Spese non soggette a collazione. — Modi di operare la collazione.

Obbligazioni dei coeredi in proporzione delle quote. — Pagamento dei debiti ereditari. — Debiti ipotecari. — Regresso del coerede pagatore, contro gli altri. — Debiti indivisibili. — Rapporti dei coeredi col creditore. — Rapporti fra loro.

Divisione della sostanza ereditaria. — Se sia dichiarativa o attributiva della proprietà. — Azione di divisione. — Divisione in natura. — Vendita agli incanti. — Quote. — Coeredi minorenni. — Garanzia che devono prestarsi i dividendi. — Rescissione della divisione.

III. I DIRITTI REALI E LE GARANZIE REALI.

Introduzione. — Definizione dei diritti reali. — Loro attributi. — Contrapposizione dei diritti personali. — Qualità e numero dei diritti reali: — codice austriaco e codice francese. — Le garanzie reali. — Loro natura rispetto ai diritti reali.

La proprietà. — La proprietà nelle guarentie del diritto pubblico. — L'antico concetto del dominio eminente dello Stato. — Il concetto moderno. — La proprietà è un diritto individuale. — L'art. 29 dello statuto fondamentale del regno. — Deduzioni.

Definizione del diritto di proprietà. — Paralelo coll'art. 436 cod. civ. — Oggetto della proprietà. — Suoi attributi. — Condizioni della proprietà. — Restrizioni di interesse privato, locale, generale. — Cenni storici sull'espropriazione per causa di pubblica utilità. — Fondamento e condizioni dell'espropriazione. — I criteri direttivi della legge 25 Giugno 1865.

Le azioni di proprietà. — L'azione di rivendicazione. — Il diritto romano. — Il diritto moderno. — A chi e contro chi spetta la rivendicatoria. — Suo scopo. — L'attore in rivendicazione. — Il convenuto. — Prove. — Effetti della rivendicazione. — Il diritto di ritenzione. — Per quali cose è ammessa la rivendicazione: — immobili; universalità di cose mobili. — Cose mobili singole: — regola; eccezioni.

L'azione di stabilimento di confini. — Condizioni per esercitarla. — L'azione di regolamento di confini. — Condizioni per esercitarla. — Differenze fra le due azioni.

Estensione del diritto di proprietà. — Suolo, soprasuolo, sottosuolo. — Miniere. — Sistemi legislativi sulla proprietà mineraria. — Leggi vigenti in Italia sulla proprietà mineraria. — Criteri direttivi della legge 20 Novembre 1859. — Cave e torbiere.

Le accessioni. — Concetto e fondamento del diritto di accessione. — Distinzione delle accessioni. — Accessioni di produzione. — Frutti naturali. — Frutti civili.

Accessioni di unione. — Accessioni negli immobili. — Accessioni di costruzione. — Accessioni fluviali. — Regole e casi. — Concetti desunti dalla legge sui lavori pubblici.

Accessioni di unione nelle cose mobili. — Regole. — Casi e applicazioni.

Le modificazioni della proprietà. — Concetto generale. — Di alcune antiche forme di divisione della proprietà: livelli; precarie; superficie; locazioni ereditarie. — Loro differenze e attinenze coll'enfiteusi. — L'affrancamento dei livelli: — le leggi che lo regolano. — Raffronti fra livelli e decime: — leggi che regolano la commutazione e l'affrancazione delle decime.

L'enfiteusi. — Cenni storici. — Disputa legislativa sulla conservazione dell'enfiteusi. — Definizione. — Costituzione. — Diritti ed obblighi dell'enfiteuta. — Liberazione dalle antiche prestazioni di laudemio e di mortuario. — Divieto di subenfiteusi. — Il canone, davanti il perimento totale o parziale del fondo. — Diritti ed obblighi del concedente. — Estinzione dell'enfiteusi. — In ispecie, dell'affrancazione e della devoluzione. — Migliorie, ipoteche, servitù.

Le servitù. — Definizione. — Fondamento. — Distinzioni. — Raffronti.

Servitù personali. — Se l'usufrutto, l'uso, l'abitazione sieno tassativamente le sole servitù personali. — Diritto romano e francese; legge nostra.

Definizione dell'usufrutto e sua costituzione. — Cose su cui l'usufrutto può costituirsi. — Diritti dell'usufruttuario. — In ispecie, della cessione dell'usufrutto. — Obblighi dell'usufruttuario: — prima di conseguire il possesso, durante l'usufrutto, alla sua cessazione. — Fine dell'usufrutto, in ispecie per abuso dell'usufruttuario. — Effetti.

Definizione e caratteri dell'uso e dell'abitazione.

Servitù prediali. — Loro distinzioni. — Servitù legali e servitù stabilite per fatto dell'uomo. — Servitù continue e discontinue. — Apparenti e non apparenti. — Positive e negative.

Prospetto delle servitù legali. — Caratteri delle servitù legali. — Se le servitù legali sieno quelle sole enunciate dal codice civile. — Servitù derivanti dalla situazione dei luoghi. — Servitù che riguardano i muri, i fossi e le siepi. — Case divise per piani: — spese nelle riparazioni: — sovraedificazioni. — Distanze e opere intermedie nelle costruzioni, negli escavi, nelle piantagioni. — Servitù di luce e di prospetto. — Lo stillicidio. — La servitù di appoggio. — La servitù di passaggio: — casi, limiti, indennità. — La servitù di acquedotto: — cenni storici: — le precipue norme date dal codice: — i consorzi e la legge sui lavori pubblici.

Nozione delle servitù stabilite per fatto dell'uomo. — Chi può costituirle. — Modi di costituzione. — Esercizio delle servitù. — Loro estinzione.

Il possesso. — Possesso materiale e possesso civile. — Elementi del possesso civile. — Analisi di questi elementi. — Possesso legittimo e illegittimo; di buona e di mala fede.

Acquisto del possesso. — Suo esercizio per mezzo di un rappresentante. — Atti facoltativi e atti di tolleranza. — Divieto di mutamento del titolo da parte del possessore. — Continuazione del possesso. — Successori a titolo universale e successori a titolo particolare.

Effetti civili del possesso. — Presunzione di proprietà. — Acquisto dei frutti. — Diritto di ritenzione. — Fondamento dell'usucapione. — Preferenza data al possessore.

La difesa del possesso. — Molestia e spoglio. — Azioni di manutenzione e di reintegrazione. — Caratteri comuni e caratteri distintivi. — Differenze fra giudizio petitorio e giudizio possessorio.

La denuncia di nuova opera. — L'azione di danno temuto. — Meglio che azioni possessorie, sono azioni preventive. — Caratteri. — Scopo. — Procedura.

Le garanzie reali. — Nozioni fondamentali. — Organismo del credito. — Principio, onde tutti i beni del debitore servono di garanzia al creditore. — Enunciazione delle garanzie in generale e di quelle reali in particolare.

I privilegi. — Definizione. — Oggetto ed effetto dei privilegi. — Privilegi generali e particolari sulle cose mobili. — Loro ordine. — Privilegi sulle cose immobili. — Modo principale e modo sussidiario. — Ordine.

L'ipoteca. — Definizione. — Differenze fra pegno, privilegio e ipoteca. — Cenni storici sull'ipoteca e sul suo organismo. — Natura del diritto ipotecario. — Beni suscettivi di ipoteca. — Le leggi sul debito pubblico.

Distinzione delle ipoteche. — Più specialmente, dell'ipoteca convenzionale. — Condizioni di essenza e di validità dell'ipoteca. — Specializzazione dei beni e del credito. — Pubblicità; libri ipotecari. — Iscrizione dell'ipoteca: — efficacia dell'iscrizione: — rinnovazione.

Effetti dell'ipoteca. — L'ordine nelle ipoteche e la procedura di graduazione. — L'azione *solve aut dimitte*. — Il giudizio di purgazione; a chi spetta; sua procedura. — Riduzione delle ipoteche; duplice criterio. — Ipoteche riducibili anche senza il consenso del creditore.

Estinzione dell'ipoteca. — Modi comuni all'estinzione dell'obbligazione principale. — Modi propri di estinzione dell'ipoteca per sè stessa.

Il pegno. — Definizione del pegno. — Condizioni di esistenza, di validità, di efficacia. — Rapporti del creditore di fronte al debitore; di fronte ai terzi. — Diritti ed obblighi del pignoratario e del pignorante. — Estinzione del pegno. — Nozione dell'anticresi.

Il sequestro. — Sequestro convenzionale, giudiziario, conservativo. — Condizioni; procedura. — Obblighi del sequestratario.

La trascrizione. — Definizione. — Concetto e vantaggi dell'istituto. — Atti che vanno trascritti. — Procedimento. — Effetti.

PROF. RENATO MANZATO.

XIII.

DIRITTO INTERNAZIONALE

IV.° e V.° ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

PARTE PRIMA.

Introduzione. — Lo Stato. — Suoi caratteri. — In ispecie, delle facoltà incluse nell'autonomia esteriore.

Del diritto pubblico in generale. — Sue parti.

Definizione del diritto internazionale. — Lineamenti storici del suo progresso. — Oggetto. — Fonti. — Attinenze cogli altri rami del diritto e colle scienze politiche. — Partizione della materia.

Personalità degli Stati. — Gli Stati e il loro organismo internazionale. — Potenze sovrane. — Stato e nazione. — Nazionalità.

Combinazioni di Stati. — Unioni personali. — Unioni reali. — Federazioni; loro specie. — Ordinamenti dei maggiori Stati contemporanei a tipo di unione e di federazione.

Organismi anomali. — Stati semisovrani, vassalli, tributari. — Protettorati. — Colonie. — Stati e territori neutrali. — Storia; ordinamenti odierni.

Fondazione degli Stati. — Stati che assorgono a nuova forma costituzionale.

Capacità giuridica degli Stati. — Prospetto dei diritti che loro spettano.

Cessazione di esistenza degli Stati. — Modi. — Conseguenze giuridiche.

Diritti degli Stati. — Diritti assoluti. — Natura e importanza di questi diritti.

Diritto di eguaglianza. — Regola. — Applicazioni.

Diritto di conservazione. — Facoltà incluse. — In ispecie, della difesa e degli armamenti. — Limitazione per via di trattati. — Trattati di Vienna (1815), di Parigi (1856), di Berlino (1878).

Espansione interna. — Accrescimento legittimo di proprietà e di ricchezza.

Espansione esterna. — Casi e modi ond'essa si presenta legittima. — Equilibrio politico. — Equilibrio artificiale: — teoriche e storia. — Equilibrio naturale.

Diritto di indipendenza. — Definizione. — Estensione del diritto di indipendenza. — Facoltà costituzionali, legislative, giurisdizionali.

Principio del non intervento. — Teoriche e storia. — La santa alleanza e i congressi di quell'epoca. — Teoria moderna e applicazioni. — Gli Stati Uniti d'America e la dottrina del Monroe.

Stati nuovi e Stati che assorgono a nuova forma. — Riconoscimento di essi. — Modi e cautele. — Teoria e fatti storici. — Riconoscimento della condizione di belligeranti.

Diritto di proprietà. — Concetto e caratteri. — Territorio e luoghi assimilati. — Il vecchio concetto del dominio eminente dello Stato. — Il demanio pubblico nel diritto interno; differenza dalla proprietà internazionale.

I diritti di uso innocuo. — Differenza dalle vecchie servitù internazionali. — Applicazioni.

Ingresso, transito, permanenza di persone straniere. — Ingresso di navi straniere nelle acque territoriali. — Porti commerciali e porti militari.

La navigazione fluviale. — Principi posti nel congresso di Vienna (1815). — Cenni sulla navigazione dei grandi fiumi internazionali. — In ispecie, dei trattati relativi alla navigazione del Danubio, dopo il congresso di Vienna (1856, 1871, 1878, 1883). — Cenni sui fiumi d'America. — Navigazione del Congo e del

Niger; conferenza di Berlino (1884). — Canali internazionali. — Suez e la convenzione di Costantinopoli (1888). — Panama.

Modi di acquisto della proprietà internazionale. — Modi antichi di acquisto, dichiarati illeciti dal diritto moderno. — Acquisto originario e derivativo.

Acquisto per occupazione. — L'occupazione bellica, per sé sola, non dà titolo di acquisto. — Diritti e doveri del belligerante occupatore.

Occupazione lecita: — sue condizioni. — Scoperte geografiche. — Possesso effettivo.

Occupazioni coloniali. — Differenze fra occupazione a titolo di sovranità e occupazione a titolo di protettorato. — La conferenza di Berlino del 1884. — Principi posti nel protocollo 26 Febbraio 1885.

Colonie, e loro distinzioni di specie. — Cenni storici. — Indirizzi odierni. — Assab, Massaua, Keren, Asmara: — la colonia Eritrea. — Protettorato di Aussa e dell'Abissinia. — Il trattato del 1889.

Acquisto per accessione. — Confini naturali e confini artificiali. — Accessioni fluviali. — Isole sorte nei mari territoriali.

Acquisto per via di cessione. — Trattati di cessione. — Capacità di conchiuderli: a chi spetta. — Consenso del popolo del territorio ceduto. — La teoria dei plebisciti: — obiezioni e difesa. — Plebisciti ed opzione. — Esempi e fatti storici.

Trapasso di diritti e di obblighi dallo Stato cedente al cessionario — Unione di due o più Stati. — Annessione di province.

Acquisto per usucapione. — Se l'usucapione sia ammissibile in diritto pubblico. — Limiti ristrettissimi sotto i quali può accettarsi oggidi. — Il diritto antico. — Canoni di diritto moderno.

La proprietà internazionale ed il mare. — Il mare nei rapporti internazionali. — Il mare aperto: — sua libertà. — Linee di storia. — Ugo Grozio e Giovanni Seldeno. — Le pretese antiche. — Venezia e il mare Adriatico.

Il mare territoriale. — Proprietà di esso; giurisdizione. — Porti e rade. — Porti militari e commerciali. — Entrata delle navi e polizia dei porti: — i regi decreti del 1864, del 1887, del 1888: — il rilascio forzato. — Golfi e baje. — Stretti. — Mari chiusi. — Mari interni. — Il mare territoriale in senso stretto: — la linea di rispetto: — modo di determinarla: — diritto antico; consuetudine; trattati. — Le rive del mare.

I prodotti del mare territoriale. — La pesca e i trattati che la regolano. — In ispecie, dei nostri trattati coll'Austria: — incidenti diplomatici. — L'antico *jus littoris*: — le istituzioni odierne.

Il mare aperto e la navigazione. — Norme di ordine tecnico. — I regolamenti internazionali e il regio decreto 4 Aprile 1880. — Le collisioni di navi: — conseguenze di ordine penale e civile. — Collisioni di navi di bandiera diversa. — Inconvenienti dei giudizi che ne provengono. — Dispute sulla legge da applicarsi; sulla competenza del giudice che deve pronunciare. — Dottrine e proposte. — *L'Institut de Droit International* e i congressi di Anversa e di Losanna (1885, 1888).

Norme della navigazione nell'ordine giuridico. — Nazionalità delle navi: — leggi interne: — proposte di un sistema unico internazionale. — Differenze tra navi di guerra e navi di commercio.

Navi di commercio. — Loro nazionalità. — Requisiti del luogo di costruzione e della proprietà della nave: legislazione comparata. — Requisiti delle persone degli ufficiali e dell'equipaggio: — legislazione comparata. — Prove della nazionalità: — bandiera e carte di bordo.

Navi di guerra. — Prove di loro nazionalità. — Casi discussi, e principi che se ne desumono. — Specialità dei legni postali.

Giurisdizione dello Stato sulle sue navi nazionali di guerra e di commercio. — Bastimenti che son fuori di una nazionalità o che ne abusano.

Navi piratesche. — Distinzione fra pirateria e corsa. — Il trattato di Parigi del 1856 e l'abolizione della corsa: — il nostro codice della marina mercantile. — Casi nei quali la corsa, dove ancora esista, degenera in pirateria. — La repressione della pirateria: — diritto antico; diritto moderno; la nostra legge. — In che la pirateria differisca dalla tratta degli schiavi.

Repressione della tratta. — Tratta effettiva e tratta presunta. — La nostra legge: — le convenzioni internazionali. — La *British and Foreign Antislavery Society*. — La conferenza di Berlino (1884). — La conferenza antisclavista di Bruxelles (1890-91).

La polizia sul mare aperto. — Autorità delle navi di guerra su quelle commerciali della stessa nazione. — Facoltà delle navi di guerra di tutte le nazioni, a difesa dell'ordine generale. — Ricerca della bandiera. — Diritto di caccia. — Diritto di visita. — Diritto di perquisizione. — Diritto positivo stabilito da alcuni trattati, massime nelle mutue delegazioni a repressione della tratta.

Un cenno sul ceremoniale marittimo.

Diritti condizionali o relativi degli Stati. — I trattati pubblici. — Definizione e caratteri dei trattati. — Requisiti di loro conclusione.

Capacità dei contraenti. — Stati sovrani. — Stati semisovrani. — Federazioni. — Organi per cui mezzo si stipulano i trattati. — L'art. 5 dello statuto fondamentale del regno. — Le ratifiche.

Consenso valido. — Violenza sul mandatario. — Violenza sullo Stato stesso che contrae; trattati conclusi fra Stato vincitore e Stato vinto. — Forma di prestare il consenso.

Causa lecita dei trattati. — Trattati nulli e trattati onerosi. — Riflessi in ordine al diritto costituzionale e ai principi generali del diritto internazionale.

Oggetto dei trattati: — oggetto certo; oggetto possibile.

Modi e forme di conclusione dei trattati. — Retroattività delle ratifiche.

Effetti dei trattati. — A chi ne spetta la esecuzione. — Interpretazione dei trattati: — canoni di ermeneutica: — clausola arbitramentale. — Inviolabilità dei trattati. — Il Machiavelli e il Bynkershoek. — La clausola *rebus sic stantibus*. — Patti aggiunti a garanzia dei trattati. — Giuramento. — Conservatori della pace. — Ostaggi. — Pegno. — Ipoteca. — Malleveria di una terza Potenza. — Riflessi di storia in comparazione alle condizioni odierne.

Estinzione dei trattati. — Modi di estinzione. — Se la guerra fra Stati contraenti annulli tutti i trattati. — Conferma, rinnovazione, proroga dei trattati.

Distinzioni dei trattati. — Criteri di distinzione: scopo; misura delle obbligazioni; durata; modalità; oggetto.

Trattati politici. — Trattati di amicizia. — Scopo. — Clausole generali.

Trattati di pace. — Stati contraenti. — Discussione e congressi. — Negoziati, preliminari, basi. — Articoli. — Convenzioni aggiunte.

Trattati di alleanza; trattati di soccorso: differenze. — Diritti ed obblighi degli alleati. — Esecuzione. — Clausola risolutiva tacita.

Trattati attinenti alla guerra. — Scopo. — Convenzione di Pietroburgo (1868). — Convenzione di Ginevra (1864-68). — Protocollo di Parigi (1856).

Trattati di regolazione di confini. — Trattati per la repressione della tratta. — Convenzioni consolari.

Trattati di oggetto economico. — Trattati di commercio. — Cenni di storia. — Discussione sulla opportunità dei trattati di commercio ai di nostri. — Argomenti che costituiscono il tema dei trattati di commercio. — Ratifica di questi trattati per via di legge. — Leghe doganali: — cenni storici.

Trattati sulle vie di comunicazione. — L' "unione postale generale" (1878) e il suo organamento. — Trattati speciali in materia di poste; in particolare, sui privilegi delle navi che fanno il servizio postale. — Trattati sulle corrispondenze telegrafiche; la convenzione di Pietroburgo (1875) e le successive. — Trattati sulle ferrovie.

La convenzione metrica (1875). — Convenzioni monetarie: — storia dell' "unione latina". — Trattati sulla protezione della proprietà letteraria, artistica, industriale: — convenzioni concluse dall'Italia coi maggiori paesi; raffronti colle nostre leggi interne.

Trattati in materia amministrativo-sociale. — Convenzioni a garanzia della nazionalità e a riconoscimento dei diritti dei rispettivi cittadini. — Convenzioni sulla celebrazione dei matrimoni e sulle conseguenze di nazionalità della moglie e dei figli. — Convenzioni circa le successioni ereditarie dei cittadini di un paese, morti nel territorio dell'altro. — Convenzioni per la trasmissione degli atti di stato civile, riguardanti i rispettivi nazionali. — Convenzioni per lo scambio di documenti ufficiali.

Convenzioni a esonero dall'obbligo dei passaporti. — Convenzioni circa le spese d'espatrio dei rispettivi nazionali espulsi.

Convenzioni in materia di beneficenza, particolarmente sulla cura ospitaliera dei rispettivi malati poveri. — Convenzioni circa il patrocinio gratuito.

Trattati riguardanti la sanità pubblica: — convenzione di Parigi (1852): — patti concernenti le quarantene: — congressi e tentativi di accordi di ordine generale. — Convenzioni a difesa dalla fillossera e dalle epizootie.

Trattati a sicurezza della navigazione: — impianto e mantenimento di fari. — Trattati a protezione dei cordoni telegrafici sottomarini.

Trattati in argomento di cooperazione scientifica.

Trattati in materia giurisdizionale. — Atti giudiziari da eseguirsi in uno Stato sopra rogatorie dell'altro. — Notificazioni di atti giudiziari. — Atti di istruzione e di investigazione. — Rogatorie per corrispondenza diretta. — Rogatorie per corrispondenza diplomatica. — Requisitorie col mezzo dei rispettivi consoli.

La estradizione. — Cenni storici. — Fondamento dell'extradizione. — Indirizzi legislativi. — Proposte dell'*Institut de Droit International* (1880). — Principali temi d'indagine nella materia.

Persone che possono essere estradate. — Reati pei quali l'extradizione può concedersi. — Reati politici: — reati connessi: — cenni di storia: — leggi e convenzioni comparate: — proposte dell'*Institut*. — Il progetto italiano di una legge speciale (1882): — il codice penale vigente.

Procedura dell'extradizione. — Sistemi vari — Il sistema proposto dall'*Institut*. — Il sistema nostrale. — Ordine a seguirsi davanti domande contemporanee di due o più Stati.

Le persone individue in rapporto al diritto internazionale. — Rispetto dei diritti individuali. — Entrata, uscita, soggiorno delle persone straniere. — Limiti all'immigrazione in massa. — Proibizione d'ingresso ai singoli: — passaporti, e convenzioni internazionali relative. — Fissazione di domicilio

dello straniero: legge francese (1889). — Espulsione degli stranieri. — *L'Institut de Droit International* e le sue proposte (sessione di Losanna, 1888).

Facoltà di associazione, di riunione, di culto da riconoscersi agli stranieri: — il diritto di proprietà individuale. — Convenzioni internazionali relative.

La cittadinanza. — Necessità di possederne una; impossibilità di averne due o più. — Facoltà dello Stato di imporre le condizioni per l'acquisto della sua cittadinanza. — Norme razionali: — raffronto coi maggiori sistemi legislativi: — convenzioni internazionali. — Il diritto di emigrare: — sue condizioni: — legislazione comparata.

Rapporti dello Stato col suo cittadino che si trova all'estero. — Diritti che spettano allo Stato verso il suo cittadino. — Doveri corrispondenti. — Fin dove può giungere la protezione dello Stato verso il suo cittadino. — Casi ed esempi.

Rapporti dello Stato colla persona straniera che si trova nel suo territorio. — Diritti dello Stato di confronto all'individuo straniero. — Osservanza delle leggi di ordine pubblico; specialissimi casi di servizi personali: — imposte e tasse. — Doveri dello Stato. — Divieto di rappresaglie.

Leggi cui è soggetto lo straniero. — Leggi reali e leggi personali. — Limiti che le seconde trovano nelle prime. — Parificazione dello straniero al nazionale, nel godimento dei diritti civili. — Triplice rapporto sotto cui devono considerarsi i diritti civili; — delle persone, delle cose, degli atti. — Condizione necessaria e condizione volontaria nel diritto privato dello straniero.

Stato e capacità della persona; rapporti di famiglia: — leggi regolatrici: — limiti imposti dalla legge locale in nome dell'ordine pubblico: — raffronti col nostro codice civile. — Successione ereditaria; legge regolatrice.

Legge che disciplina i beni dello straniero. — Non v'è ragione di distinguere beni immobili da beni mobili: — il nostro codice civile.

Legge regolatrice dei contratti. — Legge che governa le forme degli atti. — Raffronti colle norme del nostro codice civile.

Giurisdizione territoriale. — Diritto di giurisdizione dello Stato nel suo territorio. — Giurisdizione penale e civile. — Le questioni di stato e di capacità degli stranieri: — fin dove può giudicarne l'autorità locale.

Esecuzione delle sentenze dei tribunali stranieri. — I giudizi di delibazione.

Se e quali esenzioni dalla giurisdizione locale, in via di eccezione, possano darsi per taluna persona straniera.

Giurisdizione marittima. — Reati commessi a bordo di navi, mentre solcano il mare aperto. — Reati militari e marittimi; reati comuni. — Giurisdizione e competenza, determinate dalla legge del paese cui appartiene la nave. — Il nostro codice della marina mercantile.

Reati commessi nelle acque territoriali di uno Stato. — Reati commessi a bordo di navi militari. — Reati commessi da marinai militari scesi a terra.

Reati commessi a bordo di una nave commerciale straniera. — Dottrina che distingue i fatti *ab intra* dai fatti *ab extra*. — Gruppo di Stati che vogliono esercitare la giurisdizione in qualunque caso. — Gruppo di Stati che esercitano la giurisdizione locale, soltanto in certi casi. — Il sistema italiano, secondo la circolare 21 Gennaio 1865 del ministero di grazia e giustizia: — giurisprudenza.

PARTE SECONDA.

Gli organi del diritto internazionale. — Rappresentanza dello Stato nelle sue relazioni internazionali. — Rappresentanza all'interno: — re; presidente del gabinetto e ministro degli affari esteri; consiglio dei ministri; parlamento.

Rappresentanza all'estero. — Legazioni e consolati. — Caratteri distintivi dei due istituti. — Il diritto diplomatico. — Cenni storici sulle legazioni.

Legazioni. — Diritto attivo di legazione. — A chi spetta. — Per mezzo di chi è esercitato. — Varietà di ordinamenti costituzionali. — Attribuzioni della corona nella nostra costituzione. — Il pontefice e il diritto attivo di legazione, giusta la legge 13 Maggio 1871.

Diritto passivo di legazione. — A chi spetta. — In qual modo il diritto si tramuta in obbligo. — Condizioni di ordine generale che possono apporsi al ricevimento di agenti diplomatici. — *Lettres d'agrèation*. — Il pontefice e il diritto passivo di legazione.

Gli agenti diplomatici. — Delle qualità dell'agente diplomatico. — Età: — culto: — cittadinanza: — condizione sociale: — storia di donne ambasciatrici. — La carriera diplomatica: — ordinamento giusta il regio decreto 29 Novembre 1870 e i successivi.

Classificazione degli agenti diplomatici. — Intitolazioni, prima e dopo la pace di Westfalia: — pretese di precedenza e di preminenza: — cenni di storia. — La diplomazia pontificia. — Regolamenti di Vienna (1815) e di Aquisgrana (1818).

Classi. — In che si risolvono le differenze di classe. — Precedenze nella rispettiva classe. — Corpo diplomatico. — Decano. — Personale delle legazioni. — Gli incaricati *ad interim*.

Inizio della legazione. — Credenziali. — Presentazione. — Rinnovazione. — Istruzioni.

Diritti degli agenti diplomatici. — Inviolabilità dell'agente diplomatico: — cenni storici. — Duplice aspetto della inviolabilità. — Offese recate dallo Stato. — Offese recate da privati: — come devansi reprimere: — giurisprudenza.

Indipendenza dell'agente diplomatico. — La finzione della extraterritorialità: — la questione delle immunità. — I sostenitori dell'immunità assoluta. — I sostenitori dell'immunità temperata. — Principi che si devono coordinare: — vero significato di indipendenza: — distinzione fra gli atti del diplomatico e quelli dell'uomo: — gli studi dell'*Institut de Droit International* sulle immunità diplomatiche.

Giurisdizione penale. — Per quali reati e con quali cautele si dovrebbe applicare. — Leggi e consuetudini contrarie.

Concetti sostenuti dai vecchi scrittori nei riguardi della giurisdizione civile. — Cenni storici. — Cautele con cui dovrebbero esercitare la giurisdizione civile: — giurisprudenza contraria.

L'immunità locale: — storia: — l'antico diritto di asilo. — Convien concordare l'indipendenza dell'agente diplomatico colla sicurezza dello Stato che lo ospita: — leggi e consuetudini contrarie. — Di alcune altre invalse immunità diplomatiche.

Privilegi degli agenti diplomatici. — Natura dei privilegi. — Esercizio di culto semipubblico. — Esenzione da servigi personali e da imposte. — Franchigie doganali. — Onoranze.

Rapporti fra agenti diplomatici e terze Potenze. — Se e quali diritti e privilegi spettino ai diplomatici, mentre attraversano il territorio di una terza Potenza: — teoriche: — cenni di storia: — concetto giusto. — I diplomatici della santa sede e quelli accreditati presso di essa.

Seguito dell'agente diplomatico. — Condizione giuridica spettante al seguito dell'agente. — Famiglia. — Personale ufficiale. — Personale non ufficiale. — Distinzione di nazionalità di quest'ultimo. — Leggi e consuetudini: — critica.

Funzioni diplomatiche. — Pregi a raccomandarsi all'agente diplomatico. — La rappresentanza politica: — modi e forme con cui si svolge. — Le relazioni ad informazione del governo. — La protezione dei nazionali. — Funzioni amministrative.

Sospensione e fine della missione. — Casi differenti di sospensione e di cessazione della missione diplomatica. — Modi dell'una e dell'altra. — Cessazione delle funzioni del diplomatico. — Casi vari. — In ispecie, del richiamo, delle *lettres de rappel* e delle *lettres de récréance*. — Inviolabilità dovuta al diplomatico fino all'uscita dal territorio.

L'istituto consolare. — Gli ufficiali consolari. — Loro differenza dagli agenti diplomatici: — sono però sempre ministri pubblici. — Cenni di storia degli istituti consolari.

Leggi interne a regolazione dell'istituto. — La nostra legge 28 Gennaio 1866 e il suo regolamento. — Le convenzioni consolari.

Ordinamento consolare. — Categorie e classi di ufficiali consolari. — Consolati, viceconsolati, agenzie consolari: — loro erezione.

Nomina degli ufficiali consolari. — Dipendenza gerarchica. — Relazioni col paese mittente. — Corrispondenza. — Personale dei consolati. — Carriera consolare.

Lo Stato di residenza del console. — L'*exequatur*. — *Il barat*. — Conferimento dell'*exequatur* ai consoli esteri in Italia. — Relazioni col paese di residenza. — Revoca dell'*exequatur*.

Diritti e privilegi degli ufficiali consolari. — Inviolabilità degli ufficiali consolari. — Repressione di lesioni inferte da privati. — Case consolari; bandiera e stemma: — avvertenze delle convenzioni consolari. — Archivi consolari: — l'incidente di Firenze (1887): — la convenzione 8 Dicembre 1888 colla Francia.

Indipendenza degli ufficiali consolari. — Studi dell'*Institut de Droit International*. — Principi stabiliti dalle convenzioni consolari, circa la soggezione dei consoli alla giurisdizione locale.

Privilegi dei consoli. — Esenzione da servigi personali e da imposte. — Comparizione dei consoli, quali testimoni, in giudizio. — Onoranze.

Funzioni consolari. — Funzioni politiche. — Differenza dalle funzioni diplomatiche. — Sorveglianza circa l'adempimento dei trattati e il rispetto della bandiera. — Informazioni e rapporti. — Protezione dei nazionali. — Vigilanza su loro. — Stranieri assunti a protezione. — Reclami alle autorità locali: — reclami al governo centrale; per mezzo di chi vien fatto. — Uso della forza; relazioni coi comandanti delle navi militari nazionali.

Funzioni amministrative. — Leva. — Attestati di nazionalità. — Attestati di vita. — Passaporti. — Cura dei nazionali indigenti. — Emissione di vaglia. — Successione dei nazionali morti nel distretto consolare; norme della nostra legge e delle principali convenzioni consolari. — Tutela di nazionali minorenni.

Opera di conciliatori. — Funzione di arbitri; condizioni sotto le quali può esercitarsi.

Autenticazione di atti e di documenti. — Vidimazione dei libri di commercio. — Traduzioni. — Esaurimento di rogatorie.

Funzioni di polizia sanitaria e di marina. — Rilascio e vidimazione di patenti di sanità. Rapporti colla marineria nazionale di guerra.

Sorveglianza sulle navi nazionali di commercio. — Rilascio di passavanti straordinario. — Arruolamento di marinai. — Controversie fra capitano e passeggeri e persone dell'equipaggio. — Avarie. — Amministrazione e vendita della nave. — Nave che acquista e nave che perde la nazionalità. — Naufragi. — Ricuperi.

Sorveglianza disciplinare sulla gente di mare. — Istruzione dei reati commessi su navi nazionali in alto mare. — Polizia sulle navi nazionali ancorate nei porti. — Istruzione dei reati commessi a bordo di quelle navi. — Diserzione di marinai.

Funzioni di stato civile. — Matrimoni. — Nascite. — Morti. — Richiamo dei principî di diritto internazionale privato. — La nostra legge consolare, in comparazione colle maggiori nostre convenzioni. — Speciali facoltà dei consoli in tema di matrimoni. — Tenuta dei registri di stato civile.

Funzioni notarili. — A quali leggi devono uniformarsi i consoli, facendo opera di notai. — Per quali persone, per quali atti, sotto quali condizioni possono eseguirla.

Funzioni giurisdizionali dei consoli. — Le capitolazioni. — I consoli delle nazioni cristiane nei paesi non cristiani. — Condizioni di questi paesi, specie il Levante. — Delle capitolazioni in generale. — Studi dell'*Institut de Droit International*.

Nostre relazioni colla Turchia: — trattato del 1861; protocollo di Costantinopoli del 1873. — Diritti dei consoli e dei cittadini italiani nelle terre ottomane. — I maggiori diritti di cui possiamo godere, stante la clausola della nazione più favorita.

Condizioni speciali dell'Egitto. — Il protocollo del 1875 e gli atti posteriori. — I tribunali misti. — Loro organismo. — I giudizi consolari.

Antiche relazioni colla Tripolitania, coll'Algeria, colla Tunisia. — Condizioni odierne. — La convenzione 25 Gennaio 1884 colla Francia, nei riguardi di Tunisi. — Incidenti colla Francia (1888) sulle immunità perduranti in Tunisia e su quelle scomparse a Massaua.

Relazioni col Marocco (trattato del 1825) e colla Persia (trattato del 1862).

Relazioni col Giappone (trattato del 1866). — Convenzione (1867-73) rispetto al territorio di Yokohama. — Relazioni colla China (trattato del 1866).

Rapporti col Siam (trattato del 1868) e colla Birmania (trattato del 1871).

Giurisdizione contenziosa, civile e penale, affidata al console: sua giurisdizione in materia non contenziosa. — Giurisdizione affidata, nelle tre materie, al tribunale consolare. — Composizione del tribunale. — Sentenze: quali sieno appellabili. — Corti del regno alle quali è devoluto l'appello. — Giurisdizione nelle cause penali deferite alla giuria. — Funzioni di cancelleria.

Le maggiori linee del procedimento davanti la giurisdizione consolare (*). — Facoltà speciali devolute alla giurisdizione consolare.

Fine dell'ufficio consolare. — Soppressione dell'ufficio consolare. — Casi in cui avviene. — Differenza dalle legazioni. — Tutela dei nazionali, quando l'ufficio consolare sia soppresso a cagione di guerra scoppiata fra i due paesi. — Casi in cui il console cessa dall'ufficio.

I conflitti internazionali. — Modi pacifici di soluzione. — Considerazioni generali. — Modi di risolvere i conflitti in via amichevole. — Negoziati diplomatici. — Mediazione di una terza Potenza. — Principio posto a Parigi, nel 1856.

Degli arbitramenti in generale. — Compromesso e clausola compromissoria. — Cenni di storia degli arbitrati: — in specie, del trattato di Wahsington (1871).

Fondamento morale, politico, giuridico degli arbitrati internazionali. — L'*Institut de Droit International*. — Conferenze interparlamentari. — Le associazioni per la pace. — Il movimento odierno in Europa e in America.

Progetto di regolamento di procedura arbitramentale, formulato dall'*Institut de Droit International* (1874-75). — I giudizi arbitrali e la loro esecuzione. — Dubbi: — risposta.

I conflitti internazionali. — Modi coattivi di soluzione. — Ritorsione. — Sequestro. — Embargo. — Rappresaglie. — Blocco pacifico. — Dubbi sulla liceità della maggior parte di questi mezzi. — Proposte dell'*Institut de Droit International* sul blocco pacifico (sessione di Heidelberg, 1887).

La guerra. — Sua nozione secondo il diritto moderno. — Caratteri che deve avere la guerra per esser lecita.

Legittimità della guerra, nei due elementi di giustizia e di necessità: — deve essere giuridicamente difensiva. — Legittimità della guerra nel fine. — Legittimità della guerra nei mezzi che adopera. — Il vecchio e il nuovo diritto.

Legittimità della guerra nelle sovranità che la intraprendono e la sostengono. — A chi spetta il diritto di guerra: — norme di diritto costituzionale.

(*) Per il di più, si rimanda alla trattazione speciale della cattedra di *Procedura*.

Potenze belligeranti. — Potenze neutrali. — Condizione di belligeranti, riconosciuta ai combattenti in una guerra civile.

Inizio della guerra. — Sua dichiarazione. — Inizio delle ostilità. — Teatro della guerra: — guerra continentale e guerra marittima. — Neutralizzazione di territori.

Rapporti derivanti dallo stato di guerra.

Potenze belligeranti. — Comportamento dell'una verso le forze dell'altra. — Istruzioni degli Stati Uniti d'America ai loro eserciti (1863). — Manuale della conferenza di Bruxelles (1874). — Manuale dell'*Institut de Droit International* (sessione di Oxford, 1880).

Forze combattenti. — Corpi franchi.

Modi illeciti di guerra. — Modi leciti. — Stratagemmi e rappresaglie: — quali caratteri devano avere per esser leciti.

Morti. — Feriti. — Personale sanitario. — Principi cardinali della convenzione di Ginevra.

Prigionieri. — Ostaggi. — Spie. — Traditori. — Parlamentari. — Salvocondotti.

Comportamento di un belligerante verso il territorio e le cose dell'altro. — Principi sanciti nelle Istruzioni e nei Manuali su menzionati. — Assedi, bombardamenti, espugnazioni. — Regole giuridiche e limiti di necessità. — Catture di armi, di convogli, di denaro.

Studi dell'*Institut de Droit International* sulle vie ferrate, sui telegrafi e sui telefoni in tempo di guerra.

Diritti e doveri del belligerante che occupa il territorio dell'avversario.

Diritti e doveri del belligerante verso i cittadini pacifici dell'avversario. — Diritto antico e diritto moderno. — Rispetto alla vita ed ai diritti individuali dei cittadini pacifici del territorio occupato. — Fin dove si possano ammettere restrizioni di libertà. — Principi delle Istruzioni e dei Manuali.

Condotta del belligerante verso le proprietà private. — La guerra continentale.

— L'antico diritto di saccheggio. — Divieto del diritto moderno: — le Istruzioni e i Manuali.

Danneggiamento delle proprietà private. — Se lo Stato nazionale deva risarcire tutti, o quali danni di guerra.

Diritti dell'occupatore alla percezione delle imposte. — Diritto di requisizione: — limiti: — indennità.

— Condanna delle contribuzioni di guerra.

La proprietà privata nella guerra marittima. — La preda marittima. — Trattamento disuguale della proprietà nella guerra continentale e in quella marittima: — tentativo di giustificarlo: — critica.

La corsa. — Il trattato di Parigi (1856). — Gli Stati Uniti d'America e la controproposta di abolire la preda. — Condizioni successive e odierne.

Trattati per l'abolizione del diritto di preda nelle guerre fra contraenti. — Pratica nelle ultime guerre, massime del 1866 e del 1870-71. — Attitudine dell'Inghilterra. — Il nostro codice della marina mercantile.

Condizioni onde in pratica è regolato l'esercizio della preda. — I tribunali delle prede: — giudizio sulla legalità della preda. — Passaggio delle cose predate in proprietà del fisco: — premi. — Il nostro codice della marina mercantile. — Legislazione comparata.

Il postliminio nella proprietà privata. — Significato di postliminio: — applicazioni. — La ripresa delle navi mercantili e dei carichi. — Pratica generale. — Pratica degli Stati Uniti d'America. — Il nostro codice della marina mercantile.

Convenzioni militari. — Sospensioni d'armi. — Armistizi. — Capitolazioni. — Cambio di prigionieri.

Potenze neutrali. — Nozione della neutralità. — Sue distinzioni. — Diritti dei neutri.

Doveri dei neutri. — Astensione dello Stato neutro da soccorsi diretti e indiretti ai belligeranti. — Impedimento che si compiano operazioni di guerra nel suo territorio e nelle sue acque. — Sorveglianza sui cittadini onde rispettino la neutralità; limiti della sorveglianza. — Sotto quali condizioni il neutro può concedere asilo ai fuggiaschi di un belligerante. — Entrata di una nave belligerante in un porto neutro, per caso di rilascio forzato.

Conseguenze della rottura della neutralità. — Conseguenze dell'offesa recata da un belligerante ai diritti del neutro.

Commercio dei neutri. — Diritto dei neutri di commerciare coi cittadini dei belligeranti. — Restrizioni. — In ispecie, del contrabbando di guerra.

Nozione del contrabbando. — Cose che lo costituiscono. — Modi di contrabbando. — Dispute antiche e dispute moderne. — Trattati; leggi interne; consuetudini; casi e incidenti diplomatici. — L'Inghilterra. — Concetti dell'*Institut de Droit International* (1877).

Estensione del concetto di contrabbando nel commercio marittimo. — Carico di cose di contrabbando. — Carico, in parte di contrabbando, in parte di merci libere. — Pratica dell'Inghilterra e degli Stati Uniti. — Confisca della nave contrabbandiera; critica. — Il nostro codice della marina mercantile: — comparazioni.

Proprietà di neutri su navi nemiche. — Proprietà di nemici su navi neutre. — Sistemi. — Storia. — Il trattato di Parigi del 1856. — Il nostro codice della marina mercantile.

Blocco marittimo. — Definizione del blocco. — Obbligo dei neutrali di rispettarlo. — Condizioni affinché il blocco deva essere rispettato. — Gli antichi blocchi fittizi. — Il congresso di Parigi del 1856. — Proclamazione del blocco; generale e speciale.

Violazione del blocco: — come e quando deva esser punita. — Dottrina; leggi; consuetudini. — Il nostro codice della marina mercantile.

Visita delle navi neutrali. — Se il belligerante abbia diritto di visita. — Condizioni perchè il diritto si dia. — Modi di visita. — Resistenza alla visita. — Disputa sulla sanzione cui deva sottoporsi il resistente.

Sequestro e preda delle navi neutrali. — Differenza tra sequestro e preda. — Procedimento di sequestro. — Traduzione della nave nei porti del belligerante.

Giudizio. — Ancora dei tribunali delle prede. — Disputa sulla loro composizione. — Il nostro codice della marina mercantile. — Procedura e sentenza del tribunale delle prede.

Dichiarazione di illegalità della preda o di cattura irregolare. — Conseguenze. — Risarcimento dei danni; a chi incombe. — Pratica inglese. — Il nostro codice della marina mercantile. — Ripresa delle navi neutrali. — Pratica inglese.

Di due pretesi diritti dei belligeranti sulle navi neutrali. — Il così detto diritto di preacquisto. — Il così detto diritto di angaria.

PROF. RENATO MANZATO.

XIV.

DIRITTO COSTITUZIONALE.

IV.^o e V.^o ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Del Diritto costituzionale. — Definizione del diritto costituzionale e della costituzione. — Modi di considerare il diritto costituzionale. — Fonti. — Attinenze con altre scienze.

Dello Stato e della Sovranità. — Definizioni dello Stato e sue condizioni essenziali. — Teoria del contratto sociale, teoria della scuola organica dello Stato e in particolare della scuola di Spencer o positiva, della scuola organica tedesca che considera lo Stato come organismo psicologico o come organismo storico e civile. — Conclusioni sulle origini dello Stato e della Sovranità. — Dell'azione dello Stato. — Esame delle diverse scuole, determinazione dei limiti dell'azione dello Stato.

Dei poteri dello Stato. — Carattere dello Stato indipendente. — Stati non interamente liberi. — Sviluppo storico dei poteri. — Determinazione dei poteri secondo i vari scrittori. — Esame delle varie teorie.

Divisione dei poteri. — La divisione del Romagnosi, esame dei poteri costituente, regio, costituzionale, ecclesiastico, municipale, elettorale. — I tre poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

Delle varie forme di governo. — Definizione di governo e forme di governo. — Criteri di distinzione. — Divisione aristotelica e modificazioni apportatevi. — Divisione del Montesquieu. — Le classificazioni di Bluntschli, Balbo, Gareis, Passy. — Classificazioni storiche e filosofiche. — Esame critico delle varie forme di governo. — Cenni sui governi antichi, sui governi medioevali, sulle monarchie costituzionali a stati (*).

La costituzione inglese moderna. — Cenni storici sullo svolgimento della costituzione inglese dai suoi primi ordinamenti (*). — Funzioni del Re e il Consiglio privato. — Il Gabinetto, la Camera alta e la Camera dei comuni. — Funzioni del poter giudiziario. — L'amministrazione locale.

L'ordinamento politico in Irlanda e l'Home rule. — Governo del *Dominion* del Canada e delle altri principali colonie dell'Impero britannico.

La monarchia parlamentare in Francia. — Cenni sullo svolgimento storico della costituzione. — Suo ordinamento politico odierno.

Monarchia costituzionale e impero di Germania.

L'Impero Austro-Ungarico. — Ordinamento politico dei due stati.

Dello stato a federazione e del referendum nella Svizzera.

La costituzione degli Stati Uniti d'America.

Del governo monarchico rappresentativo in Italia. — Sua genesi storica. — Fonti principali del diritto costituzionale italiano.

Del Re. — Eredità ed inviolabilità della Corona in Italia. — Prerogativa regia in ordine dei poteri legislativo, giudiziario ed esecutivo. — Della prerogativa regia in fatto di diritto di guerra e del diritto di stipulare trattati cogli stati esteri; analogia e differenza coi diritti costituzionali sullo stesso oggetto dei capi dei principali stati stranieri.

Del Senato. — Origini storiche. — Modo di sua composizione in Italia e comparazione colle assemblee corrispondenti degli altri stati.

(*) Il professore concorda in questa parte il suo programma con quello di storia politica, che tratta delle costituzioni antiche e medioevali, e dello svolgimento della costituzione inglese.

Della Camera dei deputati. — Dell'elettorato politico italiano. — Fondamento giuridico e filosofico. — Suffragio universale. — Criteri generali per l'elettorato. — Limiti del suffragio. — Capacità elettorale. — Età. — Istruzione. — Prove della capacità. — Del censo quale criterio e fondamento dell'elettorato, della ammissibilità all'elettorato dell'esercito e dei corpi militarizzati. — Degli indigenti. — Dei ministri del culto. — Degli stranieri. — Delle donne. — Del domicilio elettorale. — Delle classi elettorali, delle elezioni dirette e a doppio grado. — La legislazione italiana vigente. — Comparazione col diritto di suffragio in vigore nei vari stati.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari. — Condizioni speciali prescritte dalla legislazione italiana e dalle legislazioni straniere. — Età. — Domicilio. — Censo. — Giuramento. — Indennità e mandato gratuito. — Incompatibilità parlamentari. — Criteri giuridici e politici. — I funzionari pubblici, gli ufficiali dell'esercito e dell'armata, i magistrati, i ministri del culto, gli uomini d'affari.

Del procedimento elettorale. — Della circoscrizione elettorale per provincie e per circondario. — Del collegio singolo e dei collegi plurali. — Voto uninominale e scrutinio di lista. — Della proporzionalità della rappresentanza. — Della formazione delle liste, costituzione dei seggi elettorali. — Corruzione. — Brogli e penalità. — Verifica delle Elezioni. — Esame della legislazione italiana e confronti con le legislazioni straniere.

Attribuzioni della Camera dei deputati e del Senato. — Partecipazione della Camera al potere legislativo. — Funzioni della Camera in ordine al potere esecutivo. — Altre attribuzioni del Parlamento. — Giudizio sulla validità dei titoli dei senatori e delle elezioni dei deputati. — La Giunta delle elezioni. — Del potere di inchiesta delle Camere.

Dei privilegi parlamentari. — Libertà ed irresponsabilità di parola e di voto nel Parlamento. — Privilegi giudiziari dei senatori e dei deputati. — Questioni sul privilegio del foro dei senatori. — Privilegio del deputato sancito dall'art. 45 dello Statuto. — Questioni sull'applicazione di detto articolo.

Dei ministri e della loro responsabilità. — Lo Statuto. — Fondamento della responsabilità ministeriale nelle Monarchie costituzionali. — Atti ai quali si estende. — Distinzioni. — Procedimenti.

Del Potere giudiziario e dei giurati. — Disposizioni dello Statuto intorno al potere giudiziario. — Nomina ed istituzione dei giudici. — La giuria nel diritto costituzionale. — In particolare secondo la legislazione italiana. — Limiti del potere giudiziario rispetto al legislativo. — Potere della magistratura rispetto al potere esecutivo.

Della eguaglianza civile. — Istituzioni contrarie. — Difficoltà di bene applicarla. — Disuguaglianze legittime inerenti alle società civili e politiche.

Della libertà individuale. — Sue guarentigie nei vari Statuti. — Limitazione. — La inviolabilità del domicilio e della corrispondenza. — Diritto di resistenza agli arresti illegali. — Diritto pubblico di sospendere legalmente le guarentigie costituzionali di libertà individuale.

Della inviolabilità della proprietà. — Legittimità della proprietà privata nelle società politiche. — Sanzioni. — Protezione legislativa della proprietà. — Limitazioni legali del diritto di proprietà.

Della libertà di stampa. — Ragioni. — Limiti. — Sistema preventivo e repressivo. — Persone responsabili dei reati mediante la stampa. — La legge speciale e il Codice penale.

Del diritto di riunione e di associazione. — Importanza. — Diritto positivo italiano intorno alla libertà di riunione e di associazione. — Indole, importanza e limiti del diritto di petizione.

Della libertà religiosa. — Cenni storici. — Legislazione. — Scuole diverse. — Interpretazione dell'art. 1° dello Statuto. — Guarentigie date in Italia al Sommo Pontefice dalla legge 12 maggio 1871.

XV.

DIRITTO AMMINISTRATIVO (*).

IV.º e V.º ANNO (*Classe magistrale di diritto, economia e statistica*).

Del diritto amministrativo. — Oggetto. — Differenza fra il diritto amministrativo e la scienza dell'amministrazione. — Divisioni di questa. — Svolgimento del diritto amministrativo. — Partizioni principali proposte. — Metodo. — Fonti. — Scienze affini ed ausiliarie.

Della gerarchia. — Definizione, sviluppo. — Degli agenti e dei consigli. — Distinzioni. — Questioni. — Relazioni tra la gerarchia centrale e quella locale. — Funzioni loro e classificazione della gerarchia civile e delle gerarchie speciali.

Scompartimento territoriale e circoscrizione amministrativa. — Del territorio e sua influenza sull'indirizzo dello Stato. — Criteri sullo scompartimento territoriale e distinzione. — Circoscrizione generale o civile nei vari Stati ed in Italia. — Nozioni generali sulla Regione, Provincia, Circondario, Mandamento, Comune. — Circoscrizioni speciali.

Accentramento e decentramento. — Distinzioni tra accentramento politico, governativo ed amministrativo. — Nozioni in particolare sull'accentramento governativo e sull'amministrativo. — Osservazioni sulla ingerenza governativa e criteri sulla ripartizione dei servizi pubblici. — Del *selfgovernment* e dell'indirizzo in Italia in quanto si riferisce all'ingerenza governativa ed al decentramento amministrativo.

Del potere esecutivo e dei suoi organi centrali. — In particolare del *Re*. — Parte sua nell'amministrazione. — Storia delle sue funzioni nell'epoca feudale, nella monarchia assoluta, nella monarchia costituzionale. — Prerogativa in rapporto alle relazioni estere e ai vari poteri. — Prerogative generali. — Nozioni sulla successione, sulla tutela, sulla maggioranza.

Dei ministri. — Definizione, funzioni, atti. — Ripartizione dei ministri. — Soppressione e facoltà costituzionale. — Sulla loro divisione. — Origine storica dei Ministeri. — Consiglio dei ministri. — Presidenza. — Attribuzioni gerarchiche dei singoli Ministeri. — Ministri senza portafoglio.

Della responsabilità ministeriale. — Definizione, responsabilità generale e speciale, politica, amministrativa, giuridica. — Ragioni e confini di essa. — Disposizioni principali desunte dallo Statuto, dal codice penale e da leggi speciali.

Del Consiglio di Stato. — Sua costituzionalità. — Sue origini nei vari stati. — Del suo organamento in un governo costituzionale. — Potestà politica, giudiziaria, amministrativa. — Composizione del Consiglio. — Esame delle leggi 20 Marzo 1865, 2 Giugno 1889 e 23 Novembre 1889.

Della Giustizia amministrativa. — La giustizia e l'amministrazione. — Il contenzioso amministrativo nei vari Stati. — I conflitti di attribuzioni e la legge del 31 Marzo 1877. — Competenza. — Le attribuzioni giurisdizionali del Consiglio di Stato in Francia ed in Germania. — Attribuzioni contenziose di collegi speciali. — La giurisdizione unica. — Esame della legislazione vigente in Italia.

Della Corte dei Conti. — Istituzione e composizione della Corte dei Conti. — Ufficio politico, ufficio amministrativo. — Attribuzioni giudiziarie.

Degli ufficiali pubblici. — Definizione, distinzione che ne viene fatta in autorità, impiegati ed agenti. — Condizioni di ammissione. — Permanenza e revocabilità. — Gerarchie. — Diritti e doveri. —

(*) Il professore, che insegna anche il diritto costituzionale agli stessi studenti, omette quelle parti della materia che sono comuni o hanno stretta attinenza con questo e quindi non tratta che sommariamente sullo Stato, sulla sovranità, sui poteri, ecc. ecc.

Pene e ricompense. — Promozioni. — Disponibilità. — Aspettativa. — Pensioni. — La legge generale 14 Aprile 1864 e le leggi speciali. — Responsabilità.

Delle relazioni fra Chiesa e Stato. — Nozioni sui diversi sistemi. — La Chiesa cattolica e gli altri culti. — Condizione giuridica della Chiesa. — Diritti dello Stato. — Cenni sulle legislazioni straniere e la legge sulle guarentigie.

Lo Stato e la proprietà ecclesiastica. — Nozioni generali. — Esame dei vari sistemi. — Del patrimonio ecclesiastico, beni immobili. — Legge di censuazione. — Conversione dei beni immobili. — Patrimonio mobile degli enti ecclesiastici e distinzioni. — Amministrazione dei benefici, dei seminari, delle fabbricerie e di altri enti speciali. — La manomorta. — Vigilanza e tutela sugli istituti ecclesiastici. — Diritti dello Stato e diritti dei terzi. — Le leggi di soppressione e di conversione. — Nozioni sul riordinamento della proprietà ecclesiastica e cenni sui vari metodi.

Dell'amministrazione locale. — Esame e critica dei vari ordinamenti, con particolare riguardo ai sistemi attuali in Francia, Germania ed Inghilterra.

La Provincia governativa ed amministrativa. — Consigli provinciali e Deputazioni provinciali. — Prefetture, circondari e sottoprefetture. — Mandamento ed uffici amministrativi. — La Giunta provinciale amministrativa e la tutela amministrativa.

Del Comune. — Carattere e sviluppo storico. — Organizzazione costituzionale. — Elettorato ed eleggibilità. — Modo e forme. — Procedimento elettorale. — Consigli comunali. — Giunte municipali. — Sindaco e sue funzioni amministrative e di governo.

Delle imposte e dei tributi locali, provinciali e comunali. — Confronti legislativi. — Nozioni generali sulle singole imposte e tasse.

Amministrazione finanziaria. — Bilancio e spese. — Della formazione dei bilanci, questioni costituzionali e disposizioni di legge. — Delle spese pubbliche e del loro ordinamento. — Ordinamento della amministrazione finanziaria. — Dei demani pubblici.

Delle imposte dirette. — Definizioni e distinzione. — Destinazione. — Modi di percezione. — Delle imposte sul reddito dei beni immobili, terreni, fabbricati. — Perequazione fondiaria. — Delle imposte sui mobili, redditi personali, industriali, ecc. — Sui trasferimenti di proprietà.

Delle imposte indirette. — Distinzioni, modi di esazione. — Delle imposte indirette di consumo. — Privative fiscali, fabbricazione e spaccio. — Dazi interni, dazi di confine.

Delle tasse. — Distinzioni. — Tasse sugli atti giuridici. — Sui mezzi di cambio e di trasporto. — Tasse suntuarie. — Tasse per servizi speciali, ecc.

Dei contratti della amministrazione pubblica. — Nozioni sommarie sulla legge di contabilità.

Dell'esercito. — Gerarchia militare. — Composizione dell'esercito. — Legge di reclutamento. — Della flotta. — Leva marittima.

Della sicurezza pubblica. — Principi giuridici. — Limiti di competenza. — Sorveglianza sulle riunioni pubbliche. — Sulle cerimonie religiose. — Sul porto ed uso delle armi. — Sugli infortuni e disastri. — Sulle industrie insalubri e pericolose. — Sui pubblici spettacoli. — Sugli esercizi pubblici. — Sull'arte tipografica. — Sulle agenzie pubbliche. — Sui girovaghi. — Sugli operai e domestici. — Sui mendicanti. — Sui liberati dal carcere. — Sugli stranieri. — Disposizioni sull'ammonizione. — Sorveglianza degli ammoniti. — Domicilio coatto. — Ordinamento degli uffici di sicurezza pubblica. — Ufficio di polizia giudiziaria demandato agli ufficiali amministrativi. — Esame della legge 30 Giugno 1889 e di leggi speciali.

Sanità pubblica. — Degli uffici ed agenti sanitari centrali e locali. — Istituzioni sanitarie. — Esercizio delle professioni sanitarie. — Condotte mediche e veterinarie. — Sorveglianza sulle industrie, sugli esercizi, sugli alimenti e sulle bevande. — Cimiteri. — Regolamenti locali d'igiene. — La legge di sanità pubblica 22 dicembre 1888 e cenni sulle legislazioni straniere. — Regolamento sanitario. — La legge sulla coltivazione delle risaie 12 Giugno 1866. — Disposizioni legislative sul risanamento delle città.

Della beneficenza. — Distinzioni della beneficenza. — Classificazione delle istituzioni caritative e leggi speciali che le regolano. — Legge 5 Giugno 1850 sulla facoltà di acquistare beni stabili. — Esame della Legge 17 Luglio 1890 e dei principi ai quali si ispira e confronti con le legislazioni straniere.

Della previdenza. — Distinzioni e caratteristiche. — Istituzioni diverse ed in particolare delle Casse di risparmio postali, della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro. — Le Società di mutuo soccorso e la legge 15 Aprile 1886. — Le Società cooperative. — Distinzioni. — Ordinamento. — Disposizioni speciali legislative.

Immigrazione ed emigrazione. — Principi economici e legislativi. — Esame della legge 31 Dicembre 1888.

Istruzione. — Ordinamento centrale e Consiglio superiore. — Provveditorati. — Libertà di insegnamento e gratuità.

Istruzione superiore. — Scuole di magistero. — Scuole superiori speciali. — Consorzi.

Istruzione secondaria classica e tecnica. — Sistema della biforcazione. — Consigli scolastici e Provveditorato. — Giunte di vigilanza. — Diritti ed obblighi dei Comuni e delle Provincie.

Istruzione primaria. — Insegnamento obbligatorio. — Ispettorati. — Diritti ed obblighi dei Comuni. — Insegnamento privato. — Scuole di magistero. — Patenti d'insegnamento.

La Religione. — Ingerenza dello Stato a tutela della religione e del buon costume. — Istituzioni. — Disposizioni speciali legislative.

Stampa. — Ingerenza politica ed amministrativa. — Disposizioni amministrative sulla stampa. — Cenni sulla legislazione italiana e straniera.

Proprietà letteraria ed artistica. — Dei diritti di autore e delle leggi e convenzioni che li tutelano. — Legislazioni speciali.

Legislazione sulle invenzioni e scoperte. — Nozioni di scienza economica. — Legislazione.

Privative industriali. — Marchi, segni e distintivi di fabbrica.

La legislazione sui pesi e sulle misure e la legge 2 Maggio 1872 con le successive modificazioni sul marchio delle oreficerie.

Le vie di comunicazione ed i mezzi di trasporto. — Legislazione sulle acque e strade pubbliche. — Sui lavori pubblici, sulle strade obbligatorie. — Legislazione sulle ferrovie e tramvie a vapore. — Legislazione sulle poste, telegrafi e telefoni. — Convenzioni marittime e Società di navigazione.

Legislazione sulle miniere, cave e torbiere. — Nozioni generali e definizioni. — Principi delle diverse scuole e legislazioni. — Esame della legislazione vigente in Italia.

Legislazione sui consorzi di irrigazione e sulle bonifiche. — Esame delle disposizioni del codice civile in rapporto ai consorzi di irrigazione e delle leggi del 1873, 1883 e 1886 sui consorzi di irrigazione. — Distinzioni delle bonifiche di prima e seconda categoria e obblighi dello stato, della provincia, dei comuni, dei consorzi e dei privati. — Consorzi di manutenzione. — Esame delle leggi 25 giugno 1882 e 4 luglio 1886 e del regolamento 7 settembre 1887.

Legislazione sulla caccia. — Della industria della caccia: svolgimento delle dottrine. — Sulla libertà e sull'intervento dello Stato. — Accenni sommari sulle legislazioni straniere. — Esame della legislazione vigente in Italia e dei lavori legislativi per una nuova legge generale.

Legislazione sulla pesca. — Aspetto scientifico, economico, giuridico e legislativo sotto cui la pesca può essere riguardata. — Cenni sulla legislazione romana e medioevale in Italia. — Legislazioni moderne e loro principi e criteri generali. — Esame della legge e dei regolamenti vigenti in Italia.

Legislazione forestale. — Nozioni generali: — principi in ordine alla libertà ed all'intervento dello Stato e conseguenze pratiche dei suoi sistemi. — Del vincolo forestale: — legislazione vigente sulle foreste e sui rimboschimenti. — Amministrazione forestale.

Legislazione riguardante l'industria commerciale. — Ordinamento delle Camere di commercio, Borse di commercio. — Punti e depositi franchi. — Magazzini generali. — Esposizioni. — Fiere e mercati. — Stanze di compensazione.

Legislazioni sulle fabbriche. — Lavoro dei fanciulli e delle donne.

Legislazioni sui Consolati. — Consoli e loro specie. — Funzioni amministrative e giudiziarie. — Tribunali internazionali.

Rappresentanze agrarie. — Camere di agricoltura, Consorzi e Comizi. — Sindacati agricoli. — Scuole e stazioni agrarie.

Legislazione sul credito fondiario e agrario.

Espropriazione forzata di pubblica utilità. — Esame della Legge 25 giugno 1865 e delle disposizioni del Codice civile.

XVI.

LEGISLAZIONE RURALE (*).

V.º ANNO (*Classe magistrale di diritto, economia e statistica*).

Della Legislazione rurale. — Definizione — suo oggetto — partizioni, fonti, scienze ausiliarie, codificazione.

Delle cose e dei beni. — Definizione, concetto, classificazioni diverse delle cose, in particolare delle cose immobili per natura, per destinazione e per l'oggetto a cui si riferiscono.

Dei beni rispetto alle persone a cui appartengono. — Beni dello Stato — beni demaniali — le vie pubbliche — fiumi e torrenti — lido del mare — beni delle Province e dei Comuni — beni di uso pubblico — beni patrimoniali.

Della proprietà. — Fondamento del diritto di proprietà, caratteristiche, limitazioni per disposto di legge e per fatto del proprietario, limitazioni circa il diritto di uso, regole relative alle costruzioni, alle piantagioni, alla escavazione, al diritto di godimento della cosa e di percepire i frutti in favore del proprietario di buona fede, al possessore di mala fede, pascolo vagante — limitazioni circa speciali colture.

Della occupazione. — Diverse forme.

Della accessione e della alluvione. — Definizioni, estremi, alluvione dei fiumi e torrenti, isole di fiumi navigabili e non navigabili, nuovi corsi di fiumi.

Della comunione. — Definizione — quote — amministrazione della cosa comune, divisione, garanzia fra dividendi.

Azione di proprietà. — Stabilimenti e regolamenti di confini e azione di rivendicazione.

Della enfiteusi o della costituzione di rendita — affrancazioni secondo il codice e secondo le leggi speciali.

Delle decime. — Origine e sviluppo — distinzioni — natura della decima — regole per il decimante, per il successore del fondo, per le prestazioni insolite da chi abbandonò il fondo — prescrizione — obbligo della prova — manutenzione di possesso — le leggi 24 gennaio 1864, 29 gennaio 1880 e 14 luglio 1887.

Delle servitù. — Nozioni generali — natura e carattere delle servitù personali, usufrutto, uso abitazione.

Delle servitù prediali. — Delle servitù legali per utilità pubblica e per utilità privata, delle servitù stabilite per fatto dell'uomo — specie diverse delle servitù sui fondi, modo con cui si stabiliscono, si esercitano e si estinguono.

Del possesso. — Definizione, distinzioni — effetti del possesso nei frutti e per la rifusione delle spese.

Azioni possessorie. — Di manutenzione e reintegrazione del possesso, quasi possessorie, di denuncia di opera nuova e di danno temuto.

Espropriazione forzata per pubblica utilità — la legge 25 giugno 1865.

(*) Una parte della materia, comune al diritto civile, è svolta in quel programma; un'altra, quella riguardante le legislazioni speciali, è trattata nell'insegnamento del diritto amministrativo.

Delle obbligazioni in generale. — Definizione e distinzioni varie — delle condizioni — differenze fra termine e condizione — clausola penale, caparra — adempimento della obbligazione e inadempimento.

Della usucapione. — Definizione, fondamento, cose usucapibili e non usucapibili — persone atte ad usucapire, persone contro cui si può usucapire, termini.

Della prescrizione.

Della negotiorum gestio e delle obbligazioni derivanti da delitto e da quasi delitto.

Dei contratti in genere. — Definizione, distinzioni, elementi essenziali, capacità, consenso e vizi di consenso, oggetti dei contratti.

Del contratto di compravendita e della permuta.

Delle azioni redibitorie con particolare riguardo a quelle nella vendita dei bestiami.

Della locazione di opere e degli appalti.

Della locazione di cose. — Definizione, differenze con altri istituti giuridici, requisiti essenziali — obbligazioni del locatore e del conduttore. — Della sublocazione e della cessione di affitto.

Della locazione dei fondi rustici.

Della mezzadria. — Definizione, storia e sviluppo, diritti ed obblighi.

Della soccida. — Esame delle diverse specie.

Del mutuo. — Del comodato — del deposito.

Della società e delle associazioni agricole in ispecie.

Delle assicurazioni terrestri, mutue e a premio, polizza di assicurazione e suoi requisiti, rischio premi, obblighi, azioni dell'abbandono, avarie.

Del pegno e della anticresi.

Della ipoteca e dei privilegi.

Dei sequestri — specie diverse e procedimento.

Delle acque pubbliche. — Distinzioni, la legge 23 marzo 1865. — Consorzi di bonifica e di irrigazione, disposizioni per la navigazione e trasporto, polizia delle acque.

Legislazioni speciali. — Sulle miniere, sulle foreste, sulle risaie, sulla caccia e sulla pesca.

Del catasto e della perequazione fondiaria.

Del credito fondiario e agrario, delle casse Raffeisen e dei sindacati agricoli.

Delle vie di comunicazione.

Delle rappresentanze agrarie.

Della polizia rurale.

XVII.

PROCEDURA GIUDIZIARIA CIVILE.

V.º ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Introduzione. -- Il diritto giudiziario. — Concetto e scopo. — Suo rapporto col diritto materiale. — Attinenze cogli altri rami della scienza giuridica. — Il diritto giudiziario civile. — Partizione dello studio.

Potere giudiziario. — Il potere giudiziario nell'ordine costituzionale dello Stato. — Caratteri distintivi dagli altri poteri. — La formula dell'articolo 68 dello statuto, nel suo concetto razionale.

Cenni storici sullo svolgimento del potere giudiziario. — La formula dell'art. 68 nella sua origine francese. — Abusi cui si travolse in Francia il concetto: — giustizia delegata e giustizia riservata.

Caratteri distintivi fra potere giudiziario e autorità amministrativa: — loro rispettiva cerchia di azione. — Sistema vegliante fino al 1865. — La legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo. — Le leggi 31 maggio 1889 e 1 maggio 1890 sulla giustizia amministrativa.

I conflitti di giurisdizione: — la legge 20 novembre 1859 e la riforma portata dall'altra 31 marzo 1877.

La cosiddetta garanzia amministrativa. — Il progetto di legge sulla responsabilità dei pubblici funzionari (1877); le leggi 20 marzo 1865 e 10 febbraio 1889 sull'amministrazione comunale e provinciale.

Ordinamento giudiziario. — Magistrato permanente e magistrato popolare. — La giuria nel processo penale. — Magistrato singolo e magistrato collegiale.

Elezione e promozione dei giudici: — sistemi vari; in ispecie di quello belga: — la nostra legge 6 dicembre 1865.

Garanzie della indipendenza del magistrato. — La inamovibilità: — il sistema positivo presso di noi vigente: — le applicazioni, e i regi decreti 3 ottobre 1873, 4 gennaio 1880.

Responsabilità del magistrato: — responsabilità gerarchica, penale, civile.

Il giudice naturale. — Regola; eccezioni. — Giurisdizione ordinaria, speciale, eccezionale.

Giurisdizione ordinaria. — Conciliatori. — Pretori. — Loro attribuzioni secondo i criteri di materia, valore, grado. — La riduzione delle preture.

Tribunali civili e penali. — Loro attribuzioni per materia, valore, grado. — Gli aboliti tribunali di commercio.

Corti di appello. — Loro attribuzioni come giudizi di secondo grado: — come giudizi di unico grado di merito.

La cassazione e il suo sistema: — parallelo col sistema della terza istanza. — Unicità e pluralità del magistrato di cassazione. — Incombenze della corte suprema di Roma in materia penale (legge 6 dicembre 1888); in materie speciali (legge 12 dicembre 1875).

Persone coadiuvanti all'amministrazione della giustizia: in ispecie, del pubblico ministero.

Giurisdizioni speciali ed eccezionali. — In materia disciplinare, penale, elettorale. — Giurisdizioni della corte dei conti; del consiglio di stato; dei consoli e dei tribunali consolari.

Procedura giudiziaria civile. — Il nostro codice di procedura civile e le leggi complementari.

Effetti delle leggi processuali in ordine al tempo ed al luogo.

Forme di definizione delle controversie civili. — Transazione. — Conciliazione e sue regole. — Compromesso e forme dei giudizi arbitrali. — La controversia in giudizio contenzioso davanti il magistrato.

Giudizio contenzioso. — Giurisdizione: — materia; valore; grado: — regole; eccezioni. — Guarentie della giurisdizione. — Giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana sugli stranieri. — Giurisdizione consolare.

Competenza. — Territorio. — Regola; eccezioni. — Connessione o continenza di causa. — Competenza rispetto agli stranieri. — Competenza consolare. — Guarentie della competenza.

Introduzione del giudizio. — Le azioni giudiziarie. — Nascita dell'azione. — Distinzioni delle azioni. — Concorso o cumulo di azioni. — Spettanza dell'azione. — Estinzione delle azioni.

Norme generali sull'introduzione del giudizio. — La citazione; suoi requisiti; sua notificazione. — Forme della citazione davanti il magistrato consolare. — Influenza che la citazione esercita sulle ragioni stesse che si fanno con essa valere.

Contraddittorio. — Atto e termini di comparizione del convenuto in giudizio. — Procuratori alle liti. — Difesa del convenuto. — Negative ed eccezioni. — Prescrizione delle eccezioni.

Forme del processo. — Sistemi vari: — sistema nostrale. — Processo formale; descrizione delle sue forme e delle sue fasi.

Processo sommario; per quali cause è autorizzato. — Forme e fasi. — Progetti di riforma.

Procedura davanti i conciliatori e i pretori; davanti i consoli e i tribunali consolari.

Nozione degli incidenti in processo formale. — Temi dei principali incidenti. — In ispecie, della chiamata in guarentia.

Prove giudiziarie. — Oggetto della prova. — Onere della prova. — Fatti negativi. — Fatti notori. — Presunzioni.

Forma di proporre le prove in giudizio. — Ordinanze e sentenze di loro ammissione.

Assunzione delle prove, in ordine alle varie loro specie. — Prova per documenti: — impugnative: — verifica delle scritture: — querela di falso.

Valutazione delle prove. — Sistemi vari. — Sistema nostro.

Norme diverse. — Giudizio contumaciale. — Riassunzione di istanza. — Costituzione di nuovi procuratori.

Modi di definizione del giudizio. — Perenzione di istanza. — Rinuncia degli atti.

Sentenza del magistrato. — Distinzione delle sentenze. — Effetti giuridici. — Oggetto della sentenza.

— Motivazione e dispositivo. — Forme. — Pubblicazione e notifica della sentenza. — Esecuzione provvisoria.

— Le sentenze dei magistrati consolari.

Mezzi d'impugnare le sentenze. — Regole comuni ai vari mezzi di impugnativa.

Mezzi ordinari. — Opposizione. — Appello. — Varie specie di appello. — Effetti. — L'appello dalle sentenze del magistrato consolare.

Mezzi straordinari: — in ispecie, del ricorso di cassazione. — Effetti dell'annullamento pronunciato dalla corte di cassazione.

Esecuzione dei giudizi. — La esecuzione forzata: — regole generali. — Esecuzione per consegna o rilascio di beni. — Esecuzione per pagamento. — Esecuzione sopra beni mobili. — Esecuzione sopra beni immobili. — La legge 6 dicembre 1877 sull'arresto per debiti. — L'esecuzione delle sentenze dei consoli e dei tribunali consolari.

Procedimenti speciali. — Cenni sommari delle materie cui riflettono. — In ispecie, della volontaria giurisdizione. — Della esecuzione delle sentenze e degli atti delle autorità straniere. — Del sequestro giudiziario e di quello conservativo.

PROF. RENATO MANZATO.

XVIII.

DIRITTO E PROCEDURA PENALE.

IV.º e V.º ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Concetto del diritto punitivo. — Diritto punitivo secondo le varie scuole filosofiche — definizione della legge penale — sua abrogazione — derogazione ed interpretazione — retroattività e non retroattività della legge penale.

Efficacia della legge penale in ordine al territorio dello Stato. — Reati commessi dagli stranieri in Italia. — Eccezioni del diritto pubblico esterno. — Reati commessi dai cittadini nel territorio straniero. — In quali casi possano essere colpiti dalla legge penale italiana.

Dell'extradizione. — Suo fondamento giuridico. — Lineamenti della sua storia. — Statuto reale. — Statuto personale — dottrina della territorialità giuridica e del diritto lesivo. — Diritto di asilo. — Estradizione del cittadino. — Estradizione dell'imputato già estradato da altro Stato. — Condizioni per l'extradizione. — Trattati. — Criteri direttivi per la compilazione dei medesimi. — Limiti della giurisdizione relativamente agli estradati. — Conflitti di legislazione tra lo Stato richiesto e quello che richiede l'extradizione. — Principi sulla competenza *ratione loci*. — Leggi speciali sull'extradizione. — Progetti. — Disposizioni del nostro Codice penale relative all'extradizione. — Reati politici.

Delle commissioni rogatorie. — Definizione — Opportunità e necessità delle medesime. — Disposizioni dal Codice penale e della legge consolare. — Trattati e convenzioni internazionali. — Forme delle rogatorie — Trasferita da uno ad altro Stato di testimoni liberi e detenuti. — Rogatorie di uno Stato per l'assunzione all'estero di prove testimoniali e di perizie. — Rogatorie relative a reati politici o connessi a reati politici. — Antecipazione e rimborso di spese per le rogatorie. — Legge applicabile per l'esecuzione delle rogatorie.

Del reato. — sua nozione — suoi elementi costitutivi — soggetto attivo primario — soggetto attivo secondario — soggetto passivo — oggetto — elemento morale e materiale — danno mediato ed immediato.

Delle diverse specie di reati — materiali e formali — istantanei e continuati — flagranti — non flagranti e quasi flagranti — connessi, complessi, simultanei, continuati, semplici — comuni — speciali — politici. — Della distinzione fra crimini, delitti e contravvenzioni del Codice albertino. — Dell'influenza di tutte queste distinzioni in materia di estradizione e di giurisdizione da Stato a Stato.

Dei delitti politici in ispecie — dei reati comuni connessi a reati politici. — Del regicidio.

Della complicità. — Partecipazione di azione senza concorso di volontà. — Partecipazione di volontà senza concorso di azione. — Concorso di azione e di volontà. — Mandato. — Comando. — Coazione. — Consiglio. — Società a delinquere. — Favoreggiamento. — Istigazione. — Grado dell'imputabilità in ragione della coerenza perseverante fra le volontà degli agenti — dell'azione colla volontà del partecipante — e della coerenza nella condizione giuridica delle persone. — Atti di complicità avvenuti all'estero nei reati commessi in Italia.

Della recidiva. — Dottrina antica. — Scuola moderna. — Se debba aggravare l'imputazione o la pena. Recidiva specifica. — Influenza del tempo. — Se la prima pena debba essere già espiata o basti la irrevocabilità della condanna. — Aumento di pena facoltativo od obbligatorio. — Reati volontari ed involontari. — Reati scusati da grave provocazione. — Recidiva tra reati colposi — tra le contravvenzioni — tra i reati di lieve entità. — Della recidiva pei graziati o pei beneficiati da indulto od amnistia. — Condanna subita in paese estero da cittadino o straniero e sua influenza su un nuovo reato commesso in Italia.

Del reato perfetto ed imperfetto. — Del tentativo — sua definizione. — Del delitto mancato — in quanto differenzi dal conato. — Idoneità di mezzi. — Pentimento. — Ostacoli provenienti dal soggetto

attivo secondario o dal soggetto passivo. — Dei delitti cominciati in uno Stato e consumati in un altro. — Del tentativo nelle contravvenzioni.

Della pena. — Nozione della pena. — Suo scopo. — Quantità, qualità e grado. — Specie di pene secondo il Codice cessato e secondo il Codice vigente — concorso di più pene, gradi; — mitigazioni obbligatorie. — Facoltà nei giudizi — specialità nei giudizi consolari. — Conseguenze delle pene. — Sorveglianza della polizia.

Dei modi coi quali si estinguono i reati e le pene. — Morte. — Amnistia. — Grazia. — Indulto. — Se l'amnistiato abbia diritto di pretendere la continuazione del giudizio penale. — Remissione. — Prescrizione. — Se il tempo della prescrizione debba essere commisurato in ragione della pena astratta o della pena concreta. — Atti interruttivi della prescrizione penale. — Vizi del sistema precedente. — Disposizioni vigenti. — Effetti dell'estinzione dell'azione e della pena sulle azioni civili nascenti dai reati. — Riabilitazione. — Effetti internazionali.

Classificazione dei reati — secondo il concetto scientifico — secondo il Codice albertino — e secondo il Codice vigente. — Economia del nuovo Codice nella parte speciale. — Breve cenno intorno ai reati contro la sicurezza interna dello Stato.

Dei reati contro la sicurezza esterna e contro il diritto delle genti.

Dei reati contro la pubblica fede. — Falso nummario e di titoli di credito equivalenti a monete, nazionali e stranieri, commesso nello Stato o all'estero, da nazionali o da stranieri.

Dei diritti contro l'inviolabilità dei segreti. — Sottrazione di documenti dal luogo di pubblico deposito.

Dei delitti di pubblici ufficiali. — Abuso d'autorità, peculato, corruzione, prevaricazione.

Dei delitti contro la libertà individuale. — Tratta e commercio di schiavi. — Attentati alla libertà di emigranti — di fanciulli girovaghi — di persone esposte in pubblici spettacoli.

Della pirateria e della baratteria marittima.

PROCEDURA PENALE.

Ordinamento giudiziario penale. — Giurisdizioni di istruzione e giurisdizioni di giudizio. — Distribuzione per ragione di materia. — Pretori. — Tribunali penali. — Tribunali consolari. — Corti d'appello. — Corti d'assise. — Giurati: sistemi di composizione secondo la legge vigente. — Corte di cassazione di Roma. — Senato costituito in alta Corte di giustizia. — Giurisdizione militare. — Giurisdizione militare marittima. — Capitani di porto.

Della competenza penale. — Sue diverse specie, e modo di determinarla per ragioni di territorio, e di connessione. — Competenza a giudicare dei reati commessi in alto mare e all'estero.

Della querela, della denuncia e rapporto. — **Atti di polizia giudiziaria.** — Ufficiali e agenti. — Quali persone possano compiere all'estero o in alto mare gli atti di polizia giudiziaria.

Della istruttoria. — Giudici. — Istruttori. — Ufficiali del pubblico ministero. — Agenti consolari. — Perquisizioni e visite domiciliari. — Accessi. — Perizie e sequestri. — Interrogatorio, ricognizioni e confronti. — Sedi dei consolati e delle ambasciate. — Immunità. — Navi da guerra e navi mercantili. — Arresto. — Legittimazione dell'arresto. — Libertà provvisoria. — Competenza intorno ai medesimi delle autorità italiane in paese estero.

PROF. P. ASCOLI.

XIX.

ECONOMIA POLITICA.

IV.º ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Lo scambio. — Concetto dello scambio. — Benefici che derivano dallo scambio. — Diverse forme di scambio. — Mezzi adatti a facilitare gli scambi.

Della moneta. — Nozione della moneta. — Quali funzioni compie la moneta. — Perché sono stati preferiti i metalli preziosi come materie monetarie. — Valore della moneta. — Variazioni del valore della moneta. — Per quali cause si eleva il valore dei metalli preziosi e perciò quello della moneta. — Se è possibile un rapporto costante tra il valore dell'oro e quello dell'argento. — Errori riguardo alla teoria del valore della moneta. — Sistema monetario. — Quando si ha il bimetallismo perfetto. — In che consiste il bimetallismo zoppicante. — Quando si ha il tipo unico argento e quando il tipo unico oro. — Argomenti favorevoli al bimetallismo. — In che consiste il bimetallismo convenzionale. — Argomenti favorevoli al tipo unico. — Unità monetaria. — Se la moneta principale possa essere scelta arbitrariamente. — Del *peso*, del *titolo* e della *forma* della moneta. — Conservazione del sistema monetario. — Da chi devono essere sopportate le spese per il ritiro della moneta logora. — Monete sussidiarie. — Condizioni perché queste monete non turbino il sistema monetario. — Unificazione monetaria.

Del credito e degli istituti di credito. — Significato della parola *credito* dall'aspetto economico. — Principali specie di credito e di atti di credito. — Condizioni necessarie per lo sviluppo del credito. — Ufficio degli *Istituti di credito*. — Banchieri. — Banche e loro importanza. — Come si distinguono le operazioni che compiono le banche. — Classificazione delle banche. — Biglietti di banca e carta moneta. — Libertà o restrizione delle banche. — Diversi sistemi riguardo alla emissione dei biglietti di banca. — Monopolio dello Stato. — Monopolio delegato dallo Stato. — Sistema dei regolamenti. — Sistema della duplice restrizione. — Banche commerciali. — Istituti di credito fondiario. — Istituti di credito agrario. — Magazzini generali ed emporii marittimi. — Istituti di credito mobile, o mobiliare.

Dello scambio internazionale. — Libertà degli scambi internazionali. — Argomenti favorevoli e contrari al libero scambio. — Sistema protettore. — Porti franchi. — Trattati di commercio. — Leghe doganali.

Mezzi di trasporto e di comunicazione. — Benefici economici che ne derivano. — Ferrovie. — Poste. — Telegrafi. — Telefoni.

Del reddito. — Diverse specie di reddito. — Il reddito e il prodotto lordo o netto. — Il reddito nazionale. — Concetto della distribuzione delle ricchezze. — Di quali elementi conviene tenere calcolo nella distribuzione delle ricchezze. — Quantità della produzione. — Cifra della popolazione.

Della proprietà privata. — Fondamento del diritto di proprietà. — Se la proprietà privata sia legittima e utile. — Argomenti economici in favore della proprietà privata. — Comunismo. — Socialismo. — Collettivismo.

Della popolazione. — Antica teoria riguardo all'aumento della popolazione. — Teoria di Malthus.

Del salario. — Concetto del salario. — Distinzione del salario in varie categorie. — Salario in denaro e salario in natura. — Salario a tempo e salario a compito. — Salario nominale e salario reale. — Salario normale e salario corrente. — Legge generale del salario. — Tendenza del salario corrente ad equilibrarsi con quello normale. — Cause che talvolta impediscono che si conservi costante questo equilibrio. — Per quali cause variano i salari.

Dell'interesse. — Concetto dell'interesse. — Elementi che costituiscono l'interesse. — Limiti nei quali è circoscritto l'interesse. — Cause che determinano il rialzo o il ribasso dell'interesse. — Efficacia delle leggi restrittive dell'interesse. — Concetto della usura.

Della rendita. — Concetto della rendita. — Vari significati della parola *rendita*. — Diversità tra il significato di rendita e quello di reddito fondiario. — Teoria della rendita. — Storia della teoria stessa.

Del profitto. — Concetto del profitto. — Opinione di vari autori su questo argomento. — Se il profitto debba considerarsi come un reddito speciale. — Se si possa confondere il profitto col salario o con l'interesse. — Legge da cui è regolato il profitto. — Perché variano i profitti.

V.º ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Impiego delle ricchezze. — Concetto del consumo. — Consumo produttivo e improduttivo. — Spese produttive e spese improduttive. — Spese necessarie e spese di *lusso*. — Spese pubbliche. — Del lusso. — Del risparmio.

Coalizione degli operai e sciopero. — Concetto della coalizione e dello sciopero. — Lo sciopero considerato dall'aspetto giuridico e da quello economico. — Se lo sciopero debba essere punito dalla legge. — Risultati economici che derivano dallo sciopero. — *Società di resistenza*. — *Consigli di Probitari*.

Lavoro delle donne e dei fanciulli. — Se sia da desiderare l'intervento della pubblica autorità nelle quistioni che riguardano il lavoro. — Se sia un bene occupare nelle industrie le donne e i fanciulli. — Se lo Stato debba limitare per legge la durata del lavoro dei fanciulli. — Se debba essere limitato anche il lavoro delle donne. — Legislazione inglese su questo argomento. — Legislazione italiana sullo stesso argomento. — Obbiezioni che si muovono contro queste leggi.

Pauperismo. — Povertà, indigenza, miseria e pauperismo. — Diritto all'assistenza. — Organizzazione dell'assistenza pubblica.

Mezzi per migliorare la condizione della classe lavoratrice. — Sistemi complementari del salario. — Gratificazioni. — Salario assicurato. — Premi sul prodotto lordo. — Partecipazione al profitto. — Cooperazione produttiva. — Divisione del prodotto. — Contratti agrari. — Coltivazione ad economia. — Locazione. — Piccoli affitti. — Colonia parziaria. — Enfiteusi. — Contratto misto di colonia parziaria e di affitto. — Istituti di previdenza. — Principi su cui si fondano. — Sistema del patronato. — Sistema dell'autonomia. — Casse di risparmio. — Società di mutuo soccorso. — Casse di quiescenza. — Società cooperative. — Società cooperativa di consumo. — Società cooperativa di costruzione. — Società cooperativa di credito. — Società cooperativa di produzione.

Storia della scienza economica. — Primo periodo, che abbraccia l'antichità e l'età di mezzo. — Secondo periodo: sistema mercantile. — Terzo periodo: sistema fisiocratico. — Adamo Smith ed età moderna.

PROF. TOMMASO FORNARI.

SCIENZA DELLE FINANZE.

IV.^o ANNO. (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

Preliminari. — Importanza dello studio della scienza delle finanze. — Concetto dello Stato. — Natura dei fini che si propone lo Stato.

Definizione della scienza delle finanze. — Esame della definizione. — Rapporti tra le dottrine finanziarie e le dottrine economiche.

Le spese pubbliche. — Come si distinguono le spese pubbliche. — Come si determinano.

L'ordinamento del bilancio. — Diverse specie di bilanci. — Preparazione, approvazione, esecuzione e controllo del bilancio. — Norme giuridiche, politiche ed economiche per le spese pubbliche.

Teoria delle entrate. — Diversa utilità dei beni. — Distinzioni delle pubbliche entrate.

Entrate originarie. — Distinzione del demanio. — Forme del demanio fiscale. — Vendita del demanio fiscale.

Entrate derivate. — In che consiste la tassa. — Come si forma il prezzo tassa. — Tasse giudiziarie. — Tasse sugli atti civili. — Tasse amministrative. — Tasse per la pubblica istruzione. — Tasse per la monetazione. — Tasse sui pesi, sulle misure e sul marchio. — Tasse postali. — Tasse telegrafiche e telefoniche. — Tasse ferroviarie.

Entrate accidentali. — Diritto ereditario dello Stato. — Multe. — Aumento del demanio.

Contribuzioni generali. — In che consiste l'imposta. — Differenza tra l'imposta e la tassa. — Base imponibile. — Determinazione dell'imposta. — Accertamento e riscossione dell'imposta. — Classificazione delle imposte. — Traslazione dell'imposta. — Pressione tributaria e ripartizione dell'imposta. — Imposta proporzionale e imposta progressiva. — Imposta unica e molteplice. — Imposta sui redditi dei beni immobili e formazione del catasto. — Imposta sui fabbricati. — Imposte personali. — Imposte sul reddito dei beni mobili. — Imposte sullo scambio delle ricchezze. — Imposte sui trasporti. — Imposte sul consumo. — Privative fiscali. — Imposte sulla fabbricazione e sullo spaccio. — Dazi interni. — Dazi di confine. — Imposte di riscossione immediata.

Debito pubblico. — Condizioni e limiti per i prestiti pubblici. — I prestiti pubblici in rapporto con la economia nazionale. — I prestiti pubblici in relazione con le economie private. — Debito fluttuante e debito consolidato. — Amministrazione del debito pubblico: stipulazione, estinzione, conversione.

XXI.

STATISTICA TEORETICA.

IV.º e V.º ANNO (*Classe magistrale di economia, diritto e statistica e classe consolare*).

Introduzione. — *Nozioni generali.* — Genesi logica, definizione, partizioni teoretiche, ed importanza della Statistica.

Parte Prima. — *Statistica metodologica teorica.*

1.º Analisi qualitativa dei fatti. — 2.º Rilevazione dei dati. — 3.º Elaborazione dei dati. — Operazioni logiche, tecniche e matematiche. — (Formazione dei gruppi, nozione e classificazione delle cause, valori proporzionali e valori medi, applicazioni del calcolo di probabilità). — 4.º Comparazione ed interpretazione dei dati. — 5.º Operazioni ausiliarie e complementari della Statistica.

Appendice. — Storia della Statistica.

Parte Seconda. — *Statistica della popolazione o demografia.*

I.º *Statistica tecnica.* — *A)* Stato della popolazione — sua rilevazione. — 1.º Censimento generale della popolazione. — 2.º Censimento speciale delle professioni. — 3.º Statistica somatologica. — *B)* Movimento della popolazione — sua rilevazione. — 1.º Movimento naturale od intrinseco. — 2.º Movimento artificiale od estrinseco.

II.º *Statistica espositrice* (descrittiva ed investigatrice). — *A)* La popolazione e le sue dimore. — *B)* Composizione della popolazione secondo i sessi, l'età, lo stato civile, le professioni. — *C)* I matrimoni. — *D)* Le nascite: *a)* la vivinatalità legittima ed illegittima, — *b)* la mortinatalità, — *c)* fecondità della popolazione. — *E)* Mortalità: *a)* in generale, — *b)* la mortalità naturale e la morbosità, — *c)* la mortalità violenta, e in ispecie dei suicidi. — *F)* La durata della vita. — *G)* Le migrazioni, — *a)* le migrazioni interne, — *b)* l'immigrazione, — *c)* l'emigrazione. — *H)* il principio di popolazione.

Appendice. — Cenno sulle altre parti della Statistica applicata.

PROF. CARLO F. FERRARIS.

XXII.

STORIA POLITICA.

IV.^o e V.^o ANNO (*Classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica*).

I.

Società e governi antichi. — Carattere invadente e assorbente dello Stato antico. — I grandi imperi dell'Asia. — La teocrazia ebraica.

La Grecia. — Primitive monarchie elleniche. — Oligarchie, democrazie, tirannidi. — Atene. — Sparta. — Lotta fra l'elemento aristocratico e l'elemento democratico: sue conseguenze. — La conquista macedonica. — Raffronti coll'Italia del Medio Evo e del Rinascimento.

Le popolazioni italiote. — Roma: origini e cause della sua grandezza. — La monarchia. — La repubblica. — Vicende ed effetti della lotta fra patrizi e plebei. — Svolgimento organico della costituzione romana. — L'impero.

Le religioni antiche. — La religione domestica. — Ordinamento della famiglia in Atene e in Roma. — La vita cittadina. — La schiavitù.

La civiltà ellenica: il pensiero speculativo e l'arte. — La civiltà latina: il diritto.

La conquista romana. — Condotta politica e religiosa di Roma. — Condizioni degli alleati e dei soggetti. — La confederazione italica. — Guerre con Cartagine: benefici effetti della vittoria romana. — Modo onde procedettero le conquiste in Oriente e in Occidente. — Municipi. — Prefetture. — Colonie. — La guerra sociale. — Progressiva estensione del diritto di cittadinanza. — L'unità imperiale. — Il decreto attribuito a Caracalla.

Importanza delle riforme di Diocleziano e di Costantino. — La corte. — Le provincie. — L'esercito. — Le finanze. — Condizioni sociali e morali. — Il codice teodosiano. — Dissolvimento dell'impero. — Ciò che non peri della conquista romana. — La tradizione latina nel Medio Evo.

Il Cristianesimo. — Condizioni materiali e morali che agevolarono la diffusione del Cristianesimo. — Insufficienza dell'antica religione latina. — La filosofia ellenica. — La filosofia giudeo-alessandrina. — Aspettazioni messianiche. — La dottrina di Gesù.

Giudeo-cristiani e pauliani. — Missioni evangeliche in Oriente e in Occidente. — Origine e importanza della chiesa di Roma.

Trasformazione gerarchica e organamento del Cristianesimo. — Pacificazione coll'impero. — La chiesa romana dopo il trasporto della capitale a Bisanzio. — Propaganda fra i barbari. — Potenza spirituale del Papato nel Medio Evo.

Le dominazioni germaniche. — La vita delle antiche tribù germaniche. — Monarchie mitico-patriarcali. — L'assemblea. — Fondamenti del giure. — Invasioni e monarchie territoriali.

Gli Anglo-Sassoni nella Bretagna. — I Franchi nelle Gallie. — I Visigoti nella Spagna. — Ostrogoti e Longobardi in Italia. — In particolare della costituzione longobardica e dello stato dei vinti italiani. — Confitto dei Longobardi col Papato e rovina del loro regno. — Il potere temporale dei pontefici.

Le guerre di Carlo Magno. — Restaurazione dell'impero d'occidente. — Nuovo assetto politico e amministrativo. — Reazioni nazionali e fine della dinastia carolingia.

Il feudalesimo. — I germi delle istituzioni feudali cercati nella *Germania* di Tacito. — Attraverso a quali vicende e condizioni si siano spontaneamente svolti. — Allodi e feudi. — Ripartizione della proprietà barbarica sotto Carlomagno. — Conti e vassalli.

Usurpazioni a danno della potestà regia dopo la morte di Carlomagno. — Il capitolare di Kiersy sur Oise. — Proprietà del suolo e sovranità.

La gerarchia feudale. — Obblighi reciproci del signore e del vassallo. — I servi della gleba. — Amministrazione della giustizia. — Diritto d'albinaggio, diritto di naufragio, diritto di caccia, ecc. — Il diritto di primogenitura. — Lotta fra il diritto feudale e la consuetudine. — I feudi ecclesiastici. — Gli abitanti delle città. — I diplomi d' esenzione. — La vita del castello. — Guerre private. — Effetti morali del feudalismo.

Sue vicende storiche. — Gli ordini inferiori della feudalità contro gli ordini superiori. — Movimento di emancipazione del popolo soggetto. — Importanza e azione diversa del feudalismo in Italia, — in Francia, — in Germania, — in Inghilterra. — Conflitti colla Corona e colla borghesia.

I Comuni. — Residui del municipio romano nel primo periodo del Medio Evo. — Altri elementi politici, morali, religiosi, economici, che concorsero alla formazione dei comuni. — Il popolo delle città. — La politica degli Ottoni. — Conseguenze della lotta per le investiture. — Conseguenze delle crociate.

L'Italia ne' suoi rapporti feudali coll' impero germanico. — I comuni della Lombardia. — Guerre municipali. — Federico Barbarossa e la lega lombarda. — La pace di Costanza.

Inizi dei comuni toscani. — Il comune di Roma. — I comuni meridionali.

Le repubbliche marinare: Amalfi, — Venezia e l'impero bizantino, — Genova, — Pisa.

Il comune sottomette la nobiltà feudale. — Discordie fra i cittadini antichi e i nuovi. — Federico II e la seconda lega lombarda. — Guelfi e ghibellini.

La costituzione di Firenze. — Il primo popolo. — Battaglia di Montaperti e predominio ghibellino. — Gli angioini nel mezzogiorno; prevalenza dell'elemento guelfo. — Riforma del 1267. — Istituzione del priorato nel 1282. — Le arti. — Grandi e popolani. — Giano della Bella e gli *ordinamenti di giustizia*. — Bianchi e Neri. — La democrazia fiorentina fino al tumulto dei Ciompi. — I Medici.

La costituzione veneziana. — Riforma del 1172. — Il dogado di Jacopo Tiepolo: leggi e magistrature. — Progressi dell'aristocrazia. — Nuovo procedimento per l'elezione del doge. — I *Pregadi* e il Maggior Consiglio. — La *serrata* del Maggior Consiglio. — Baiamonte Tiepolo. — Il Consiglio dei Dieci.

Come e perchè i comuni italiani si trasformassero in signorie. — I comuni fiamminghi e gli Arteveld. — I comuni in Ispagna, — in Francia, — in Germania, — in Inghilterra. — Loro rapporti coll'autorità regia.

Le origini costituzionali. — L'Inghilterra. — Istituzioni anglo-sassoni. — Il *Wittenagemothe*. — La conquista normanna. — Assemblee di baroni ed ecclesiastici. — Diplomi d'immunità e di privilegio. — La *Magna Charta*: suo carattere e valore costituzionale. — Il diritto di rifiutare l'imposta. — Primi Parlamenti. — Deputati delle città e delle borgate al Parlamento di Simone di Montfort. — Edoardo I.: rappresentanza dei tre stati. — Le due Camere. — Cerimonie e procedura. — Esempi di *petizioni* sotto Edoardo III. — Diritti acquistati mano mano dalla Camera dei comuni. — Prerogative e usurpazioni regie. — L'aristocrazia feudale prostrata dalla guerra delle due rose. — I Tudor non furono re assoluti.

Le *Cortes* portoghesi e spagnuole. — Diete germaniche. — Attribuzioni e vicende degli stati generali in Francia.

I Normanni in Sicilia. — Parlamenti siciliani. — Dinastie sveva, angioina, aragonese. — Capitoli del regno di Sicilia. — Confronto colla costituzione inglese: analogie e differenze.

Gli *stamenti* della Sardegna. — Gli stati generali del Piemonte.

I grandi Stati europei e l'Italia nel quattro e cinquecento. — Trasformazione delle monarchie feudali del Medio Evo in monarchie assolute. — La Spagna: — fine della lotta nazionale contro gli Arabi. — Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. — La Francia: — fine della guerra dei cento anni. — Carlo VII e Luigi XI. — La Germania: — Massimiliano d'Absburgo.

Per quali ragioni l'Italia non abbia potuto costituirsi a unità di nazione. — Glorie e gelosie locali. — Incapacità organica del Comune d'ampliarsi a grande stato. — Le milizie mercenarie. — Espansione precoce della personalità e suoi effetti. — Il Papato. — Politica dei signori e delle repubbliche italiane. — Lorenzo dei Medici e l'equilibrio.

Gli stati della penisola alla morte di Lorenzo de' Medici. — Carlo VIII. — Luigi XII e il ducato di Milano. — Francesi e Spagnuoli nel reame di Napoli. — Cesare Borgia. — La repubblica di Venezia e la lega di Cambrai. — Lega santa. — Francesco I recupera il ducato di Milano. — Guerre tra Francesco I e Carlo V. — Vittoria dell'impero e Congresso di Bologna. — Fine della repubblica di Firenze. — Giudizi degli storici e dei politici contemporanei sulla rovina dell'indipendenza italiana.

Riforma e controriforma. — La riforma considerata nell'aspetto etnico, teologico, morale, politico. — Condizioni che la provocarono. — Suoi rapporti coll'umanesimo. — Martin Lutero: l'uomo, la dottrina. — Effetti immediati della riforma in Germania. — Gli anabattisti.

La riforma si propaga nella Svizzera, nei Paesi Bassi, negli Stati scandinavi, nella Francia, nell'Inghilterra, nella Scozia. — Luteranismo, calvinismo, anglicanismo.

Tentativi di riforma in Italia: perchè non abbiano attecchito. — Il pensiero religioso di Paolo Sarpi.

La controriforma. — Il Concilio tridentino. — Nuovi ordini religiosi. — Organamento della Compagnia di Gesù, sua propaganda in Europa e missioni in Oriente. — L'inquisizione.

Guerre di religione in Germania fino alla pace di Augusta del 1555. — Loro conseguenze politiche. — Fine di Carlo V.

La Spagna. — Domini di Filippo II. — Guerra contro la Francia e pace di Castel Cambresis. — Rivolta dei *moriscos*. — La battaglia di Lepanto. — Conquista del Portogallo.

Rivoluzione dei Paesi Bassi. — I pezzenti. — Guglielmo il taciturno e Maurizio d'Orange. — La repubblica delle Provincie Unite. — Alessandro Farnese.

L'Inghilterra. — Maria la cattolica. — Elisabetta e Maria Stuarda. — Distruzione dell' *invincibile armata*. — I primi puritani.

Guerre religiose e civili in Francia. — Enrico III ultimo dei Valois. — Enrico IV. — Sua riconciliazione colla curia romana e parte che vi ebbe la repubblica di Venezia. — Editto di Nantes e pace di Vervins.

Il potere assoluto in Francia e la libertà in Inghilterra. — Riordinamento della Francia sotto Enrico IV. — Reggenza di Maria de' Medici. — Gli stati generali del 1614. — Luigi XIII. — La nobiltà e gli ugonotti. — Il cardinale di Richelieu abbatte l'una e gli altri. — Consolidamento della potestà regia. — Politica esterna.

Reggenza di Anna d'Austria: il cardinale Mazarino. — Opposizione del Parlamento di Parigi. — Guerra della Fronda. — Vittoria della Corte. — Assolutismo di Luigi XIV. — I signori da ribelli diventano cortigiani.

L'Inghilterra. — Il regno di Giacomo I. — Carlo I: lotta col Parlamento. — *Petizione dei diritti*. — Giovanni Hampden e la tassa sui vascelli. — Il *Covenant* in Scozia. — Il lungo Parlamento. — Oliviero Cromwell e i puritani. — Guerra civile e supplizio di Carlo I. — Protettorato di Oliviero Cromwell.

Restaurazione degli Stuardi. — Carlo II. — L' *habeas corpus*. — Giacomo II. — La rivoluzione inglese del 1688: confronto colla precedente. — Guglielmo III re. — La *dichiarazione dei diritti*. — Altre leggi costituzionali e di successione. — La regina Anna. — Atto d'unione colla Scozia. — La casa di Hannover. — Governo parlamentare. — Influenza esercitata dalle idee e dalle istituzioni inglesi sui pensatori del continente nel secolo XVIII.

Le riforme del secolo XVIII. — Condizioni generali dell'Europa. — La classe media. — Progressi della cultura. — La critica, la polemica e la satira. — Nuovo concetto dei doveri dello Stato.

L'Italia. — Il regno di Sardegna: Carlo Emanuele III e il Bogino. — La Lombardia: il regime austriaco. — Venezia: la dominante, — l'amministrazione dei paesi di terraferma, — i conservatori e i novatori. — La Toscana: riforme leopoldine. — Parma: il ministro Du Tillot. — Napoli: Carlo III, Ferdinando IV e il Tanucci. — Lo Stato pontificio: Clemente XIV e la soppressione dei Gesuiti. — Carattere del movimento riformista italiano. — Governi che precedono i popoli.

La Prussia. — L' *Antimachiavello* e la *corrispondenza politica* di Federico II. — Sua amministrazione interna. — Il Codice prussiano: principi analoghi alla *dichiarazione dei diritti dell'uomo* nella costituzione francese del 1791. — Identificazione del sovrano collo Stato.

L'Austria. — Maria Teresa. — Giuseppe II: innovazioni provvide e innovazioni inconsulte. — L'editto di tolleranza e le leggi ecclesiastiche. — I conflitti giurisdizionali colla Santa Sede nel secolo XVIII.

Il Portogallo. — Il marchese di Pombal: espulsione dei Gesuiti, riforme amministrative ed economiche, carattere che le contraddistingue.

La Spagna: Carlo III e il conte d'Aranda.

La Francia. — I governi della reggenza e di Luigi XV. — Abusi e malcontenti. — Luigi XVI. — Riforma finanziaria ed economica del Turgot. — Opposizioni. — Il Necker e il Calonne. — L'Assemblea dei notabili. — Esordi della rivoluzione.

La rivoluzione francese e l'impero. — La Corte. — Nobiltà e clero. — Il terzo stato. — Il popolo. — Disagio economico: le imposte. — Spirito critico e rivoluzionario. — Discredito della tradizione storica. — Falso classicismo. — Concezioni astratte dell'uomo, della società, dello stato. — Influenza della rivoluzione americana.

Gli stati generali: elezioni, mandati, prime sedute. — L'Assemblea nazionale costituente. — La notte del 4 agosto. — Eccessi a Parigi e nelle provincie. — Gli emigrati. — Contegno della corte, fuga del re. — La costituzione del 1791. — L'Assemblea legislativa. — Girondini e giacobini. — La psicologia del giacobino, secondo Ippolito Taine. — La guerra. — Giornate di settembre. — La Convenzione nazionale. — Processo e condanna di Luigi XVI. — Il terrore. — Proscrizione dei girondini. — L'opera del Comitato di salute pubblica. — Reazione termidoriana. — Il Direttorio. — Vittorie esterne, disordine interno.

Napoleone Bonaparte. — Il 18 brumaio. — La costituzione dell'anno VIII. — Il Concordato. — Napoleone console a vita.

Proclamazione dell'impero. — Senatus-consulto dell'anno XII. — La coscrizione. — Il Codice civile. — Opere pubbliche — Napoleone e il papato. — Accentramento politico e amministrativo della Francia. — La critica del Taine.

Il secolo XIX. — Influenza delle idee francesi in Europa. — Reazione politico-religiosa e scuola storica. — Evoluzione delle nuove idee liberali. — Il movimento delle nazionalità (*). — Le forme rappresentative. — Progressi della democrazia. — Il problema sociale. — Socialismo di stato e socialismo democratico.

(*) Per le guerre della repubblica francese e dell'impero, come per quelle che si connettono al movimento delle nazionalità nel secolo XIX, v. il programma di *Storia diplomatica*.

II.

STORIA DELLA CASA DI SAVOIA.

Le origini. — La Savoia: descrizione del paese, carattere degli abitanti. — Storia del Piemonte fino al secolo XI.^o — Inizi delle tre case di Savoia, di Monferrato e di Saluzzo. — Principali opinioni intorno all'origine della prima. — Umberto I^o Biancamano. — Matrimonio di suo figlio Oddone con Adelaide di Susa: comincia la dominazione di casa Savoia di qua dalle Alpi. — Politica dei conti di Savoia nella lotta fra l'impero e il papato e in quella fra i comuni lombardi e l'impero.

Progressi della potenza sabauda. — Tommaso I^o vicario imperiale. — Divisione dei domini tra i suoi figli. — Pietro II^o, *il piccolo Carlo Magno*. — I due rami della casa: linea di Acaia e linea sabauda. — Amedeo V^o vicario di Enrico VII^o di Lussemburgo; sue guerre. — Vicende di Amedeo VI^o, detto *il Conte Verde*. — Pone fine alla guerra di Chioggia tra Genova e Venezia. — Amedeo VII^o detto *il Conte Rosso*: dedizione di Nizza. — Amedeo VIII^o, primo duca, riunisce i domini dei due rami. — Segnalata importanza del suo governo. — Statuti generali del ducato. — Amedeo VIII^o eletto papa dal Concilio di Basilea.

Rapida decadenza. — Debolezza dei governi di Ludovico, di Amedeo IX^o e delle reggenze. — Condizioni degli altri stati italiani. — Carlo VIII^o di Francia in Piemonte. — Politica di Filiberto II^o. — Neutralità di Carlo III^o durante la lotta fra Carlo V^o e Francesco I^o. — Occupazione francese. — Ginevra, il Vaud e il basso Vallese si sottraggono alla dipendenza del duca. — Perdita dell'eredità del Monferrato. — Tregua di Nizza. — Nuova guerra tra Francesi e imperiali. — Miseranda condizione del Piemonte.

Il secondo fondatore di Casa Savoia. — Giovinezza di Emanuele Filiberto. — La battaglia di San Quintino. — Pace di Castel Cambrésis. — Emanuele Filiberto in Piemonte. — I Valdesi. — Torino ritorna capitale. — Francesi e Spagnuoli sgombrano lentamente le fortezze. — Relazioni d'Emanuele Filiberto col papato, colla repubblica veneta e coi cantoni svizzeri. — Riordinamento dello stato: riforme militari, politiche, civili. — Miglioramenti economici. — Risveglio della cultura.

Politica italiana di Carlo Emanuele I. — Carattere e aspirazioni del nuovo duca di Savoia. — Decadenza degli altri stati della penisola. — Infiacchimento morale. — Guerra tra Savoia e Francia e pace di Lione. — Tentativo contro Ginevra e trattato di Saint-Julien. — Lega con Enrico IV^o per l'occupazione della Lombardia: trattato di Brozolo. — Carlo Emanuele occupa il Monferrato, poi è costretto a ritirarsi. — Guerra d'indipendenza contro la Spagna. — Guerra della Valtellina: trattato di Monsone. — Carlo Emanuele e la repubblica di Genova. — Guerra per la successione dei ducati di Mantova e del Monferrato. — Carlo Emanuele I^o nella letteratura politica contemporanea.

Guerra civile e supremazia francese. — Vittorio Amedeo I^o: trattati di Ratisbona e Cherasco. — Trattato di Rivoli colla Francia e nuova guerra contro la Spagna. — Vicende della lotta per la reggenza tra la duchessa Maria Cristina e i cognati. — Riconciliazione. — Il principe Tommaso capostipite delle due case di Savoia-Carignano e Savoia-Soissons. — Debolezza del governo di Carlo Emanuele II^o e della reggenza di Giovanna Battista. — Prevalenza della Francia.

La corona regia. — Vittorio Amedeo II^o. — Persecuzione contro i Valdesi. — Lega d'Augusta contro Luigi XIV^o. — Trattative segrete colla Francia e pace di Torino. — Guerra per la successione spagnuola. — Vittorio Amedeo II^o si stacca da Luigi XIV^o e accede alla grande alleanza. — Assedio e battaglia di Torino. — Il Piemonte e la Lombardia sono sgombrati dai Francesi. — Trattato di Utrecht. — Ingrandimenti materiali e prestigio morale di casa Savoia. — Vittorio Amedeo II^o re di Sicilia, poi di Sardegna.

La dinastia di Savoia nel secolo XVIII. — Riforme amministrative, legislative, economiche di Vittorio Amedeo II^o. — Ordinamento degli studi. — Controversie colla Santa Sede e concordati. — Abdicazione. — Il carattere e l'opera di Vittorio Amedeo II^o.

Carlo Emanuele III^o. — Parte da lui presa alla guerra per la successione polacca: acquisti fatti. — Guerra per la successione austriaca e nuovi ampliamenti territoriali. — Riforme interne. — Cure date alla Sardegna.

Vittorio Amedeo III^o. — Depressione intellettuale del Piemonte. — Come vi fosse accolta dalle varie classi la rivoluzione francese. — Perdita della Savoia e di Nizza. — Guerra sfortunata colla Francia: armistizio di Cherasco e pace di Parigi. — Carlo Emanuele IV^o è costretto a riparare in Sardegna. — La repubblica piemontese. — Il Piemonte annesso alla Francia.

La monarchia italiana. — Casa Savoia restaurata. — Cieca reazione. — La Liguria unita alla Sardegna. — Rivoluzione del 1821. — Il principe di Carignano reggente. — Governo di Carlo Felice.

Avvenimento al trono di Carlo Alberto. — Propaganda mazziniana e invasione della Savoia. — Persecuzioni contro i liberali. — Carattere ondeggiante del re. — Prime riforme. — Il codice albertino. — Nuovi

tempi e nuove riforme. — Promulgazione dello Statuto. — Le due campagne per l'indipendenza italiana. — Abdicazione di Carlo Alberto.

Vittorio Emanuele II.° — Pace coll'Austria e turbolenze interne. — Il proclama di Moncalieri. — La vita nazionale italiana viene raccogliendosi nel Piemonte. — Politica esterna e amministrazione del conte di Cavour. — Costituzione del regno d'Italia (*). — Giuseppe Garibaldi e Vittorio Emanuele: accordo mirabile tra il principio dinastico e l'elemento popolare. — Grandezza di Vittorio Emanuele come re costituzionale. — Perché la casa di Savoia abbia potuto unificare la patria. — Raffronti storici colla casa di Hohenzollern.

PROF. ANTONIO FRADELETTO.

(*) Questo argomento è svolto colla debita larghezza nel corso di *Storia diplomatica*. Cfr. il programma seguente.

XXIII.

STORIA DIPLOMATICA.

IV.^o e V.^o ANNO (*Classi consolare e magistrale di economia, diritto e statistica*).

Cenni sulla storia delle relazioni internazionali fino al trattato di Westfalia.

— Spirito di gelosia e di mutua avversione delle società antiche. — L'Oriente. — La Grecia: tribunale an-
fizionico e relazioni interpolitiche. — Roma: feciali e diritto feciale, *societates, fœdera æqua, fœdera non æqua*.

Il medio evo. — Azione diversa esercitata nei riguardi internazionali dalla chiesa cattolica, dalla tradi-
zione romana e dall'elemento germanico. — Rappresaglie. — Guerra privata. — Guerre sacre. — Trattati
con gli infedeli. — Condizione degli stranieri.

Avvenimenti che più contribuirono alla costituzione della moderna società internazionale. — L'umanesimo
e la stampa. — Le monarchie unificatrici. — Trasformazione della guerra. — Le ambasciate permanenti.
— Il sistema dell'equilibrio. — Le grandi leghe del secolo decimosesto. — Le scoperte marittime e i nuovi
interessi commerciali. — La Riforma.

I trattati di Westfalia e dei Pirenei. — Guerra dei trent'anni. — Periodo boemo-palatino: pace di Ulma, dieta di Ratisbona. — Periodo danese: pace di Lubecca. — Periodo svedese: pace di Praga.
— Convenzioni stipulate dal cardinale di Richelieu. — Periodo francese: congresso di Westfalia. — Importanza europea dei trattati di Münster e di Osnabrück. — La relazione di Alvise Contarini. — Indebolimento della casa d'Asburgo e nuovo assetto politico della Germania. — Il diritto pubblico e la diplomazia. — Continuazione della guerra tra Francia e Spagna. — Trattato dei Pirenei. — Preponderanza francese.

Le guerre di Luigi XIV. — Sua politica esterna. — Guerra di *devoluzione*. — Triplice alleanza e congresso d'Aquisgrana.

Guerra contro l'Olanda. — Il trattato di Westminster. — Condizioni ed effetti della pace di Nimega.

Le camere di riunione. — La lega di Augusta. — Guglielmo d'Orange assunto al trono inglese. — Vicende della guerra. — Pace di Torino. — Pace di Riswick.

Pretendenti alla corona spagnuola. — Trattato di spartizione. — Filippo V. — Trattato della *grande alleanza*. — Lotte continentali e marittime. — Pace di Utrecht e di Rastadt. — La Francia ha perduto la sua supremazia. — Morte di Luigi XIV.

Il cardinale Alberoni. — Quadruplici alleanza e pace di Cambrai. — Perché Vittorio Amedeo II ebbe mutata la Sicilia nella Sardegna.

L'Austria e la Prussia. — Guerre austro-turche. — Il trono di Ungheria dichiarato ereditario. — Pace di Carlowitz. — Nuova guerra contro i turchi. — Pace di Passarowitz.

La Prussia eretta in regno sotto Federico I. — Ingrandimenti territoriali.

Prammatica sanzione di Carlo VI. — Competitori di Maria Teresa. — Federico II. — Prima guerra di Slesia e trattato di Breslavia. — Seconda guerra di Slesia e trattato di Dresda — Fine della guerra per la successione austriaca e pace d'Aquisgrana. — Nuovo periodo ch'essa inizia per l'Italia.

La guerra dei sette anni. — Mutamento nel sistema delle alleanze. — Fortune della guerra sul continente e sul mare. — La monarchia prussiana si affermò e contrappone all'Austria col trattato di Hubertsburg. — Pace di Parigi. — Congresso di Teschen.

Giuseppe II. — Vasti disegni e infelici successi della sua politica. — Guerra colla Turchia e pace di Sistowa.

Svezia, Russia e Polonia. — Potenza politica della Svezia dopo la pace di Westfalia. — Guerre colla Danimarca e colla Polonia. — Trattati di Copenaghen e di Oliva. — Alleanza della Svezia con Luigi XIV.

Pietro il grande e Carlo XII. — Guerra di equilibrio nel settentrione. — Trattati del Pruth e di Nystadt. — Decadenza svedese e predominio russo.

La Polonia. — Guerra per la successione polacca e trattato di Vienna del 1738. — Stanislao Poniatowski. — I dissidenti e la confederazione di Bar. — Trattato di Pietroburgo e prima spartizione della Polonia.

Politica e conquiste di Caterina II. — Pace di Kainardji. — Neutralità armata del 1780. — Accordi con Giuseppe II. — Annessione della Crimea. — Pace di Jassy. — Il mar Nero.

Seconda e terza spartizione della Polonia.

L'Inghilterra e la Francia dal trattato di Utrecht alla pace di Versailles. — La regina Anna. — Preponderanza marittima dell'Inghilterra dopo il 1713. — La casa di Hannover.

Reggenza del duca d'Orléans. — Luigi XV. — La Francia nella guerra per la successione polacca. — Conflitti tra Francesi e Inglesi nell'America settentrionale e nell'India. — Partecipazione dell'Inghilterra e della Francia alla guerra per la successione austriaca. — La diplomazia di Luigi XV. — Inversione delle alleanze nella guerra dei sette anni. — Il ministero di Guglielmo Pitt (lord Chatham). — Patto di famiglia tra le case borboniche. — Pace di Parigi del 1763 e rovina coloniale della Francia. — Acquisto della Corsica. — Nuove lotte cogli Inglesi nell'India.

Insurrezione delle colonie britanniche d'America. — Trattato di Luigi XVI cogli insorti. — Il marchese di Lafayette. — Grande guerra marittima. — Pace di Versailles. — L'Inghilterra si rifà della grave perdita nella penisola indostanica.

Le guerre e i trattati della repubblica francese. — Carattere espansivo della rivoluzione del 1789. — Prima coalizione contro la Francia. — Pace di Basilea. — Triplice attacco all'Austria. — Napoleone Bonaparte in Italia. — Armistizio di Cherasco ratificato dalla pace di Parigi. — Trattato di Tolentino. — Fine della repubblica veneta e pace di Campoformio. — Campagna d'Egitto. — Il consolato. — Restaurazione della fortuna francese. — Trattati di Lunéville, di Firenze e di Amiens. — Condizioni nuove d'Italia.

Le guerre e i trattati dell'impero. — Napoleone imperatore. — Il regno italico. — Terza coalizione. — Pace di Presburgo. — Fine dell'impero germanico. — Confederazione renana. — Giuseppe Bonaparte re di Napoli e Luigi re d'Olanda. — Quarta coalizione. — Pace di Tilsitt. — Girolamo Bonaparte re di Westfalia. — Granducato di Varsavia. — Vicende del *blocco continentale*. — Trattato di Fontainebleau colla Spagna. — Spedizione del Portogallo — Convegno di Baiona. — Giuseppe Bonaparte in Spagna e Gioachino Murat a Napoli. — Insurrezione spagnuola. — Gli Inglesi nel Portogallo. — Caduta dello stato pontificio. — Guerra coll'Austria e trattato di Schönbrunn. — Guerra di Russia. — Riscossa germanica e quinta coalizione europea. — Il trattato di Reichenberg. — Campagna del 1814 e abdicazione di Napoleone. — Primo trattato di Parigi. — I cento giorni. — La politica napoleonica e il diritto nazionale.

I trattati del 1815. — Il principio della *legittimità* al Congresso di Vienna. — Spartimenti territoriali. — La confederazione germanica. — Restaurazioni dinastiche e predominio austriaco in Italia. — Abolizione della tratta dei negri. — Libertà di navigazione sui grandi fiumi che attraversano o separano i territori di più stati. — Norme diplomatiche.

Trattato della santa alleanza. — Congresso d'Aquisgrana del 1818. — La pentarchia.

Prime rivoluzioni nazionali e politica dell'intervento. — Emancipazione delle colonie spagnuole d'America. — Trattati conclusi dagli Stati Uniti e successivamente dalle altre potenze europee colle nuove repubbliche. — Lotte intestine.

La rivoluzione spagnuola del 1820. — Rivoluzioni di Napoli e del Piemonte: congressi di Troppau, di Lubiana e di Verona. — Intervento austriaco. — Contegno degli stati italiani di fronte all'Austria. — Mutazione nella politica inglese.

Guerra dell'indipendenza greca. — Intervento dell'Inghilterra, della Russia e della Francia. — Trattato per la pacificazione della Grecia. — Battaglia di Navarino. — Guerra russo-turca e trattato di Adrianopoli. — Conferenze di Londra. — Ottone di Baviera chiamato al trono ellenico.

I Borboni in Francia. — Caduta di Carlo X. — Speranze e rivolimenti ch'essa suscita in Spagna, in Polonia, in Svizzera, in Germania. — Dichiarazioni del governo di Luigi Filippo.

La rivoluzione belga del 1830. — Conferenza di Londra. — Intervento francese. — Il Belgio separato dall'Olanda.

I moti italiani del 1831. — Repressione austriaca. — *Memorandum* della diplomazia a papa Gregorio XVI. — Nuove sommosse e nuovo intervento dell'Austria. — Occupazione francese d'Ancona.

Il Portogallo. — Abdicazione di Don Pedro. — Guerra civile. — Intervento inglese. — Intervento spagnuolo. — Capitolazione di Evora.

Gli anni 1848-49. — Nuove correnti dell'opinione pubblica contro l'opera del Congresso di Vienna. — Ribollimento degli spiriti liberali e nazionali. — Rivoluzione francese di febbraio e sua ripercussione negli altri stati d'Europa.

Discordie e lotte civili nella Svizzera. — Il *Sunderbund*. — Riforma costituzionale del 1848.

Germania. — Importanza politica dello *Zollverein*. — Federico Guglielmo IV. — Rivoluzione di Berlino e parlamento di Francoforte. — I ducati di Schleswig ed Holstein: guerra colla Danimarca. — Federico Guglielmo rifiuta la corona imperiale germanica. — Il parlamento si scioglie.

Austria. — Francesco I, Ferdinando I e il principe di Metternich. — Fine della repubblica di Cracovia. — Rivoluzione di Vienna. — Rivoluzione ungherese. — Francesco Giuseppe imperatore. — La dieta di Debreczin proclama la separazione dell'Ungheria dall'Austria. — Intervento russo.

Riforme e rivoluzioni in Italia. — Carlo Alberto. — Prima guerra d'indipendenza. — Fusione della Lombardia e della Venezia col regno di Sardegna. — Armistizio Salasco. — Seconda guerra d'indipendenza e trattato di Milano. — I Francesi a Roma. — Gli Austriaci nella Toscana. — Caduta di Venezia. — La reazione spadroneggia in Europa.

L'unità italiana e l'unità germanica. — Il Piemonte dopo il 1849. — Partecipazione alla guerra di Crimea. — *Memorandum* del conte di Cavour al Congresso di Parigi. — Napoleone III e il convegno di Plombières. — Trattato d'alleanza fra il Piemonte e la Francia. — Terza guerra d'indipendenza. — Preliminari di Villafranca. — Il trattato di pace di Zurigo e il principio del non intervento. — Annessione della Toscana e dell'Emilia. — Savoia e Nizza cedute alla Francia. — Garibaldi e la spedizione dei mille. — L'opera palese e segreta del conte di Cavour. — Le Marche e l'Umbria. — Plebisciti. — Vittorio Emanuele II re d'Italia. — Azione della diplomazia europea e particolarmente dell'Inghilterra nella questione italiana. — Trattative del Piemonte colla curia pontificia. — La convenzione di Settembre. — Alleanza italo-prussiana contro l'Austria e quarta guerra d'indipendenza. — Mediazione francese e trattato di pace. — Plebiscito della Venezia. — L'impresa di Mentana.

Germania: antagonismo tra Prussia ed Austria. — Bismarck ministro. — La questione dello Schleswig-Holstein. — Guerra contro la Danimarca e trattato di Vienna del 1864. — Convenzione di Gastein. — Conflitto austro-prussiano e battaglia di Sadowa. — Preliminari di Nicolsburg e pace di Praga. — Annessioni prussiane. — La confederazione del Nord. — La confederazione del Sud. — Neutralità del Lussemburgo. — Esclusione assoluta dell'Austria dalla Germania. — L'impero austro-ungarico (1867).

Cause ed occasioni della guerra tra la Germania e la Francia. — Sue vicende. — Fine del secondo impero francese e proclamazione della repubblica. — La difesa nazionale. — Negoziati di pace e trattato di Francoforte del 1871. — Il nuovo impero federativo germanico.

Il governo italiano e il partito d'azione durante la guerra franco-germanica. — Vane proposte d'alleanza colla Francia. — Caduta del potere temporale. — Legge delle guarentigie e nuova condizione del papato.

La questione orientale. — Esposizione storico-critica. — Rispettivi interessi delle potenze europee in Oriente.

Russia e Turchia nella penisola balcanica. — Trattato di Bukarest del 1812. — Convenzione di Akermann del 1826. — Trattato di Adrianopoli del 1829.

Mehemet-Ali e la Porta. — Trattato di Unkiar-Skelessi. — Convenzioni di Londra del 1840. — Trattato degli stretti dei Dardanelli e del Bosforo.

Missione Mentschikoff e conferenza di Vienna del 1853. — Guerra di Crimea. — Congresso e trattato di pace di Parigi. — Chiusura del mar Nero alle navi da guerra. — Navigazione del Danubio. — Diritti dei neutri.

La rivoluzione greca del 1862. — Le isole Jonie cedute dall'Inghilterra alla Grecia. — Giorgio I. re. — Insurrezione di Candia contro la Turchia. — Conferenza di Parigi del 1869.

I principati di Moldavia e Valacchia: Carlo di Hohenzollern. — La Serbia. — Apertura del mar Nero (1871). — Insurrezione della Bosnia e dell'Erzegovina. — Accordo fra i tre imperatori di Russia, Austria e Germania e *Memorandum* di Berlino. — Insurrezione bulgara. — La Serbia e il Montenegro contro la Turchia. — Conferenza di Costantinopoli. — Guerra russo-turca del 1877-78. — Trattato di Santo Stefano. — Congresso di Berlino e trattato del 13 luglio 1878. — I tre stati balcanici indipendenti. — Il principato di Bulgaria. — La Rumelia orientale. — Occupazione austriaca della Bosnia e dell'Erzegovina. — Cessione di Cipro all'Inghilterra. — Conferenza di Berlino del 1880.

La Rumelia orientale unita alla Bulgaria. — Guerra serbo-bulgara. — Ostilità della Russia e abdicazione d'Alessandro di Battemberg.

Gli stati americani. — Rivoluzioni e guerre civili nell'America centrale e meridionale. — San Domingo. — L'impero del Brasile.

Il Messico. — Guerra cogli Stati Uniti e trattato di Guadalupa del 1848. — Convenzione tra Francia, Inghilterra e Spagna nel 1861. — Intervento armato dei francesi. — Massimiliano imperatore. — Proteste dell'Unione americana. — Morte di Massimiliano.

Gli Stati Uniti. — Successivi ampliamenti territoriali dopo la pace di Versailles. — Trattati conclusi con le potenze europee. — Dissidi interni per l'abolizione della schiavitù. — Abramo Lincoln. — Guerra di secessione e vittoria dei federali. — Rimostranze diplomatiche pel contegno dell'Inghilterra. — La questione dell'Alabama e il trattato di Washington del 1871. — Ultimi territori annessi. — La costituzione americana: sue lacune nei rapporti internazionali.

Colonie europee. — Il Dominio del Canada. — La repubblica brasiliana.

XXIV.

RAGIONERIA.

(Questo studio è speciale per gli allievi della classe magistrale di ragioneria, e l'insegnamento ne è impartito nel III e IV Anno).

PARTE PRIMA.

Introduzione. — L'amministrazione economica e l'azienda. — Organi dell'amministrazione. — Classificazione delle aziende. — Definizione della ragioneria e discussione delle definizioni date dai principali autori. — La scienza e l'arte nella ragioneria. — Attinenze della ragioneria colle altre scienze.

Prolegomeni. — I beni economici. — Il patrimonio sociale e i patrimoni particolari delle aziende singole nei vari aspetti in cui essi possono riguardarsi. — I componenti attivi e passivi dei patrimoni particolari, loro classificazione.

Le funzioni dell'amministrazione economica, loro classificazione, loro teorica. — Discussione delle teoriche delle funzioni amministrative svolte dai principali autori.

L'organismo amministrativo. — L'integrazione e la differenziazione amministrativa. — L'organizzazione amministrativa nei riguardi del controllo economico. — Gli organi volitivi, direttivi ed esecutivi. — Della responsabilità delle persone che agiscono nell'amministrazione economica. — Gli errori più notabili riguardanti la teorica degli organismi amministrativi.

Gli strumenti del controllo economico. — Le registrazioni, i sistemi di scrittura ed i metodi di registrazione. — I registri e i documenti di ragioneria. — I rendiconti, i bilanci, i periodi amministrativi e gli esercizi.

La valutazione della ricchezza. — Del valore e della sua natura. — La valutazione dei beni in base ai prezzi correnti, o ai costi e alle quote d'ammortamento, o ai valori nominali.

Valutazione del denaro, dei prodotti, delle mercanzie e dei generi di consumo.

La stima dei fondi rustici ed urbani nei vari modi con cui può compiersi. — La stima dei fondi posseduti in comunione con altri, dei fondi enfiteutici, di quelli gravati da censi e di quelli di cui altri ha la nuda proprietà e altri l'uso o l'usufrutto.

Valutazione delle rendite e dei crediti e debiti di ogni specie; criteri generali. — Valutazione delle rendite perpetue e di quelle limitate di durata ferma. — Valutazione delle rendite vitalizie e dei diritti o degli impegni dipendenti da assicurazioni sulla vita o delle cose. — Valutazione dei crediti e dei debiti cambiari, chirografari e ipotecari, dei titoli di credito e delle obbligazioni industriali.

Valutazione dell'avviamento e dei beni del capitale fermo nelle imprese di ogni natura, delle mobiglie e degli oggetti di guardaroba e d'ornamento nelle aziende private, delle armi, delle opere d'arte, dei musei e delle biblioteche nelle aziende pubbliche. — Valutazione dei capitali che formano la dotazione di aziende subalterne o sono investiti in imprese collettive.

Valutazione dei beni situati in luoghi lontani, e dei crediti e debiti antichi. — I valori delle somme storiche.

Gli inventari. — Oggetto degli inventari, loro classificazione. — Inventari d'amministrazione generali o parziali. — Inventari di consegna e di riconsegna. — Inventari giudiziali.

Formazione degli inventari. — Ricerca dei beni, dei crediti e dei debiti da inventariare; loro valutazione secondo l'indole varia degli inventari; loro descrizione.

La forma degli inventari. — Inventari analitici o sintetici. — I ristretti degli inventari. — I bilanci. — Rinnovazione degli inventari.

Cenni storici sugli inventari.

Le previsioni. — Ufficio delle previsioni in relazione all'amministrazione economica. — I conti di previsione, loro classificazione. — I conti simulati d'acquisto o di vendita di mercanzia. — Ricerca delle parità nei prezzi delle mercanzie in piazze diverse. — Calcolo delle parità tra i prezzi dei titoli di credito. — Diagrammi per la determinazione di tali parità.

I piani d'impianto di aziende d'ogni natura. — I piani d'affari speciali. — I piani di prestiti e delle altre operazioni finanziarie nelle aziende pubbliche.

La teorica dei bilanci di previsione. — Definizione e classificazione delle entrate e delle uscite; le varie loro fasi. — I bilanci di previsione nelle aziende indipendenti; materia loro; fonti a cui attingere i dati per le previsioni; criteri da seguire nella valutazione delle singole entrate ed uscite; forma di simili bilanci. — Le previsioni nelle aziende in cui i bilanci compiuti non sono possibili. — Le previsioni nelle aziende dipendenti. — Le autorizzazioni delle entrate e le limitazioni delle spese; loro diversa indole secondo le varie classi di queste e di quelle. — I bilanci di cassa e di competenze; loro forma, loro discussione e loro approvazione. Le previsioni riguardanti gli acquisti, i movimenti e i consumi delle materie. — Della limitazione delle entrate e delle uscite che si ottiene col deputare a ciascuna classe di spese le somme che si sperano da entrate determinate. — Opportunità di separare la previsione di cassa dalla concessione delle entrate e dalla limitazione delle spese. — Gli storni. — Le nuove e le maggiori spese.

La gestione. — La divisione degli uffici amministrativi nelle aziende complesse. — Uffici di concetto. — Uffici tecnici. — Uffici di ragioneria. — Uffici d'ordine. — Attribuzioni di questi uffici, loro registri e scritture.

I fatti di gestione nelle diverse specie di aziende; loro classificazione, loro riscontro. — I contratti e gli appalti conclusi in seguito a trattative dirette o a licitazioni private, o ad incanti. — Collaudi. — Liquidazioni.

Il servizio di cassa considerato in relazione alle varie classi di fatti di gestione e alle diverse specie di aziende. — Le ispezioni delle casse. — Del riscontro che, rispetto al servizio di cassa, si opera nelle aziende dipendenti da quelli che esercitano l'eminente autorità sopra di esse o da altri per conto loro. — Aspetto che tale riscontro assume in quanto ha attinenza coll'autorizzazione delle entrate e colla limitazione delle spese che si fossero fatte, o per mezzo di un bilancio di previsione, o in altro modo. — Dell'unità e della molteplicità delle casse in una medesima azienda.

Il servizio dei magazzini.

Il conto e la sua teorica. — Fine per cui si accende un conto, suo oggetto. — Definizione del conto. — Le scritture da porre nei conti riguardate in sé stesse singolarmente e in relazione colle altre di un medesimo conto, di un medesimo sistema di conti e dei vari sistemi che possono tenersi in una data azienda. — I numeri di riferimento. — I richiami. — I numeri che segnano rapporti di grandezze tra le mutazioni negli oggetti dei conti ricordate dalle scritture. — Come questi numeri devano riferirsi a una grandezza comune a tutti gli oggetti dei conti che si vogliono insieme collegati, e a una medesima unità. — Come in generale la grandezza comune a tutti codesti oggetti sia il valore. — Dei *valori di conto*. — Posto principalissimo che prendono nelle scritture, specialmente se si tratta di conti complessi.

Le mutazioni che si ricordano nei conti riguardate in relazione all'oggetto complesso del sistema di scritture a cui essi conti appartengono; mutazioni attive e mutazioni passive. — Le due sezioni del conto, loro ragione di essere.

Le varie forme dei conti. — I conti a sezioni divise sovrapposte o collaterali. — La divisione delle sezioni applicata ai soli valori di conto. — I conti a soldi.

Indole varia degli oggetti dei conti. — Classificazione dei conti.

Le voci e le frasi tecniche usate nei conti. — Loro origine e loro significato.

Criteri per la fissazione dei conti analitici e sintetici da accendersi in una data azienda.

Criteri e norme per la determinazione dei valori di conto.

Discussione delle teoriche del conto a cui accennano i principali autori. — Come la natura dei conti non dipenda dai metodi di registrazione, e come vi possa essere una sola teorica razionale dei conti per tutti i metodi. — Delle classificazioni dei conti fatte dagli scrittori più noti. — Della supposizione di persone dietro i conti e della personificazione dei conti: i conti generali supposti accessi al proprietario dell'azienda; i conti secondo i concetti di G. B. Say e di L. Say. — La teorica del conto secondo H. Vannier, secondo F. Marchi e i suoi continuatori, secondo G. Cerboni e la sua scuola. — Se le varie teoriche dei conti tutti personali siano vere. — In qual modo le persone, i diritti e le obbligazioni debbano riguardarsi nei conti. — Come non sieno accettabili le così dette teorie materialistiche del conto.

Dei registri e delle registrazioni in generale. — I registri, loro classificazione. — Registri per la notazione integra dei fatti di gestione. — Registri dei conti. — Registri complementari.

Le scritture elementari e generali, analitiche e sintetiche. — Importanza delle scritture e dei registri elementari; loro forma varia nelle diverse aziende; criteri per la loro compilazione.

I sistemi di scritture. — Scritture patrimoniali e scritture attinenti all'esercizio del bilancio di previsione.

I metodi di registrazione, loro classificazione. — Scritture semplici e scritture doppie.

Cenni storici sull'origine e sullo sviluppo dei registri e delle registrazioni.

Le scritture semplici. — Forme principali che assumono le scritture semplici nelle varie aziende cui sono applicate. — Scritture semplici attinenti alla gestione del patrimonio. — Scritture semplici riguardanti l'esercizio del bilancio di previsione. — Descrizione dei registri su cui si compilano.

Il metodo camerale, nella forma in cui attualmente si applica negli Stati tedeschi.

Il metodo Jones e il metodo Poitrat.

Le scritture doppie nella loro teorica generale. — Le due serie di conti da accendersi nella scrittura doppia. — I conti agli elementi del fondo, oggetto complesso delle scritture di un dato sistema. — I conti alle parti ideali di quello. — I teoremi fondamentali della scrittura doppia; loro dimostrazione. — Forme improprie della scrittura doppia. — I conti d'ordine nella scrittura doppia.

La partita doppia. — Forme tipiche delle sue scritture. — I registri di cui si vale. — La partita doppia analitica e la partita doppia sintetica, particolareggiata o riassuntiva. — Libri elementari, esplicativi o complementari, nella partita doppia sintetica; come in essi la separazione delle partite si possa fare per gradi; loro compilazione, — loro collegamenti. — La forma descrittivo-numerica, e la forma sinottica nella partita doppia.

La partita doppia applicata alle scritture patrimoniali compiute. — I conti di cui si vale; loro classificazione e descrizione. — L'apertura dei conti. — La compilazione delle scritture durante l'esercizio. — La chiusura dei conti. — Caso in cui l'esercizio si prolunghi al di là del periodo di gestione. — Applicazione della partita doppia ai sistemi di scrittura patrimoniali incompiuti e a quelli attinenti al bilancio di previsione.

Dei vari sistemi di scrittura che possono doversi tenere in un'azienda, anche rispetto a un medesimo fondo. — Del modo di coordinarli fra loro, applicandosi la partita doppia. — Se, applicandosi la partita doppia, le scritture di due o più sistemi eterogenei possano razionalmente fondersi in una sola serie armonica.

Applicazione della partita doppia alle aziende complesse che hanno, oltre a un'amministrazione centrale, più aziende o agenzie subalterne.

Applicabilità della partita doppia nelle sue vecchie forme.

Esame delle teoriche della partita doppia svolte dai principali autori. — Come la discussione debba restringersi ai principi. — Le teoriche rudimentali. — La spiegazione della doppia scrittura per via di semplice induzione: le idee del Villa e dei suoi imitatori. — Le teoriche le quali si fondano sulla considerazione delle due serie coesistenti di conti agli elementi patrimoniali e ai risultamenti della gestione: i concetti di Morrison, di Crippa, di Kurzbauer, di Stern, di Launay, di Forster, di Gitti. — Le teoriche che si fondano sul concetto dei conti tutti personali: le teoriche di E. Degrange, di H. Vannier, di F. Marchi e dei loro imitatori e continuatori.

Cenni storici sulla partita doppia. — Le sue origini probabili. — I più antichi registri a partita doppia di cui si abbia notizia. — La diffusione e lo sviluppo che la partita doppia ebbe in ogni paese. — Le lotte che sostenne. — I principali autori che la descrissero nei vari secoli e presso le varie nazioni.

Di alcune forme speciali della scrittura doppia. — Il giornale-mastro. — Sua forma tipica. — Vari modi con cui possono compilarli le sue scritture nella loro parte descrittiva. — Suoi libri esplicativi. — Il giornale-mastro secondo Schumacher, secondo Lefebvre, secondo l'Anonimo di Nancy. — Secondo Ochs. — Applicabilità di questo metodo. — Sua storia.

Metodi di scrittura doppia suggeriti da Quinay, da Monginot, da Morrison e da altri. — La statmografia.

La logismografia. — Discussione dei concetti sui quali si fonda la teorica data alla logismografia dal suo inventore e dai suoi divulgatori. — Svolgimento compiuto di questo metodo. — I suoi conti, i suoi registri, le sue registature. — Sua applicazione ai diversi sistemi di scrittura. — Come in esso si possano collegare insieme in un unico giornale le scritture di più sistemi. — Sull'applicabilità della logismografia alle scritture analitiche e alle scritture sintetiche. — Pregi e difetti di questo metodo.

I rendiconti, loro revisione e approvazione. — Definizione. — Classificazione dei rendiconti nei vari aspetti in cui si può fare. — I rendiconti di opere e d'impresе speciali. — Dei rendiconti de' consegnatari in generale, e di quelli dei cassieri in particolare. — I rendiconti o bilanci generali di amministrazione, analitici o sintetici. — Come ogni sistema di scritture e ogni esercizio debba avere un proprio rendiconto. — Del modo di collegare insieme diversi rendiconti, che, per un medesimo periodo di gestione, si dovessero compilare in un'azienda. — Rendiconti nelle aziende divise.

Ufficio dei rendiconti nelle aziende indipendenti. — Loro compilazione. — I rendiconti nelle aziende dipendenti. — Rendiconti riguardanti la gestione del patrimonio. — Rendiconti attinenti all'esercizio del bilancio di previsione. — Loro ufficio. — Loro allegati e documenti giustificativi. — Bilanci compendiosi che si fanno per essere divulgati col mezzo della stampa. — Prospetti, diagrammi e cartogrammi che possono spiegarli. — Relazioni che per consueto accompagnano i rendiconti.

Revisione e censura delle varie specie di rendiconti nelle aziende dipendenti. — Da chi debba farsi. — Censura dei rendiconti nei riguardi computistici, amministrativi e legali. — Ispezione degli archivi, delle casse e dei magazzini. — Esame delle censure del primo revisore, o soprarevisione. — Correzione degli errori nei rendiconti. — Approvazione dei rendiconti da parte di chi esercita l'eminente autorità sull'azienda.

Monografie speciali. — Riordinamento delle scritture di un'azienda, confuse e manchevoli. — Liquidazione del capitale di un'azienda che si spegne.

Divisione del patrimonio lasciato da un defunto fra i suoi eredi e legatari. — Questioni che possono sorgere nella determinazione della legittima. — Partizione delle rendite che si verificano mentre si effettua la divisione.

Amministrazione di una sostanza appartenente a pupilli.

Computisteria delle aziende agrarie. — Nozioni generali. — Attinenze tra la computisteria di queste aziende e quella delle aziende manifatturiere. — I conti alle varie parti del capitale fermo. — I conti ai prodotti che si ottengono dalle diverse porzioni del podere. — I conti alle varie colture. — I conti alle spese generali e a quelle pel lavoro degli animali e degli agricoltori. — I conti alle industrie sussidiarie e complementari. — I conti alle scorte. — I libri elementari. — Compilazione delle scritture. — Formazione dei bilanci.

La Ragioneria nell'amministrazione di un grande patrimonio costituito da elementi disformi.

PARTE SECONDA.

INTRODUZIONE ALLA CONTABILITÀ PUBBLICA.

Natura delle amministrazioni pubbliche. — Loro classificazione. — Amministrazioni che traggono i principali mezzi, necessari al conseguimento del fine a cui intendono, da un patrimonio proprio. — Amministrazioni che raccolgono per via d'imposte la più parte dei fondi onde abbisognano. — Sindacato e controllo dei contribuenti in queste; magistrati o autorità tutorie di quelle. — Dell'ingerenza dello Stato nelle amministrazioni pubbliche non governative.

La ragioneria nelle amministrazioni pubbliche. — Discussione dei sistemi di scritture che in esse sogliono applicarsi. — La ricchezza nelle amministrazioni pubbliche; forma varia che ivi prende. Difficoltà che si oppongono ad una giusta valutazione delle condizioni economiche delle varie amministrazioni pubbliche. — Gli inventari, i bilanci e i rendiconti nelle aziende pubbliche.

CONTABILITÀ DELLO STATO.

Cenni storici sullo sviluppo della contabilità di Stato nei vari paesi. — L'organamento finanziario e la contabilità di Stato nelle antiche città elleniche e più specialmente in Atene, nella Repubblica e nell'Impero romano, negli Stati tedeschi, in Inghilterra, in Francia. — La contabilità di Stato nelle repubbliche italiane del medio evo e più specialmente in quella di Venezia, nei principati italiani e più specialmente nel Regno delle due Sicilie e nella Monarchia di Savoia.

Le disposizioni legislative che regolarono la contabilità di Stato nel Regno d'Italia dalla sua fondazione.

Organismi finanziari ed amministrativi. — Il Parlamento e il controllo legislativo. — Il Consiglio di Stato e il controllo legale. — La Corte dei conti e il controllo costituzionale e giudiziario. — I Ministeri e le amministrazioni centrali. — Amministrazioni che intendono all'esazione delle entrate, all'effettuazione delle spese e al compimento dei servizi pubblici. — La Direzione generale del tesoro, il servizio di tesoreria e il controllo finanziario. — La Direzione del debito pubblico e la Cassa dei depositi e prestiti. — Le ragionerie delle amministrazioni centrali e il controllo amministrativo. — La Ragioneria generale e il controllo contabile. — Le Intendenze di finanza e gli altri uffici finanziari di minor conto.

Il patrimonio dello Stato e i contratti. — Il patrimonio dello Stato — Elementi suoi. — Come se ne debbano formare e tenere in evidenza gli inventari. — Come si debba, e in qual modo, tener conto delle entrate e uscite normali di uno Stato, per determinarne la condizione economica.

Da chi, in qual modo e previe quali cautele, si possa impegnare e trasformare il patrimonio dello Stato. — I contratti. — Entro quali limiti di tempo e di somme si possa con essi vincolare lo Stato. — Disposizioni in vigore in Inghilterra e nel Belgio intorno a così fatta materia. — Degli incanti. — Varia loro forma. — Stipulazione e approvazione dei contratti. — Provviste e lavori a economia. — Collaudi. — Liquidazioni.

Materia dei bilanci e dei rendiconti in uno Stato. — I bilanci di previsione e i conti consuntivi che li riguardano. — I conti del tesoro. — I conti patrimoniali. — Quanto riesca difficile determinarne senza incertezza la materia. — L'esercizio e l'anno finanziario. — Dell'imputazione delle entrate e delle uscite all'esercizio in cui trovano luogo più appropriato. — Le varie fasi di esse entrate e uscite, che in simile imputazione si sogliono considerare. — Come si sia risolta tale questione nei vari Stati d'Europa. — Interpretazioni date alle disposizioni della nostra legge di contabilità, riguardanti la materia dei bilanci e dei conti d'ogni esercizio.

Il bilancio di previsione nel suo concetto teorico. — Le previsioni nei governi assoluti, loro ufficio. — I bilanci nel vecchio Piemonte.

Della limitazione delle uscite ottenuta col deputare a ciascuna classe di spese i fondi provenienti da determinate rendite. — Molteplicità delle casse pubbliche. — Il fa-bisogno di cassa per le spese non ferme. — La provvisione e la disposizione del pubblico soldo nella Repubblica veneta.

Origine del diritto di bilancio nei governi rappresentativi. — Come l'unità del tesoro abbia condotto all'unità del fa-bisogno di cassa e ai bilanci nella forma che attualmente hanno. — Scopo del bilancio nei riguardi

amministrativi e nei riguardi costituzionali. — Dei rapporti tra il bilancio e le leggi organiche dello Stato. — Se sia espediente sottrarre alcune parti del bilancio all'approvazione annuale del Parlamento. — Se i voti del Parlamento anziché alle intere somme del bilancio per l'esercizio in corso, possano utilmente riferirsi alle variazioni in confronto di quelle ammesse nel bilancio precedente. — Fasi che subì il diritto di bilancio in Inghilterra e negli altri Stati.

Oggetto delle autorizzazioni contenute nel bilancio. — I bilanci di cassa e i bilanci di accertamenti. — Stati che adottarono l'una o l'altra forma di bilanci. — Se i residui degli esercizi precedenti debbano allogarsi nel bilancio.

Forma del bilancio e classificazione delle entrate e delle uscite. — Il bilancio nell'Impero austro-ungarico.

Se sia prudente lasciare che lo Stato abbia entrate o spese fuori di bilancio. — I voti del Parlamento per le varie allogazioni in bilancio; opportunità di limitarne il numero. — Dei doppi bilanci di prima e di definitiva previsione. — Gli storni. — Le spese nuove e le maggiori spese. — Fondi per le spese d'ordine e obbligatorie, e per le spese impreviste.

Discussione e approvazione del bilancio. — La pubblicità dei bilanci.

Mutazioni che, col sentimento delle Camere, possono introdursi nel bilancio durante l'esercizio.

Il bilancio nella sua forma attuale in Italia. — La preparazione dei bilanci. — Loro esame, discussione e approvazione nei due rami del Parlamento. — L'assestamento del bilancio. — Le maggiori spese e le nuove spese. — Il bilancio secondo la legge 22 aprile 1869; le sue successive modificazioni, le nuove riforme desiderabili.

Il servizio del tesoro e le operazioni di tesoreria. — Intorno all'unità del tesoro. — Come essa sia compatibile colla molteplicità delle casse. — Il servizio di tesoreria affidato a banche private e pubbliche. — Il servizio del tesoro nei vari Stati d'Europa. — Suo ordinamento in Italia. — Il giro dei fondi. — I vaglia e i buoni del tesoro. — Le quietanze di tesoreria. — I conti del tesoro. — I conti di coloro che hanno la custodia e il maneggio del danaro dello Stato. — Loro revisione e approvazione da parte della Corte dei conti.

Le entrate dello Stato. — La esazione delle entrate per appalti. — Quanto fosse generale, nei tempi andati, questa forma di esazione. — Le regie. — La esazione delle entrate, fatta direttamente dagli agenti dello Stato. — Fasi per cui passa l'effettuazione delle entrate. — *Accertamento, riscossione, versamento.* — Del riscontro sull'esazione delle varie specie d'entrate, nei riguardi dei contribuenti e dello Stato. — Il controllo costituzionale sull'esazione delle entrate.

Le spese dello Stato. — Impegni a sostenere le spese. — Liquidazione delle spese. — Ordinazione del loro pagamento. — Pagamento delle spese fisse sopra ruoli. — Pagamento delle spese variabili. — Mandati diretti dei Ministeri, individuali e collettivi. — Mandati a disposizione. — Mandati di anticipazione. — Pagamento delle spese giudiziarie; di quelle per le guardie doganali, delle vincite al lotto, ecc. — Controllo amministrativo, finanziario e costituzionale per riguardo alle spese. — Il pagamento delle spese in Inghilterra, in Francia, nel Belgio.

Le scritture dello Stato. — Le scritture elementari. — Forme che prendono nei vari uffici. — Le scritture complesse negli uffici subalterni.

Le scritture centrali e generali dello Stato. — Secondo quali metodi si tengono in Inghilterra, in Francia, nel Belgio e negli Stati tedeschi. — Forma che hanno in Italia. — Discussione delle istruzioni emanate il 5 novembre 1870. — Riforma del 4 settembre 1874. — La logismografia applicata alle scritture delle amministrazioni centrali e della Ragioneria generale. — Le registrazioni nelle Intendenze di finanza. — Applicazione della logismografia alle loro scritture complesse.

Il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato. — I conti consuntivi negli Stati assoluti. — Loro ufficio.

Del diritto che ha la rappresentanza nazionale di investigare l'andamento dell'amministrazione e di esaminarne i conti, per approvarli o respingerli. — Lotte sostenute dal Parlamento inglese e dagli Stati generali francesi, perchè fosse riconosciuto in tutta la sua pienezza codesto diritto. — Pubblicità dei rendiconti.

La forma dei conti consuntivi nei principali Stati d'Europa.

Le varie parti del conto generale dello Stato in Italia. — Compilazione dei rendiconti e loro revisione. — Legge che li approva. — Esame dei rendiconti generali pubblicati fino ad ora, dopo la costituzione del Regno.

CONTABILITÀ DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Contabilità dei comuni. — Costituzione delle amministrazioni comunali nei riguardi della gestione finanziaria. — La costituzione comunale nei vari Stati d'Europa. — I bilanci di previsione. — La esazione delle entrate e la effettuazione delle spese nei comuni. — La gestione del patrimonio fermo. — Le scritture. — I rendiconti. — Pubblicazione dei bilanci e dei conti consuntivi.

Contabilità delle Provincie. — Costituzione delle amministrazioni provinciali. — Attribuzioni del Consiglio, della Deputazione e del prefetto. — I bilanci e i rendiconti nelle provincie. — Quali riforme sia espediente introdurre in essi.

Contabilità delle Opere pie. — Discussione della legge sulle Opere pie e del suo regolamento in quella parte che riguarda gl'inventari, i bilanci, la gestione e i conti consuntivi. — La contabilità delle con-

gregazioni di carità, degli ospedali, delle case di ricovero per la vecchiaia, degli orfanotrofi e degli istituti di corrigendi, dei monti di pietà, ecc.

NOZIONI COMPLEMENTARI.

Cenni sulle evoluzioni del controllo economico, dai più antichi tempi sino a noi, così nelle aziende private come in quelle pubbliche. — Storia della ragioneria teoretica. — Notizie bibliografiche intorno alle migliori opere di ragioneria e di computisteria.

Norme per insegnare la computisteria e la ragioneria negli Istituti tecnici.

Osservazione. — Il corso di ragioneria è biennale; e le due parti si svolgono alternativamente, una ogni anno, agli alunni riuniti del terzo e quarto corso, che sono iscritti nella classe di ragioneria.

PROF. FABIO BESTA.

LETTERATURA ITALIANA.

I.^o ANNO (*Classe indistinta e classe magistrale di lingue*).

STORIA DELLA LETTERATURA.

Le origini della lingua. — Latino nobile e latino rustico. — Come si propagasse il latino nelle provincie romane. — Sua evoluzione. — Gli idiomi romanzi. — Qual parte abbiano avuto nella loro formazione le lingue germaniche. — Elementi costitutivi della lingua italiana. — Perchè gli Italiani assorgessero più tardi degli altri popoli neolatini alla produzione letteraria.

Poesia provenzale e poesia francese in Italia. — Lingua d'*oc* e lingua d'*oil*. — Argomenti, forme metriche, qualità artistiche, vicende della lirica provenzale. — Trovatori provenzali discesi in Italia. — Trovatori italiani. — Origini germaniche dell'epopea francese. — Ciclo carolingio, ciclo bretone, ciclo dell'antichità. — Diffusione delle leggende carolingie e bretoni fuori della Francia. — Italiani che scrivono in francese. — I poemi franco-veneti.

La poesia dialettale italiana nel secolo XIII. — I dialetti italiani nel duecento. — Poesie venete, lombarde, genovesi, bolognesi. — Frammenti di poesie storiche toscane. — Il movimento francescano e la lirica religiosa nell'Umbria. — Origini del teatro cristiano in Italia. — Il contrasto di Cielo dal Camo.

La scuola poetica siciliana. — Puglia e Sicilia. — La corte di Federico II. — Principali poeti del mezzodi. — La prima lirica d'arte italiana è imitazione della provenzale. — Concetti, immagini, forme metriche. — Intonazioni ed elementi popolari. — In qual forma idiomatica siano state scritte originariamente le poesie siciliane. — Cenni sulla formazione delle lingue letterarie. — Il primo centro della lirica artistica, secondo il Monaci.

Bologna e Toscana. — La cultura a Bologna nel secolo XIII. — Guido Guinizelli. — Influenza che ha esercitato il suo concetto dell'amore e della poesia. — Condizioni privilegiate della Toscana. — Varietà d'attitudini e d'avviamenti. — Poeti provenzaleggianti, dottrinali e di transizione, allegorico-didattici. — Poeti giocosi e satirici. — La scuola del *dolce stil nuovo*. — Misticismo amoroso e riflessione filosofica. — Forme metriche. — Le rime del Cavalcanti. — Elementi nuovi nella lirica di Cino da Pistoia.

La prosa toscana nel due e trecento. — Caratteri generali. — Primi tentativi. — Lettere. — Trattati. — Conti. — Novelle. — I *Viaggi* di Marco Polo. — La cronaca di Ricordano Malispini: se sia autentica. — Cronache di Giovanni, Matteo e Filippo Villani. — La statistica nelle cronache dei Villani. — La cronaca di Dino Compagni. — Opere ascetiche e morali. — Romanzi.

La vita e le opere minori di Dante. — Il comune fiorentino. — Giovinezza, studi, uffici, esiglio, peregrinazioni del poeta. — Incertezze e controversie biografiche. — Il ghibellinismo e l'indole morale di Dante. — La *Vita nuova*. — La questione di Beatrice. — Il *Convito*: valore prosastico e scientifico dell'opera. — Il *De Vulgari Eloquentia*. — Il *De Monarchia*. — Rime che si connettono colla *Vita Nuova*. — Altre rime amorose. — Rime allegoriche e dottrinali. — Rime satiriche.

La Divina Commedia. — I precursori di Dante. — Tela della *Commedia*. — Allegoria generale e allegorie speciali. — Virgilio e Beatrice. — La dottrina etica e teologica dei peccati e delle pene. — Universalità del poema. — L'arte dantesca. — Commento storico-letterario degli episodi più caratteristici dell'Inferno, del Purgatorio, del Paradiso. — La fortuna di Dante.

Francesco Petrarca. — L'impero e il papato dopo la morte dell'Alighieri. — Vita e carattere di Francesco Petrarca. — Il *Canzoniere*. — La tradizione provenzale e l'analisi moderna nel *Canzoniere*. — I *Trionfi*. — Le canzoni politiche. — Commento storico-letterario di alcune liriche petrarchesche. — Le opere latine. — Il Petrarca restauratore degli studi classici. — Poeti minori del secolo decimoquarto.

Giovanni Boccacci. — La democrazia fiorentina dopo la morte dell'Alighieri. — Vita di Giovanni Boccacci. — Romanzi e poemi. — Altre opere in volgare. — Il *Decameron*. — Sue fonti. — La commedia e il dramma nelle novelle del Boccacci. — Sua prosa. — Scritti latini. — Il Boccacci promotore del Rinascimento. — Altri novellieri. — L'ultimo dei trecentisti.

La vita italiana nel Medio Evo. — Il comune. — Le parti politiche. — Il casato. — Le corporazioni. — Le università. — Il metodo scolastico. — Il sentimento religioso. — Le arti belle. — Invenzioni medievali. — Usi e costumi. — Il carattere italiano nell'età di mezzo.

AMMAESTRAMENTI LETTERARI.

Nozioni generali di estetica. — Arte e scienza. — I due gruppi delle arti belle. — Fino a qual punto le arti del primo gruppo (pittura, scultura, poesia) abbiano per fine l'imitazione. — Caratteri peculiari di quelle del secondo gruppo (architettura, musica). — Come oggi le arti belle tendano a invadersi reciprocamente. — Universalità della poesia.

Del discorso. — Elementi costitutivi del discorso. — Valore assoluto che la vecchia retorica attribuiva ai suoi precetti. — Valore relativo che gli ammaestramenti letterari hanno per noi. — Differenze caratteristiche tra prosa e poesia. — Principali generi e forme dell'una e dell'altra.

Invenzione e disposizione. — Scelta dei soggetti. — Teorie diverse sull'importanza del contenuto nelle opere letterarie. — Esplicazione dei soggetti. — Unità nella varietà. — Applicazione generale di questo principio alle opere della natura e dell'uomo. — Della imitazione. — Quanto abbia nociuto alla letteratura italiana. — La facoltà inventiva dei moderni superiore a quella degli antichi.

Della lingua. — Cenni sull'origine, lo svolgimento e la classificazione dei linguaggi. — La questione della lingua in Italia. — Esposizione critica delle dottrine manzoniane. — Purezza e proprietà. — Vizi che offendono la purezza e la proprietà. — Il linguaggio figurato e l'associazione delle idee. — Coll'affinarsi del pensiero, cresce la ricchezza del linguaggio figurato.

Dello stile. — Differenza fra stile e lingua. — Personalità dello stile. — Partizioni artificiali dello stile adottate dalla vecchia retorica. — Critica della partizione proposta dal Bonghi. — La teoria dello Spencer e il principio dell'economia della forza. — Lo stile nelle opere scientifiche. — Maniera.

Genere epistolare. — Lettere famigliari. — Lettere didascaliche. — Lettere d'affari privati e pubblici. — Carteggio diplomatico. — Epistolari italiani antichi e moderni.

II.º ANNO (*Classi riunite*).

STORIA DELLA LETTERATURA.

Condizioni politiche e morali d'Italia nel Rinascimento. — Corti e principi. — Le repubbliche. — Confronto tra Venezia e Firenze. — Il papato e Cesare Borgia. — Politica degli stati italiani. — L'intervento straniero. — Ideale della vita nel Rinascimento. — Espansione indisciplinata della personalità. — Incertezza dei criteri morali.

Condizioni intellettuali. — L'erudizione: suoi effetti. — Le accademie. — Gli inizi della critica. — Invenzione della stampa. — L'arte della stampa a Venezia. — Viaggi e scoperte. — Progressi delle scienze. — Consuetudini sociali delle classi superiori. — Le feste. — I pittori naturalisti. — La scultura. — L'architettura. — Spirito generale della civiltà italiana nel Rinascimento. — Tentativo di reazione cristiana.

Il rifiorimento del volgare. — Dissidio fra la poesia del popolo e la cultura classica. — Riconciliazione. — La nuova letteratura nelle diverse regioni italiane. — Lorenzo de' Medici e Angiolo Poliziano. — La toscana del Bembo. — Jacopo Sannazaro.

L'epopea romanzesca in Toscana e a Ferrara. — I vari periodi dell'epopea romanzesca in Italia. — Il *Morgante*. — Figure ed episodi caratteristici. — Intonazione popolare del poema. — Tradizioni cavalleresche nella corte estense. — L'*Orlando innamorato*. — Fusione del ciclo carolingio col ciclo bretone. — Francesco Bello. — L'elemento comico nel poema romanzesco.

Lodovico Ariosto. — La vita di Lodovico Ariosto. — Le commedie. — Le satire. — Composizione dell'*Orlando Furioso*. — Tessitura del poema. — Sue fonti. — Il *Furioso* non che essere la satira della cavalleria, s'accosta alla regolarità e dignità del poema epico. — L'arte dell'Ariosto. — Commento letterario di alcuni episodi.

Nicolò Machiavelli. — Vita e natura morale del Machiavelli. — Sue contraddizioni e come si spiegano. — Analisi delle *Storie fiorentine*. — Il *Principe*. — Interpretazioni erronee. — I *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio*. — Le teorie politiche del Machiavelli. — I dialoghi dell'*Arte della guerra*. — La *Vita di Castruccio*. — Il Machiavelli pensatore e prosatore. — Commento storico-letterario di alcuni squarci delle sue opere. — Il machiavellismo.

Francesco Guicciardini. — Uffici sostenuti, vicende, carattere. — La *Storia di Firenze*. — La *Storia d'Italia*. — I *Ricordi*. — Tendenze politiche e concetti morali del Guicciardini. — In che abbia percorso il moderno positivismo. — Il suo stile. — Altri storici e politici fiorentini. — Storici napoletani.

La storiografia a Venezia. — Venezia governo statistico. — Marin Sanudo e i suoi *Diari*. — La storia del Bembo. — Paolo Paruta. — Le relazioni degli ambasciatori veneti. — Con quali criteri fossero composte. — Ritratti di principi e papi. — Rispettiva importanza storica delle relazioni e dei dispacci. — I dispacci del Paruta.

Il teatro, la novella, la lirica, il poema didascalico. — La rappresentazione sacra in Italia e fuori. — Condizioni sfavorevoli alla formazione d'un teatro nazionale italiano. — La commedia erudita. — La *Mandragora* del Machiavelli. — La commedia dell'arte e le maschere. — La tragedia. — L'*Orazia* dell'Aretino. — I novellieri. — L'elemento drammatico nella novella del cinquecento. — I lirici. — Petrarchismo e antipetrarchismo. — Poesia didascalica.

Il Berni e l'Aretino. — Francesco Berni. — Capitoli e sonetti. — Il rifacimento dell'*Innamorato*. — L'umorismo del Berni. — I suoi imitatori. — Letterati avventurieri. — Pietro Aretino. — Le sue opere. — Il suo epistolario. — La sua fama. — Condizioni dello scrittore nel cinquecento. — L'Aretino libellista e giornalista.

La controriforma cattolica e la Gerusalemme liberata. — Estenuazione che tien dietro alla convulsa attività del Rinascimento. — Il Concilio tridentino e i nuovi Ordini religiosi. — Ritorno all'ispirazione cristiana. — La retorica aristotelica. — Torquato Tasso. — Sua natura elegiaca e romanzesca. — Il *Rinaldo*. — Tela della *Liberata*. — Dubbi letterari e scrupoli religiosi. — La *Conquistata*. — La lirica e le altre opere. — Facoltà artistiche del Tasso. — Commento di alcuni episodi della *Liberata*.

La crisi poetica del secolo XVII. — Stato della nazione. — Seicentismo e sue cause. — Il cattivo gusto fuori d'Italia. — G. B. Marini e i marinisti. — Gabriello Chiabrera e le nuove forme metriche. — I seguaci del Chiabrera. — Il poema eroicomico. — La satira. — Il teatro. — I primi melodrammi. — La musica drammatica nel seicento.

La nuova scienza. — Cenni sulla filosofia del Rinascimento. — Pietro Pomponazzi. — Bernardino Telesio. — Giordano Bruno. — Dottrine metafisiche e cosmiche del Bruno. — Difetti dei pensatori meridionali. — Galileo Galilei. — Sue invenzioni e scoperte. — Il metodo sperimentale. — L'accademia del Cimento.

Prosa scientifica e prosa retorica nel seicento. — La prosa sintetica del Machiavelli e la prosa analitica del Galilei. — Il *Saggiatore*. — Il *Dialogo sopra i due massimi sistemi*. — I *Dialoghi delle nuove scienze*. — L'Epistolario. — Discepoli e continuatori del Galilei. — Paolo Sarpi. — Daniello Bartoli. — Altri storici. — Povertà dell'eloquenza sacra in Italia. — Paolo Segneri.

AMMAESTRAMENTI LETTERARI.

Genere narrativo. — Fatti reali e fatti immaginari. — Verità e verosimiglianza. — Il procedimento della narrazione e la legge di causalità. — Ordine di continuità nella descrizione. — Accoppiamento delle due forme del genere narrativo. — Il romanzo. — Sue varietà. — La novella.

Della storia. — Concetto e limiti della storia nell'antichità, — nel Medio Evo, — nel Rinascimento. — L'erudizione nel secolo scorso. — Il senso storico e critico nell'età nostra. — I più insigni storici contemporanei. — Ricerca ed uso dei fonti. — Obbiettività. — Discipline che servono di sussidio alla storia.

Forme speciali della storia. — Annali. — Cronache. — Commentari. — Diari. — Il giornale moderno. — Biografie. — Autobiografie. — Memorie. — Relazioni. — Monografie. — Esempi tratti dalla letteratura italiana e dalle straniere.

Genere didascalico. — Materia e caratteri generali del genere didascalico. — Sue partizioni. — Del metodo. — Il trattato. — Il dialogo. — Il saggio critico. — La lezione. — Principali trattatisti italiani.

III.º ANNO (*Classi riunite*).

STORIA DELLA LETTERATURA.

L'Italia dallo scorcio del secolo XVII al trattato d'Aquisgrana. — L'Arcadia. — Assetto politico. — Le classi superiori. — Il popolo. — La famiglia. — La religione. — Si fonda l'Arcadia. — Con quali intendimenti. — I tre periodi dell'Arcadia. — Accuse e difese. — Pietro Metastasio e il melodramma.

La filosofia della storia e l'erudizione. — G. B. Vico. — Sua educazione filosofica. — Reagisce contro il cartesianismo. — I *Principi di una scienza nuova*. — Esposizione critica della dottrina del corso ricorso. — Divinazioni. — La sintesi del Vico e l'analisi del Muratori. — *Rerum italicarum scriptores*. — *Antiquitates italicæ mediæ ævi*. — *Annali d'Italia*. — Altri storici ed eruditi.

I precursori del rinnovamento letterario. — Carlo Goldoni e la riforma del teatro comico. — L'arte goldoniana. — Gaspare Gozzi. — La critica del Baretti. — Elementi nuovi nella stessa poesia arcadica. — Il culto di Dante. — L'Italia comincia a rientrare nella corrente viva del pensiero europeo.

Giuseppe Parini. — La vita e il carattere di Giuseppe Parini. — Lirica della prima maniera. — Lirica di passaggio. — La satira pariniana. — Sue ragioni affettive e storiche. — Sua forma artistica. — Commento di alcuni squarci del *Giorno*. — La lirica della seconda maniera. — Commento di alcune liriche pariniane.

Vittorio Alfieri. — La vita dell'Alfieri. — La sua tempra morale. — Argomenti e condotta delle sue tragedie. — Loro caratteri artistici e psicologici. — Eccezioni. — Le satire. — Gli epigrammi. — Le liriche. — L'autobiografia. — Altri scritti. — Azione civile della poesia alfieriana. — La rivoluzione francese giudicata dagli scrittori italiani. — I Francesi in Italia.

Studi economici e giuridici nel secolo XVIII. — L'insegnamento di Antonio Genovesi: le *Lezioni di Economia civile*. — Ferdinando Galiani: i *Dialoghi sul commercio dei grani*. — Pietro Verri. — *Il Caffè*. — Cesare Beccaria: il libro *Dei delitti e delle pene*. — La *Scienza della legislazione* di Gaetano Filangieri. — Mario Pagano. — Valore scientifico ed efficacia pratica di questo indirizzo.

Vincenzo Monti e Ugo Foscolo. — Momento storico che in diverso modo rappresentano. — La scuola classica. — Le liriche, le tragedie, i poemi, le traduzioni del Monti. — Derivazioni straniere. — L'arte del verso. — Ugo Foscolo. — I vari periodi della lirica foscoliana. — Genesi dei *Sepolcri*. — Commento del carme. — Le *Grazie*. — La prosa del Foscolo. — Novità della sua critica letteraria. — L'uomo e l'artista. — Altri poeti della scuola classica. — I puristi.

Il Romanticismo. — La reazione del 1815. — Il romanticismo in Germania, — in Inghilterra, — in Francia. — Origine e propositi della scuola romantica italiana. — Accenni al romanticismo nelle opere del Monti e del Foscolo. — Gli scrittori del *Conciliatore*.

Alessandro Manzoni. — La vita e il carattere. — Gli *Inni sacri*. — Il cattolicesimo del Manzoni. — Le tragedie. — Poesie politiche. — Gualtiero Scott e il romanzo storico. — I *Promessi Sposi*. — Il Manzoni creatore di tipi. — Le sue idee intorno ai componimenti misti di storia e d'invenzione. — La sua prosa. — Scritti sulla lingua. — Scritti postumi. — Carlo Porta. — I principali manzoniani.

Giacomo Leopardi. — Il *dolore mondiale* o la *malattia del secolo*. — Quali cause e condizioni l'abbiano prodotta. — La vita di Giacomo Leopardi. — Svolgimento artistico e psicologico della sua lirica. — Commento di alcuni canti. — I *Paralipomeni*. — Le prose. — Indole particolare del pessimismo leopardiano.

La letteratura militante. — Le varie fasi del movimento nazionale. — La lirica patriottica: Gabriele Rossetti, Giovanni Berchet, Goffredo Mameli, Giovanni Prati. — La satira: Giuseppe Giusti. — Il romanzo: F. D. Guerrazzi e Massimo D'Azeglio. — Il teatro: Giambattista Niccolini. — La storia, la filosofia, l'estetica, la politica: Cesare Balbo, Vincenzo Gioberti, Nicolò Tommaseo, Carlo Cattaneo, Giuseppe Mazzini.

Progressi scientifici. — Il diritto: G. B. Romagnosi e i suoi discepoli, il Carmignani, il Carrara. — L'economia politica: Francesco Ferrara. — La storia: Carlo Troya, Michele Amari, Cesare Cantù. — La filologia romanza: Giovanni Galvani. — La critica letteraria: Francesco De Sanctis. — La filosofia: il Galluppi, il Rosmini, il Mamiani. — Influenza hegeliana in Italia. — Introduzione del metodo positivo nelle scienze morali.

AMMAESTRAMENTI LETTERARI.

Genere persuasivo. — Materia del genere persuasivo. — Suoi caratteri desunti dal fine a cui mira. — L'arte d'argomentare. — Mozione degli affetti. — Eloquenza politica, forense, sacra, accademica. — L'organismo dell'orazione. — Del parlare improvviso.

Eloquenza politica. — Condizioni indispensabili alla sua fioritura. — Occasioni e luoghi nei quali si esercita la moderna eloquenza politica. — Eloquenza parlamentare. — Vari gradi e forme. — Doti che si richiedono nell'oratore parlamentare.

L'eloquenza politica in Atene. — Utilità pratica che si ritrae dallo studio degli oratori antichi. — Cenni sulla vita ateniese. — Pericle. — La retorica siciliana. — Sofisti e logografi. — I predecessori di Demostene. — L'eloquenza demostenica. — Commento di alcune parti del *discorso per la Corona*. — Decadimento dell'eloquenza greca.

L'eloquenza politica in Roma. — Indole, educazione, tendenze dei Romani. — L'ellenismo. — I predecessori di Cicerone. — L'eloquenza ciceroniana. — Perché non sia possibile un confronto colla demostenica. — I contemporanei di Cicerone. — Il periodo imperiale.

L'eloquenza politica in Inghilterra. — L'età d'Elisabetta. — La rivoluzione del 1649 e l'eloquenza dei puritani. — La rivoluzione del 1688 e il regime parlamentare. — Lord Chatham. — Fox. — Burke. — Sheridan. — Il processo di Warren Hastings. — Guglielmo Pitt. — Gli oratori inglesi dei giorni nostri.

L'eloquenza politica in Francia. — Assemblee nazionali e locali. — Avviamento all'assolutismo. — La magistratura e l'eloquenza giudiziale. — Il regno di Luigi XIV. — L'eloquenza sacra. — L'eloquenza politica durante la rivoluzione. — Mirabeau. — Vergniaud. — I principali oratori francesi dopo la rivoluzione.

L'eloquenza politica in Italia. — L'età dei comuni. — Cause della povertà dell'eloquenza italiana nel Rinascimento. — Eccezioni. — Oratori veneti e fiorentini. — Cenni sulle condizioni dell'eloquenza sacra, giudiziale, accademica, nei secoli XVII e XVIII. — La rivoluzione italiana e l'eloquenza dei patrioti. — Il parlamento subalpino, poi nazionale. — I discorsi del conte di Cavour. — Marco Minghetti. — Osservazioni critiche sull'eloquenza parlamentare italiana.

PROF. ANTONIO FRADELETTO.

XXVI.

LANGUE FRANÇAISE.

I.^{er} COURS (*Section indistincte et section langues*).

Théorie. — Récapitulation des règles de grammaire.

Pratique. — Lecture. — Traduction dans les deux langues. — Exercices grammaticaux. — Lettres et compositions familières.

II.^{ième} COURS (*Sections réunies*).

Théorie. — Récapitulation des règles de syntaxe. — Syntaxe comparée.

Pratique. — Exercices écrits ou oraux sur les règles de syntaxe. — Compositions sur différents sujets. — Lettres commerciales. — Conversation. — Traduction dans les deux langues.

III.^{ième} COURS (*Sections réunies*).

Théorie. — Locutions particulières de la langue française. — Phraséologie.

Pratique. — Traductions de bons auteurs italiens et français.

Compositions sur des sujets historiques, traduction des passages des meilleurs écrivains politiques italiens pour la section consulaire.

Correspondance commerciale pour les sections de commerce et de comptabilité.

Compositions littéraires pour la section langues.

Étude de quelques auteurs classiques français.

IV.^{ième} et V.^{ième} COURS (*Section consulaire, section langues*).

I.

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE.

Langue française. — Expulsion de l'allemand et du latin. — Idiomes modernes. — Langue d'*oc*, langue d'*oil*. — Serment de Louis le Germanique et de Charles le Chauve.

Le poésie du moyen âge. — Jongleurs et trouvères. — Premier cycle épique : chansons de geste, — chanson de Roland, — chronique de Turpin. — Second cycle épique : légendes de l'Armorique. — Marie de France. — Troisième cycle : sujets antiques. — Allégorie : roman de la Rose, — roman du Renard. — Fabliaux.

Poésie lyrique du midi : les troubadours, — Bernard de Ventadour, — Pierre Vidal, — Bertrand de Born, — Arnould Daniel. — Poésie lyrique du nord : les trouvères, — Thibaut de Champagne. — Charles d'Orléans.

Religion. — Grands docteurs catholiques: Saint Bernard. — Abélard. — *L'Imitation de Jésus-Christ*.
Chroniques. — Villehardouin. — Joinville. — Froissart. — Christine de Pisan. — Jean Chartier. —
Commines.
Théâtre. — Confrérie de la Passion. — Les moralités. — Les farces. — Les soties.
Littérature populaire. — François Villon.
La Renaissance. — Influence de l'Italie. — Étude de l'antiquité. — Imprimerie.
Philosophie. — La Boétie. — Ramus. — Amyot. — Montaigne. — Rabelais.
Poésie. — Marot. — Saint Gelais. — Les novellieri: Marguerite de Navarre. — Despériers.
Réforme littéraire. — La Pléiade. — Ronsard. — Du Bellay. — Jodelle. — Du Bartas. — Régnier.
— Malherbe.
Le XVII^e siècle. — Influence de l'Espagne. — L'Hôtel de Rambouillet. — Balzac. — Voiture.
Le théâtre. — Prédécesseurs de Corneille. — Corneille et ses oeuvres.
Philosophie. — Descartes. — Pascal et Port-Royal.
Le siècle de Louis XIV: caractère général de sa littérature. — La cour. — M.me de Sévigné. — M.me
de la Fayette. — Boileau. — La Fontaine. — Auteurs secondaires.
Le théâtre. — La tragédie de Racine. — La comédie de Molière.
Éloquence et morale. — Bossuet. — Fénelon. — Bourdaloue. — Massillon. — La Rochefoucauld. — La
Bruyère.
Tableau du XVIII^e siècle. — Fontenelle. — Voltaire: ses oeuvres, son influence. — Rousseau. —
Lutte de doctrines: — encyclopédie, — écrivains des deux partis.
Réforme modérée: Montesquieu. — Buffon.
Fin du XVIII^e siècle. — Bernardin de Saint Pierre. — André Chénier. — La révolution et les orateurs
politiques.
La littérature française de l'empire. — Châteaubriand et son groupe. — M.me de Staël.
Le romantisme. — La restauration. — Influence de l'Allemagne et de l'Angleterre. — Classiques
et romantiques.
Renaissance de la poésie. — Lamartine. — Alfred de Vigny. — Victor Hugo. — Alfred de Musset. —
Delavigne. — Béranger.
Le romantisme au théâtre. — Puissance lyrique et faiblesse dramatique. — Les drames de Dumas père,
de Victor Hugo, d'Alfred de Vigny.
Le roman. — Nodier. — Dumas père. — Georges Sand. — Balzac et sa *Comédie humaine*. — Les autres
romanciers.
L'histoire. — Sismondi. — Thierry. — Guizot. — Thiers. — Michelet.
La philosophie. — Lammenais. — Cousin. — Auguste Comte.
La critique. — Villemain. — Sainte-Beuve.
La littérature contemporaine. — Les auteurs dramatiques: Labiche, Augier, Dumas fils, Sardou.
Le roman: idéalistes et naturalistes.
La philosophie, la critique, l'histoire: — Littré. — Renan. — Taine.
La poésie: les parnassiens. — Lecomte de Lisle. — Sully-Prudhomme.

II.

Théorie. — Pour la section langues: Style. — Versification française.

Pratique. — Compositions sur des sujets appliqués aux deux sections. — Traduction d'un ou de plusieurs
auteurs classiques italiens. — Conversation. — Leçons et conférences de la part des élèves sur un sujet
donné par le professeur ou choisi par eux.

PROF. ENRICO TUR.

XXVII.

LINGUA TEDESCA.

I.º ANNO (*Classe indistinta e classe magistrale di lingue*).

Pronuncia. — Alfabeto. — Consonanti. — Vocali. — Dittonghi. — Accenti. — Sillabe. — Parole.

Grammatica. — Classificazione ed analogia delle parti del discorso, fino ai verbi forti.

Dettatura. — Nomenclatura di voci d'uso più comune.

Esercitazioni pratiche. — Esercizi di lettura e di memoria; versioni orali e scritte in applicazione delle regole grammaticali.

II.º ANNO (*Classi riunite*).

Grammatica. — Continuazione e fine della classificazione ed analogia delle parti del discorso.

Sintassi comparata. — Precetti intorno alla forma speciale e al collocamento delle parole, intorno alla disposizione, al coordinamento, alla costruzione delle proposizioni e intorno ai modi di dire caratteristici dell'idioma tedesco.

Fraseologia. — Raccolta di vocaboli e locuzioni propri del linguaggio commerciale spigolata nella lettura della *Handelwissenschaft* dell'Arenz.

Esercitazioni pratiche. — Lettura e versione in italiano della *Jungfrau von Orléans* dello Schiller, corredate da osservazioni grammaticali. — Traduzione orale e scritta dall'italiano dei temi raccolti nel *Corso pratico di lingua tedesca*, I.ª parte, di G. Müller.

III.º ANNO (*Classi riunite*) (*).

Esercitazioni pratiche. — Lettura e versione in italiano del *Wilhelm Tell* dello Schiller, accompagnate da osservazioni linguistiche, estetiche e storiche.

Traduzione orale e scritta dall'italiano dei temi raccolti nel *Corso pratico di lingua tedesca*, II.ª parte, di G. Müller. — Dettatura, conversazioni e discussioni.

(*) L'anno terzo, in cui gli alunni devono applicarsi di preferenza alla pratica della lingua, conforme la diversa indole degli studi ai quali si dedicano, va diviso in *classi riunite*, dove le lezioni in comune si alternano con esercizi di dettatura, di conversazione e di traduzione di carattere generico, ed in *classi separate*, (di *commercio*, di *ragioneria*, di *consolato*, *economia*, *statistica* e *diritto* e di *lingue*), ove le lezioni assumono un carattere speciale. Qui si rendono famigliari agli alunni i termini tecnici, le fraseologie peculiari occorrenti per lo studio delle accennate materie, e così si avviano a interpretare rettamente i testi, a scrivere lettere d'affari, a tenere una ben ordinata corrispondenza mercantile, ecc.

(Classi separate).

Esercitazioni pratiche. — Lettura e versione in italiano della *Handelskorrespondenz* del Findeisen, per la classe commerciale.

Lettura e versione della *Kaufmaennische Buchführung* del Klemich, per la classe magistrale di ragioneria.

Lettura e versione della *Finanzwissenschaft* del Bischof, per le classi consolare e magistrale di economia, statistica e diritto.

Storia letteraria. — Sunto storico della letteratura tedesca dai suoi primordi fino alla riforma, secondo la *Deutsche Litteraturgeschichte* del Moebius, per la classe magistrale di lingue.

IV.º e V.º Anno (Classi riunite) (*).

Esercitazioni pratiche. — Lettura e versione del *Faust*, I.^a parte, di W. Goethe, corredata da osservazioni linguistiche, estetiche e storico-filosofiche. — Versione in tedesco di alcuni canti dell'*Inferno* di Dante e di poesie italiane moderne. — Dettatura di brani del *Reise nach Italien* del Goethe. — Conversazioni e discussioni.

(Classi separate).

Esercitazioni pratiche. — Lettura e versione del *Voelkerrecht* del Bischof, per la classe consolare.

Storia letteraria. — Periodo classico della letteratura tedesca (Klopstock, Wieland, Lessing. — Herder, Schiller, Goethe) secondo la *Deutsche Litteraturgeschichte* del Moebius, per la classe di lingue.

PROF. CARLO MÜLLER.

(*) Questo corso biennale, diviso come il precedente, porge opportunità allo studioso di farsi un largo corredo di cognizioni linguistiche per mezzo di pratici esercizi di conversazione, di discussione, di versioni e componimenti originali ed appropriati all'indole della sua futura carriera.

Per la classe magistrale di lingue, le lezioni in forma di conversazione si alternano con un più accurato svolgimento della parte formale, colla teoria dello stile e della versificazione, e con notizie storiche intorno all'evoluzione della lingua e alle opere principali della sua letteratura. La lingua d'insegnamento è la tedesca.

XXVIII.

LINGUA INGLESE.

I.º ANNO (*Classe indistinta e classe magistrale di lingue*).

Pronunzia. — Alfabeto, chiave dei suoni delle vocali, regole generali delle vocali colle più importanti eccezioni. — Regole eccezionali delle vocali.

Regole sulla pronunzia delle consonanti, colle principali eccezioni.

Accento. — Regole generali dell'accento. — Accento dei dissillabi, trisillabi e polisillabi. — Suoni delle vocali nelle sillabe e nelle desinenze non accentuate.

Omonimi. — Omonimi col primo, secondo, terzo, quarto e quinto suono dell'*a*, — omonimi col primo e secondo suono dell'*e*, — col primo e secondo dell'*i*, — col primo e secondo dell'*o*, — col primo, secondo, e terzo dell'*u*, — omonimi coi dittonghi *ou* e *ow*.

Grammatica. — Articolo indefinito, — articolo definito, — articolo partitivo. — Genere del nome, — plurale dei nomi, — casi dei nomi, — genitivo, — desinenze per formare i nomi composti. — Aggettivo. — Numeri. — Desinenze per formare gli aggettivi. — Pronomi personali, possessivi, asseverativi e riflessivi, relativi, interrogativi, dimostrativi, distributivi ed indefiniti.

Coniugazione dei verbi regolari: futuro semplice, futuro imperativo, futuro interrogativo e futuro anteriore. — Imperativo, potenziale, condizionale semplice, volitivo, obbligativo ed anteriore.

Coniugazione dei verbi ausiliari *essere*, *avere* e *fare*. — Negazione, interrogazione, negazione ed interrogazione. — Verbo impersonale *bisognare*. — Verbo unipersonale *esserci*.

Verbi irregolari. — Primo e secondo gruppo. — Terzo e quarto gruppo. — Quinto ed ultimo gruppo.

Participio presente e passato. — Avverbi, regole sugli avverbi. — Preposizioni, regole sulle preposizioni. — Congiunzioni ed interiezioni: regole in proposito.

Esercizi pratici. — Letture e traduzioni orali e scritte dall'inglese in italiano e dall'italiano in inglese del *Corso pratico* di Teofilo Cann.

II.º ANNO (*Classi riunite*).

Sintassi. — Sintassi dell'articolo indefinito, dell'articolo definito, del partitivo e del nome. — Sintassi del genitivo. — Degli aumentativi e diminutivi. — Accordo del nome col verbo. — Nomi collettivi. — Nomi cambiati in aggettivi dalla desinenza *ed*. — Sintassi dell'aggettivo: comparazioni di uguaglianza, di superiorità e d'inferiorità. — Formazione dei superlativi. — Sintassi dei pronomi personali, possessivi, riflessivi, asseverativi, relativi, ed interrogativi. — Sintassi del pronome indeclinabile *lo*, dei pronomi *ne*, *vi*, *ci*, e del pronome generale *si*. — Sintassi degli aggettivi numerali e dei pronomi indefiniti e distributivi.

Sintassi del verbo; posto del verbo; accordo del verbo. — Sintassi del presente e dell'imperfetto. — Passato remoto e passato indefinito. — Applicazione speciale del passato indefinito. — Sintassi del futuro semplice, imperativo, interrogativo ed anteriore. — Del condizionale semplice, volitivo ed obbligativo. — Uso del segno ausiliare *should* dopo gl'impersonali *it is*, *it was* e dopo la congiunzione *if*. — Sintassi dell'imperativo e del soggiuntivo. — Il soggiuntivo dopo un verbo impersonale accompagnato dall'aggettivo. — Sintassi dell'infinito. — Modo di tradurre l'infinito preceduto da un tempo d'un altro verbo. — Eccezioni. — L'infinito italiano dopo i verbi *seguire*, *ristarsi*, *cessare*, *preferire*, *arrischiare* e *rimettere*. — Sintassi dei due verbi *to make* e *to do* colle principali eccezioni. — Il verbo *fare* seguito dall'infinito d'un altro verbo in senso

attivo ed in senso passivo. — Sintassi dei verbi riflessivi e dei verbi reciproci colle eccezioni. — Sintassi dei verbi impersonali. — Osservazioni particolari sui verbi *potere, volere, dovere*. — Sintassi degli avverbi, delle preposizioni e delle congiunzioni. — Delle particelle inseparabili. — Dei diversi modi di tradurre le preposizioni italiane *di, a, da, per, con, fra, in, dentro, anzi, prima, circa, oltre*, ecc., ecc. — Sui diversi modi di tradurre le congiunzioni. — Regole sui titoli. — Delle abbreviazioni.

Esercizi pratici. — Lettura e traduzioni in italiano delle biografie dei principali autori inglesi del Pinnock. — Traduzioni orali e scritte dall'italiano degli esercizi del *Corso pratico* di Teofilo Cann.

III.º ANNO (*Classi riunite*).

Versioni dall'italiano in inglese, scritte ed orali. — Esercizi di dettatura alla lavagna. — Studio di frasi e termini tecnici, di proverbi e di modi di dire. — Versioni dall'inglese in italiano dall'*Economia politica* del Fawcett per le classi consolare e magistrale di diritto, economia e statistica; — dal *Jones's English system of Book-keeping*, per la classe magistrale di ragioneria; — dalla *Corrispondenza commerciale* dell'Anderson per la classe commerciale; — e dall'*Antologia* del Millhouse per la classe magistrale di lingue.

IV.º e V.º ANNO (*Classi consolare e magistrale di lingue*).

Storia letteraria. — Scrittori prima della conquista dei Normanni, 670-1066. — Poemi continentali: *Il canto del viaggiatore*. — *Il lamento di Deor*. — *Il combattimento di Finnesburg*. — *Beowulf*.

La *parafra*si di Caedmon. — Poemi di Cynewulf. — *Il canto di Brunanburh*. — Baeda. — L'opera del re Alfredo. — Opere prosastiche di Aelfric. — L'opera di Wulfstan. — La cronaca inglese.

Dalla conquista fino alla morte dello Chaucer. — Layamon. — Sir John Mandeville. — Guglielmo Langland. — Giovanni Wiclif. — John Gower. — Chaucer.

Dallo Chaucer, 1400, ad Elisabetta, 1559. — Lydgate. — Caxton. — John Skelton. — T. More. — Tyndale. — I poemi di Wyatt e Surrey.

Poeti Scozzesi. — Barbour. — T. Henryson. — Dunbar. — Gawin Douglas. — Sir D. Lyndsay.

La letteratura del regno di Elisabetta. — Sackville. — *L'Arcadia* di Sidney. — Hooker. *La regina delle fate* dello Spenser. — Prima commedia inglese. — Prima tragedia inglese. — Marlowe. — L'opera dello Shakspeare. — Ben Johnson. — Beaumont e Fletcher. — Webster. — Massinger. — John Ford. — James Shirley.

Dalla morte di Elisabetta fino alla ristorazione, 1603-1660. — Lord Bacon e il *Novum Organon*. — W. Browne. — J. Donne. — J. Milton: *Il paradiso perduto*. — *Il paradiso riguadagnato*.

Dalla restaurazione alla morte del Pope e dello Swift, 1660-1745. — L'*Hudibras* del Butler. — J. Dryden. — Newton. — Il *Saggio sull'intelligenza umana* del Locke. — Alessandro Pope. — Swift. — Defoe. — *Lo spettatore* di Addison.

Letteratura prosastica dalla morte del Pope e dello Swift fino alla rivoluzione francese, e dalla rivoluzione francese alla morte dello Scott, 1745-1832. — Richardson. — Fielding. — Smollett. — Johnson. — Lorenzo Sterne. — Hume. — Goldsmith. — Adamo Smith. — Gibbon. — Boswell. — Burke. — Austen. — Walter Scott.

La poesia dal 1730 al 1832. — Ramsay. — *Le stagioni* del Thomson. — Goldsmith. — Chatterton. — Blake. — Crabbe. — Cowper. — Burns. — Campbell. — Wordsworth. — Coleridge. — Scott. — Byron. — Shelley. — Keats. — Roberto Browning e Alfredo Tennyson.

Gli storici contemporanei. — Hallam. — T. B. Macaulay. — T. Carlyle. — W. Stubbs.

I romanzieri. — Dickens. — Thackeray. — G. Eliot.

Esercizi pratici. — Versioni dall'italiano in inglese orali e scritte. — Versioni dall'inglese. — Componimenti originali, fraseologia e conversazione.

INDICE DELLE MATERIE.

PREFAZIONE Pag. V

LA R. SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCIO IN VENEZIA.

I. —	Fondazione e ordinamento	»	1
	Consiglio direttivo	»	6
	Corpo insegnante	»	7
II. —	Studi e programmi	»	8
	Prospetti delle materie d'insegnamento	»	16
III. —	Statistica della frequentazione	»	19
IV. —	Profitto e collocamento degli allievi	»	24
	Diplomi di magistero conseguiti presso la Scuola dal 1884 al 1891	»	27
	Posti occupati da allievi della Scuola	»	28
V. —	Il Palazzo Foscari	»	33
VI. —	Le aule scolastiche	»	38
VII. —	La Biblioteca	»	40
VIII. —	Il Museo merceologico	»	43
IX. —	Ricordi: Carlo Combi, Rinaldo Fulin, Giuseppe Carraro, Giovanni Bizio, Marco Antonio Canini	»	45

ALLEGATI.

<i>Allegato A.</i> —	DOCUMENTI DELLA FONDAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA SCUOLA	»	55
	1. — Estratto dalla Relazione della Commissione di studio nominata dal Presidente del Consiglio provinciale giusta la deliberazione del 12 luglio 1867	»	57
	2. — Progetto della Scuola superiore di commercio in Venezia, proposto dalla Commissione mista del Consiglio provinciale, del Consiglio comunale e della Camera di commercio di Venezia al R. ^o Governo	»	63
	3. — Rapporto della Commissione della Camera di commercio	»	70
	4. — Statuto della R. ^a Scuola superiore di commercio e R. ^o Decreto 6 agosto 1868 che lo approva, preceduto dalla Relazione presentata a sua Maestà dal Ministro di agricoltura, industria e commercio	»	72
	Statuto della R. ^a Scuola superiore di commercio in Venezia	»	74
	5. — Ministeriale Decreto 23 novembre 1869 che promulga alcune disposizioni riguardanti il Corso magistrale nella R. ^a Scuola superiore di commercio	»	76
	6. — Regolamento della R. ^a Scuola superiore di commercio, preceduto dal R. ^o Decreto 15 maggio 1870 che lo approva	»	77
	Regolamento della R. ^a Scuola superiore di commercio	»	78
	7. — Legge 21 agosto 1870 che parifica l'attestato di licenza della R. ^a Scuola superiore di commercio in Venezia al diploma di laurea in giurisprudenza, per l'ammissione alla carriera consolare, preceduta dalla Relazione con cui il Ministro degli affari esteri ne presentava il progetto (addì 21 maggio 1870) alla Camera dei deputati	»	88
	8. — R. ^o Decreto 5 agosto 1871 concernente le tasse da riscuotersi dalla R. ^a Scuola superiore di commercio in Venezia	»	90

9. — R. ^o Decreto 15 dicembre 1872 che ordina alcune modificazioni ed aggiunte allo Statuto della R. ^a Scuola superiore di commercio in Venezia	Pag.	91
10. — Programma di costituzione del Comitato di collocamento degli allievi della R. ^a Scuola superiore di commercio	»	93
11. — R. ^o Decreto 24 giugno 1883 che approva il Regolamento pel conferimento dei diplomi nella R. ^a Scuola superiore di commercio in Venezia.	»	94
12. — R. ^o Decreto 26 agosto 1885 che modifica l'art. 10 del R. ^o Decreto 24 giugno 1883, N. 1547 (Serie 3.) concernente la Scuola superiore di commercio in Venezia	»	97
13. — Decreto e Regolamento 27 febbraio 1890 per l'ammissione nel Ministero degli affari esteri e nelle carriere dipendenti.	»	98
14. — Regolamento della Cassa pensioni della R. ^a Scuola superiore di commercio in Venezia	»	100
<i>Allegato B.</i> — PROGRAMMI PARTICOLAREGGIATI DELL'INSEGNAMENTO	»	103
I. — Istituzioni di commercio	»	105
II. — Algebra e calcolo mercantile	»	108
III. — Computisteria	»	110
IV. — Merceologia	»	114
V. — Geografia e statistica commerciale	»	117
VI. — Istituzioni di diritto civile	»	120
VII. — Diritto commerciale	»	123
» marittimo	»	126
VIII. — Calligrafia	»	128
IX. — Banco modello (pratica commerciale).	»	129
X. — Storia del commercio.	»	134
XI. — Economia politica	»	138
XII. — Trattati speciali di diritto civile	»	139
XIII. — Diritto internazionale	»	145
XIV. — Diritto costituzionale	»	153
XV. — Diritto amministrativo	»	155
XVI. — Legislazione rurale	»	158
XVII. — Procedura giudiziaria civile	»	160
XVIII. — Diritto e procedura penale.	»	162
XIX. — Economia politica	»	164
XX. — Scienza delle finanze	»	166
XXI. — Statistica teoretica	»	167
XXII. — Storia politica	»	168
XXIII. — Storia diplomatica	»	173
XXIV. — Ragioneria	»	176
XXV. — Letteratura italiana	»	182
XXVI. — Lingua francese	»	187
XXVII. — Lingua tedesca	»	189
XXVIII. — Lingua inglese	»	191

PROSPETTI.

Palazzo Foscari	»	33
Museo merceologico	»	43
Museo merceologico (particolare)	»	43
Ricordi monumentali	»	45



